

Vol. VII. 1897-1898

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

SERIE IV. - VOLUME VII.

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

VOLUME VII.
1897-1898

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

Parma, 1908 - Stab. Tip. L. Battei.

ALBO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE PARMENSI

1° Novembre 1898

Sede di Parma

Mariotti dott. comm. Giovanni, *Presidente*.
Amadei dott. Alberto, *Segretario*.
Passerini dott. Giorgio, *Tesoriere*.

MEMBRI ATTIVI

Amadei dott. Alberto, *predetto*.
Brandileone cav. prof. Francesco.
Capasso dott. prof. Gaetano.
Caputo cav. prof. Michele.
Casa cav. dott. Emilio.
Costa dott. prof. Emilio.
Mariotti dott. comm. Giovanni, *predetto*.
Modona prof. Leonello.
Passerini dott. Giorgio, *predetto*.
Perreau cav. sac. Pietro,
Restori dott. prof. Antonio.
Róndani nob. prof. Alberto.

MEMBRI EMERITI

Pigorini prof. comm. Luigi.
Poggi comm. Vittorio.
Tommasini avv. prof. Gustavo.

Sottosezione di Piacenza

TONONI arciprete Gaetano, *Vicepresidente.*

MEMBRI ATTIVI

GRANDI avv. cav. Gaetano.
MARAZZANI conte Lodovico.
NASALLI ROCCA conte Giuseppe.
PIACENZA mons. Pietro.
TONONI arciprete Gaetano, *predetto.*

SOCI CORRISPONDENTI

ALVISI cav. Edoardo. — (Parma).
AMBROSOLI dott. Solone. — (Milano).
BARBIERI ab. Luigi. — (Parma).
BENASSI dott. prof. Umberto — (Parma).
CERRI Leopoldo. — (Piacenza),
CIMATI cav. Camillo. — (Pontremoli).
CLARETTA bar. Gaudenzio. — (Torino).
CRESCIO Giovanni. — (Piacenza).
DA PONTE cav. Pietro. — (Brescia).
DELISLE Leopoldo. — (Parigi).
DE PAOLI comm. avv. Enrico. — (Roma).
FAELLI Emilio. — (Roma).
GALLENGA cav. Antonio.
GEMMI Raffaele. — (Piacenza).
GIARELLI Federico. — (Piacenza).
HOLDER-EGGER prof. Osvaldo. — (Berlino).
LORIA cav. Cesare. — (Parma).
MAGANI monsignor Francesco. — (Parma).
MICHELI dott. Giuseppe. — (Parma).
PARAZZI arciprete Antonio. — (Viadana).
PELLEGRINI prof. Flaminio. — (Parma).

Pflugk-Harttung dott. Giulio. — (Tubinga).
Professione prof. Alfonso. — (Novara).
Ricci dott. Corrado. — (Parma).
Ridolfi prof. Enrico — (Firenze).
Rossi cav. prof. Luigi. — (Bologna).
Saccani arciprete Giovanni. — (Cadelbosco di Sopra).
San Vitale conte dott. Luigi. — (Parma).
Seletti cav. avv. Emilio. — (Milano).
Spinelli cav. Alessandro Giuseppe. — (Modena).

DEFUNTI

Callegari cav. Carlo. — (Parma).
Tabarrini comm. Marco, senatore del Regno. — (Roma).
Vayra comm. Pietro. — (Parma).

SUNTO DELLE TORNATE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE PARMENSI

ANNO ACCADEMICO 1896-97

I. TORNATA — 19 novembre 1896.

Il Presidente annunzia la morte del Membro attivo cav. Carlo Callegari avvenuta il 19 ottobre p. p., e ne deplora la perdita con vive parole di encomio. Poscia dà la parola al Dott. Casa, che commemora il defunto parlando della sua vita e delle sue opere.

La Deputazione si associa unanime, deliberando che la commemorazione sia inserita negli « Atti ».

È data lettura d'una lettera di affettuoso commiato del Membro attivo cav. Michele Caputo, che da Parma è trasferito a Modena come Bibliotecario, e la Deputazione ringrazia.

Si approva infine lo scambio del nostro « Archivio Storico » colla « Rivista Calabro-Sicula ».

II. TORNATA — 30 dicembre 1896.

Il Presidente presenta un volume che riguarda le relazioni della Repubblica Veneta col Montenegro, pubblicato d'ordine di S. M. il Re in occasione delle nozze di S. A. R il principe di Napoli colla Principessa Elena, ed aggiunge che ha fatti esprimere a S. M. i ringraziamenti per quel dono.

La Deputazione approva l' operato del Presidente.

Si dà lettura di una circolare della Deputazione di Storia patria delle Marche per le onoranze a Giacomo Leopardi, nel centenario della sua nascita.

Il Presidente dice che sarebbe opportuno di raccogliere per quella solennità delle memorie di Pietro Giordani, che ebbe tante relazioni coll'illustre poeta; e la Deputazione si associa alla proposta.

Viene letta un'altra circolare mandata dal Comitato Centrale di Roveredo per la prima commemorazione centenaria della nascita di Antonio Rosmini. La Deputazione delibera di far conoscere a quel Comitato la propria adesione, e delega il socio prof. Capasso quale suo rappresentante nelle solenni onoranze.

III. TORNATA — 10 gennaio 1897.

Il prof Modona legge la prefazione per la « Bibliografia del P. Ireneo Affò » da pubblicarsi negli « Atti e Memorie » della Deputazione, come venne stabilito precedentemente.

La Deputazione approva.

IV. TORNATA — 11 febbraio 1897.

Si procede allo scrutinio per le elezioni dei Membri attivi e Soci corrispondenti, conforme alle proposte fatte nella seduta precedente, col seguente risultato:

Brandileone cav. prof. Francesco,
Capasso dott prof. Gaetano,
Grandi cav. avv. Gaetano,
Modona prof. Leonello,
Passerini dott. Giorgio,
Piacenza mons. D. Pietro,
Restori dott. prof. Antonio,

già Soci corrispondenti, sono eletti Membri attivi;

Cerri Leopoldo,
Micheli dott. Giuseppe,
Pellegrini prof. Flaminio,
Professione prof Alfonso,
Sanvitale conte dott. Luigi,

sono eletti Soci corrispondenti.

ANNO ACCADEMICO 1897-98

I. TORNATA — 24 novembre 1897.

Il segretario legge il seguente documento trascritto nell'Archivio di Stato in Milano ed inviato alla Deputazione dal benemerito dott. F. C. Carreri.

« *Il Re di Francia consente alla permuta del castello di Loyr con Castell'Arquato fra i suoi marescialli Pietro di Rohan di Gie e G G. Trivulzio.*

(Archivio di Stato in Milano. — *Folii 136, 137, 138* del libro *Donazioni, esenzioni, concessioni, RR*, 1486-1506).

Ludovico per la gratia de Dio Re di Franza Duca di Millano. A tute queli a chi queste presente lettere verranno salute. Como pocho he li nostri cari et fidelli cusini consilieri et Camberlani Piedro de Rovano cavalero del nostro ordine signor de Gie marescalo di Franza. et Io: Jacomo de Trivultio etiam cavalero del nostro dicto ordine marescalo de Franza hano sotto el nostro bono volere et piacere facto tra loro li cambii permuttatione et transporti quali seguitano cioe a sapere che lo dicto Segnor de Gie a ceduto et transportato al dicto Ioanne Iacomo per luy soy heredi successori et havendo causa la terra et signoria del castel arquato ad lui appartinente scituato in el nostro ducato de milano cum tute et ciascadune soe appertinentie et dependentie a quale valore che le siano et possano essere et montare in questo non compreso tuta volta la metaria de la Forceschа in Plasentina et la metaria de Zena. et lo dicto Signor Joane Jacomo ha dato cedduto transportato et remisso al dicto Signor de Gie incontracambio per luy soi heredi successori et havendo causa la terra et signoria del castello de Loyr a lui appartinenti in tale rasone chel li ha, et che li pode competere et appertениri sia per dono cessione ingagomento o altra rasone cum tute et ciascedune soe appertinentie et dependentie a quale valore et existimatione possiano montare. et de questo habiano fato et passato tra loro le lettere in tale caso requisite et dato l'uno ad laltro li tutuli et insigniamenti quale havevano de le dicte signorie tutta volta epsi nostri cusini et camberlani ne hano requisite per più granda firmitade et securitade de li dicti cambii aggrearli confirmarli et approbarli et sopra questo detinerli le nostre lettere al caso pertinenti et convenienti ad fare che in lo advenire non li se possa per causa de questo darli tribulatione ne impedimento. Sapere facиemo che noi le cose sopradicte considerate et per bone viste et rationabili consideratione quale ad questo ne hano movuto et movano li diti cambii permuttatione et tran-

sporti così facti per nostri dicti cosini li marescali de Gie et de Trivultio de la dicta signoria et appertinentie de larquato in la dicta signoria et appertinentie del castello di Loyr habiamo abiute et havemo agreabili et epse in tanto che bisogno sara di nostra certa via scientia gratia speciale et plena possanza et auctoritate regale per queste presente habiamo ratificate confirmate et approbate, rattificamo confirmamo et approbamo et volemo che le sortischano loro pleno et integro effecto: si dasemo in mandatis per queste medesime presente ali nostri amati et fideli le gente del nostro parlamento de li nostri computi et thesorerii a Pariso governatori et gente del nostro conseglio et senato del nostro dicto ducato de Milano et ad tuti li nostri altri iusticiarii et officiarii o ali soi locotenenti presenti et devenire et a ciascaduno di loro sicomo ad luy apartenerà che le nostre presenti aggreationi rattificazione et confirmatione faciano lezere publicare et registrare ciascaduno in suo regardo et quelle interteriano et faciano intertenire observare et gardare secundo la loro forma et tenore senza contravenirli soffrire esserli contravenuto, ma se alcuno impedimento li he stato misso ho dato lo faciano reparare et mettere in continenti a plena delivranza perchè tal hè lo nostro piacere. In testimonio de questo noi habiamo facto mettere nostro sigillo a queste dicte presente. Datum a Orleans a dì XVII de septembre l'ano de Gratia millecinquecento et del nostro regno lo tertio.

Per lo Re l'episcopo dalbi et altri presenti

ROBERTET

— N. B. Ivi è l'ordine di *delivranza* delle terre di Castell'Arquato a vantaggio del Trivulzio, dato dal Re ai presidenti e consiglieri del Senato, gente dei conti ed entrate etc., Milano, 13 sett. 1500, il quale ordine accenna al giuramento feudale prestato dal Trivulzio. Il 18 marzo 1501 il Re scrive ai Maestri delle entrate che il Senato interinò le proprie lettere, e che quindi essi debbono mandarle in esecuzione ponendo al possesso il Trivulzio. »

II. TORNATA — 25 maggio 1898.

Il Presidente espone il progetto di costituire una nuova sottosezione della nostra Deputazione a Pontremoli, che ha comuni colla città di Parma tanta copia di tradizioni storiche.

La Deputazione approva, ed approva pure, a tale intento, che si proponga al Governo di aumentare di quattro il numero dei Membri attivi stabilito dall'art. 6.° dello Statuto Sociale, portandolo da 18 a 22.

III. TORNATA — 17 luglio 1898.

Il Presidente annunzia, con parole di compianto, la morte del comm. Pietro Vayra Sovraintendente-Direttore dell'Archivio di Stato parmense, e Membro attivo della Deputazione, invitando il segretario dott. Amadei, a leggerne la commemorazione.

La Deputazione associandosi alle condoglianze, delibera che la commemorazione sia resa pubblica ed inserita negli « Atti ».

Il Presidente presenta uno scritto del prof. Umberto Benassi intitolato « Dieci anni di Storia di Parma (1512-1522) » deplorando che per la sua mole non possa trovar posto negli « Atti » della Deputazione, ma aggiunge che spera nel concorso dell'Amministrazione Comunale per la pubblicazione di quel pregievole lavoro.

IV. TORNATA — 30 luglio 1898.

Il Presidente annunzia che l'Amministrazione comunale concorrerà alla celebrazione del centenario del P. Ireneo Affò, erogando lire duemila da impiegarsi per la stampa dello scritto del dott. Benassi « Dieci anni di Storia di Parma » di cui si è parlato nella seduta precedente, nella considerazione che quello scritto è la continuazione della storia dell'Affò e del Pezzana.

Si procede allo scrutinio per l'elezione a Socio corrispondente del dott. prof. Umberto Benassi suddetto, e risulta approvata all'unanimità.

Alberto Amadei, Segretario

MEMORIE

LA ZECCA DI PARMA

DAL 1550 AL 1560

A quanti si occupano della storia economica di Parma è noto che l'opera dell'Affò sulla « Zecca » di questa città (1), sebbene meritamente pregiata, non va esente da lacune, derivanti non già da incuria dell'autore ma, piuttosto, dal difetto di documenti, dei quali: alcuni sono comparsi alla luce soltanto più tardi, altri o sono irremissibilmente perduti, o ancora attendono la paziente ricerca degli studiosi. Questo stato di cose ha reso e rende tuttavia possibili correzioni, aggiunte, ampliamenti allò scritto del nostro storico; aggiunte e correzioni che allora si potranno dire ultimate, quando tutto il materiale, giacente sconosciuto negli archivî, sarà stato investigato e classificato.

Nè basta: i semplici criterii ordinativi, spesso, saranno insufficienti allo scopo; poichè, mentre da essi non è lecito aspettarsi altro che la scoperta di qualche documento direttamente riguardante la zecca o la questione monetaria, noi dobbiamo, pur, tener conto di tutte quelle notizie indirette le quali, ricavate da carte in apparenza estranee all'argomento, bastano, talora, a darci lume anche là dove niuna altra guida ci soccorre. Il seguito di questa memoria sarà evidente prova alla nostra asserzione e, come cre-

(1) Affò Ireneo, La Zecca e la moneta parmigiana illustrata. Opera..... data in luce da G. Antonio Zanetti bolognese (Parma, Carmignani, 1788) in fol. con 22 tav.

diamo, i lettori potranno persuadersi che se, da una parte, sarebbe assurdo pretendere che alcuno, per completare la trattazione della « Zecca di Parma », si sottoponesse all'enorme fatica di esaminare tutta la mole di documenti storici esistenti, è pur vero, dall'altra, che solo per questa via è presumibile ottenere sicuri e definitivi risultati. Dopo ciò la conclusione s' impone per sè stessa: il lavoro di complemento all'opera dell'Affò spetta a quelli che si assumeranno il carico di continuare la storia di Parma e del Ducato, i quali, anche senza prefiggerselo per intento, verranno, mano mano, a trovare tutto quanto ci resta, o potranno, se non altro, esattamente stabilire ogni singolo caso in cui documenti di qualsiasi specie sono andati perduti. L'anticipata conclusione spiega anche il perchè del presente scritto. Attendendo noi alla storia dei Farnesi e del Ducato, durante il pontificato di Paolo IV (quando, cioè, comincia pel dominio di Ottavio su Parma e Piacenza un periodo in gran parte nuovo); ed avendo, com'è naturale, estese le indagini ai tempi immediatamente anteriori, a partire dalla restituzione di Parma fatta dall'Orsino nel '50, abbiamo potuto rintracciare intorno alla zecca della nostra città alcune notizie che, se non ampie ed abbondanti, bastano tuttavia a riempire un vuoto dell'opera dell'Affò; vuoto al quale nemmeno le diligenti ricerche del Lopez (1) avevano saputo rimediare. Il primo, giunto a parlare della ducea di Ottavio, dopo avere, sulla fede di un diario di Cristoforo della Torre, asserito che già nel '51 si batterono monete d'oro e di argento, è costretto, per gli anni dal '55 al '60, a confessare (2) che « mancanza di documenti ci tiene un poco allo scuro del sistema monetario di questi giorni; però conviene contentarsi della semplice descrizione delle monete che hanno epoca sicura per gli anni sulle medesime segnati »; ed il secondo, accettata la notizia del notaio parmigiano e tentata qualche supposizione che, a dir vero, non corrisponde alla realtà, deve anch'egli concludere (3) che « troppi documenti della nostra

(1) Lopez Michele, Aggiunte alla Zecca e moneta parmigiana del p. I. Affò. (Firenze, Ricci, 1869-73) (Estratto dal *Periodico di Numismatica e Sfragistica*).

(2) Affò, Op. cit.; p. 178.

(3) Lopez, Op. citata; periodo di Alessandro Farnese.

zecca si sono perduti perchè nasca meraviglia di non trovarne alcuno sguardante gli anni di cui si va discorrendo ». Per fortuna, invece, qualche cosa si è conservata; e tale che, col soccorso di abbastanza sicure ipotesi, ci permette di stabilire la serie degli zecchieri, le principali regole del sistema monetario di allora, nonchè altre disposizioni, circa l' introduzione e l'uso delle monete nello Stato, rimaste ignote ai due autori citati.

La serie degli Zecchieri dal 1550 al 1560 in Parma.

Asserisce l'Affò (1) che, dopo l'investitura di Parma e Piacenza concessa da Paolo III a Pierluigi Farnese, non potè questi, nei soli due anni di governo fra il '45 ed il '47, far lavorare la zecca, la quale da proprietà del Comune era diventata privilegio del Duca. Una tale affermazione, determinata dall'assoluta mancanza di monete che recassero l'impronta di quel principe e dal totale difetto di documenti che, anche indirettamente, accennassero all'attività dell'officina monetaria, doveva senza difficoltà essere accolta dai successivi scrittori; e l'accetta difatti il Lopez nelle sue « Aggiunte » (2) ed il Rossi in un opuscolo sopra alcune « Contraffazioni inedite di monete parmigiane » (3).

Ma l'assenza di monete e documenti comprovanti un qualsiasi lavoro degli zecchieri in Parma, durante il periodo citato, se è argomento necessario all'asserzione dell'Affò, non è però sufficiente a convalidarla; e quindi noi crediamo cosa non priva di importanza il far precedere alle nostre notizie (che dovrebbero prendere le mosse dal principio del governo di Ottavio) la breve esposizione di una prova negativa che, sebbene s'appoggi sopra risultati di ipotesi, ne pare, data la probabilità grande dell'ipotesi stessa, quasi convincente.

(1) Affò, Op. citata; pag. 168 e seg.

(2) Lopez, Op. citata; pag. 76.

(3) V. Rossi Umberto, Contraffazioni inedite di monete parmigiane (Como, Franchi, 1884) pag. 8.

Secondo uno dei capitolati d'appalto della zecca, che ricorre costantemente in tutte le locazioni (1), ogni nuovo appaltatore aveva l'obbligo di rilevare le punzoneríe e masserizie d'ogni genere che avevano appartenuto all' immediato predecessore, colla facoltà, allo scadere del contratto, di rimettere nelle mani dei maestri d'entrata della ducal Camera quelle e le proprie, giusta il prezzo stabilito da appositi periti. Nel '54 lo zecchiero Fraschini, senese, saldava, per via di istrumenti ora da noi rinvenuti (2), il debito che gli restava a causa delle punzoneríe ricevute al cominciamento del suo esercizio; ed i creditori che vengono soddisfatti sono gli zecchieri fin qui ignorati del periodo '50-'52, ed un Giovan Francesco Bonomo che dall'Affò ricaviamo (3) esser stato zecchiero della comunità di Parma, durando ancora in questa città il dominio ecclesiastico.

Siccome non si può credere che il Bonomo avesse un tale ufficio anche al tempo di Pierluigi, mancando nella lista dei varii tipi di punzoni, acclusa all'istrumento notarile (4), qualsiasi cenno all' imagine od all'arma del Farnese (5), è d'uopo convenire che fra il '45 ed il '50 vi fu un periodo di inazione causata forse, in principio, dalle incertezze continue circa la stabilità del governo; in seguito, dai gravi torbidi successi all'uccisione del '47.

Nè vale la naturale obbiezione che potrebbe essere andato smarrito l'atto riguardante il pagamento del Fraschini anche ad un altro zecchiero, oltre i rammentati; giacchè nè il quinternetto delle minute notarili reca materiale traccia di incompletezza (6),

(1) Cfr. in proposito i varii contratti riferiti dall'Affò, e quello del '56 col Signoretti in questa « Appendice » n.° 4; cap. 8.°.

(2) V. in « Appendice » Doc. 2.° e 3.°, estratti dai rogiti Dall'Aquila nella raccolta dei Rogiti Camerali del R. Archivio di Stato in Parma.

(3) Affò, Opera citata; pag. 155.

(4) V. in « Appendice » Doc. 2.°.

(5) Nella lista delle punzonerie dello Zagabria e del Pennone è sempre aggiunta l' indicazione dell' insegna ducale, che manca affatto nella lista del Bonomo. V. « App. » Doc. 3.°.

(6) Le minute dei rogiti camerali, originalmente in filze, sono adesso riunite in volumi, comprendenti una o più annate. Nel caso speciale i fogli sono interi ed inseriti l'uno dentro all'altro, cosicchè par difficile pensare alla perdita di uno di essi.

nè sarebbe da credersi che il Bonomo venisse rimborsato per via diretta dal Fraschini, mentre le sue punzonerie dovevano già essere state acquistate dal primo zecchiero ducale. Nel caso nostro, invece, è ovvio capire che, riaperta la zecca da Ottavio, questi in sulle prime si occupò di far battere moneta coi segni esclusivi della propria sovranità e, solo alla nuova locazione del Fraschini, pensò di dare stabile assetto e regolare ed ampio funzionamento all'officina monetaria, facendo anche accogliere al locatario le stampe del Bonomo, fra le quali alcune, per recare emblemi riferentisi alla personificazione allegorica della città ed ai santi protettori (1), potevano tuttavia servire, una volta che, per il *verso*, fosse stato applicato il punzone con lo stemma ducale e la scritta di Ottavio II duca (2).

Fissata, così, con qualche maggiore certezza la verità dell'asserto dell'Affò, noi iniziamo, colla nostra trattazione, il nuovo periodo di vita della zecca parmigiana, periodo assai poco conosciuto nei suoi primordî e non sempre completamente noto anche nei tempi successivi ed a noi più vicini.

Entrato Ottavio il 25 febbraio 1550 in possesso di Parma, dopo ch'ebbe assicurato il vacillante dominio, dovette subito pensare alla ricostituzione della zecca, che era uno dei privilegi più importanti concessi nella bolla di erezione del Ducato del 1545 (3).

Sebbene il contratto di affitto non ci sia pervenuto, siamo in grado di stabilire ch'esso fu stipulato sul finire del '50; poichè, essendo di solito le locazioni di due o tre anni completi (4), vediamo che il Fraschini, secondo zecchiero, entra in ufficio nel settembre del 1552.

(1) Tolti dai punzoni del Bonomo alcuni portanti incise delle croci, segno del dominio ecclesiastico, gli altri avevano o la figura di S. Ilario o di San Giovanni o di S. Tommaso o della Madonna. V. « Appendice » Doc. 2.°.

(2) Che così si potesse fare e si facesse lo indica una espressione spesso ripetuta a proposito delle punzonerie dello Zagabria e Pennone. Vedi « Appendice » Doc. 3.° : « uno ponzone da mezi iulii . . . . . al quale serve il ponzone de l'arma del scudo » e così di seguito.

(3) V. la bolla nel FONTANINI, Istoria del dominio temporale ecc. (Roma, 1720) nell'Appendice n.° XXXI, pag. 315 e seg.

(4) Esempii prossimi sono: il Fraschini che fu zecchiero due anni, il Signoretti che lo fu 3.

L'incisione dei coni, destinati a battere le prime mònete ducali, venne affidata a Giovanni Bonzagno; e la cura dell'officina presero, come socii, maestro Niccolò Zagabria de'Lioni e Gerolamo della Penna detto Pennone.

I nomi di costoro escono adesso per la prima volta alla luce e ci sono offerti da uno degli atti di pagamento del Fraschini addietro ricordati, compresi nella collezione dei rogiti camerali dell'Archivio di Stato in Parma (1). Come riscotitore della somma versata dal Fraschini, apparisce veramente il solo Zagabria, che vien chiamato « magister Nicolaus de Leonibus et Zagabria f. q. d. Stephani civis parmensis in vic.ª s. Alexandri »; ma nella intestazione della lista, ove sono descritti in particolare i punzoni e le masserizie della bottega, è detto: « Extimo della ponzonaria di m.° Niccolò Zagabria et Hieronimo detto Pennone compagni et cecheri in la cecha di Parma... ». Ciò considerando, non è forse lungi dal vero il supporre che, dei due socii, m.° Niccolò avesse assunto le spese per l'impianto e l'esercizio dell'officina, laddove Girolamo della Penna sarebbe stato il vero conduttore, quegli, cioè, che direttamente si occupava della sorveglianza sugli operai, ed, in generale, del buon andamento del lavoro.

Tanto più che in un altro rogito del notaio Dall'Aquila, dei 31 ottobre '51 (2), troviamo che « Hieronimus della Pena dictus Penonus f. q. d.... (sic) de Ferrara, conductor ceche monetarum civitatis Parme », in esecuzione di uno dei capitoli del contratto di appalto (3), offre un fideiussore per l'osservanza, da parte sua, dei patti stabiliti, cosa che non si riscontra facesse, alla sua volta, lo Zagabria. Evidentemente questi, il quale in

(1) R. Archivio di Stato in Parma, Rogiti camerali di Parma, Rogiti Dall'Aquila, a. 1554. — L'Affò conobbe le collezioni di rogiti ora poste nell'Archivio notarile di Parma; ma, evidentemente, non frugò in queste dell'Archivio farnesiano, comprendenti semplici minute.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Rogiti camerali di Parma, Rogiti Dall'Aquila, a. 1551. V. « Appendice » Doc. 1.°.

(3) Nella mancanza del contratto d'appalto del '51, possiamo confrontare quello del '56 col Signoretti, ove, sulla fine, è rammentata la prestazione di un fideiussore da lui fatta. V. « Appendice » Doc. 4.°.

una sottoscrizione autografa (1) si segna come orefice, o dava per simile qualità sufficiente garanzia in ogni possibile evenienza o si era trovato in grado di depositare egli stesso una cauzione di un migliaio di scudi (2) all'atto della stipulazione (3). Comunque, del resto, ciò sia, ai due zecchieri rammentati va, senza dubbio, riferita la notizia del notaio Cristoforo della Torre, il quale parla di cussione di monete d'oro e d'argento nel 1551; notizia scarsa ed indeterminata (giacchè non vi si fa cenno alcuno dei varii tipi e qualità d'esse monete), ma che, ad ogni modo, vien provata esatta da quanto si è fin qui detto ed altrove, a suo luogo, si dirà. Alla locazione dello Zagabria e del Pennone tenne immediatamente dietro quella del Fraschini, conosciuta dall'Affò, che rinvenne fra gli istrumenti di Baldassar Dall'Aquila il contratto d'affitto, privo dei capitolati e ridotto alle sole formule iniziali. Da esso, però, si ricava che Angelo Fraschini nel settembre del '52 ebbe la zecca per due anni venturi, da terminarsi, quindi, al finire del '54, come dobbiam credere che regolarmente avvenisse (4).

Che avesse un immediato successore può sembrare strano, quando si consideri che un nuovo appalto si ebbe, come vedremo, nel maggio del '56 (5) e che, prima di questo, la zecca dovette star chiusa, come ugualmente risulterà più avanti; ma a togliere ogni dubbio varranno alcuni documenti da noi rinvenuti nel « Carteggio Farnesiano », pei quali non solo apparisce il nome dello zecchiere che sostituì il Fraschini, ma anche si spiega il

(1) V. al termine della lista delle punzonerie nel Doc. 3.° dell'« Appendice ».

(2) Per tanti garantisce il fideiussore del Signoretti nel contratto del '56. V. « Append. » Doc. 4°.

(3) Questo supponiamo senza, però, avere l'appoggio sicuro di alcun documento.

(4) « Per annos duos » dice l'istrumento del quale l'Affò non potè rinvenire che il principio. Il Lopez asserisce, senz'altro, che la condusse per tre anni; ma di fronte alla clausola dell'istrumento occorreva in qualche modo spiegare come ciò potesse avvenire. Il frammento del contratto del '52 è pure nell'Archivio di Stato fra i rogiti Dall'Aquila.

(5) Vedasi l' « Appendice » documento 4°. L'istrumento si fece soltanto il 9 giugno dello stesso anno.

perchè della breve locazione del '55. Essendo il duca Ottavio a Roma, ove si era recato sui primi del giugno, per fare atto di omaggio al nuovo papa Paolo IV (1), mandò ordine al Bellinzini, governatore di Parma, di porre prigione lo zecchiere; e ciò ad istanza di Bartolomeo Cavalcanti, letterato suo famigliare. Ci informa di questo la risposta del governatore (la quale unicamente si conserva), ove è detto: « Non sono mancato di essequire la litera de l'E. V. havendo messo in prigione Bardo cechiero si come mi commanda » (2). La causa di una simile risoluzione del Duca è più particolarmente dimostrata in uno scritto del medesimo Bardo, importante, sopratutto, perchè ci offre il cognome dello zecchiere « Bardi », trascurato nelle poche linee del Bellinzini. Bardo Bardi, dunque, rivolgendosi ad Ottavio dal carcere, gli diceva: « Sono quattro giorni che dal S. Governatore fui ritenuto e messo a lo stretto e, secondo ho inteso, è venuta la comissione da V. E. ad instantia del Sig. Cavalcanti, per conto di una somma di denari chel pretende esser creditore del Fraschino di Siena, per il quale in conto alcuno sono obrigato come tutto ho detto e mostro questo al Sig. Governatore dal quale penso che V. E. sarà benissimo informata » (3). Seguitava, poi, supplicando il Farnese di dar ordine che si ascoltassero le sue ragioni e non lo si volesse, senza alcun esame, ritener reo di frode verso il ricordato Cavalcanti.

Sebbene del preteso credito dell'agente ducale non si sappia più che tanto, pure dal brano riportato e da un'altra lettera del Bardi degli 11 ottobre (4), è lecito ricavare: che il Fraschini, finito regolarmente l'ufficio suo al termine del '54, abbandonò la zecca e, forse, anche degli impegni pecuniarii al Bardi il quale, fatto capro espiatorio in luogo dell'altro, ormai lontano dallo

(1) Debbo rimandare il lettore al lavoro cui sto attendendo sulla storia del Ducato, che comincierà a pubblicarsi nel vol. VIII di questo Archivio Storico.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Carteggio Farnesiano, 1555, 23 7bre.

(3) Ibidem, ibidem, 1555, 24 7bre.

(4) Carteg. Farnes. citato. In essa il Bardi si lagna che, nonostante le sue proteste di non avere nessuna intesa col Fraschini, a danno del Cavalcanti, lo si riteneva prigione ed inascoltato.

Stato, protestava di non aver nulla che vedere con lui e di non essere minimamente « obrigato » (1) a pagarne i debiti. Ma comunque la cosa passasse, fosse o no lo zecchiere presente conscio e d'accordo col Fraschini, certo è che il Duca, di natura benigno, non si lasciò smuovere dalle suppliche e diede severi ordini al governatore, il quale, rifiutando di accettare ogni informazione del Bardi per i casi suoi (2), lo ritenne chiuso insino al ritorno di Ottavio da Roma, avvenuto nei primi del dicembre (3).

Qui cessano le notizie dei documenti nostri; ma è facile supporre che il Duca facesse istruire la causa per determinare la responsabilità del maestro di zecca, di cui non vediamo più fatta menzione in carte del tempo. Noi non vorremmo, ora, calunniare la memoria del Bardi, dicendo che egli fu condannato per frode: sta, però, di fatto che la zecca non venne subito riaperta, giacchè, mentre alla fine del '54, nella distribuzione degli uffici della comunità per l'anno avvenire, vediamo nominato soprastante dell'officina monetaria Gio. Franc. Garimberto, al termine del '55 non si ricorda che alcuno venisse nominato a quel posto in sostituzione di lui, uscente di carica alla fine dell'anno (4). A parer nostro, dunque, il Bardi sarebbe rimasto a dirigere la zecca soltanto a tutto l'agosto '55, dopo di che, fino alla metà, circa, del '56, essa non potè venire riattivata. Dal '56 in poi camminiamo assai meglio, in quanto non ci è quasi più necessario ricorrere ad induzioni, ma abbiamo la continua scorta di autentiche testimonianze alle quali altro non ci rimane da aggiungere che l'indispensabile collegamento. Le notizie più importanti provengono dall' istrumento di affitto della zecca dei 9 giugno di quest'anno, che addietro rammentammo e che fu da noi rinvenuto fra altre carte, spettanti al medesimo argomento, nell'Archivio Comunale ove la gentilezza di chi vi presiede ci ha permesso di comodamente frugare. Come esso sia sfuggito all'Affò, prima, al Lopez,

(1) Dall'ortografia, oltre che dal nome, apparisce che il Bardi, al pari del Fraschini, era toscano.

(2) Lett. del Governatore al Duca degli 11 8bre '55. Carteggio Farnesiano citato.

(3) Lettere varie del Carteggio Farnesiano di quel tempo.

(4) Archivio comunale di Parma, Libri delle *Ordinazioni*, 1554, 1555.

dopo, non ostante che ora si trovi con documenti all'uno ed all'altro noti, è facile capire qualora si sappia che l'attuale ordinamento dell'archivio è in gran parte dovuto al rimpianto Enrico Scarabelli-Zunti, il quale, preposto a quell'ufficio quando già lo studio del Lopez era pubblicato, andò, con utile e modesto lavoro, esaminando e classificando una grande quantità di carte, prima confusamente accatastate nelle camere superiori del palazzo comunale. Il nostro documento, come evidentemente appare anche dal nome « Zecca » appostovi in matita, fu per opera sua dissepolto e collocato nel mazzo che ha per titolo: « Zecca - ordini, tariffe, scritture ecc. » ove, fino ad oggi, restò sconosciuto od inavvertito. Ora apparirà, definitivamente, alla luce nell'Appendice (n. 1). Per mezzo suo si viene a conoscere che assuntore della zecca, fin dal 15 maggio '56, fu Antonio Signoretti da Reggio, quello stesso che l'Affò ed il Lopez indicano come zecchiero per gli anni dal '59 al '61. L'istrumento notarile per l'appalto non si fece, però, che il 9 giugno '56, coll'intervento del Signoretti ed alla presenza di Pietro Ceuli, tesoriere generale del Duca, Girolamo Piazza ed Angelo Cantelli, maestri d'entrata della ducal Camera, a ciò appositamente delegati, oltre ai testimoni ed ai notai nelle persone di Pellegrino da Fano, Ilario Bandini, Giov. Domenico dell'Orsa e Girolamo Crivelli (1). La durata dell'affitto fu stabilita di anni tre, a partire dal 15 maggio '56; l'onoranza della zecca, da pagarsi al tesoriere ducale, si determinò a centoventi scudi d'oro ogni anno, in cambio della quale, però, lo zecchiero godeva di una quantità di privilegî enumerati nei singoli capitoli del contratto.

Secondo i patti che abbiamo testè esposti, il termine della locazione del Signoretti sarebbe stato, dunque, il maggio del '59, cioè precisamente allora che l'Affò ed il Lopez la dicono cominciata; e ciò sulla guida di una lettera del Governatore (27 9bre '61). riportata nelle ordinazioni comunali, per la quale si ordinava il pagamento di una certa somma di che il Signoretti era rimasto creditore nell'esercizio della zecca, per i due anni trascorsi.

(1) Nel rogito che stiamo considerando, e che è solo una copia, manca la sottoscrizione ed il segno del notaio (V. « Appendice » Doc. 4.°). Girolamo Crivelli apparisce « pro secundo notario ».

Ora, come sta la faccenda? Dobbiamo noi credere che al Signoretti fosse prorogata la concessione della zecca ad un intero quinquennio? o dobbiamo negar fede al documento riportato dall'Affò e registrato nei libri comunali? Nè l'una cosa nè l'altra: nulla ci induce a dubitare di questo, nulla ci dà ragione di pensare a quello o ci costringe ad ammetterlo.

Ecco, secondo noi, la spiegazione del quesito.

Il capitolo sei del contratto, del quale già facemmo menzione, suonava così: « in caso di peste o guerra, che Iddio ne guardi, sii lecito al mastro di ceccha renontiare l'impresa et non s'intenda essere obligato a cosa alcuna si contiene nelli presenti capituli, *sintanto durerà detta guerra o peste*, facendo però le sue proteste in scritto alli agenti della detta camera, in tempo debito, et in tal caso se intenda esser finito il tempo del detto mastro di ceccha et sii la detta ceccha in libertà delli agenti ducali ». Purtroppo Iddio non doveva tener conto ed esaudire l'augurio che gli stipulatori di questa convenzione si facevano; i due temuti malanni: peste e guerra, sebbene con diversità di effetti, tennero, successivamente, travagliata la città e se del primo, mercè una quantità di precauzioni, riuscirono i parmigiani a liberarsi a prezzo solo di paura (1), dal secondo non ci fu via di scampo e quasi per un intero anno, cioè dalla metà del '57 alla metà del '58, essi ebbero a sentire il peso di una campagna dissanguatrice, priva di alcun notevole successo, solo piena di scorrerie, per parte dei nemici, di ruberie, per parte dei soldati mercenarii proprî (2). Come ciascuno vede, il caso contemplato nell'articolo sei del contratto di affitto si verificava, esattamente, dopo un anno dacchè il Signoretti aveva preso possesso della zecca. Ammesso pure che pel semplice timore della peste, nel luglio ed agosto '56, egli non avesse sufficiente ragione di ricorrere a quell'articolo, certo aveva pieno diritto di

(1) Nel « Gridario » dell'Archivio comunale, al luglio ed all'agosto '56, vi è un certo numero di gride del Governatore, per le quali si ordinava l'adozione di severi provvedimenti destinati ad impedire la propagazione del contagio, gravante i popoli di Venezia, dell'Istria ecc.

(2) Anche per questa guerra debbo rimandare i lettori al prossimo mio lavoro ed ai documenti che riporterò in quello.

valersene allorchè l'apertura delle ostilità era stata dichiarata. E così fece. Basterebbe a dimostrarlo il fatto che nel '59, firmata ormai la pace di Cateau-Cambrèsis, cessato ogni sospetto, egli riprese a condurre la zecca e la tenne, secondo la concorde testimonianza dell'Affò e del Lopez, per due anni, cioè precisamente per quel tempo che, secondo i patti, ancora gli rimaneva a compiere il periodo triennale dell'affitto, avendo già occupato il suo ufficio dalla metà del '56 alla metà del '57. In tanta scarsità di notizie non si può, come è naturale, far questione di giorni; ma, anche preso così alla grossa, il conto mi pare che torni e la spiegazione al quesito che sopra ci siamo proposti mi sembra che non possa essere ragionevolmente rifiutata. Tuttavia mi si opporrà che, in mancanza di un dato sicuro attestante la rinunzia del Signoretti, nonostante l'evidenza della nostra ipotesi, il dubbio è sempre lecito; e, per lo meno, mi si domanderà che cosa avvenisse della zecca nello spazio intercedente fra la metà del '57 e la metà del '59. Non è certo verisimile che, durante una guerra, quando più urgente è il bisogno di danaro, alla coniazione del quale non sarebbe strano che il Duca sacrificasse parte od anche tutti gli ori proprii; non è verisimile, dirà il lettore, che proprio in tale circostanza stia chiusa una zecca e che la chiusura si prolunghi per due anni di seguito, rendendo indispensabile alla Camera ducale, al pubblico ed ai privati il ricorrere ad officine forestiere con perdita economica e con menomazione di dignità nel principe. Riconosco legittima una tale obbiezione e confesso che neppure io avrei saputo accontentarmi dei miei risultati, se due semplici notizie, favoritemi dal caso, non mi avessero, nello stesso tempo, fatto certo della cessazione del Signoretti e rivelato il nome dello zecchiero che a lui successe e che, senza alcun dubbio, condusse la zecca per i due anni che corrono tra il primo ed il secondo esercizio di quello. In una lettera di Girolamo Toccoli (che dai suoi colleghi, deputati alla guerra, era stato nel dicembre '57 inviato al campo presso Montecchio, per informare il Duca del cattivo stato in cui era ridotta la città), troviamo, fra l'altro, queste parole, a proposito di certa questione monetaria: « ma certo che [il Duca] mostra di tener gran conto di questo ms.

Ieronimo Cevoli novo cecchiero..... » (1). Di più in un'altra lettera (2) scritta il 16 aprile '58 dal tesoriere ducale ai conduttori dei dazi di Parma è detto: « Il sig. Duca ma comandato vi scriva che vogliate esser contenti prometer pagar al tempo a ms. Ieronimo Cevuli cechieri in Parma Δ.[i] 3 millia d'oro in oro da pagarli in sei mesi dal mese di maggio proximo e.... di gratia non manchate in questo bisogno di grande importanza. Di Piacenza alli XVI d'aprile 1558. Pietro Ceuli ».

Gli unici accenni a noi bastano per ristabilire, senza alcun altro dubbio, ogni cosa; poichè, dicendosi nel primo « novo cecchiero », apparisce manifestamente che il Cevoli era subentrato al Signoretti da poco tempo, forse da qualche mese, dal principio della guerra, a dir breve; il che è, per l'appunto, quanto già prima avevamo fissato: aggiungendosi che il nuovo zecchiero era Girolamo Cevoli (o Ceuli), e che ancora nell'aprile del '58, conservava, in Parma, l'ufficio suo, non solo, come dissi da principio, possiamo ricostrurre la serie dei maestri di zecca completa sin al '60, ma ricaviamo, anche, che, deposto temporaneamente dal Signoretti il suo carico, la tema di possibili danni in un mestiere così geloso e pericoloso, in tempo di guerra, distolse ogni altro dall'assumerlo, tanto che gli agenti ducali dovettero ricorrere a chi si trovava in condizioni da non potere dire di no. E questi fu il Ceuli il quale, legato, com'è certo, di parentela, probabilmente cugino di Pietro Ceuli (3), tesoriere generale di Ottavio,

(1) Lettera del 6 xbre '57. Archivio Comunale di Parma, Mazzo: Scandiano e Montecchio. Lettere e provvigioni per quella guerra, 1557-'58.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Rogiti camerali di Parma, Rogiti Dall'Aquila. Istrumento notarile del 21 aprile '58 nel quale è riportata la lettera cui accenniamo.

(3) In un rogito del notaio Dall'Aquila del 4 aprile 1558 (R. Archivio di Stato in Parma — Rogiti camerali di Parma) troviamo che « mag. d. Hieronimus de Cevulis fiq. mag. d. Raynerii nobilis pisanus » vende al « mag. d. Petro a Cevulis fiq. mag. d. Iohannis nobili pisano » una casa in Roma posta in Campo dei Fiori. Il fatto che tutti due sono pisani e tutti e due nobili, ci fa credere senza più che i loro padri Ranieri e Giovanni fossero fratelli; e questo vincolo di parentela viene confermato da una serie di istrumenti notarili riguardanti varii contratti, del genere di quello ricordato, fra Pietro e Girolamo. V. Raccolta citata; rogiti Dall'Aquila, rogiti del 28 giugno '57, 7 gennaio '58, 14 gennaio '58, 4 aprile '58, ecc.

servitore, quindi, di Casa Farnese (1), non ebbe mezzo oppure voglia di rifiutare una impresa che, in compenso di possibili svantaggi, gli poteva presentare copia anche maggiore di possibili guadagni, atteso, specialmente, il vincolo di famiglia col tesoriere dello Stato e le conseguenti relazioni col Duca.

Non vogliamo fare, a bella posta, maligne insinuazioni; certo è, però, che nella officina del Ceuli si dovette passare un po' sopra (come meglio a suo luogo vedremo) alle condizioni di lega e di peso, se nel '59, dichiarandosi ammesse le monete anteriori al '57, bollandosi con uno speciale marchio i giulii del '56, riconosciuti pregevoli, vennero banditi i danari battuti dal '57 in poi. Ma, pel momento, a noi poco importa di questo, chè anzi siamo pronti ad ammettere (e ce lo consiglia la frase citata: « [Il Duca] mostra di tener gran conto ») che ogni provvedimento intorno alla qualità delle monete fosse preso d'accordo col Farnese; siamo persino disposti a giustificare Ottavio se, nelle strettezze della guerra, si trovò costretto ad usare, per proprio conto, certi rimedii biasimevoli in circostanze normali; quello che ora più ci interessa è la constatazione dei dati di fatto i quali, dal documento citato, risultano evidentissimi. A complemento di essi ricordiamo ancora la notizia che si ricava da una nota dei « Ruoli Farnesiani » riportata dal Ronchini nella sua memoria sul Grechetto (2), per la quale veniamo informati che ad esso Grechetto, incisore di zecca, non fu fatta buona la paga dal settembre '58 al marzo '59, essendo, in quel periodo, l'officina rimasta chiusa. Come si vede, terminata la uggiosa campagna del '58 e partito il Duca per la

(1) Trovo il nome di Girolamo Ceuli anche nel « Mastro farnesiano » del '59 conservato nel nostro Archivio di Stato. Sotto la partita: « Livelli et frutti di danari » si legge fra l'altro: « ai 30 maggio '59 Δ.i 249.60 a Girolamo Ceuli che tanti ne ha fatti pagare in Genova alli Palavicini e Spinola per interesse di Δ.i 3000 d'oro di che accomodarono il Duca fino d'aprile passato del '58 sopra la sua sicurtà a interesse sopra la fiera di Bisanzone ». Questo sta appunto a dimostrarci quei rapporti di famigliarità che sopra ricordavo; come pure ce li dimostra il prestito di 3000 scudi fatto al Duca in momento di necessità; pel quale, secondo vedemmo, doveva essere rimborsato dai dazieri.

(2) Ronchini Amadio, Il Grechetto (Alessandro Cesati), Atti e Memorie per le provincie Mod. e Parm., Serie 1.ª, vol. 2.°, p. 269.

Corte del re Filippo II (1), la zecca, a cominciare dal 1.° settembre, si chiuse e rimase inattiva insino quasi al ritorno di Ottavio, quando passò nuovamente sotto la direzione di Antonio Signoretti, in quel modo che addietro accennammo. Così, pertanto, ci sembra che dal '50 al '61 nulla più rimanga oscuro per ciò che riguarda il numero ed il nome degli zecchieri, e noi potremmo, senz'altro, venire a parlare di quanto si può comprendere sotto il nome di sistema monetario di quegli anni, se una osservazione del Lopez, urtante contro i risultati positivi testè ottenuti, non ci obbligasse a prenderla in esame e vedere come la parte irrefutabile di essa possa conciliarsi coi dati nostri non meno ineccepibili. Il Lopez, nell'assoluta deficienza di documenti scritti pel quinquennio dal '55 al '59, cercò di ricavare dall'esame delle monete qualche lume che potesse guidarlo nella ricerca di un' ipotesi approssimantesi al vero più che fosse possibile. Notando egli che nel nostro Museo esistono delle parpaiole colla testa di Alessandro Farnese imberbe, la qual testa corrisponde, perfettamente, alla figura di una medaglia coniata nel '58 in onore del Principe, è tratto a fissare la data di quelle monete contemporanea alla cussione della medaglia. Ma in quattro parpaiole (2) si vedono le iniziali « L. S. » che non si saprebbero interpretare se non per Lelio Scaioli il quale, come è noto, tenne la zecca di Parma dal 1577 all' '82.

Ammettere che lo Scaioli battesse le parpaiole in questo periodo, dice il nostro autore, non si può, perchè Alessandro contava allora da 32 a 37 anni e non poteva essere ritratto in età puerile; non resta, dunque, altro se non supporre che allo Scaioli fosse affidata, per la prima volta, la zecca nel '55 e che la conducesse fino al '59, in cui subentrò Antonio Signoretti. È

(1) Fu questo il viaggio donde Ottavio riportò la nomina della moglie, Margherita d'Austria, a Governatrice dei Paesi-bassi e promesse di altri futuri vantaggi.

(2) Così dice il Lopez; ma il Rossi nell'opuscolo addietro citato fa giustamente notare che si tratta di una svista. Una sola parpaiola ha il segno L. S. un'altra il solo L; due sono prive di qualsiasi indicazione. Questo abbiamo anche noi constatato coll'esame personale del medagliere del R. Museo.

innegabile che il ragionamento del Lopez potrebbe, come è condotto, convincere ognuno, alla stessa guisa che aveva convinto noi prima che avessimo rinvenute le notizie sopra riportate; ma dacchè i documenti vengono a dimostrare che nel '58 altri che non lo Scaioli era zecchiero, tutto il supposto del valente numismatico cade. Cade, intendiamoci, nel caso presente, non che sia inapplicabile ad altri. Purtroppo le lacune nelle memorie sulla zecca di Parma non cessano dopo quella cui veniamo supplendo (1); perchè non si potrebbe, sino a prova contraria, adattare l'ipotesi del Lopez ad uno dei successivi periodi di oscurità? Rammentiamo che Alessandro Farnese partì nel '56 da Parma (2) e non vi ritornò che dopo le nozze con Maria di Portogallo, vale a dire sulla fine del '66 (3).

E siccome poi non è ammissibile che nel '66, all'età di 21 anni, Alessandro Farnese avesse la barba piena e l'aspetto virile quale mostra una serie di altre monete del nostro Museo, considerato, di più, che dopo la venuta a Parma, in occasione del suo matrimonio, il Principe soggiornò ancora lungamente fuori dello Stato, noi possiamo concludere: nulla esservi di strano se l'effigie rappresentata, la prima volta, su monete e, quindi, nella medaglia venne, senza mutamenti, riprodotta anche quando Alessandro era cresciuto in età, anche quando aveva passato i 30 anni, volendo pur supporre che la scoperta di nuovi documenti ci obbligasse a ridurre l'esercizio dello Scaioli ai soli anni certi dal '77 all' '82.

Ho detto che l'effigie fu rappresentata per la prima volta su monete e quindi sulla medaglia; nè a caso, giacchè, a meno di ammettere che questa fosse coniata traendo l'imagine del

(1) Anche le indagini del Lopez lasciarono un ampio vuoto fra il '61 ed il '73. Sono dodici anni, corrispondenti a quattro esercizi (calcolando che la media di ciascuno è un triennio); e quando pure si voglia ammettere che uno sia occupato dallo zecchiero ignoto che poneva sulle monete il segno $\frac{+}{M}$ senza la data, come vuole il Lopez, ne rimangono sempre tre pei quali ogni notizia manca.

(2) Subito dopo la restituzione di Piacenza, secondo era prescritto dai patti allora fermati.

(3) V. in proposito le lettere del Marchi di quella data, pubblicate dal Ronchini (Parma, MDCCCLXIV).

Principe da qualche ritratto, bisogna pensare ad un modello, ad un retto di moneta, inciso innanzi la partenza del giovane Alessandro; cioè, al più tardi, nella prima metà del '56.

E qui i documenti nostri ci soccorrono quanto meglio non sapremmo desiderare. In una grida del maggio '59 (1) (della quale più largamente parleremo altrove), si bandiscono le monete parmigiane del '57 e '58 e fra le ammesse, oltre quelle che « di presente si batteno », vengono ricordate parpaiole da due teste. Tali parpaiole non possono essere che quelle del Signoretti del '56, aventi, per di più, la figura di Alessandro; altro non essendo le « due teste » se non quella del principe Farnese, nel rovescio, e quella della dea Pallade o Atena galeata, nel diritto, come precisamente si riscontra negli esemplari e nelle riproduzioni dell'Affò. Nè manca, per fortuna, la prova materiale, convincente e decisiva. Il Lopez facendo, in certo modo, dipendere dalla medaglia del '58 le monete, e considerando in esse il segno L. S. che, per svista, assegnava a quattro parpaiole invece di due, non dava poi speciale importanza ad una delle parpaiole, priva della data e della sigla dello zecchiero, già posta dall'Affò nella tavola VII, n.° 91. Essa, invece, ci si fa ora riconoscere, ad indubbii segni, per la moneta del Signoretti da noi determinata; nel qual risultato ci confermerebbe, se pur ce ne fosse bisogno, il fatto che costante abitudine di quello zecchiero era il lasciare senza alcuna sua indicazione i prodotti della propria officina (2). Così, dunque, riepilogando si può asserire: che le prime parpaiole coll'effigie di Alessandro furono coniate nel '56, che, probabilmente, servirono alla stampa della medaglia del '58, che, infine, vennero riprodotte dallo Scaioli il quale, a distinguere le sue dalle monete del '56, vi applicò il segno « L. S. ». Lo Scaioli, poi, avrebbe potuto coniare le parpaiole in questione o in uno dei tre esercizi della zecca assolutamente sconosciuti fra il '61 ed il '73 (per applicare, come addietro dicevo, la parte possibile dell' ipotesi del Lopez)

(1) V. in « Appendice » al n.° 8.

(2) Lo asseriscono concordemente l'Affò ed il Lopez. Anzi questi fa notare, come una eccezione, una moneta da lui vista e descritta, portante le iniziali « A. S. ».

od anche nel periodo '77-'82, nel quale siam sicuri ch'egli fu zecchiero.

La difficoltà che al Lopez si affacciava nell'ammetter questo, si è, storicamente, risoluta col discorso anteriore; possiamo, qui, in modo definitivo liberarcene, convalidando il fatto antico coll'esempio moderno. Non vediamo, forse, succedere anche oggi lo stesso e rimanere sulle monete inalterata l'effigie dei sovrani e quale appunto è stata impressa la prima volta, per una lunga serie di anni? — Nè la cosa è difficile a capirsi: tolte le medaglie le quali, coniate in certe particolari circostanze, devono riprodurre la persona quale veramente è al tempo della coniazione, le monete, prodotte con continua regolarità, non hanno bisogno di seguire tutti i sottili mutamenti della persona, soltanto rilevabili dopo un non breve spazio di tempo; diremo, anzi, di più: la varietà di conio in una stessa categoria di monete, quali, ad esempio, le parpaiole in questione, null'altro avrebbe fatto che facilitare le falsificazioni, tanto più che quella sorta di denaro spicciolo era il maggiormente usitato negli scambî comuni e cioè fra le persone meno esperte od accorte.

Rimosso così, a quanto ne pare, l'ostacolo che ai risultati nostri veniva dalla ingegnosa osservazione del Lopez, possiamo, per via più sicura che non è la semplice descrizione delle monete rimaste, determinare il nome ed il valore delle varie specie di danari coniati in Parma nel periodo di cui trattiamo, valendoci degli istrumenti notarili da principio ricordati, dei capitolati d'appalto stabiliti nel '56 e di ogni altra notizia che con quelli si collega.

Notizie sul sistema monetario di questo periodo. Influenza degli avvenimenti storici sopra di esso. Provvisioni e gride diverse.

L'Affò nel capitolo 2.° del III libro, riferito il brano del « Diario » di Cristoforo della Torre in cui si parla della cussione di monete d'oro e d'argento avvenuta nel '51, ma si descrive solo lo scudo d'oro, osserva: « se di tal prima percussion di moneta alcuna avverrà che se ne trovi, son di parere doversi riputare rarissima; apparendo piuttosto che quest'atto di batterne fosse una specie di possesso presone dal Duca, o una prova, di quello che un cominciamento formale di continuabile impresa ».

L'autore nostro era indotto a giudicare così dalle scarse indicazioni del notaio parmigiano, dall'assenza assoluta di notizie sugli zecchieri di quell'anno e dalla mancanza (ch'egli credeva pure assoluta) non che di monete di basso valore, anche di qualsiasi esemplare dello scudo d'oro, specialmente considerato dal Della Torre.

Ma il lettore, dopo quanto si è detto nel principio di questa memoria, comprende subito che l'opinione dell'Affò non è più accettabile per noi e che, al contrario, abbiamo sufficienti ragioni di credere che un reale esercizio della zecca cominciasse anteriormente alla locazione del Fraschini, dalla quale egli, invece, prende le mosse. Intanto l'esistenza, provata in modo non dubbio, degli zecchieri Zagabria e Pennone nel '51 potrebbe di per sè stessa indicare che l'officina monetaria fu attiva; poichè per una semplice prova, destinata a significare l'atto di possesso di Ottavio, non ci sarebbe stata necessità di speciali contratti (1) con quei

(1) V. in « Appendice; » doc. 1.° Nell'istrumento notarile per cui il Pennone offre come fideiussore Sebastiano Bergonzi (31 ottobre 1551) è detto esplicitamente che questi deve garantire, per la parte dello zecchiero, l'osservanza dei capitoli e delle obbligazioni contenute « in instrumento locationis ... rogato per me notarium infrascriptum ».

due e della prestazione di un fideiussore fatta da Girolamo della Penna. Ma vi ha assai di più.

Noi dicemmo che Giovanni Bonzagno fu incaricato dell'incisione dei conî e già prima avevamo anticipatamente accennato alla vendita di queste punzoneríe fatte dagli zecchieri del '51 al Fraschini. Dunque, non solo ci furono i conduttori della zecca; ma anche si fecero i punzoni che vennero adoperati dallo Zagabria e dal Pennone, i quali, al termine dell'affitto, li rimisero, secondo uno dei capitoli d'appalto, al loro successore. Il linguaggio dei documenti a che ci riferiamo è chiaro e convincente. Angelo Fraschini paga 297 lire e 14 soldi imperiali come prezzo delle punzoneríe ricevute; e queste sono le stesse che « li sig. Maestri de l'entrata di S. E. hano fato comprare a ....m.° Nicollò da ms. Io. Bonzagno al precio dell'extimo [fatto da Michel Angelo Anselmi e Francesco Maria Rondano], quale ponzonarie li detti sig. Maestri havevano fato fare al detto ms. Io. Bonzagno di commissione di S. E. » (1).

Le 297 lire e 14 soldi rappresentano la somma stabilita da un nuovo estimo di Damiano Gonzate e Francesco Maria Rondano, estimo affatto conforme al primo, in quanto che i due periti, chiamati per commissione dei maestri d'entrata a rivedere le anzidette punzoneríe, dichiarano ch'esse non sono guaste nè deteriorate. Qui è la miglior prova che i conî, compresi nella lista

(1) Questo Bonzagni, che nei documenti nostri apparisce solo col nome di Giovanni, deve essere Giovanni Federico fratello di Gianiacopo, ambedue eccellenti in quest'arte. L'Affò (op. cit., pag. 167), nell'illustrare alcuni documenti riferentisi ai preparativi fatti da Pierluigi per l'apertura della Zecca, ricorda come Gian Federico, desideroso forse di essere adoperato per l'incisione dei conii, battè due belle medaglie in onore del Farnese. Questi però prescelse il celebre Leone Aretino e gli rilasciò una patente la quale, com'è probabile, rimase senza alcun effetto per il mancato procedere dell'impresa. Venuta, nel '50, Parma in mano di Ottavio, il Bonzagni, proseguendo, a quanto pare, nell'intento suo, riuscì ad ottenere dal Duca che a lui fosse dato l'incarico dell'incisione dei punzoni per le nuove monete dello Stato. Non diciamo che in ciò fosse agevolato dall'aver coniata per Ottavio l'assai bella medaglia descritta dallo Zanetti nella nota 110 all'Affò (pag. 174) e conservata nel Museo di Parma; perchè essa si riferisce, a parer nostro, ad un avvenimento posteriore, come a suo luogo cercheremo di provare.

unita all'atto notarile, erano già stati usati; e quindi possiamo asserire *a priori* che durante la locazione del '51-'52 si batterono, o tutte o in gran parte, le specie di monete delle quali sono ricordati i punzoni. Ed ecco quali esse sarebbero:

1.° Lo scudo d'oro, avente da una parte l'arma ducale e dall'altra la figura di Parma col motto: « Securitas Parmae ».

2.° Il mezzo scudo, di cui la figura del verso non è specificata ma è detta simile a quella del sesino.

3.° Il mezzo giulio, colla figura intera di S. Tomaso e l'arma ducale.

4.° Il soldo, colla figura di S. Tomaso e l'arma ducale.

5.° Il quattrino, con la figura di S. Ilario e l'arma ducale.

6.° Il sesino, differente dal mezzo scudo solo per la materia.

Come si vede, le varietà del danaro non sono molte e perciò non potrebbe parer strano che tutte fossero battute (1), tanto

(1) La lista delle punzonerie dello Zagabria e del Pennone (V. « Appendice »: Doc. 3 °) nomina, veramente, altri due conii destinati a battere soldi e sesini; monete già comprese nell'elenco nostro, con emblemi, però, differenti. Tuttavia non crediamo necessario di far speciale menzione di esse nel testo poichè, secondo noi, è qui il caso di pensare ad una cussione assai limitata e, per così dire, di circostanza. Ed ecco le ragioni del supposto. Il soldo, stando alle indicazioni del documento, avrebbe avuto nel diritto un liocorno e nel verso l'arma della comunità; il sesino nel diritto un toro, nel verso l'arma ducale: di più, tanto per l'uno quanto per l'altro è particolarmente detto che i ponzoni furono fatti « al tempo di m.° Nicollò et di Hieronimo Pennone cechieri [et] extimato per ms. Damiano Gonza et ms. Francesco Maria Rondano ». Queste ultime avvertenze stanno a mostrare che l'incisione dei punzoni in parola, fu fatta quando già l'esercizio della zecca era cominciato, cosicchè di essi non poterono, assieme a tutti gli altri, fare la stima i due periti Michele Angelo Anselmi ed il Rondano, ma, invece, il Gonzate ed il Rondano adesso incaricati di rivedere le stampe delle monete. Con ciò non abbiamo ancora la data precisa o molto approssimativa; ma ad ottenerla ci aiuta l'esame delle figure che abbiamo ricordate. In una medaglia farnesiana, che è la prima battuta in onore di Pierluigi, duca di Parma e Piacenza, su conio pure del Bonzagni, noi rinveniamo appunto la rappresentazione di un liocorno e di un toro. Lo Zanetti nella nota 104 all'Affò, ingegnosamente la illustra così: « [nel verso] mostra un alicorno che tuffando il corno suo nell'acqua di un rio ne scaccia alcune serpi e tiene a diritta un toro e a sinistra una lupa che bevono in quell'onda, col motto: IN VIRTUTE TUA SERVATI SUMUS. L'alicorno è simbolo del principe benefico

più se si considera il bisogno che ci doveva essere nella città di nuove monete in seguito agli avvenimenti degli anni anteriori ed in vista delle difficili condizioni create dalla famosa guerra del '51.

Ma alcuni fatti confermano in maniera indubbia le nostre deduzioni e ci permettono di veder chiaro anche fra mezzo a notizie necessariamente vaghe e confuse dell'Affò. Cominciando dallo scudo d'oro: dobbiamo, è vero, confessare che niuno esemplare di esso nemmeno a noi è noto che porti la data del '51; ma, mentre per l'Affò questo deriva dalla limitatissima quantità che ne fu emessa, per noi dipende da cause non facilmente determinabili, però affatto eventuali.

che prepara stato felice ai suoi sudditi, dicendo Pietro Valeriano che tale animale abbia nel corno virtù di purgare da ogni veleno ed infezione le acque. Il toro significa la città e il popolo di Parma, la lupa indica la città e popolo di Piacenza che hanno quei due animali nello stemma loro, volendo tutto insieme questo emblema accennare l'utilità ed il vantaggio goduto da questi sudditi nell'acquisto di un tal duca. In una moneta di questo principe coniata in Castro vedremo pure l'alicorno col motto: « VIRTUS SECURITATEM PARIT ».

Niun dubbio che l'allegorica significazione dell'alicorno e del toro vada adottata anche nel caso presente; ed essa ci palesa la necessità di ammettere che, durante la locazione dello Zagabria, si verificasse una speciale circostanza in cui apparve opportuno ripetere in onore di Ottavio ed in vista dei benefici da lui recati a Parma, il simbolo già usato per Pierluigi. E poichè tale simbolo trova la sua espressione nel motto: « VIRTUS SECURITATEM PARIT », stimiamo che non ad altro fatto si possa colla mente ricorrere se non alla conclusione della tregua (nell'aprile-maggio '52) fra il Papa e l'Imperatore, alleati, dall'una parte, ed Ottavio ed il Cristianissimo dall'altra, per la quale veniva a porsi un termine a quella guerra che aveva così lungamente tenuta oppressa la città. Certo il valore ed il senno militare di Ottavio erano stati i coefficienti principali della continuata resistenza contro gli eserciti nemici, e non può sembrare semplice omaggio cortigianesco il ricordo di quelle virtù affidato, oltre che all'animo dei cittadini, anche ad alcune monete commemorative atte, per il loro tenue valore, a giungere nelle mani sin dei più umili difensori di Parma. Accettata questa ipotesi, viene di conseguenza che i soldi ed i sesini nuovi non fossero destinati a sostituire per l'innanzi gli altri recanti le immagini dei santi protettori, ma fossero emessi in quantità ristretta, così che subito la circolazione si arrestasse. Ciò è confermato dal fatto che negli anni successivi appaiono soldi e sesini colla figura solita di S. Tomaso e S. Ilario; e ciò spiega l'assenza, nelle raccolte che noi conosciamo, di esemplari di quei denari.

A dichiarar ciò crediamo di essere sufficientemente autorizzati dalla dimostrazione che subito esporremo, per la quale resulterà evidente l'esistenza di monete del '51 di minor valore che lo scudo, esistenza nemmeno sospettata dall'Affò che, riproducendole, le pone fra quelle del Fraschini. È ovvio capire che se rimangono mezzi scudi, mezzi giulii, soldi, ecc. appartenenti alla prima locazione della zecca, non altri che il caso deve imputarsi della perdita (se pur questa parola in fatto di monete si può assolutamente usare (1)) dello scudo che, per essere il più atto ad uscire fuori dello Stato ed a significare per tal via il nuovo dominio del Duca, dovette essere battuto di preferenza, come starebbe anche a provare la cussione che già nel '52 (cioè appena preso possesso della zecca) ne fece il Fraschini, testimoniataci da un esemplare del R. Museo di Parma edito dal Lopez (2).

Quanto al mezzo scudo, sebbene le indicazioni esatte ci manchino per formarcene una giusta idea, non stentiamo a ravvisarlo nella moneta posta dall'Affò alla Tav. V, n.° 59, a proposito della quale egli dice (3): « Non mi assicuro se a quest'epoca stessa [locazione del Fraschini] appartenga il mezzo scudo posseduto dal sig. Zanetti, perchè non porta nè anno, nè marca: ma essendo anteriore, senza dubbio, al 1573 posso qui riferirlo. Anch'esso tien l'arme nel diritto colle sigle OCT. F. PAR. ET PLA. DUX II e nell'altro lato una donna armata seduta sull'urna che versa acqua e stringente nella destra una verga con sopra il giglio, leggendosi attorno: INTER LILIA PARMA. » Argomenti all'identificazione da noi proposta non difettano; e sono tutti di tal natura che escludendo la cussione di questo mezzo scudo negli esercizî certi della zecca fino al 1573, ci costringono a ritenere ch'esso vada riferito agli zecchieri del '50-'52. Diciamo, intanto,

(1) È noto come assai spesso si rinvengano, o in occasione di scavi o in occasione di vendite di medaglieri privati, monete e medaglie o ignote o credute irremissibilmente smarrite. Ricordiamo, per esempio recente e molto a proposito nel caso nostro, il rinvenimento di una preziosa moneta parmigiana nel così detto ripostiglio di Abbiategrasso. V. *Rivista italiana di Numismatica* di F. ed E. Gnecchi (Milano, Fascicolo ultimo del 1899).

(2) V. Lopez, Opera citata; pag. 78.

(3) Cfr. Affò, Opera citata; pag. 176.

non potersi collocare fra le monete del Fraschini: e questo per una osservazione che, espressa qui, ci varrà nuovamente nel seguito del ragionamento nostro.

Il Fraschini soleva segnare il danaro uscito dalla sua officina, oltre che coll'anno, anche con una sigla speciale consistente in un A chiuso in un circolo. Tale sigla apparisce costantemente in esemplari di varie sorta di monete; e così nello scudo d'oro del 1552 (1), in quello del '53 (Affò, T. V., 58), nella moneta 60 della tavola V (Affò), nel giulio (Affò, Tav. V., 61), nel mezzo giulio (Affò, T. V., 62), nel soldo (Affò, T. V., 64); tanto che dobbiamo riconoscerla come indizio necessario per qualsiasi attribuzione che gli si voglia fare. Ora il mezzo scudo in questione è privo di alcuna marca, ed il volerlo battuto dal Fraschini sarebbe lo stesso che creare un'eccezione ingiustificabile. Ma nemmeno di zecchieri posteriori può essere.

Non del Signoretti poichè se questi tralasciava, il più delle volte, di fare incidere le sue cifre nei conii, li distingueva quasi sempre coll' anno e, sopratutto, non era dai contratti tenuto a battere mezzi scudi (2); non del Ceuli le cui monete sono, in ogni caso, riconoscibili per l' intreccio di un T con un C.

Con questi zecchieri veniamo fino al 1561 e, quantunque fra quest'anno ed il '73, essendo ignoto il nome ed il numero dei conduttori della zecca, ci manchi il mezzo fin qui adoperato di riscontro, una prova diversa noi ricaviamo dalla notizia ricordata anche dall'Affò, cioè che, appunto negli anni di che si tratta, introdottosi a Milano l'uso di formare d'argento i mezzi scudi, i quarti ed ottavi di scudo, si pensò pure a Parma di fare altrettanto; e la conferma certa se n' ha nei capitoli d'appalto col Carretta modenese (1573) (3). Eccoci dunque condotti a fissare al mezzo scudo descritto dall'Affò la data del '50-'52.

Ma il mezzo giulio ed il soldo dello Zagabria e del Pennone

(1) Cfr. quanto abbiamo detto nella pagina precedente e la citazione (2) di quella pagina.

(2) V. « Appendice », Doc. 4.°, capitoli 13 e 14. Allo zecchiero si prescrive di battere scudi d'oro e da questi si passa, senza più, ai paoli da soldi 15, ai giulii da soldi 10, ed ai grossi da soldi 5.

(3) V. Affò, Opera citata, pag. 180 e seg.

li rintracciamo ancora più facilmente. Nella lista delle monete che l'Affò attribuisce al Fraschini e, di conseguenza, nella tavola V dell'Appendice si trovano posti accanto due mezzi giulii molto simili fra loro, dei quali uno colla marca del Fraschini, l'altro senza segno alcuno; e così pure due soldi dei quali l'uno colla detta marca, l'altro privo della sigla dello zecchiero.

A proposito di quest'ultimo l'Affò stesso deve notare « che appartiene certamente a questo tempo sebbene battuto da altro zecchiero »; e noi non dubitiamo di assegnarlo, assieme al mezzo giulio, alla locazione anteriore; tanto più che troviamo una rispondenza perfetta tra la descrizione dei punzoni e le figure coniate sulle due monete (1).

Finalmente, tra gli esemplari editi nelle tavole dell'Affò e proprio fra quelli di monetuccie di bassa lega, per le quali non è determinato nè il tempo nè lo zecchiero, non ci spiacerebbe di indicare i numeri 87 ed 88 (tav. VII) come probabili campioni del quattrino messo fuori nel periodo su cui ci intratteniamo, giacchè tanto nell'uno quanto nell'altro dei due esemplari citati v'ha nel dritto l'arma ducale, nel rovescio l' immagine di S. Ilario che il nostro documento 3.° assegna al quattrino dei soci Zagabria e Pennone.

Rimane, pertanto, il solo sesino per il quale non ci è riuscito fatto di trovare la corrispondenza in nessuna delle riproduzioni dell'Affò od in altri cataloghi più recenti e nemmeno fra le diverse monetuccie inedite del medagliere parmense. Ma questo piccolo vuoto non può certo pregiudicare ai risultati che ci pare di avere conseguito colla identificazione delle altre cinque specie di danaro; principalissimo quello di avere offerto una prova materiale ed irrecusabile che l'esercizio della zecca ducale cominciò regolarmente verso il principio del '51.

Mancandoci i capitoli della convenzione di appalto tra gli zecchieri ed il tesoriere e maestri d'entrata della Camera, non

(1) Cfr. Affò, Op. citata, pag. 177. Il mezzo giulio è detto, nella lista, portare la figura *intera* di S. Tomaso e così è nel n. 63 (Tav. V) dell'Affò. Il soldo è descritto come recante la figura di S. Tomaso (senza l'aggiunto d' *intera*) e, difatti, nel n. 65 (Tav. V) dell'Affò vediamo l' immagine del santo a mezzo busto.

possiamo presumere di ristabilire perfettamente a qual bontà, peso e valore dovessero essere le monete di questo tempo; nè quali limiti annuali fossero imposti per la cussione delle diverse sorta di esse; e neppure siamo in grado di dire se si rendessero necessarî speciali provvedimenti monetarii per avviar bene, in sulle prime, la circolazione del danaro. Le più accurate indagini non ci hanno condotto a rinvenire, come per gli anni successivi, a partire dal '56, gride od ordini del governatore della città od altri documenti di simile natura; e perciò dobbiamo accontentarci delle poche osservazioni che ci suggerisce l'esâme della lista che più in alto abbiamo riferito.

Confrontando questa lista coi capitoli fatti dalla Comunità di Parma nel marzo 1544 per l'appalto triennale della zecca (1) (che sarebbe, quanto a numero d'ordine, immediatamente antecedente all'appalto del '50-'52, sebbene disgiunto da un certo periodo di tempo) ci accorgiamo subito di una notevole differenza, in special modo nelle monete d'argento e di lega: fatto per questo più strano che indicherebbe il ritorno ad un sistema monetario cui le convenzioni, appunto, del '44 portavano profondi mutamenti. Infatti, come nota l'Affò (2), « trattone lo scudo d'oro che, battendosi, doveva essere della solita bontà, le altre monete di argento erano state assoggettate in questi capitoli (marzo '44) a gran diversità. E primieramente, ommesso il batter dei giulii si doveva ai medesimi sostituire la coniatura dei paoli che erano stati anche nella zecca romana dal moderno pontefice introdotti »; e, poi, veniva abolita la cussione dei mezzi giulii per dar luogo ai mezzi paoli ed ai terzi di paolo; infine, accanto ai soldi si ponevano i grossetti da soldi due e mezzo l'uno. Ebbene: allontanandosi da queste norme, le specie di danaro battuto dallo Zagabria e compagno corrispondevano affatto a quelle coniate prima del marzo '44, cioè durante l'esercizio di G. F. Bonomo. Ora, come spiegare la cosa?; come ammettere che il Duca volesse portare, dopo uno spazio relativamente breve, un nuovo radicale rivolgimento negli usi monetarî della città ed andare incontro,

(1) Cfr. Affò, Opera citata, pag. 158 e seg.
(2) Cfr. Affò, Opera citata, pag. 162.

proprio all'apertura della Zecca, a possibili difficoltà da parte degli Stati vicini sempre sospettosi e restii ad accettare nuovi tipi di danaro? La nostra opinione è che il Bonomo fosse l'ultimo vero zecchiero di Parma innanzi il principato: vale a dire che i capitoli formati dalla Comunità nel '44 non avessero alcuna pratica attuazione e che quel Jacopo Antonio da Bistocchi, cui l'Affò nomina (1) quale assuntore dell'officina, o non desse opera alcuna alla monetazione o seguitasse per qualche mese a battere sulle stampe del Bonomo. A sostegno della nostra idea esponiamo qui osservazioni forse non destituite di fondamento. Innanzi tutto, il fatto che, assieme agli zecchieri del '50-'52, il Bonomo vende le sue punzoneríe al Fraschini, come ci vieta di pensare ad una locazione durante il governo di Pierluigi (2), ci induce ad escludere che altri (a partire dal marzo '44) facesse incidere nuovi conii, i quali avrebbero dovuto ugualmente essere ceduti al maestro senese. Inoltre l'Affò stesso ci fa sapere (e noi riscontriamo esatto l'asserto) che non sono a notizia di alcuno monete d'argento che si possano credere uscite per opera dello zecchiero Bistocchi, la qual cosa merita assai attenzione in quanto che, appunto nelle monete d'argento, i capitoli del '44 portavano i maggiori mutamenti.

Pure se le monetuccie di bassa lega che il nostro storico, riferendo agli ultimi anni del governo papale, non sa a chi precisamente attribuire (3) si potessero provare del Bistocchi, qualche dubbio sarebbe ancora lecito e, ad ogni modo, la prima delle osservazioni da noi fatte sarebbe scossa; ma, per combinazione, siamo in grado di mostrare con valido argomento la quasi assoluta impossibilità di un tal fatto; poichè la lista delle punzonerìe dal Bonomo vendute al Fraschini (4) ci permette di identificare

(1) Cfr. Affò, Opera citata, luogo citato. L'Affò ricava la notizia da un libro di incanti (del quale, come spesso gli accade, si dimentica di offrire la indicazione esatta) e ne riferisce le poche parole che da nessun altro documento hanno conferma.

(2) Cfr. quello che si disse in proposito al principio di questa memoria.

(3) V. Affò, Opera citata, pag. 162.

(4) Si tengano presenti il documento da noi posto in « Appendice » al n.° 2, e la tavola IV dell'Affò.

buona parte di quelle monete spicciole, le quali appaiono, in questa maniera, o esclusivamente anteriori al '44 o, almeno, battute anche prima di quell'anno, volendo ammettere (come sopra dicevamo) che il Bistocchi continuasse a coniare qualche po' di danaro sulle stampe solite.

Infatti, il quattrino n.° 51 della tavola IV, recante nel rovescio mezza figura del vescovo S. Ilario in abito pontificale, corrisponde alle indicazioni del documento nostro ov'è fatto ricordo di « un ponzone da quatrini con un mezo S. Hilario ». Il quattrino n.° 52, ov'è rappresentata in profilo la testa di S. Ilario con nimbo, è in rapporto evidente con l'altro punzone così descritto: « uno ponzone da quatrini con la testa di S. Hilario ». Similmente il ponzone da denarini con la testa di S. Hilario trova riscontro in una qualunque delle due monetuccie di rame dall'Affò poste ai numeri 55 e 57 della tavola IV; ed, infine, i numeri 53, 54, 56 possono, con ogni probabilità, credersi battuti su alcuno dei varî conii accennati ma non specificati nella lista, come sarebbero: « uno ponzone con la testa granda » (1), « nove ponzoni di varie sorte », ecc.

Dunque, ogni indizio par che stia a significare che le innovazioni al sistema monetario della zecca parmense, progettate nei capitoli del '44, non avessero mezzo di tradursi nella realtà; e questa conclusione, alla quale ci premeva di giungere, vale a spiegare come mai nel primo esercizio ducale le specie di danaro emesso fossero soltanto: scudi, mezzi scudi, mezzi giulii, soldi, sesini, quattrini. Ottavio, per ragioni di saggia prudenza, non stimò opportuno introdurre, in momenti assai difficili per lo Stato, nuovi tipi di monete; ma badando, più che altro, a sopperire ai bisogni attuali, continuò sulla via antica, resa ormai sicura per gli accordi presi (specialmente colla corte romana) in seguito agli anormali avvenimenti che avevano disturbato la locazione del Bonomo (2). Nè osò allontanarsi dal vecchio sistema durante

(1) Visto che il valore di questo ponzone è stimato 2 ₰., cioè il prezzo solito dei punzoni di sesini quattrini ecc., potrebbe ritenersi, forse, in relazione colla monetina 56 (Tav. IV dell'Affò) recante, per l'appunto, una testa abbastanza grande di S. Giovanni.

(2) Di questi avvenimenti e dell'arresto, al quale perfino si giunse, dello zecchiero parla l'Affò a pag. 155 e seg.

l'appalto del Fraschini, giacchè, lasciando da parte la moneta descritta, prima, dall'Affò e da lui posta al n.° 60 della tav. V, ed, ulteriormente, illustrata dal Lopez (la quale, comunque interpretata, non può determinare una regola, per essere moneta di pura occasione (1)), noi vediamo portar la marca di questo zecchiero scudi del '52 e '53, giulii, mezzi giulii e soldi (2). Ignoriamo a quali patti si concedesse la zecca al Bardi; ma, quali essi fossero, data la brevità somma dell'appalto, per le cause a suo luogo esaminate, data la completa assenza di monete che a lui si possano riferire (assenza la quale induce a ritenere ch'egli null'altro facesse se non servirsi temporaneamente dei conii del Fraschini), ci è lecito asserire che solo al nuovo affitto del '56 si tentò la cussione di alcune delle qualità di danaro considerate nei capitoli del '44, come subito vedremo. Il Lopez, completando le indicazioni dell'Affò, ricorda che nel '56 furono battuti ducati d'oro, giulii e parpaiole; il che si rileva dall'anno impresso sulle monete medesime; ma assai maggiore dovette essere la quantità di danaro coniato dal Signoretti. Primi gli scudi d'oro, « senza rimedio alcuno », del peso degli scudi italiani, tali cioè che ne risultassero centodue e mezzo per ogni libra di oro. Non vi è cenno che si battessero ducati e però è evidente che la moneta d'oro colla figura della Parma seduta e colla data del '56, conservata nel nostro Museo, è da ritenersi non già un ducato, come lo interpreta il Lopez, ma un semplice scudo; tanto più che, a perfetta corrispondenza delle indicazioni offerte dal nostro contratto, dalle quali apparisce che unica moneta d'oro da coniarsi fosse lo scudo, vediamo che nella raccolta citata quella sola si conserva per gli anni di che discorriamo. Venendo alle monete d'argento, sono ricordati: i paoli da soldi quindici l'uno, i giulii da soldi dieci, i grossi da soldi cinque, per la coniazione dei quali si obbligava lo zecchiero a seguire, esattamente, le misure

(1) Cfr. Lopez, Op. citata, pag. 78. Essendo questa moneta d'argento e del peso di 99 grani veneziani parrebbe corrispondere ad un paolo. Il simbolo del rovescio e, quindi, la circostanza della cussione è ben spiegata dall'Affò (Opera citata, pag. 176).

(2) Son le monete di che a pag. 176 e 177 dà la lista l'Affò, toltene quelle che rivendicammo allo Zagabria e Pennone.

di peso e di qualità usate nella zecca di Bologna. Non è nuovo questo ordine di conformare le monete di Parma alle bolognesi, dacchè l'Affò ci ricorda più di un caso simile avvenuto negli anni antecedenti (1); e noi non sapremmo trovarne la spiegazione se non nel pensare che dalla Camera ducale si cercasse di rendere meno difficili le relazioni commerciali coll'equivalenza dei tipi monetarii, specialmente dei più alti, a quelli degli Stati vicini. Quindi è che lo scudo si fa pari al cosidetto scudo italiano, del valore teorico di sei lire: quindi è che i paoli, i giulii ed i grossi si battono al peso dei bolognesi ai quali corrispondevano, pure, quelli di Modena e Reggio (2), venendo per tal modo, a formare, in quanto a pregio metallico, una specie unica di danaro nell'Emilia. Per ciò che riguarda, poi, le monete minute, troviamo le parpaiole da soldi due e denari sei l'una, le quali, mutato nome, altro non erano, per riguardo alla valuta, che i grossetti nominati nei capitoli del 1544; ed il soldo, insieme misura ideale, al pari della lira e del danaro, e moneta corrente, di valore simile all'omonima convenzionale. La serie vien chiusa dai sesini di mezzo soldo o danari sei e dai quattrini di un quarto di soldo o danari tre.

Se tutte le varie sorti di monete sopra rammentate venissero o no battute dal Signoretti nel primo anno in che egli condusse la zecca (come le convenzioni gli imponevano), non possiamo stabilire con certezza, mancandoci, per le inevitabili lacune della raccolta del nostro Museo, un sicuro termine di confronto; ma nulla ci autorizza a credere diversamente sino ad indubitata prova in contrario. Anzi, se volessimo dire, l'esistenza di esemplari delle varie monete di maggior valore ricordate nel contratto, mentre è noto che il loro uso era assai limitato nei minuti rapporti quotidiani, starebbe ad indicarci che, a maggior ragione, dovettero coniarsi le diverse qualità di danari spiccioli, quali le parpaiole, i soldi, i sesini, ed i quattrini, indispensabili

(1) V. Affò., Opera citata, pag. 153, 154 e seg., per gli anni 1537, 1538; ed altrove *passim*.

(2) V. la grida del maggio '59 in « Appendice » n.° 8. Nella lista delle monete i paoli, i giulii ed i grossi sono equiparati, facendoli rispettivamente valere soldi 15, 10, 5.

al piccolo commercio cittadino. Ma credasi in ciò come si vuole: certo è che tutti i prodotti della zecca del Signoretti furono di buona lega e di giusto peso ed, inoltre, di stampa assai più accurata che non i successivi del Ceuli, a ragione dal Lopez dichiarati poco degni del Grechetto, intagliatore di quel tempo.

Al pregio intrinseco delle monete di quest'anno '56-'57 già addietro accennammo, ricordando, incidentalmente, l' impressione di un marchio a cui nel '59 andarono sottoposti i giulii, dopo un'esatta verifica di peso e di qualità: possiamo, adesso, aggiungere una nuova testimonianza, consistente in un decreto degli Anziani di Parma diretto ad impedire l' introduzione nello Stato di danaro scadente, il quale, di fronte a quello pregevole della nostra zecca, avrebbe prodotto delle complicazioni non lievi, con evidente danno di chi ne fosse venuto possessore.

L'ordinazione in parola è del 27 marzo 1557, sfuggita, non so come, all'Affò là dove enumera i provvedimenti presi, in varie circostanze, dalla Comunità per gli assaggi di monete forestiere (1). Essa dice: « Convocatis etc. [Antiani] eorum auctoritate ordinaria, positis in partitis separatis, ut moris est, nobilem virum dominum Augustinum Carissimum, dominum Joseph a Becchis, dominum Balthasarem Portiolum et dominum Benedictum Andriotium elegerunt et eligunt in deputatis super monetis quibuscumque, tam aureis quam argenteis, introductis et introducendis in hac civitate, cum potestate fieri faciendi sagia quarumcumque monetarum et omnes provisiones superinde necessarias adhibendo et proclamationes tam factas quam fiendas super predictis fieri et observari faciendo. Obtentum ut supra » (2).

Il provvedimento degli Anziani fu preso in seguito al difetto rinvenuto nei giulii e mezzi giulii di Massa, i quali, al confronto dei parmigiani, si trovarono valere, soltanto, nove soldi e quattro soldi e mezzo, rispettivamente. Di quelle monete aveva fatto fare i saggi, da uomini periti, il Bellinzini, governatore della città, cui era stato notificato l'inconveniente; ed il 27 marzo, per l'appunto, egli pubblicava una grida (3) prescrivente, sotto

(1) Vedi Affò, Opera citata, pag. 200 e seg.

(2) Archivio Comunale di Parma, *Ordinazioni,* 1557, 27 marzo.

(3) Archivio Comunale di Parma, Gridario, Volume 1556-1567, 27 marzo '57. Vedasi in « Appendice » n.° 5.

la pena di venticinque scudi d'oro, che detti giulii e mezzi giulii venissero accettati e spesi giusta la valuta fissata, inferiore di un decimo alla valuta comune di quella sorte di danaro.

Allora, verificatosi il guaio, la magistratura cittadina, cui spettava la vigilanza sulla circolazione monetaria, dispose, immediatamente, per la nomina dei quattro deputati veduti, ai quali fu concessa piena facoltà di saggiare tutto il danaro forestiero, introdotto e da introdursi in Parma, per togliere e prevenire ogni possibile danno della popolazione.

L' istituto dei deputati comunali, come si era mostrato necessario, così rispose allo scopo, riuscendo a provare il vero pregio metallico e stabilire, quindi, il relativo valore convenzionale delle più usate monete forestiere di piccolo taglio, la lista delle quali, accompagnata dal nuovo prezzo per ciascuna fissato, venne resa pubblica in un'altra grida del Governatore che riportiamo in Appendice (1). In questa si prescriveva, inoltre, che ogni altra specie di danari nuovi che, per l'avvenire, si fossero portati dentro nella città, venissero consegnati al Governatore il quale ne farebbe calcolare la valuta, ordinando, poi, il prezzo a cui si sarebbero potuti accettare e spendere. Ed il medesimo comando si ripete in una terza grida del 26 agosto dello stesso anno (2), nella quale, notificandosi che i mezzi giulii nuovi della Mirandola non si dovevano prendere e dare a più di quindici quattrini, cioè a cinque quattrini meno del prezzo normale, si aggiungeva « *chel non sia persona alcuna.... che presuma pigliare ne spendere alcuna sorta di monete nova tanto d'oro quanto d'argento se prima non sarà stata consignata alli signori Deputati sopra*

(1) V. « Appendice » n.° 6. A questo documento manca la data e nel Gridario è stato posto sotto il 1556. Io non dubito a collocarlo dopo la grida del 27 marzo '57 giacchè dicendosi in esso: « volendo di novo » vi è accenno ad un ordine anteriore il quale non può essere se non quello del marzo, per cui si limitava il valore dei giulii e mezzi giulii di Massa, qui nuovamente ricordati. Che, poi, debba essere anteriore alla grida del 26 agosto, che or ora vedremo, me lo persuade il fatto che questa stabilisce il prezzo di mezzi giulii nuovi della Mirandola dei quali nel nostro documento non è fatta menzione.

(2) Archivio Comunale di Parma, Gridario, 1557, 26 agosto. V. « Appendice » n.° 7.

dette monete et fatto li debiti saggii d' esse monete et ordinato per quanto pretio si haverano da spendere sotto la pena antidetta... ». Ma, purtroppo, le provvisioni degli Anziani ed i bandi del Governatore tornarono presto inutili, giacchè, cominciata, alla fine di quel medesimo anno, la cosidetta guerra di Montecchio, venute nel Ducato milizie d'ogni fatta al comando di Ottavio, eletto dal re Filippo generale contro il Duca di Ferrara, ogni controllo sull' introduzione delle monete forestiere si rese impossibile ed i guai non tardarono a farsi sentire. Addossato alla Comunità e da essa ad un certo numero di deputati (1) il carico del vettovagliamento di tutto l'esercito, dovevano questi, in cambio del pane venduto ai soldati, accontentarsi di ricevere ogni sorta di denari di che, tedeschi, spagnuoli, italiani, raccolti dai vari paesi di guarnigione, potevano disporre. È chiaro che con siffatta gente, la quale faceva già molto quando, in qualche modo, retribuiva il prezzo dei viveri, non c'era da mostrarsi schizzinosi ed i poveri incaricati non aveano che da tacere avanti alla forza per richiamarsene al principe, rappresentante dell'autorità e della giustizia. Ma Ottavio, per quanto desideroso del vantaggio dei sudditi, trovandosi involto in mille difficoltà per la scarsezza dei mezzi somministratigli (2) e la conseguente insubordinazione dei soldati, si stringeva nelle spalle, dava buone parole, prometteva disposizioni, rimedî che, anche posti in opera, non erano sufficienti (3). Ed intanto nuovi danni si aggiungevano ai primi, crescendo rapidamente e di pari passo colla deficienza che si andava

(1) I deputati furono Gio. Niccolò Lalatta, Lorenzo Smeraldi, Giovanni Cerati, Girolamo Toccoli e Girolamo Cavalca. Con essi furono, alla fine della guerra, saldati i conti dai pagatori imperiali per ciò che riguardava il trasporto dei viveri, lo stabilimento dei molini e dei forni ecc. Tali conti ho trovato fra carte non classificate e sino ad ora sconosciute nell'Archivio Comunale.

(2) Bisogna ricordare che di questi tempi, appunto, Filippo II conduceva nelle Fiandre quella guerra grandissima e costosissima la quale s'accentra intorno alla splendida battaglia di S. Quintino. Quali enormi sforzi richiedesse all'erario imperiale veda il lettore, fra l'altro, nella bell'opera del MIGNET su Carlo V.

(3) Vedansi le lettere del Toccoli ai deputati della guerra. Arch. Comunale di Parma, Mazzo: Lettere e provvisioni per la guerra di Scandiano e Montecchio, 1557-'58.

verificando nel danaro, il valore di esso; tanto che lo scudo, il quale nel '56 ed al principio del '57 valeva lire sei e forse meno, salì, nel giugno '58, insino a lire sei e soldi quattro, dopo aver passato, a tutto il maggio del medesimo anno, una media di lire sei e soldi tre (1). Quale fosse il pregiudizio che una simile alterazione portava agli interessi dei deputati della guerra e, quindi, alla Comunità è facile immaginare quando si consideri che le provviste dei grani erano da essi state fatte nella prima metà del '57, allorchè il denaro, come abbiam detto, aveva un pregio notevolmente inferiore (2).

Così, a dare un esempio numerico, supposto, al tempo delle compere, il valore dello scudo di lire sei ed, al tempo delle vendite, di lire sei e soldi quattro, la perdita dei deputati per ogni cinquanta scudi era di dieci lire ossia di uno scudo e quattro lire (3). Nè vi potevano questi porre riparo; chè ogni leggiero aumento nel costo delle vettovaglie produceva le grida e le minaccie dei soldati, i quali non mancarono di mostrare, in più di una occasione, di essere i veri padroni, coll' appropriarsi, violentemente, dei pani e delle farine conservati nei magazzini. La Comunità rinnovò le proteste: Girolamo Toccoli, addietro rammentato, fu spedito al Duca (4) ad esporre i gravi disordini

(1) Che la media dello scudo dal 1.° gennaio al maggio '58 fosse di lire sei e soldi tre si rileva dalla lista dei denari ricevuti da Galeotto Melleri per la vendita del pane a Montecchio e Scandiano (Archivio Comunale di Parma, Carte nuovamente trovate su quella guerra. Conti vari). Da certi conti, poi, di Gio. Francesco Asinello, commissario generale della cavalleria di Ottavio, fatti nel giugno '58, si vede che lo scudo valeva lire sei e soldi 4 (Archivio di Stato di Parma, Mazzo: Guerra del 1551 ecc., Conti dell'Asinelli). Da altri conti, finalmente, tra i deputati della guerra e quelli dell'abbondanza, si rileverebbe che dalla metà del '57 alla fine del '59 l'oro aveva fatto un aumento di 13 soldi per scudo! (Arch. Com., Carte nuovamente trovate).

(2) Lettere dei deputati dell'abbondanza di quel tempo (Arch. Com., Mazzo: Lettere e provvisioni per la guerra del '57-'58).

(3) Ciò, calcolando la lira uguale a soldi venti ed il soldo a danari dodici, la quale eguaglianza costituiva il cosidetto « titolo d' Imperiale » come lo chiama lo Scaruffi nel suo « Alitinonfo » (Reggio, Bartoli, MDLXXXII).

(4) Di tale missione si parla nelle lettere del Toccoli addietro citate (Arch. Com. di Parma).

che succedevano nell'impresa delle provvigioni, a chiedere un calo nel valore delle monete; ma invano (1). Se i soldati alzavano la voce non avevano tutto il torto, avanzando parecchio delle paghe; Ottavio stesso, d'altra parte, non poteva incolparsi delle tergiversazioni e delle tardanze della corte di Brusselles: « pazientasse la città, era la sua risposta, alla chiusura dei conti tutto egli avrebbe rimesso del proprio pur di soddisfare alle giuste richieste dei deputati ».

Ed i magistrati cittadini si trovarono, infatti, costretti a pazientare e ad attendere giorni migliori per dare l'indispensabile assetto agli interessi del pubblico ed alla importante questione monetaria.

Che cosa facesse in questo frattempo la zecca nostra non possiamo con ogni esattezza fissare (2). La supposizione la quale, a prima giunta, si affaccia è: che, subentrato al Signoretti il Ceuli, rimanessero tuttavia in vigore i capitolati stabiliti nel giugno del '56, tanto più che il nuovo esercizio era soltanto provvisorio e lo zecchiero accettante doveva unicamente supplire a ciò che dal primo era stato tralasciato o sospeso. Ma, forse, non si andrebbe errati a credere che nessuna convenzione speciale si facesse o si ritenesse e che, salvo le norme solite dettate dall'uso, tutto andasse a seconda dei bisogni del momento e della volontà del Duca. La zecca, insomma, in quelle anormali circostanze di guerra, perduto il carattere di officio pubblico, posto sotto la sorveglianza di persone deputate dalla Comunità, sarebbe diventata cosa privata del principe il quale, senza altri contratti, l'avrebbe fatta amministrare per suo conto. Già a questo allu-

(1) Lettera del Toccoli dei 6 dicembre '57: fra quelle ricordate nella nota (4) della pagina anteriore.

(2) Niun soccorso ci viene dall'unico mazzo riguardante la zecca, conservato nel R. Archivio di Parma. Benchè porti il titolo: « Zecca e monete dal 1514 in avanti », pochissimi documenti contiene riguardanti il secolo XVI; nessuno riferentesi agli anni di che ci occupiamo. Tolta la copia di un decreto di Leone X (1514) sulla zecca piacentina, gli altri sono tutti posteriori d'assai e, nella maggior parte, interessanti alcune città estranee al Ducato. Si tratta, per lo più, di gride a stampa pubblicate dal 1600 in avanti, a Milano, a Venezia, a Modena, a Bologna, a Napoli, sul valore delle monete e sugli assaggi fatti di esse.

demmo parlando dei rapporti fra il Ceuli, nuovo zecchiere, ed il Farnese: ora possiamo aggiungere che in tale opinione ci conferma il fatto che l'incisore Cesati (come appare dal documento del Ronchini) è registrato nei « Ruoli farnesiani » mentre, secondo i patti consueti, egli avrebbe dovuto ricevere la paga dallo zecchiero, la cui azienda era affatto staccata da quella ducale; e che, di più, nella stessa nota dei « Ruoli » si vede essere il Ceuli direttamente dipendente dal Duca, dicendosi, prima, che egli diede al Grechetto scudi dodici di mercede (1) e soggiungendosi, poi, che al medesimo Grechetto dai pagatori ducali non si fece buona un'altra somma.

Così stando la cosa, è evidente che non vi era bisogno di alcuna stipulazione fra lo zecchiero e la camera, salvo, forse, un reciproco accordo per riguardo al *minimum* della quantità di monete da fabbricarsi; *minimum* assai facilmente innalzato, oltre quello degli esercizii precedenti, in considerazione delle esigenze nuove della guerra. Questo, anche, ce lo potrebbe dimostrare la notevole trascuratezza dei conii, di cui facemmo menzione, la quale altro non sarebbe se non la logica conseguenza del dovere far molto e presto. E qui sta, forse, l'unica scusa che si possa addurre in favore del Grechetto (Alessandro Cesati), assunto nella zecca come incisore nell'ottobre del '57 (2), e meritamente lodato dal Ronchini che gli dedicò una speciale memoria (3). Entrato egli a lavorare nell'officina proprio quando urgente era il bisogno, non potè, com'è naturale, porre nella esecuzione delle stampe tutta la cura e l'abilità solita, delle quali, tuttavia, non vi è, per questo solo, giusta causa di dubitare.

Ci è, piuttosto, un po' difficile il credere che al Cesati stesso apparisse così poco questa deficienza da ritenere meritevole di essere contrassegnato colla sua sigla tutto il danaro coniato in quegli anni; il che dovremmo pure ammettere accettando la

(1) « Ms. Ales. Cesati greco.... fu pagato per detto mese dal zecchiero Δ. 12 ». Nota dei « Ruoli farnesiani » pubblicata dal Ronchini a pag. 259 del suo lavoro sul Grechetto.

(2) Nota dei « Ruoli » or ora citata.

(3) È la stessa memoria che ricordammo addietro: una delle tante colle quali il Ronchini illustrò i principali artisti mantenuti o protetti dai Farnesi.

spiegazione dal Ronchini offerta del segno che si riscontra sulle monete del '57 e '58. Intorno ad una tale quistione il Lopez, associandosi ai risultati del compianto nostro archivista, scriveva: « Dobbiamo al Ronchini la spiegazione della cifra T C che vedesi in parpaiole degli anni 1557, 1558, ed in alcune altre senz'anno, nonchè in sesini di vario conio, tuttora inediti. Il nostro autore [l'Affò] lasciava inesplicata tale cifra; ma il Ronchini, traendo da alcuni documenti di questo Archivio Governativo, che il celebre Alessandro Cesati, chiamato il Grechetto, lavorò nella zecca di Parma in qualità di intagliatore, nei detti anni, ebbe ad interpretare per « Cesatus » la cifra sopra recata ».

Ma, a dir vero, siamo alquanto perplessi nell' accostarci all'autorevole parere dei due scrittori citati; primo, perchè, come sopra dicemmo, bisognerebbe ammettere (ciò che contradice all' osservazione, dal Lopez stesso fatta, intorno al merito delle stampe in parola) che il Grechetto stimasse utile alla sua reputazione d'artista il farsene conoscere autore; secondo, perchè la cifra dello incisore, impressa sulle monete, costituirebbe un fatto nuovo, non confortato da nessun altro esempio simile. E, difatti, nè l'Affò nè il Lopez medesimo, ch'io sappia, ricordano altri casi in che alle iniziali dello zecchiero si trovino sostituite quelle dell' intagliatore il quale, dipendente e stipendiato dal primo, niun diritto poteva godere in proposito. Citiamo alcuni dati prossimi a conforto della nostra obbiezione.

Durante l'esercizio del Fraschini la cifra che costantemente ricorre è un A chiuso in un cerchio, cifra che l'Affò ed il Lopez riconoscono, senza dubbio alcuno, per quella dello zecchiero. Il Signoretti non avea l'abitudine di improntare iniziali di nessun genere sui prodotti della sua zecca; ma in una moneta, esaminata e descritta, la prima volta, dal Lopez, si riscontrano due lettere e sono appunto un' A ed un S, cioè la sigla del conduttore della zecca. La stessa cosa si può ripetere per il periodo dello Scaioli, che faceva battere il danaro con un L ed un S, ed ugualmente per gli altri esercizii successivi che lungo sarebbe il ricordare. Dunque l'incisore non apparisce mai nelle varie stampe delle monete, le quali o portano il nome dello zecchiere, capo dell'officina e responsabile del suo andamento, o

sono prive di qualsiasi indicazione, talora anche della data, pur tanto più necessaria della cifra dell'intagliatore, non legato da alcun contratto personale colla Camera.

Ed, allora, perchè nel solo caso presente dovremmo trovare una eccezione, tanto meno giustificata in quanto non è neppure adducibile la scusa dell'eccellenza del lavoro? — Qual sia la conclusione a cui dopo ciò vogliamo giungere è ormai chiaro: la cifra col T e C intrecciati impressa nelle monete del '57 e '58 sarebbe per noi la sigla dello zecchiere Ceuli al quale, con assai maggior diritto che non al Cesati, spettava il farne segnare i singoli pezzi.

Ci si opporrà la presenza del T, la qual lettera non ricorre nelle iniziali del Ceuli; e, francamente, confessiamo che questa è anche per noi una non lieve difficoltà.

Diremo, anzi, di più: che quel T ci disturbava tanto che, alla prima fummo tratti a dubitare non avessero l'Affò ed il Lopez, nell'ignoranza del nome dello zecchiere, scambiato per un T un I il cui tratto orizzontale superiore fosse alquanto esagerato (1). In simile caso il dubbio non sarebbe più stato lecito e le due lettere intrecciate avrebbero significato: *Jeronimus Ceuli* (2).

Ma un accurato esame fatto sugli esemplari delle monete stesse, conservate nel R. Museo, ci ha convinto trattarsi proprio di un T, alcune volte non abbastanza chiaramente impresso, talora, invece, distintamente segnato con i due piccoli apici alle estremità della lineetta superiore (T).

Questa constatazione ci fa andar più ritenuti nell'attribuire l'infallibilità al risultato nostro; non però ce ne distoglie assolutamente, e ciò per varie ragioni che, aggiunte alle prime, non ne paiono in tutto trascurabili. E prima domandiamo se il T, che sembra ribellarsi alla nostra ipotesi, non oppone proprio alcuna difficoltà all'interpretazione del Ronchini. È vero che egli non parla del nome Alessandro ma cita, solo, Cesatus; ed è vero

(1) Data la generale rozzezza dei conii potrà a ciascuno parere legittimo il sospetto.

(2) Il nome Girolamo il quale, regolarmente, in latino è scritto coll'H, in moltissimi documenti del tempo ne è affatto privo.

che in « Cesatus » (per quanto il Ronchini non se ne occupi) si possono trovare un C ed un T; ma che cosa stia a rappresentare l'arbitraria unione delle due lettere, il perchè di essa unione non vedo. Nessun altro esempio mi soccorre che s'adatti al caso attuale e giustifichi siffatta sigla. Ci sarebbe il segno adottato dal Fraschini: un A chiuso in un circolo, nel quale alcuno potrebbe vedere la prima e l'ultima lettera del nome Angelo: ma basta appena ricordare che tutte le indicazioni sulle monete si ponevano in latino, per vedere che Angelo sarebbe diventato « Angelus » come Cesato diventa, per il Ronchini medesimo, « Cesatus » (1).

Quindi, anche per questa parte, il fondamento dell' ipotesi che combattiamo resta scosso: per tradurre il T e C in Cesatus si è costretti ad ammettere, come addietro, una nuova eccezione; e poichè, press' a poco, un'eccezione vale l'altra, stimiamo più lecito accoglierne una per la supposizione nostra appoggiata da tutto l'antecedente ragionamento. Così non ci spiacerebbe il pensare che il T significasse un qualificativo del Ceuli, destinato a far riconoscere facilmente la persona indicata sulle monete. E poichè al nome della città natale non si può ricorrere, constandoci esser Pisa la patria di Pietro e Gerolamo, accoglieremmo volentieri un'altra ipotesi che ci vien suggerita da notizie casualmente ritrovate. In una lettera del 7 giugno '55 spedita a Cosimo I dall'ambasciatore Serristori, residente a Roma (2), parlandosi di alcuni provvedimenti di Paolo IV, è detto che questi voleva obbligare Baldovino del Monte a restituire alla S. Sede Camerino, verso la ricompensa di 7000 Δ[ti] annui, e che il nipote di Giulio III doveva indursi ad obbedire col patto che « quei 6 o 7 m. Δ[ti] che ella gli vorrà dare gli sieno assegnati sopra la thesaureria di quello stato lasciandoseli l'appalto nelle mani, come fa di presente sotto nome di Hieronimo Cevoli il qual pagherà alla camera il restante che vi sarà di sopra più ». Girolamo Ceuli, dunque, che, in documenti altrove citati, apparisce proprietario di case in Roma, era tesoriere nel 1555 dello stato di

(1) Vedemmo addietro come, riportando i risultati del Ronchini, si esprimeva il Lopez: « ... interpretò per *Cesatus* la cifra sopra recata ».

(2) R. Archivio di Stato in Firenze, Mediceo 3274, Lettere del Serristori.

Camerino e potrebbe darsi che « thesaurarius » appunto volesse dire il T della nostra sigla; sia che ancora nel '57 egli conservasse nominalmente l'ufficio, sia che il solo titolo amasse di ritenere, pure avendo abbandonato la carica per venirsene a Parma.

Una seconda soluzione, forse più probabile della esposta, ce la darebbe l'interpretare ancora il T per « thesaurarius », ma riferendo un simile qualificativo non più a Girolamo Ceuli ma a Pietro che, come altrove dicemmo, era certamente parente e, com'è facile, cugino del primo. E la cosa, a parer nostro, non sarebbe tanto strana quanto a prima vista può sembrare. Già notammo che, ritiratosi il Signoretti dall'officio suo per le anormali qualità dei tempi, l'esercizio della zecca dovette diventare una faccenda quasi privata del principe, in mancanza di chi volesse spontaneamente addossarsi un tal pericoloso carico. Si disse, di più, che Girolamo Ceuli sarebbe stato incaricato della sovraintendenza alla officina monetaria dipendendo, però, direttamente dal Duca, in cambio di essere legato, soltanto, alla Camera ed alla Comunità per reciproci contratti. Ora, una lieve alterazione a quei risultati (pur servendoci essi come fondamento) crediamo che potrebbe risolvere la questione che fin qui si è venuta svolgendo. Si tenga presente il contenuto del più volte rammentato capitolo sei del contratto di affitto col Signoretti: esso diceva che in caso di guerra o peste e di conseguente rinunzia del conduttore della zecca questa sarebbe stata in libertà degli agenti della camera ducale. Chi erano questi agenti? Il medesimo istrumento ce li nomina: Pietro Ceuli tesoriere, Gerolamo Piazza ed Angelo Cantelli maestri d'entrata di S. E. Essi, dunque, ed il primo, in ispecie, dovevano essere i depositarii della zecca finchè non fosse ad altri, temporaneamente, assegnata. Ma rendendosi impossibile, per le difficili circostanze, un nuovo affitto; essendo, per contro, necessario che l'officina non rimanesse chiusa, è evidente che il tesoriere medesimo doveva assumere, nominalmente, il titolo di zecchiero, salva la facoltà di trasferire in persona di fiducia sua e del principe il carico materiale dell'impresa alla quale, involto com'era in grandissime altre cure, non avrebbe potuto attendere.

Girolamo Ceuli, pertanto, detto zecchiero dal Toccoli nella

lettera che a suo luogo citammo, sarebbe stato l'effettuale direttore della zecca, pur rimanendone responsabile di fronte al Duca ed alla Camera il congiunto suo, tesoriere generale dello Stato. E basta, ormai, di questa discussione i cui risultati, se non al tutto privi di interesse per sè stessi, non possono, certo, menomamente influire sui dati storici e di fatto addietro ottenuti colla scorta di autentici documenti; giacchè, tanto per riepilogare, non esclude affatto che il Ceuli fosse nel '57 e '58 zecchiero, l'ammettere, ancora, l'ipotesi del Ronchini sulla cifra TC, ipotesi la quale, nella completa mancanza di altre notizie di qualsiasi genere, doveva, prima, stimarsi (e giustamente) felice e risolutiva.

Un'altra osservazione, piuttosto, di indole totalmente diversa, nasce dall'esame delle monete che portano l'impronta sulla quale ci siamo intrattenuti, delle monete, cioè, coniate dalla metà del '57 a tutto il '58 nella zecca parmigiana. Esse, come oltre all'asserzione del Lopez, si può anche ricavare dall'esame personale della raccolta nostra, sono tutte di non grande valore, cioè giulii (1), parpaiole, sesini, quattrini: monete, insomma, che dal massimo di dieci soldi, via via, andavano al quarto di soldo, giusta le indicazioni che ci dà il contratto del giugno '56.

Vien naturale, quindi, il domandarsi la ragione di questo fatto, tanto più strano in quanto contrasta con ciò che altrove si disse parlando dell'esercizio del Signoretti e delle varie sorta di danaro da lui battuto; poichè là si constatò che, a preferenza degli spiccioli, si erano conservate monete di più alto prezzo, quali gli

(1) Poniamo fra le monete battute dal Ceuli anche i giulii, riferendoci ad un esemplare inedito del R. Museo di Parma.

Questa moneta è molto notevole per varie particolarità che meritano d'esser ricordate. Le figure del diritto e del rovescio sono assai simili a quelle del giulio del Signoretti, rappresentante l'una l'arma ducale, l'altra S. Ilario vescovo e protettore della città; ma le differenze appaiono nelle iscrizioni. Quella del diritto è: OCT. FAR. PAR. I PI. DUYK II, con strani errori di lettere e gravi difetti di conio; quella del verso sta così: S. HILARIUS 1558 EPS. A P. $\frac{T}{C}$. Il segno $\frac{T}{C}$, aggiunto alla trascuratezza somma delle stampe, propria del periodo del Ceuli, ci fanno senz'altro porre il 1558 come data del giulio in questione, sebbene l'ultima cifra, che vien raggiunta alla sua sommità da un lembo del mantello del santo, sia molto confusa e possa, a prima vista, scambiarsi con un 6.

scudi ed i giulii; qui, senza speciali motivi, sarebbe avvenuto perfettamente l'opposto. Diciam subito che non crediamo doversi in questo caso pensare ad una vasta lacuna del nostro medagliere e che, secondo noi, è preferibile l'altra spiegazione, la quale unicamente rimane, cioè che negli anni rammentati si sospendesse la cussione degli scudi, dei paoli e degli altri pezzi di maggior valuta. Non è destituita di fondamento questa osservazione nostra.

Ottavio, di fronte alla continua minaccia che, dal giorno del suo volgersi a parte imperiale, veniva al Ducato per opera di Ercole II, collegato coi francesi, era stato costretto, insino dal principio del '57, a prendere i provvedimenti preliminari per una eventuale difesa (1). Quando, poi, nel giugno dello stesso anno, apparve prossima la congiunzione delle forze dell'Estense colle milizie francesi di Guisa, ormai in procinto di abbandonare lo stato della Chiesa, i timori crebbero così fortemente ch'egli stimò opportuno ricorrere subito al re Filippo II, il quale si trovava obbligato alla sua protezione. L'Ardinghello, residente ducale alla corte di Brusselles, ebbe l'ordine di recarsi immediatamente a Londra, ove in quel momento soggiornava il monarca spagnuolo, per esporgli lo stato delle cose ed ottenere la promessa di aiuti di genti e di danaro nell'evenienza di una guerra (2). A questo, appunto, furono diretti i principali capitoli di un memoriale dall'Ardinghello presentato a Filippo (3); perchè mentre in essi si chiedeva che venissero posti sull'avviso il Duca d'Alba, il Card. di Trento ed il Marchese di Pescara allo scopo di averne, all'occorrenza, presto rinforzo di soldatesche, non si tralasciava di insistere sulla necessità di depositare in Genova od in altro luogo vicino da XX a XXV mila scudi, da potersi senza difficoltà riscuotere ad ogni evento. Di più si pregava il Sovrano di comandare a Silvestro Cattaneo, suo fattore ed agente di cambio a

(1) Tutto ciò apparirà più largamente trattato e documentato nel lavoro a cui più volte ho dovuto rimandare il lettore.

(2) Questo si ricava dalla corrispondenza tenuta, in quella occasione, dall'Ardinghello colla corte di Parma, la quale si conserva nel « Carteggio Farnesiano » dell'Arch. di Stato.

(3) R. Archivio di Stato in Parma, Carteggio Farnes., Lettera dell'Ardinghello dei 22 giugno '57 la quale ha acclusa la copia del memoriale.

Genova, che continuasse, senza indugî, a pagare i 4000 scudi mensili assegnati dal Re ad Ottavio, pel trattenimento di alcuni presidii imperiali nel Ducato, fino dal 16 gennaio '57 (1).

Ma, come è naturale e come era facile attendersi dalle poco floride condizioni dell'erario del Re, non tutte le domande furono esaudite; o, per dir meglio, alle benigne parole ed alle promesse non tennero dietro così prontamente tutti i richiesti provvedimenti, sia nella questione pecuniaria, sia nel movimento delle milizie, la quale ultima cosa, date le condizioni dei tempi, tanto più che adesso, si collegava colla prima. Tuttavia affatto vane non furono le istanze dell'agente ducale, perchè, oltre a 14400 scudi che il 19 giugno erano stati pagati per la via di Genova ad Ottavio (2), a conto della provvisione mensile rammentata, l'Ardinghello otteneva una polizza per 34000 scudi d'oro (3) da soddisfarsi in Fiandra con una corrispondente quantità di « plata » ossia argento in massa, di quello che la flotta, ormai prossima, doveva portare dalla Spagna (4). Ai 10 luglio, difatti, già i cassoni del prezioso metallo erano in Bruges (5), e l'Ardinghello, dopo avere inviato colà il segretario a prendere la parte che al Duca spettava (6), si trasferiva ad Anversa per trattare cogli zecchieri

(1) R. Archivio di Stato in Parma, Mazzo: Guerra di Parma del '51 ecc. Conti varî.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Libro mastro farnesiano 1557-1560. Nella partita delle entrate ai XVIIII giugno '57 troviamo il saldo dei detti 14400 ∆.

(3) R. Archivio di Stato in Parma, Carteg. Farn., Lettera dell'Ardinghello dei 3 luglio '57.

(4) Lettera dell'Ardinghello dei 3 luglio '57 citata. La flotta di che si parla è quella inviata con uomini e danaro a Filippo II dal padre, il quale, dal fondo del monastero in cui s'era ritirato, non mancava di seguire con occhio ansioso le imprese del figliuolo. Alla richiesta di Filippo, impegnato in gravissima guerra colla Francia, egli aveva cercato di valersi dei grossi depositi di argento e d'oro della « Casa de contratacion » di Siviglia e mancatagli, in parte, quella vi supplì con tasse ai sudditi e donativi imposti all'alto clero di Spagna. Vedasi tutto ciò nel Mignet, Charles Quint.... (Paris, 1862): p. 250 e seg.

(5) Lettera di Bernardo Picchinesi all'Ardinghello da Bruges dei 10 luglio '57. Carteg. Farnes.

(6) Lettera dell'Ardinghello al Duca dei 13 luglio '57. Carteggio Farnesiano.

di quella città del mezzo più celere di convertire in moneta l'argento grezzo (1).

Dopo questa operazione si sarebbe stipulato un contratto con i Giacomini e Gondi (2), i quali si offrivano, mediante il vantaggio del due per cento, di fare lettere di cambio per l'Italia in favore di Ottavio, purchè il pagamento non fosse a vista ma al termine di due mesi dalla data delle polizze (3).

Senonchè gli zecchieri avevano avuta commissione espressa di non lasciar battere cosa alcuna finchè non fosse stato coniato tutto quanto l'argento di Filippo II (4); e così l'Ardinghello si vide rimandata l'espedizione del suo negozio ad altri due mesi prossimi i quali, aggiunti ai due che richiedeva l'esazione delle lettere di cambio (a scanso di soverchia ed inevitabile perdita se il pagamento si fosse voluto a vista (5), portavano verso la fine del novembre il termine per riscuotere in Parma i danari concessi dal Re.

Ad ogni modo, come l'Ardinghelli medesimo ricordava (6), non si avea da far troppo caso di un tale ritardo, giacchè, ammesso pure lo scoppiare improvviso della guerra e l'urgenza del bisogno, si sarebbero facilmente trovati in prestito da mercanti e banchieri italiani le somme necessarie, assicurate, com'erano, dalle polizze della cancelleria reale o dalle lettere di accreditate ditte: quella dei Giacomini e Gondi, ad esempio. Ed ai prestiti bisognò per l'appunto ricorrere, poichè, ridotti ogni dì più gravi i rapporti col Duca di Ferrara, eletto Ottavio generale di S. M. Catt.ca a condurre quella impresa (che era, nello stesso tempo, diretta contro l' Estense e contro i francesi, già assaliti nei confini delle Fiandre), non tardarono ad aprirsi le ostilità ed a rendersi, di conseguenza, indispensabili grosse provviste di danaro per tutte le innumerevoli occorrenze della guerra. Genova e Ve-

(1) Ibidem.

(2) Formavano costoro una potentissima società di banchieri che aveva le sue aziende in tutta Europa.

(3) Lettera dell'Ardinghello dei 13 luglio '57, citata.

(4) Lettera dell'Ardinghello dei 23 luglio '57. Carteggio Farnesiano.

(5) Ciò avvertiva l'Ardinghello nella solita lettera dei 13 luglio '57.

(6) Lettera dell'Ardinghello dei 3 luglio '57 citata. Carteggio Farnesiano.

nezia divennero frequente meta dei viaggi ai ministri ducali ed ai pagatori regii, incaricati da Filippo II di versare ad Ottavio il suo stipendio mensile (1), oltre la mercede dei varii capitani e delle diverse compagnie (2): migliaia e migliaia di scudi cominciarono, inoltre, a raccogliersi nelle casse dell'erario, mediante l'affitto dei patrimonii dai Farnesi posseduti nello stato romano, mediante il pignoramento di gioielli ed altri oggetti preziosi (3). Di poi, a poco a poco, le cose andarono prendendo un certo ordine; vennero, in parte, le provvisioni dell'Ardinghello (4), venne qualche maggior soccorso dalla corte, di modo che Ottavio, pur contrastando sempre con mille difficoltà, potè tirare innanzi l' impresa, se non con felici risultati, certo nemmeno con notevoli disavventure, per quanto riguardava, s' intende, i successi della campagna.

Ora, (e questo, per l'appunto, volevamo far notare come conclusione del racconto nostro), le somme di danaro introdotte nello Stato, durante il periodo di che abbiamo tenuto parola, erano tutte costituite da monete di grosso taglio, ducati, scudi, mezzi scudi, esclusivamente battuti in oro ed argento e di conio vario a seconda dei diversi paesi di provenienza. È naturale, perciò, che di fronte alla grande importazione di sola moneta alta, la zecca nostra si trovasse nella condizione di produrre a preferenza ed, anzi, esclusivamente danaro spicciolo, altrettanto indispensabile ai minuti pagamenti giornalieri in tempo di guerra, quanto sconveniente ai maggiori cambii ed alle altre operazioni bancarie. Quindi è che esemplari unici per i due anni '57 e '58 si trovano giulii, parpaiole, sesini, quattrini; ai quali, ripetiamo, dovette, a parer nostro, limitarsi la produzione di quei giorni,

(1) Lo stipendio assegnato ad Ottavio fu di 500 △. d'oro mensili a cominciare dal 1.° agosto '57. Esso durò per dieci mesi, cioè sino a tutto il maggio '58; e per altrettanto tempo continuò la paga fornita da S. M. al segretario, al vice-segretario, alla guardia dei Tedeschi per la persona del Duca ecc. Arch. di Stato in Parma, Guerra del '51 ecc. Conti vari.

(2) I conti delle varie compagnie formano uno speciale fascicoletto nel mazzo: « Guerra di Parma del 1551 ecc. » nell'Archivio di Stato in Parma.

(3) Libro Mastro farnesiano dal 1557 al 1560. Conti fra S. M. ed il Duca. Arch. di Stato in Parma.

(4) Libro Mastro citato luogo citato.

che, ridotta per riguardo ai tipi monetarii, crebbe, invece, assai sensibilmente nella quantità. Ce lo attesta un documento che fra poco esamineremo, da cui è ancora lecito ricavare interessanti notizie sul peso e la bontà di quelle monete, coniate in così difficili circostanze economiche per la camera ducale. Come altrove accennammo, non ignaro, forse, lo stesso Duca, si sacrificarono alle esigenze del momento le norme della più rigida onestà o, per volere essere, ad ogni modo, indulgenti, non si badò con quella scrupolosità che era imposta, ad esempio, nei capitolati d'affitto del '56, alla lega del metallo: e si lasciarono correre pezzi calanti, laddove le regole li avrebbero voluti scartati e tagliati. Tuttavia nel trambusto e nello scompiglio della guerra ed, ancora, nel periodo a quella immediatamente successivo, resi, pel momento, vani i nomi di saggiatore della Comunità e di deputati sulle monete, tutto, o bene o male, passò, se non ignorato dal pubblico, certo tollerato, nella speranza di un prossimo generale rimedio (1). Nè questo dovea tardare una volta che, firmata la pace col Duca di Ferrara, conchiuso lo stabile accordo di Cateau-Cambrésis, si presentava finalmente ai popoli la tanto desiderata tranquillità. Troppe erano ormai le irregolarità accumulatesi in tutto il sistema monetario dall'inizio della campagna del '57! e già l'abbiamo vedute: introduzione di danaro minuto forastiero, scadente in peso e qualità; innalzamento nel valore convenzionale della moneta, corrispondente alla mancanza di essa;

(1) Ci piace di porre qui un frammento di lettera di G. Antonio Facchinetti, degli ultimi del '57, il quale, contenendo notizia di alcuni provvedimenti ideati a proposito delle monete, serve ad illustrare quanto nel testo veniamo dicendo, sebbene delle disegnate riforme nulla avvenisse per la qualità dei tempi e lo svolgersi degli avvenimenti. Il citato brano è tratto da uno scritto al card. Farnese, spedito da Parma a Piacenza il 12 novembre (R. Archivio di Parma, Carteggio farnesiano): « . . . . Quando il signor Duca si ritirerà, potrà poi, piacendoli, tornarsi a Piacenza e dar forma alle monete et al resto, le quali monete hanno da esser reformate sì per le cose di questa città come di Piacenza e la reforma ha da essere comune e nondimeno questa è congiuntura di tempo che l'huomo dee astenersi da proporre cose che pare che apportino novità e stamattina ne ho tratto un motto cogli Antiani e gli ho trovati molto alieni da innovatione, temendo che non vi sia sotto qualche coperto di mercantia del Ceuli, dove veggio che bisogna ben farli capaci del bene et util loro . . . . ».

al che è da aggiungersi l'intralciata e quasi cessata circolazione dell'oro di cui si stentava a fare il cambio con danaro difettoso quale il parmigiano battuto nei due anni correnti.

Un simile stato di cose non era più tollerabile in modo alcuno e però, cessata la temporanea cessione della zecca al Ceuli, riprendendosi l'interrotto contratto col Signoretti, il Governatore di Parma, coll'intervento dell'autorità ducale, emanò una grida destinata a rimettere un ordine stabile nella confusa questione del danaro. Per mezzo di questo decreto, da noi rinvenuto nel « Gridario » dell'Archivio Comunale (anch'esso disposto in nuova forma dal già lodato Scarabelli e quindi posteriore alle ricerche dell'Affò e del Lopez) si cercava, nello stesso tempo, di bandire le monete forestiere riconosciute non buone e limitare l'introduzione delle altre; di ritirare, onorevolmente, buona parte del danaro coniato in Parma nel '57 e '58 ed, infine, di ricondurre sulla via normale l'alterato valore delle monete, specialmente d'oro e di argento. Cade, quindi, l'osservazione fatta dall'Affò a pag. 200 dell'opera sua laddove (dopo aver trattato anche del periodo di Alessandro Farnese) conclude: « Ma onde avviene egli che nè sotto il presente Duca nè sotto l'antecessore (Ottavio) ritroviamo esservi mai stata necessità di promulgare bandi o per escludere o per limitare le monete forestiere? Io ne sono andato esaminando la ragione e parmi di averla trovata in un avanzo di autorità sopra la moneta che rimaneva al corpo civico, a cui apparteneva l'invigilare perchè nello stato niuna moneta entrasse la quale non fosse della migliore bontà ». E qui l'autore cita una serie di decreti della Comunità del 1546, '48, '49, '51 comprovanti le elezioni fatte, per parte dei magistrati cittadini, di alcuni saggiatori a provare, in circostanze diverse, la bontà di varie monete; i quali provvedimenti sarebbero stati sufficienti a regolare la circolazione monetaria nel Ducato. Ma noi che, pur, a suo luogo, rammentammo un'altra di simili ordinazioni, sfuggita all'Affò e riferentesi al principio del '57, vedemmo là come monete scadenti continuassero ad entrare in Parma, sì da rendere necessarie tre successive gride del Bellincini; ed ora, anche meglio, possiamo constatare che, manifestatasi indispensabile, nonostante le cure del consiglio municipale, una qualche riforma a tutti gli abusi, im-

mancabili compagni di una guerra, la decisione si prese risolutamente dal Governatore della città, rappresentante diretto del potere esecutivo risiedente nel Duca. Il documento che noi, reputandolo di notevole importanza non solo pel caso nostro, ma, anche, in genere, per gli studi economici intorno al secolo XVI, riportiamo per intero in Appendice (1), comincia coll'enumerare le cause che hanno provocato l'attuale provvisione e che sono quelle già addietro complessivamente esposte, e segue, poi, dichiarando il nome e la qualità delle monete ammesse, col loro rispettivo valore commensurato al solito termine convenzionale della lira, del soldo e del denaro. Questo ci permette di ristabilire non solo le varie sorta di denaro, comunemente correnti a quel tempo, ma, anche, le reciproche loro proporzioni; ed offre, inoltre, il modo di fissare, per ciascuna moneta ivi ricordata, un dato certo in quella che si può chiamare la storia del valore relativo del danaro. E, pur tralasciando di occuparci di questo speciale contributo che la grida del '59 potrebbe dare a studii assai più vasti dei nostri, rinveniamo in essa altre notizie particolarmente riferentisi all'argomento che si è venuto svolgendo. Vediamo, per esempio, come di sopra si accennava, il quasi ufficiale riconoscimento del difetto delle monete coniate nel '57 e '58; poichè, dichiarandosi nella lista ammesse le parpaiole di Parma da due teste e quelle della Parma « assetata » (seduta), tutte quante anteriori al periodo del Ceuli, ed ammesse pure le prossime che si sarebbero battute dal Signoretti, venivano escluse le altre, insieme ai sesini, aggiungendosi poi: « Et affine che ogni persona che haverà sessini e parpaiolle *parmeggiane* di bandite, come di sopra, se ne possa valere et habbi manco danno che fia possibile, s'ordina che ogni persona che ne haverà piacendoli gli porti a ms. Antonio da Bottone alla sua botegha deputato sopra ciò che le riceverà per peso ecc. ». Dunque il Governo non mancava di mostrarsi sollecito del danno da lui stesso procurato ai cittadini; e perchè la scarsezza del peso e la qualità della lega non rendesse inutilizzabili ai sudditi, nei rapporti commerciali interni ed esterni, quelle somme che essi avevano, costituite da monete scadenti, si offriva a ritirarle, facendo soltanto pagare ai possessori la abbastanza tenue spesa

(1) V. « Appendice » n.° 8.

della nuova manifattura. Non era assoluto vantaggio, non era assoluta perdita nè per la popolazione nè per la Camera ducale; era il rimedio meno infelice che, in quelle circostanze, poteva adottarsi.

Ancora, ricaviamo dall'ultima parte della grida lo scioglimento di un dubbio che, nonostante il soccorso di due ordinazioni riportate dall'Affò, rimaneva al Lopez circa l'impressione di un marchio, riscontrato da lui in un giulio del '56 che noi pure esaminammo. Accennando qua e là a cose diverse, si ebbe, addietro, opportunità di ricordare un tal marchio e si anticiparono i resultati certi ai quali or ora perverremo, dicendosi, più o meno esplicitamente, che il bollo si applicò ai soli giulii parmigiani; laddove, se fossimo stati alle indicazioni degli autori citati, avremmo dovuto parlarne come di un provvedimento generale.

L'Affò, difatti, congetturando sopra due decreti comunali del 28 giugno e del 20 settembre '59 (1), era tratto a stabilire che « essendosi l'anno 1559 permutato, per non so quale necessità, molto danaro dello stesso pubblico, quei del consiglio che erano deputati sugli affari della zecca vollero che le permutate monete si pesassero, prima, e poi si bollassero acciò che, così segnate, facessero fede della loro bontà ». Ed il Lopez, dopo aver dichiarato che l'Affò non conobbe « nè il ducato d'oro nè il giulio con marco che sono nel nostro museo », dopo aver palesata la sua incertezza circa la cagione di quel provvedimento, accetta (ma non definitivamente) l'osservazione dello storico nostro. « L'Affò, egli dice, riporta due ordinazioni del nostro comune, l'una del 28 giugno, l'altra del 20 settembre '59, cioè tre anni dopo la cussione del giulio di cui parliamo, dalle quali si rileva che, occorrendo ad esso comune di permutare molte monete della nostra zecca, queste furono dai deputati sopra la medesima prima pesate, per riconoscerle giuste, poscia bollate perchè facessero fede della loro bontà. Ne par quindi probabile che il bollo rappresenti la città nostra a cui importava la esattezza della permuta (2) ». Ci uniamo al Lopez nell'interpretare la figurina seduta rappre-

(1) Affò, Opera citata, pag. 201 e seg.
(2) Lopez, Opera citata, pag. 78 e seg.

sentata nel marchio; nel ritenere, cioè, che essa sia l'allegorica personificazione di Parma (motivo non nuovo e che ricorre, fra l'altro, negli scudi d'oro del Signoretti col motto: « Securitas Parme »): ma la permuta non ha nulla che fare col marchio in parola. La permuta è una poco giustificata invenzione dell'Affò, il quale, del resto, confessa di non sapere per quale necessità fosse fatta, alla stessa guisa che l'ipotesi della bollatura, applicata a tutte le monete parmigiane, è l'ampliamento di un semplice cenno offerto dalle ordinazioni dei 28 giugno e 20 settembre '59 (1). Sentiamo, invece, la nostra grida: « Et acciò che si possino conoscere gli giulii fatti sin ad hora che siano del giusto peso si è ordinato che tutti quelli che li hanno per volerli spendere in questa cità et altri luoghi, come di sopra, gli debano portare alla botegha del Monticello in mal cantone che gli serano bolati gratis d'un bollo publico sopra ciò deputato per il detto sig. Governatore e cosi bolati e giusti di peso si debbano accettare d'ogni persona per soldi 10 l'uno... » Da queste parole viene accertato

(1) Ecco le due ordinazioni riportate dall'Affò a pag. 201 e da me confrontate coi libri comunali: « Item authoritate credentiae celebrate sub die vigesimo mensis maii providendo ordinaverunt cum interventu magnificorum Augustini Charissimi et Benedicti Andrioccii deputatorum super ciccha quod idem massarius ex quibuscunque den. solvat domino Sigismondo Bergonzio uno ex deputatis cichae per totidem per eum solutis domino Antonio Bottono lib. sexaginta imp. pro eius mercede permutandi monetas, domino Io. Francisco de Guidorubeis lib. quadraginta imp. pro eius mercede ponderandi monetas predictas et domino Alfonso a Prato lib. viginti imp. pro eius mercede scribendi dictas monetas permutatas et lib. sex in fieri faciendo bullam bullandi monetas ipsas iuxta taxationem superinde factam per ipsos magnificos dominos deputatos cicchae ac ordinatione (?) superinde per predictos magnificos dominos licet oretenus facta (?) ». Questo per il 28 giugno: sotto il dì venti di settembre, poi, si legge: « Item predicti magnifici domini antiani cum interventu magnificorum dominorum Sigismondi Bergonzi et domini Benedicti a Cassio deputatorum super cudendis monetis provvidendo ordinaverunt quod massarius generalis dicti communis ex et de quibuscunque denariis solvat domino Caesari de Taschis libras quindecim imp. pro eius mercede unius mensis bullandi monetas iuxta ordinem superinde constitutum ». Senza anticipare quanto diremo nel testo, vogliamo avvertire che il semplice accenno ad Antonio di Bottone, a proposito del quale riportiamo un paragrafo della grida del '59, mostra come vada inteso il « permutandi monetas », dall'Affò interpretato come grosso cambio di danaro fatto al di fuori dello Stato.

quanto il Lopez mal volentieri accoglieva, cioè che il marchio venisse improntato tre anni dopo la cussione delle monete, la qual cosa cessa di essere e parere strana quando si sia tenuto conto di tutti gli avvenimenti storici da noi, succintamente, rammentati. Di più si pone in sodo che il provvedimento fu limitato, per le monete parmigiane, ai giulii; ed anche qui ci apparisce il perchè di una simile limitazione la quale, anche se meglio conosciuta od ammessa, sarebbe stata inesplicabile all'Affò ed al Lopez, ignari delle gride del '56 che, a suo luogo, vedemmo.

Ricordiamo che uno di quei bandi era stato, esclusivamente, determinato dall'introduzione dei giulii e mezzi giulii di Massa; un altro dai mezzi giulii della Mirandola, tutti riconosciuti di gran lunga inferiori al valore che avevano. Si capisce facilmente che la costante deficienza di questa sorte di moneta aveva abituato la popolazione a diffidarne, fosse di qual paese volesse, fosse anche buona e giusta come quella del Signoretti.

Essa costituiva, quindi, un vero impaccio alla circolazione, varia come era di valuta, a seconda dei luoghi di provenienza, stentatamente accettata, stentatamente cambiata per la continua tema di perdite. Era, di conseguenza, indispensabile bandire tutti i giulii forestieri trovati impari al valore presunto di dieci soldi e, ciò fatto, rassicurare i cittadini, circa gli altri ammessi, col più evidente segno che questi potessero avere della prova di peso e di qualità subíta. Tanto si fece, per l'appunto, colla riferita prescrizione del governatore, in seguito alla quale ai giulii parmigiani del '56 fu applicato il marchio descritto dal Lopez; marchio che è, soltanto, noto per un esemplare di quelle monete conservato nel R. Museo, essendone prive tutte le altre specie di danaro battuto contemporaneamente e negli anni successivi. Pare, invece, che alla medesima bollatura andassero soggetti, per potere essere spesi nel Ducato, i grossi da quindici soldi, ossia i paoli, di Bologna, Modena e Reggio appartenenti a quella solita categoria di monete d'argento che di rado si trovavano esatte nella lega e nel peso (1). Dico: « pare » e potrei addirittura

(1) Vedremo qual cattiva fama avessero, ad es., i paoli, quando parleremo di certa operazione monetaria compiuta dal Duca a Milano.

affermare che così fu veramente, giacchè, per quanto ciò non si ricavi con sufficiente chiarezza dalla parte esplicativa della grida citata (1), ce ne assicura del tutto la lista del danaro ammesso, ove è detto: « Li grossi da XV soldi di Bologna Modena et Reggio che serano del suo peso et bolati dal deputato di S. E. - soldi 15 ». Insomma, il provvedimento del marchio che, esteso ad ogni sorta di danaro, avrebbe richiesto un tempo assai lungo e sarebbe stato inutile in certi casi (dove non v' era a dubitare del pregio intrinseco di esso), rimase ristretto al puro necessario per la tranquillità del popolo e la reputazione del principe; vale a dire: a quelle monete paesane e forestiere che, mentre erano delle più usate, non mancavano di destare, assieme ad altre ora assolutamente bandite, continui sospetti ed incertezze.

Queste sono, pertanto, le principali disposizioni della grida del '59, destinata, come dicemmo, a rimettere un poco d'ordine nell' intricatissima ed importantissima questione economica. Nè il decreto del governatore rimase lettera morta; giacchè, contemporaneamente alla stesura della grida e prima della sua pubblicazione, in una adunanza del Consiglio generale e degli anziani (a dì 20 maggio) fu posto ed approvato il partito di spendere una certa somma per mettere in atto quanto veniva in quella prescritto. « Essendo necessario far diverse spese in pagare un soprastante et un controscrittore quali habbiano a tener conto delle monete bandite, secondo gli ordini sopra ciò fatti.... a chi piace che sia data authorità alli magnifici signori Antiani presenti di poter spendere fino alla somma di lire docento d' imperiali dia la fava etc. Obtentum nemine discrepante » (2). Così i

(1) Nel luogo ove parla del bollo da imprimersi ai giulii, la grida dice così: « (i giulii) bolati e giusti di peso si debbano accettare d'ogni persona per soldi dieci l'uno et similmente i soprascritti grossi da soldi quindici l'uno ». Come si vede, non si capirebbe da questo passo solo se veramente anche i paoli dovessero avere il marchio o se il governatore intendesse determinarne, senz'altro, l'ammissione ed il valore, avendo ricordati sopra e separati i giulii col dire: « et acciò che si possino conoscere gli giulii fatti sin ad hora ».

(2) Archivio comunale di Parma. Libri delle *Ordinazioni*, 1559, 20 maggio.

libri comunali, che al 28 giugno ed al 20 settembre '59 riportano, poi, le due ordinazioni dell' Affò, prescriventi, giusta l'autorità di credenza concessa il 20 maggio agli Anziani, il pagamento degli ufficiali d'ogni genere ai quali erano stati affidati i diversi carichi per l'esecuzione della grida. L' Affò non conobbe la breve ordinazione, or ora da noi riportata, per cui apparisce chiaro lo scopo delle spese fatte in appresso, col parlarvisi, soltanto, di monete bandite; ed ignorando, di più, l'esistenza del bando governatoriale dei 22 maggio, credette, certo un po' alla leggera, che la permuta di monete, per la quale Antonio da Bottone riceveva sessanta lire imperiali, fosse un cambio al di fuori dello stato, che la pesatura riservata al Guidorossi, e la scritturazione, tenuta da Alfonso del Prato, si riferissero, appunto, a detto cambio e che, infine, con esso si collegasse la bollatura, accennata in questa e, più distesamente, nell'altra ordinazione dei 20 settembre. È inutile il dire che, dopo quanto si è visto, noi possiamo assolutamente rifiutare l'ipotesi dell' Affò condivisa dal Lopez e porre i due ultimi atti comunali, che isolati non si spiegano, nel loro giusto luogo in seguito agli altri, dai quali ricevono ed ai quali, vicendevolmente, portano luce.

Vero è bene, però, che una specie di permuta di danaro fuori dello stato si fece o si tentò di fare appunto in questi tempi; ma intorno ad essa altri documenti ci informano che non sono quelli interpretati a suo piacere dall' Affò. Curiosa, ad ogni modo, rimane la casuale coincidenza di un provvedimento ipoteticamente stabilito, in seguito ad inesatta interpretazione di documenti, con un'altro adottato davvero e risultante da testimonianze certe. Avvertiamo, tuttavia, che anche su questo assai poco n'è riuscito di trovare, non ostante ogni più accurata indagine, cosicchè, se pure possiamo star sicuri di non ingannarci totalmente, come accadde al nostro autore, non abbiamo, d'altra parte, tanto da appagare per intero la curiosità che le scarse notizie rinvenute ci destano.

In una lettera di Ippolito Orio, segretario del duca Ottavio e temporaneamente residente a Milano, sotto la data dei 17 giugno 1559 si legge: « Per conto delle monete di Parma bisogna rimandare in qua il zecchiere con buona summa di esse,

sì come io scrivo più diffusamente a Mons. Facchinetto (1), solo mi resta a dire a V. E. ch' io credo al fermo che 'l negotio passarà bene perchè questi signori del Magistrato non m' hanno opposto altro se non che del nome di Paoli li quali sono in odio a questo stato per essersi trovate per il passato cattivissime monete, et habbiamo concertato di chiamargli ottavi così per alludere al nome di V. E. come ancho perchè andandone otto allo scudo verranno ad essere ottavi d' esso » (2). La lettera al Facchinetto di che l' Orio fa menzione in principio avrà, presumibilmente, racchiuso maggiori particolari, oltre i pochi cenni contenuti nel brano trascritto; ma, per sfortuna, essa deve aver seguitata la sorte di notevole parte del « Carteggio Farnesiano », deve, cioè, essere andata distrutta o smarrita. È giuocoforza, pertanto, accontentarsi di quel che resta, ponendolo in relazione con due altri brevi scritti del medesimo segretario, gli unici che trattino ancora, ma quasi incidentalmente, della questione. Da una lettera dei 3 luglio 1559 indirizzata al Duca togliamo quanto segue: « Il negotio delle monete è rimesso di nuovo al Magistrato delle entrate che faccia la prova della bontà loro e il Grancancelliero mi da intentione che debba riuscire secondo il desiderio di V. E. » (3). E finalmente un' ultima lettera dell' Orio ad Ottavio (12 luglio '59) ci informa che « il negotio della cecca è ridotto a termine che non si spera licenza di spender le monete di essa se non si fanno secondo gli ordini di Milano. Il che riferirà più a pieno m.° Nicolò (4) qual havendo veduto fare i saggi non ho voluto intrattenere più parendomi di poter supplire solo a quanto ci resta da fare » (5).

(1) Gentiluomo e dottore bolognese, famigliare dei Farnesi. Egli aveva tenuto, durante il periodo della guerra contro l'Estense, l'effettuale governo di Parma con rara intelligenza e fedeltà. Diventato più tardi cardinale, fu, finalmente, nel 1591, creato papa col nome di Innocenzo IX.

(2) R. Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, 1559, 17 giugno.

(3) R. Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, 1559, 3 luglio.

(4) Costui potrebbe essere Niccolò Zagabria; uno degli zecchieri del periodo '50-'52, del quale avemmo occasione di dire che nelle sottoscrizioni si dichiarava orefice. Forse per tale sua qualità aveva anche ora qualche impiego nella Zecca, ed era stato occasionalmente scelto per presenziare in Milano alla saggiatura delle monete parmigiane.

(5) R. Archivio di Parma, Carteggio farnesiano, 12 luglio 1559.

Per trarre, in qualche modo, profitto dall'esiguo materiale che si è riportato, fa' d'uopo riferire alcune indispensabili notizie complementari. Ottavio, al principio di giugno, era ritornato dalla corte del Re Filippo II, in cui aveva soggiornato per qualche mese. Dopo l'avvenuta riconciliazione del Duca cogli imperiali, dopo una guerra da lui sostenuta a nome di quelli, potè parere necessaria la sua presenza a Brusselles per un'intesa personale in riguardo ad alcune particolarità delle capitolazioni del '56. La visita, pertanto, come era stata consigliata da ragioni politiche, così non mancò di produrre immediati vantaggi e speranze nuove di futuri beneficii. Il risultato principale fu, senza dubbio, l'alta carica di governatrice delle Fiandre da Filippo concessa a Margherita d' Austria; ma altre questioni, ancora, di secondaria importanza vennero definite allo scopo di rendere sempre più amichevoli i rapporti fra i due principi. Non è, quindi, inverosimile congettura il pensare che si avesse, pure, riguardo alla facilitazione degli scambi commerciali ed, in genere, ad ogni sorta di interessi economici intercedenti fra il Ducato nostro e quello di Milano, interessi che durante le agitazioni guerresche non avevano potuto ottenere un saldo stabilimento.

E poichè l'intricato corso delle monete era, come già abbiamo avuto occasione di constatare qua e là, uno dei maggiori ostacoli, è ovvio supporre che il Duca cercasse di trar profitto dalla buona volontà del Re spagnuolo per dare assetto anche all'importante affare.

Sarebbe inutile voler ora insistere sulle condizioni tristissime del sistema monetario di quei tempi (1). Ricordiamo solo che, rappresentante della reazione a questo stato di cose, sorgerà, fra poco, Gasparo Scaruffi, primo degli economisti italiani (2), il quale, gettando l'audace ed originale idea (alla cui intiera attuazione neppure oggi siamo giunti), di un sistema unico ed universale di monetazione, vorrà togliere i mille inconvenienti

(1). V. Chevalier, La monnaie (Bruxelles, 1850). — Cibrario, Della economia politica nel medio evo (Torino, 1861), *passim*.

(2) V. Balletti, Gasparo Scaruffi e la quistione monetaria nel secolo XVI. Atti e Mem. Modena e Parm. Serie III, vol, 1°. parte II — Pecchio, Storia della economia pubblica. (Lugano, Ruggia, 1882).

che produceva l'enorme varietà di lega, di peso, di proporzioni usata nelle zecche ai giorni suoi.

Il concetto che per le monete vi fosse un generale accordo « come se il mondo fosse una sola città o monarchia » (1), che le monete dovessero venir spese a ragione di peso e finezza (di che portassero impressa la nota) era, per una mente osservatrice ed ardita, logica conseguenza di un lungo esame sui danni che portavano ai popoli le istituzioni allora vigenti, regolate in ogni singolo stato dal solo arbitrio del principe. Il sistema universale dello Scaruffi era destinato a limitare ogni genere di falsificazione, a rendere inutili le gride prescriventi il valore delle monete, a por termine alla continua fusione e rifusione, cussione e ricussione del danaro. Ma, come per lungo tratto è avvenuto costantemente nella storia della economia pubblica italiana, che la pratica ha tenuto pochissimo conto ed anzi si è sempre ribellata alla teoria (2), così non è a credere che la proposta dell'autore reggiano, dirizzata a tutti i sovrani, avesse alcuna reale applicazione e valesse, almeno, a fare introdurre degli utili mutamenti nei rapporti monetarii fra i varî stati. E se ciò parve impossibile verso la fine del secolo, figuriamoci che dovesse essere alla metà! Gride che stabilivano il valore di lunghissime liste di danaro ammesso con diverse restrizioni, bandi che escludevano l'uso dell'una o dell'altra sorta di monete si succedevano senza tregua, a tutto pregiudizio dei poveri sudditi i quali difficilmente si potevano tenere al corrente dell'infinito variare degli ordini in siffatta materia.

Spesso di uno stato erano nell'altro accettate alcune specie di danaro, alcune no; spesso una qualità di monete, per poter correre al di fuori, doveva subire un ribasso in confronto alla valuta che aveva nello stato di origine.

Per ritornare al caso nostro, dobbiamo supporre (e ci autorizza a farlo l'ultimo dei brani citati) che fino a questo tempo

(1) Gasparo Scaruffi, L'Alitinonfo ossia Discorso sopra le monete (Reggio, Bartoli, MDLXXXII).

(2) Vedasi ciò che, a proposito degli economisti veneti, valente e numerosa schiera, dice il Molmenti nella sua « Storia di Venezia nella vita privata » (Torino, Roux, 1880.)

non fosse stata concessa l'entrata nel Ducato di Milano alle monete parmigiane, eccettuati, forse, gli scudi che, anche in gride posteriori del Magistrato di quella città, vediamo sempre ammessi (1). Evidentemente, dopo le buone condizioni fatte nel bando del Recuperato del maggio '59 alle monete milanesi, sembrò legittimo il pretendere reciproco ed ugual favore, vale a dire l'applicazione del medesimo trattamento anche a tutte le rimanenti sorta di danaro nostro. Ottavio, passando, nel viaggio di ritorno, da Milano (2), dovette di persona trattare la cosa col governatore, col grancancelliero, col consiglio delle entrate di quello stato ed incamminare le pratiche preliminari che (obbligato egli, poi, a partire per Piacenza, affine di avviare in Fiandra la moglie) lasciò nelle mani dell'Orio suo segretario. Questi fece del meglio per condurre a termine l'affare ed i frammenti di lettere riportate, parzialmente, ce ne informano.

La maggior difficoltà la incontravano i paoli, sorta di monete le quali, oltre al non avere le corrispondenti milanesi, in quanto a valore, si erano per il passato riscontrate assai difettose; come, del resto, avveniva dapertutto con universali lagnanze. Ora, l'espediente stabilito, nel caso che i saggi avessero mostrata l'intrinseca bontà dei paoli di Parma, era abbastanza ingegnoso, venendo a togliere a quelli il nome, il quale costituiva la causa prima della diffidenza che comunemente ispiravano, ed a sostituirvi un nuovo appellativo racchiudente duplice senso (come l'Orio avvertiva): per l'allusione al Duca e l'indicazione della valuta teorica della moneta stessa. Difatti, essendo lo scudo del cosidetto « titolo d'imperiale » formato da sei lire, pari a centoventi soldi, i paoli di 15 soldi venivano ad esserne perfettamente l'ottava parte e potevano, in certo modo, considerarsi anche la metà dei quarti di scudo in argento battuti a Milano, alla stessa guisa che a Firenze, a Genova ed in Francia (3).

(1) Molte di queste gride abbiamo esaminate nel già ricordato mazzo « Zecca di Parma » dell'Archivio di Stato.

(2) I documenti ci informano della splendida accoglienza fatta in questa occasione ad Ottavio dal Duca di Sessa, governatore generale dello Stato.

(3) V. anche in proposito la grida nostra, del 22 maggio '59, ove sono rammentati.

Dagli scritti dell' Orio apprendiamo che, inviata da Parma buona somma delle varie monete insieme ad un impiegato della zecca, fu fatta dal magistrato delle entrate la prova della bontà loro, il cui risultato, da quanto ci resta, non è chiaro.

Il fatto si è che, mentre nei brani di lettera del 17 giugno e 3 luglio il segretario del Farnese mostrava una certa fiducia di buona riuscita, specialmente per il favore del gran cancelliere, il 12 luglio doveva confessare che non vi era speranza di spendere le monete della zecca di Parma se non si battevano secondo gli ordini di Milano. Dopo questo la definitiva risoluzione dell' affare ci è ignota. Certo il sistema monetario nostro non fu modificato per conformarlo a quello dello stato vicino; ma non è, tuttavia, necessario asserire che le iniziate trattative si troncassero senza alcun risultato, come parrebbe doversi dedurre dalle espressioni ultime dell' Orio.

Ricordiamo che Ottavio passò nuovamente da Milano, quell'anno, nell'occasione di recarsi in Fiandra (1) per riavere da Filippo II il deposto ordine del « Toson d' oro », e non parrà, quindi, strana l' ipotesi che il Duca potesse, poi, di persona concludere, in maniera soddisfacente, quelle pratiche che di persona aveva cominciate. Noi vorremmo, anzi, por termine a questo capitolo col manifestare un dubbio che ci sorge dall'esame di fatti diversi, fin qui veduti, e coll'avventurare una congettura la quale, a parer nostro, può fornire di quello l' unica spiegazione attendibile. In tutta questa trattativa col governo di Milano le monete parmigiane di che si parla maggiormente, per le quali si fanno da quel magistrato le più vive difficoltà sono i paoli; e dei paoli, per l'appunto, mancano affatto esemplari nella raccolta del nostro Museo. Di più: nella grida del maggio '59, là dove si nominano i paoli di Bologna, Modena e Reggio, non si fa menzione di quelli di Parma, mentre pure si stabilisce la valuta dei nostri scudi, giulii, parpaiole ed altri danari di minor conto.

(1) Erra Famiano Strada (*De bello belgico*... Roma, MDCXLVIII; t. 1. pag. 41 e seg.) nell'asserire che Margherita fu ricevuta in Brusselles da Filippo II, dal marito e dal figlio. Ottavio portò egli stesso alla moglie la nomina di « governatrice », a Piacenza, e solo più tardi si recò nuovamente in Fiandra.

Probabilmente, il Farnese, già da tempo aveva intenzione di liberare il suo stato dai paoli tanto sospetti, magari col fonderli e farli ribattere sotto nuova forma: e ciò, forse, spiega il silenzio del bando pubblicato a Parma, il 22 maggio, dal governatore. Siccome, poi, sappiamo che nel giugno del '59 il Duca contrasse un prestito di 5000 scudi coi banchieri D'Adda di Milano (1), per il pagamento del censo annuo dovuto alla sede apostolica (2), (e già aveva altre partite da saldare con mercanti e privati (3)), ci sembra ovvio il pensare che egli volesse cogliere l' occasione delle pratiche monetarie in corso per tentare, in altro modo, lo spaccio di quel danaro. Ma poichè il magistrato milanese sulle entrate mostrò di non esser disposto ad accettare così facilmente moneta parmigiana, ed i paoli in particolare, bisogna supporre che Ottavio ne rimettesse colà grossa somma a che venisse, senza più, convertita in danaro di Milano atto ad ogni specie di pagamento in quello stato. La quantità rimanente potrebbe essere stata, a poco a poco, rifusa e nuovamente coniata nella zecca di Parma sino a giungere al completo esaurimento dei paoli, che parrebbe indicato dalla lacuna del nostro medagliere, come prima accennammo.

Di alcune medaglie farnesiane attribuite a questo periodo.

Dopo aver parlato delle monete e del sistema monetario, sarà opportuno, seguendo un'appropriata distinzione del Lopez, che ci intratteniamo qualche poco nell'esame di alcune medaglie attribuite al periodo di tempo il quale è, per l'appunto, compreso

(1) Ce ne danno notizia molte lettere di quel tempo conservate nel « Carteggio Farnesiano ».

(2) Il censo intero era di 9000 scudi che si dovevano pagare il 29 giugno nella festività di S. Pietro e Paolo, secondo la bolla di investitura di Paolo III.

(3) Lettere varie del « Carteggio Farnesiano » e « Mastri Farnesiani » del 1559.

nei limiti del nostro studio. E poichè il Lopez ne nomina alcune ignote all'annotatore dell'Affò (1), trascurando di fermarsi su altre già da questo descritte, noi ricorderemo, prima di tutto e con somma brevità, il numero e le principali note caratteristiche di tutte quelle che ci interessano per poter, poi, esporre più chiaramente l'opinione nostra sul significato di ciascuna.

Le medaglie in discorso sarebbero, dunque, quattro, delle quali: una di piccolo diametro e tre di proporzioni maggiori (7 centim. circa), quella, insieme alla seconda, riprodotte nelle tavole dell'Affò, le ultime illustrate dal Lopez che di una, già pubblicata dal Litta (2), ci dà l'immagine nell'appendice del suo volume.

La prima rappresenta nel dritto il Duca, barbato, armato di corazza, senz'elmo e senza alcuna decorazione: la scritta è: OCTAVIVS F. PARM. ET PLAC. DVX II. Nel rovescio è figurato Apollo vittorioso di Marsia che, scorticato, sta fisso ad un tronco; ed attorno è il motto: CVM DIIS NON CONTENDENDVM: manca, come in tutte, la data. La seconda medaglia ha nel retto il ritratto del Duca, senz'elmo, coll'ordine del « Toson d'oro » al collo e la solita scritta, mentre nel verso reca la rappresentazione di Ercole che, ucciso il leone nemeo (il quale è steso ai suoi piedi), è impegnato nella lotta contro l'idra, donde riuscirà vincitore, come predice l'iscrizione: DABIT DEVS HIS QUOQVE FINEM.

Una scena mitologica offre anche la terza delle nostre medaglie, conservata essa pure nel R. Museo, assieme alle altre due fin qui ricordate, ma venuta posteriormente all'opera dell'Affò a far parte della collezione parmense. Il rovescio, pertanto, figura Apollo e Diana, armati d'arco e di saetta, stanti, in atto di compiacimento per la vittoria riportata sul serpente pitone che, trafitto, giace dibattendosi ai loro piedi. Il diritto mostra i busti aggiogati di Ottavio e di Margherita, volti a destra, il primo

(1) La trattazione delle medaglie è fatta da Guido Antonio Zanetti, editore dell'opera dell'Affò, nelle note apposte, mano mano, a delucidare gli accenni storici dell'A.

(2) Nella genealogia di Casa Farnese, la quale fu, veramente, composta ed impressa dall'Odorici dopo la morte del Litta.

con capo nudo e semplice corazza, l'altra con cuffia e ricchi veli: attorno si legge: OCTAV. FARN. MARG. DE AVST. OCT. VX. PAR. PLA. Q. D. — Dietro le spalle del Duca sono le iniziali dell'intagliatore P.P.R. (1).

Finalmente, l'ultima, posseduta dal R. Museo di Napoli, porta, dall'una parte, il ritratto del Duca col « Toson d'oro » e la solita scritta e, dall'altra, una rappresentazione allegorica formata da un personaggio tunicato, stante presso un'ara sulla quale versa colla sinistra libazioni, mentre colla destra solleva un guerriero che stenta ad alzarsi da terra: in basso, appoggiato all'urna, il fiume Po distinto dal motto: SECVRITAS PADI; in alto l'iscrizione: STATUS MEDIOLANI RESTITVTORI OPTIMO.

Avvertiamo subito che tutte queste medaglie, per una ragione o per l'altra, si vogliono dallo Zanetti e dal Lopez riferire ad un unico avvenimento: cioè alla restituzione di Piacenza avvenuta nel 1556 e che, appunto in tal particolare, noi dissentiamo da essi per motivi che non appariranno affatto spogli di importanza.

E prima noteremo che ci sembra un po' strano che per un medesimo fatto, sia pure questo il riacquisto di una metà del ducato, si coniassero quattro differenti medaglie, con esempio nuovo e non più ripetuto nei fasti della Casa Farnese. La restituzione di Piacenza, per quanto potesse tornare gradita ad Ottavio ed a tutta la famiglia, non era, infine, che un atto di giustizia riparatrice compiuto da Filippo II dopo la non bella partecipazione del padre all'assassinio di Pierluigi (2).

Sicchè l'importanza del fatto del '56 rimane, in questo senso, alquanto ridotta e certo non è paragonabile, p. es., a quella della prima investitura di Parma e Piacenza, concessa da Paolo III al figlio nel 1545, per la quale non si pensò di far coniare un così gran numero di medaglie commemorative come adesso sarebbe avvenuto (3).

(1) Riproduciamo, per la descrizione di questa medaglia, le parole stesse del Lopez. Op. citata pag. 165.

(2) Dopo l'opera dell'Affò: « Vita di Pierluigi ecc. » (Milano, 1821) la cosa non si mette più in dubbio.

(3) Per l'investitura del Ducato vi è una sola medaglia, rammentata dal Ronchini nel « Grechetto », rappresentante, nel rovescio, Ganimede che

Ma pur messo a parte, se si vuole, un simile argomento d'indole generale, il cui valore non è tanto da decidere, senz'altro, la questione, vi sono ancora dei fatti particolari, per ogni singolo caso, i quali possono aiutarci a determinare la maggiore o minore probabilità dell'interpretazione dello Zanetti e del Lopez.

Anche qui seguiteremo l'ordine tenuto nel descrivere le medaglie, cercando di sostituire, mano mano, nuove congetture alle congetture che si riuscirà di mostrare non più sostenibili; e diciam nuove congetture perchè, nell'assoluta mancanza di documenti scritti, non si può pretendere di pervenire ad una spiegazione certa, ma è d'uopo accontentarsi di ipotesi suggerite dal semplice esame del numisma stesso. La prima delle medaglie rammentate, quella che nel rovescio rappresenta Apollo e Marsia, è, per noi, l'unica che possa reputarsi, con qualche sicurezza, battuta per il successo del '56, come indicava l'annotatore dell'Affò ed accettava, senza discussione, il Lopez. Nulla, difatti, contrasta ad una simile attribuzione, se nulla vi è che la convalidi in modo assoluto: la pena da Apollo inflitta al rivale, la quale, come allegoria, significa l'abbassamento dell'invidia (indicato anche dal motto esplicativo), ben si può adattare ed acconciamente corrisponde a quel fatto che dovea riempire di meraviglia e dispetto quanti, essendo stati i principali attori dell'uccisione del '47, si vedevano adesso, in certo modo, traditi dagli alti loro complici. « Cum diis non contendendum »: mente umana non può opporsi alla volontà del fato; ed era fatale, a somma confusione dei malvagi, che Piacenza fosse restituita ai Farnesi proprio da coloro in benefizio dei quali era stato commesso il turpe regicidio. Ecco in qual maniera il simbolo conviene alla cosa simboleggiata. Ma altrettanto non si potrebbe dire per la medaglia in cui è figurato Ercole combattente coll'idra, perchè in essa, oltre al non scorgere una relazione così appropriata col soggetto storico a cui si vuol riportare, noi riscontriamo, di più, una piccola nota che invalida il supposto ammesso fin qui.

col nettare innaffia una pianta rigogliosa di gigli che formavano lo stemma dei Farnesi. L'iscrizione è: ΦΕΡΝΗ ΖΗΝΟΣ ΕΥΡΑΙΝΕΙ. V. anche Lopez. Op. citata, p. 165.

Lo Zanetti, interpretando il rovescio in parola (1), pensava che la preveduta vittoria dell'eroe potesse (insieme coll'iscrizione) alludere alla speranza che i Farnesi nutrivano, riavuta ormai Piacenza, di superare gli ultimi ostacoli ancora opposti alla loro completa reintegrazione; e perciò la collegava, come dicemmo, alla solennità del '56. Il Lopez si associò a simile risultato e notando, di più, che il medesimo rovescio si trova in una medaglia del Card. di Trento, il quale, per l'appunto, fece la restituzione di Piacenza ad Ottavio, stabilì che questa e quella dovevano essere state battute per la medesima circostanza, e credette di confermare, in tal modo, l'idea primamente espressa dallo Zanetti. Ma il Lopez non notò come riuscisse affatto improprio l'attribuire al governatore di Milano, per la cerimonia da lui compiuta in favore del Duca, quella stessa rappresentazione dell'Ercole coll'idra (2), dato pure che questa si potesse adattare agli interessi politici e privati del Farnese. Nè vale l'osservazione preliminare da lui fatta: che non sempre i rovesci delle medaglie corrispondevano esattamente nel significato loro al concetto che si voleva esprimere. Qui non si tratta già di poca convenienza ma ben di assoluta ripugnanza, giacchè ognuno capisce che non poteva tornare ad alcuna gloria del rappresentante regio l'asserto implicito nell'allegoria cioè che la grazia concessa ed, in certa guisa, debita era ben lungi dall'apparire completa. Anzi questo medesimo implicito asserto ci consiglia a scartare anche l'ipotesi per cui la figurazione mitica della pugna coll'idra sarebbe da riferirsi al solito avvenimento di Piacenza; mentre il lettore vede che le speranze dei Farnesi, tanto apertamente manifestate, avrebbero mostrato una soverchia pretesa di loro al momento stesso in cui il principale voto era esaudito. Ma oltre a tutto questo, nè lo Zanetti nè il Lopez fecero il necessario conto di una particolarità ornamentale che si rileva nella figura del Duca (sul dritto della medaglia); voglio accennare alla decorazione del « Toson d'oro », deposta da Ottavio al tempo dell'uccisione del

(1) AFFÒ, Opera citata sulla « Zecca », pag. 177, nota 2.

(2) Questa medaglia del Card. di Trento è pubblicata dal Litta in appendice alla genealogia della famiglia dei Madruzzi; ma non è, come di solito, accompagnata dalla spiegazione dell'editore.

padre, riavuta solennemente alla fine dell'anno 1559. È evidente che il Farnese non avrebbe osato, nel '56, farsi ritrarre coll' insegna di quell'ordine sulla corazza mentre ancora riteneva il collare di S. Michele, somma onorificenza francese (1), e non conosceva se e quando Filippo II gli fosse per restituire l'aureo vello iberico. Una tale constatazione ci fa, senz'altro, porre la data della medaglia posteriormente a quella dell'assemblea di Gand ove il Monarca ribattezzò cavaliere della corona spagnuola Ottavio con quelle feste che da varii autori ci sono descritte (2).

Qui, però, si domanderà qual circostanza fornisse occasione al conio riproducente la scena mitologica della fatica erculea e si vorrà, di conseguenza, sapere qual nuova relazione interceda fra la medaglia farnesiana e quella del Madruzzi, identiche nel verso come abbiamo ricordato. Se si considera il simbolo racchiuso nel mostro dalle teste rinascenti, ci si affaccia alla mente che esso sia la calunnia, l' intrigo, il tradimento di continuo pullulanti, più difficili ad estinguersi dell'aperta violenza.

Ferrante Gonzaga, accusato dagli emuli, chiamato alla corte per essere sottoposto ad una inchiesta, riuscito libero ed onorato (3) fa battere una medaglia recante nel rovescio Ercole che atterra i giganti: da un canto è scolpita l'idra dai sette capi, informe bestia che lo azzanna ma che sta per essere uccisa da lui (4). Là non v'è luogo ad errore: il mostro, affatto simile a quello delle nostre medaglie, è senza dubbio la calunnia trionfata dalla innocenza e dalla forza di Alcide; cioè dal Gonzaga, il quale forte era, innocente delle colpe appostegli pure.

Qualcosa di simile a ciò che era avvenuto a D. Ferrante

(1) Ottavio rimise al Cristianissimo l'ordine di S. Michele soltanto alla fine di gennaio 1557. V. Lettere del Caro a nome del Card. Farnese (Milano, Classici, 1807) t. III, p. 341.

(2) FAMIANO STRADA, Opera e luogo citati. — SALAZAR, Indice de las glorias de la Casa Farnese. — Biblioteca palat. di Parma. Cod. parm. 449 ecc.

(3) V. in proposito G. GOSELLINI, Compendio storico della guerra di Parma e del Piemonte, Miscellanea di Storia italiana, Tom. XVII (2° della 2ª serie) e dello stesso: Vita di D. Ferrante Gonzaga (Milano, Pontio, MDLXXV).

(4) La medaglia è pubblicata dal Litta in appendice alla genealogia dei Gonzaga, n. 45.

accadde al Card. di Trento. Chi conosce un po' particolarmente la storia di quei tempi sa che la sua carica in Milano fu breve appunto per le accuse di mal governo dategli (fra gli altri) dal famoso G. B. Castaldo e dal Marchese di Pescara, i quali di cattiva voglia si adattavano alle seconde parti nella direzione dello Stato. Partito di Milano, il Madruzzi si recò alla corte (1) ove, certamente, dovette difendere il proprio operato al pari del Gonzaga; e forse ottenne da Filippo II la stessa onorifica assoluzione già da quello ricevuta. Niuna maraviglia che la medaglia col motto: « Dabit Deus his quoque finem » s'abbia da riferire a questo fatto che, provando l'onestà politica del Cardinale, doveva a lui ed agli amici sembrare di notevolissima importanza (2).

Ed ora, per riguardo ad Ottavio Farnese, quale avvenimento posteriore al luglio 1559 possiamo reputare come l'ispiratore della medaglia di che si tiene discorso?

Uno solo ci sembra adattato ed è la convenzione definitivamente stabilita col Re a proposito dei congiurati piacentini, dei quali il Duca potè incorporare alla camera i beni stabili verso adeguato compenso. Dopo la restituzione del '56 rimaneva ad Ottavio una grave spesa per l'obbligo ch'egli aveva, secondo i patti, di rispettare i ribelli che pur riguardava assidui macchinatori contro l'incolumità sua e la sicurezza dello Stato. Essi e in persona e per via di agenti, e a Milano e alla corte si erano opposti con ogni efficacia all'atto di interessata benignità di Filippo II; poi, compiuto questo, avevano perseverato nell'opera di calunnia presso il Re, di secrete conventicole in Milano ed in Piacenza stessa. Gli affari privati che ciascuno allegava di avere in questa ultima città erano scusa plausibile per introdurvi loro rappresentanti, l'incarico dei quali non era così semplice come davasi a vedere. Tutto spiava, tutto sapeva il Farnese, per mezzo

(1) Si rileva da varie lettere del « Carteggio Farnesiano » indirizzate al Duca ed al Card. Farnese in quel tempo. R. Archivio di Stato di Parma. Collezione citata, 1557.

(2) Sul tanto rinomato Card. di Trento assai poche notizie si conservano; per il che, non a torto, il Litta, concludendo i cenni biografici di lui, dice che la vita di un tale personaggio sarebbe meritamente soggetto di particolare storia.

di oculati investigatori, ed aspettava ansioso l'istante di poter personalmente trattare col Monarca spagnuolo l'alienazione dei beni di quelli, già considerata nella capitolazione del '56, e liberarsi, quindi, una buona volta da ogni sospetto e stimarsi padrone sicuro in casa sua. La cosa, difatti, gli riuscì precisamente in quell'occasione della chiamata di Margherita in Fiandra ed, in seguito, si iniziarono le pratiche prolungatesi per qualche anno.

Un intero mazzo di documenti, conservato nel R. Archivio di Parma, riguarda la « vendita in favore del Duca Ottavio dei beni dei congiurati piacentini, così convenuta nell'atto della restituzione di Piacenza, 1560-1568 » ed una tale voluminosa serie di carte si può distinguere in tre categorie: trattative col Re di Spagna per il compimento della disegnata compera; pratiche pertinenti all'Anguissola. in particolare; pratiche pertinenti al Confalonieri ed agli altri congiurati. — Ecco che all'idra venivano, finalmente, mozze le terribili teste: Ercole, il simbolo solito della innocenza forte in sè stessa, dopo aver atterrato il leone nemeo (forse Ferrante Gonzaga, l'implacabile ostacolatore della grandezza di Casa Farnese, già morto a questo tempo, ?), sta per trionfare anche dell'altro impaccio che si frapponeva al conseguimento dell'intera sua quiete e grandezza. Ma Ercole, finite le dure prove, porranno in cielo i suoi meriti: il nome dei Farnesi eterneranno, fra poco, le gesta di Alessandro, terzo duca !.

Se, poi, il fatto da noi rammentato parrà ad alcuno non tanto importante da giustificare la coniazione di una medaglia, ricordiamo solo che per un avvenimento che è quasi la conseguenza del presente, cioè per l'estensione del dominio ducale su Bardi e Compiano, feudo già dei Landi, ne venne fatta battere da Ranuccio I una enorme, la quale conservasi nel R. Museo ed è riprodotta dall'Affò, nelle tavole, e dall' Odorici in appendice alla genealogia dei Farnesi, nell'opera del Litta (1).

Ed ora passiamo alla terza delle medaglie descritte da principio, sulla quale specialmente si ferma il Lopez, perchè scono-

(1) Rappresenta, nel dritto, il ritratto del Duca e, nel rovescio, l'aspetto topografico dei due paesi, colla scritta: IMPERIVM IN BAR. ET COMPL. AMPLIATVM.

sciuta allo Zanetti e perciò mancante affatto di illustrazione, per quanto, posteriormente, edita anch'essa dall'Odorici (1).

« Non facile riesce la spiegazione di questa medaglia », premette il Lopez e cerca, intanto, di stabilire due termini di tempo « post » ed « ante quem », deducendoli dalla cifra dell'intagliatore e da alcune note estrinseche. Poichè nella medaglia vi sono i busti aggiogati di Ottavio e della moglie, una prima limitazione la daranno le date del matrimonio e della partenza di Margherita per la Fiandra: periodo abbastanza ampio che va dal 1538 al 1559 e corrisponde, per di più, agli anni del fiorire di Pietro Paolo Romano (Galeotti) il quale ne fu l'incisore, come indica il segno P.P.R. « Ma, continua il Lopez, percorrendo la storia del Duca Ottavio dal 1538 al 1559 non troviamo un avvenimento abbastanza certo al quale possano alludere Apollo e Diana compiacentisi dell'uccisione del serpente pitone ». Insomma « il rovescio del quale parliamo non si può riferire che a mene sventate o a felici successi ottenuti ». In conseguenza egli avanza, come congetture, due fatti: la consegna di Parma nel '50 e la restituzione del '56; e finisce poi col decidersi per questa, tanto più accettabile (a parer suo) in quanto ad essa si collegano le medaglie già esaminate e l'ultima, ancora, da lui dopo questa descritta.

In quanto a noi, abbiamo già detto come ci parrebbe cosa strana, data pure l'esistenza di prove di qualche entità, la cussione di quattro diverse medaglie per una medesima circostanza; ora, aggiungiamo, di più, che il servirsi di una tale ipotetica coincidenza come argomento valevole all'interpretazione di una medaglia, cui niun altro particolare riconduce a quell'avvenimento, ci sembra addirittura errato.

Mentre all'autore stesso è corso alla mente un fatto di notevole importanza che, certo, dovette suggerire l'idea (2) e dar

(1) Appendice alla genealogia di Casa Farnese, nelle « Famiglie celebri » del Litta.

(2) Lo Zanetti (nota 110 all'Affò, pag. 174) riferisce a questa circostanza della restituzione di Parma una medaglia di G. Federico Bonzagni conservata nel R. Museo di Parma e riprodotta al n. XIII della tavola 2ª dell'Affò. Noi avemmo già, in una nota, occasione di accennare che non condi-

luogo a qualche medaglia commemorativa, perchè vuole riferire quella che sola gli si può adattare ad un altro successo, pel quale già si ritiene che tre diverse ne sieno state battute?

Dal canto nostro, solo in vista di ciò, ci accosteremmo alla prima ipotesi scartata dal Lopez; e considerando, poi, che niuno ostacolo di carattere speciale si oppone a tale supposto e che l'allegoria di Apollo e Diana non disdice al soggetto storico, siamo disposti ad accettarla definitivamente.

La consegna di Parma ordinata all'Orsini da Giulio III, subito dopo l'esaltazione sua al pontificato (1), dava quasi nuovo dominio ad Ottavio ed alla sua famiglia; per essa Ottavio e Margherita si potevano dire, per la prima volta, effettuali signori del Ducato; ed è naturale che si facessero, come tali, rappresentare uniti nella medaglia destinata a ricordare il lieto giorno. Nè l'allegoria del rovescio sconviene alle circostanze che precedettero ed accompagnarono quel primo felice esito dei Farnesi,

vidiamo, circa il tempo, l'opinione dell'erudito numismatico; e qui ne daremo le ragioni. La medaglia ha nel rovescio « una donna armata sedente sopra un'urna che versa acqua, significante la città ed il fiume Parma. Sostiene colla destra una vittoria e colla sinistra, in cui tiene una palma ed un ramo di ulivo, appoggiasi sopra uno scudo in cui stanno i gigli farnesi e il gonfalone della chiesa con trofei militari dall'una e dall'altra parte. Sotto leggesi PARMA ». Così lo Zanetti, la cui descrizione non potrebbe essere più esatta. Ma noi domandiamo se i simboli rammentati del verso si adattano all'avvenimento cui vuolsi attribuire la medaglia. Qual vittoria ha mai ottenuto Parma difesa dallo scudo dei farnesi? e di quali trofei si tratta nel fatto del '50?

Ottavio nominalmente signore di Parma, nonchè difenderla, non v'era fino allora potuto entrare per la costante resistenza dell'Orsini; la consegna non diede, poi, luogo ad impiego di armi. Dunque bisogna pensare ad imprese di carattere militare, coronate da felice successo, nelle quali il valore del Farnese riuscì a tutelare la città contro i nemici. E subito ci si affaccia alla mente che qui si tratti della guerra del '51 terminata assai onorevolmente per Ottavio e per i parmigiani, se si consideri ch'essi avevano di fronte le forze di Carlo V e l'ira papale. La tregua del '52 ben poteva dirsi una vittoria e noi non dubitiamo di assegnare a tale lieto avvenimento per la città la cussione della medaglia in discorso, che verrebbe ad esser contemporanea alla cussione di quelle monete di che si parlò alla nota (1) di pag. 23.

(1) V. in proposito: COSTA EMILIO, La restituzione di Parma ad Ottavio Farnese nel 1550. Rassegna Emiliana, Vol 1, pag. 675-85. — PALLAVICINO, Storia del Concilio ecc., Lib. XI. cap. VII, § 1.

dopo i tanti rovesci patiti. Il serpente pitone che nel mito, qui un po' allargato (1), rappresenta l'invido oscuratore della luce dei due occhi di cielo, bene simboleggia e i tentativi fatti nel '47 dagli imperiali di occupare, oltre Piacenza, anche Parma, e i più recenti consigli dati, malignamente, a Camillo Orsini di consegnare la città, da lui tenuta, ai francesi o farsene egli stesso padrone colle forze di che disponeva a nome del futuro papa (2).

So bene che, per una assai prossima somiglianza di eventi, la favolosa rappresentazione esaminata si può egualmento adattare al fatto posteriore del '56; ma giacchè, ripeto, a questo abbiamo già assegnata la prima medaglia, non vedo alcuna necessità di attribuirgliene un'altra, la quale, riferita, invece, al 1550, ci offre il mezzo di ricostrurre la serie dei fasti della famiglia Farnese illustrati colle medaglie; una specie, insomma, di storia metallica del Ducato.

Così, secondo abbiam visto, sarebbero in questa storia ricor date a tutto il '60, oltre all'investitura primitiva del Ducato, significata in una medaglia di che parla il Ronchini (3), la nuova consegna di Parma, la reintegrazione di Piacenza, il definitivo allontanamento dei ribelli.

E qui possiamo domandarci che posto occupa in tale serie l'ultima medaglia che dicemmo portare nel rovescio le iscrizioni: « Securitas Padi » e « Status Mediolani restitutori optimo ». Il Lopez, constatando che l'identico verso si trova ripetuto pel già rammentato Cristoforo Madruzzi card. di Trento (4), suppone, seguendo la sua teoria, che tutte e due le medaglie vadano collegate col solito riacquisto di Piacenza ed in ciò si discosta, sebbene senza dirlo, dall'interpretazione del Litta che anche noi reputiamo insostenibile (5). A noi, però, neppure l'ipotesi del

(1) Anche il Lopez osserva che presso niun autore si trova aver Diana preso parte, col fratello Apollo, all'uccisione del serpente pitone.

(2) V. Affò, Vita di Pierluigi. — Orologi Giov., Vita di Camillo Orsini (Venezia, 1565).

(3) V. in proposito la nota (3), a pag. 63 del presente lavoro.

(4) Litta, Opera citata. Famiglia Madruzzi. Appendice di monumenti e medaglie.

(5) Il Litta, avendo presente una medaglia del March. del Vasto, battuta in suo onore per grandi lavori di difesa dalle innondazioni del Po e recante

nostro numismatico piace. Dalla parte del Farnese, intanto, vi è subito la difficoltà principale nel fatto che la sua figura è adorna del « Toson d'oro » la cui presenza già ci ha determinato a collocare dopo il 1559 la seconda delle medaglie sulle quali si è discusso. Notisi, poi, come sconveniente sarebbe sia per il Duca che per il Madruzzi l'allusione racchiusa nel rovescio in parola. Il personaggio tunicato, crede il Lopez, indicherebbe il Card. medesimo che sull'ara della concordia offre sacre libazioni per il fausto riavvicinamento del Re Filippo ed Ottavio: il fiume Po starebbe, inoltre, a segnare che la cerimonia avviene nella sua vicinanza, in Piacenza, per l'appunto. E fin qui si giunge ancora bene: ma il resto non si spiega. Il Duca nostro non poteva rappresentarsi, solo perchè privo di Piacenza, come un guerriero caduto, faticante a levarsi; e, pure ammesso che si trovasse in tali condizioni, non era decoroso per gli imperiali il rammentarglielo, tanto meno onorifico per lui il dichiararlo in una medaglia commemorativa. Di più, che significa la frase: « Status Mediolani restitutori optimo »? applicata ad Ottavio ed al governatore in simile circostanza.

Queste sole considerazioni, anche se non ci fosse l'altro capitale argomento cronologico, ci distoglierebbero, senz'altro, dall'associarci ai risultati del Lopez (e crediamo che con noi saranno i lettori); ma più difficile è il porre, in luogo dell'ipotesi distrutta, una che possa reggere ad ogni obbiezione del genere di quelle di che, insino a qui, ci siam valsi. Cominciamo, intanto, col dire che nel guerriero giacente, aiutato a sollevarsi dal personaggio sacrificante sull'ara, non si deve già scorgere il Farnese ma la personificazione del Ducato stesso di Milano, il quale, allegoricamente, vien rilevato dalle tristi condizioni in che prima si trovava.

Così le parole: « Status Mediolani ecc. » trovano un'esatta spiegazione ed il motto: « Securitas Padi » assai bene si unisce a rappresentare il nuovo assetto, fecondo di tranquillità politica

questo medesimo rovescio, crede che anche il Card. di Trento legasse il suo nome ad opera di tal natura. Ma niuna notizia se ne conserva e la coincidenza colla medaglia di Ottavio, che certo non si riferisce a soggetto tale, ci fa scartare la congettura del Litta.

e di benessere interno. Tutto ciò è abbastanza ovvio: solo resta a vedere come il merito di « restitutor » convenisse, insieme, ad Ottavio ed al Madruzzi, ed a stabilire qual fosse l'occasione in cui simile merito potè venire ricordato nelle medaglie.

Niun dubbio che per il Card. di Trento i soli anni da citarsi sieno il 1556 e 1557, durante i quali tenne a nome del Re la direzione dello Stato: ci par, quindi, assai probabile che anche per il nostro Duca si debba pensare ad un periodo di tempo che, almeno in parte, coincida con quello. E poichè proprio alla metà del '57 comincia, come già più volte rammentammo, la guerra contro il Duca di Ferrara, condotta da Ottavio a nome di Filippo II, non riteniamo lungi dal vero l'ipotesi che da questo fatto si abbiano a prendere le mosse per l'interpretazione delle due medaglie. Ecco, pertanto, ciò che, in via di congettura, ci sembra di esporre. — Quando il Farnese nel 1559 riebbe dal Re di Spagna il « Toson d'oro » (e con lui ne furono decorati il nuovo Re di Francia e molti altri nobilissimi personaggi), certamente nelle lodi tributategli da Filippo dovettero in primo luogo rammentarsi i servizii da lui prestati in Italia agli imperiali, coll'aver tenute impegnate le forze dell'Estense, tutelando, per tal via, la frontiera di Milano lungo tutta la linea del Po. Così il merito guerresco, che rendeva degno dell'alta onorificenza il valoroso Sforza Sforza di S. Fiore (1), era anche per Ottavio principalissimo titolo al riacquisto della decorazione spagnuola.

Non ci è venuto fatto di rinvenire se, al pari del Duca di Sessa, nuovo governatore (2), il Card. di Trento fu insignito, in questo tempo, del gran collare (3); ma è, insomma, evidente che il Monarca spagnuolo volle, in qualche modo, gratificare

(1) V. RATTI NICOLA, Della famiglia Sforza. (Roma, presso il Salomoni, s. d.) parte 1.

(2) Il Duca di Sessa fu creato cavaliere del « toson d'oro » in Milano stesso per mano di G. B. Castaldo con una cerimonia che è descritta in una lettera dell'Orio (segretario del Farnese là residente) data di giugno 1559 (Carteggio farnesiano, 1559).

(3) Nè Famiano Strada, nè Salazar, nè Ratti citati ci danno il completo elenco dei personaggi decorati in Gand da Filippo II. Il Litta, anch'esso, ignora se il card. di Trento avesse il « toson d'oro ».

tutti quelli che avevano cooperato, dalla rottura della tregua di Vaucelles in poi, all'esito favorevole della campagna contro la Francia.

Quindi di coloro che operarono particolarmente nell'alta Italia ricompensò (e ce lo indica l'esistenza stessa della medaglia) il Card. di Trento, che con un'amministrazione assai economica, giudicata persino gretta dagli emuli, aveva cercato di rimediare alle esauste finanze ed aveva dato i primi soccorsi ad Ottavio; ricompensò in duplice maniera (1) il Farnese medesimo per le imprese compiute; il duca di Mantova (2) ed il duca di Sessa i quali avevano: l'uno indirettamente giovato, l'altro posto buon termine alle operazioni militari.

Concludendo, pertanto, la medaglia di Ottavio sarebbe stata coniata in occasione del conferimento a lui del « Toson d'oro », alla quale circostanza si deve, forse, anche quella del Madruzzi; il rovescio, poi, già adoperato a significare lavori di utilità allo Stato di Milano (3), sarebbe stato apposto ad ambedue le medaglie come a far ricordo dell'opera avuta da essi comune nel risollevare e difendere quella stessa provincia; opera atta, più ancora della nobiltà della nascita, a renderli degni del favore reale.

---

(1) Colla onorificenza cavalleresca e colla nomina della moglie a governatrice delle Fiandre.

(2) Si ricava da Famiano Strada e dagli altri autori ricordati sopra.

(3) V. pag. 71, nota (5).

APPENDICE DI DOCUMENTI

DOCUMENTO N. 1.

(R. Archivio di Stato in Parma. — Collezione: « *Rogiti camerali di Parma* ». Rogiti DALL' AQUILA).

[*31 Ottobre 1551. — Prestazione di fideiussione fatta dallo zecchiero ai maestri d' entrata*].

In nomine domini amen. anno a nativitate eiusdem domini MDLI indictione nona die ultimo octobris Pontificatus sanctissimi domini Julii Pape tertii anno eius secundo.

Hieronimus della pena dictus penonus fiq. d. . . . *(sic)* de ferraria conductor ceche monetarum civitatis parme, constitutus ad praesentiam Mag.corum d. Hieronimi plateae et Angeli cantelli Magistrorum intratarum ducalium civitatis parmæ. virtute et in essecutione promissionis facte, versus eosdem dominos magistros intratarum de praestando unum probum virum cautum et securum pro tertio qui fideiubeat et promittat pro ipso Hieronimo della pena de observando contenta in capitulis et obligationibus per ipsum factis in instrumento locationis facte eidem per ipsos dominos magistros et thesaurarium intra certum terminum de quo et prout constat in dicto instrumento rogato per me notarium infrascriptum ad quod etc. Unde volens et intendens promissa per eum observare tenore praesentis publici instrumenti et alias omni meliori modo etc. inherendo aliis promissionibus de quibus in eodem instrumento promissit etc. obligavit etc. renuntiavit etc. iuravit etc in forma etc. cum juramento etc. Dato fideiussore mag. d.

sebastiano bergontio fiq. d. ludovici vic.º s. Ioannis evangeliste pro burgo riolo qui sucessive promissit obligavit renuntiavit et se obligavit in forma camere et hanc obligationem fecit et facit pro uno mense proxime futuro. Itaque finito mense ut supra non teneatur ipse fideiussor etc.

Hoc intelecto ipso Jeronimo non praestante fideiussione praedicta intra dictum terminum et alia adimplente ut supra ulterius ipse non teneatur etc.

Actum parme in domo m.ci d. hieronimi plateae sita in vic.a s. blaxii praesentibus baptista de bolzonibus fiq. Iac.i habitator ville fabrorii et Jo. de ceva fiq. petri vic.e S. prosperi et cesare de rosinis fiq. Jo. vic.e S. blaxii testibus etc. ac asserentibus etc. et presente d. francisco de platea pro secundo notario.

1551 die ultimo octobris Pontificatus etc.

Documento N. 2.

(R. Archivio di Stato in Parma. — Collezione: « *Rogiti camerali di Parma* ». Rogiti Dall' Aquila).

[*15 maggio 1554. — Cessione di punzonerie ad Angelo Fraschini zecchiero.*]

In nomine domini amen. anno a nativitate domini MDLIIII indictione duodecima die quintodecimo maii Pontificatus domini nostri Julii pape tertii anno eius quinto.

Nobilis dominus Jo. franciscus de bonohomine filius quondam domini Antonini civis parme vic.e s. bartholomei de glarea sponte etc. pro se etc. fuit confessus et in concordia cum mag.co d. Angelo fraschino senensi cecherio civitatis parme ibidem praesenti danti et solventi pro se etc. se ipsum ab eo habuisse et recepisse scutos triginta sex cum dimidio auri et libras quinque sol. quinque imperialium occaxione pretii ponzonarie ab usu ceche de quibus in lista infrascripta et que extimate fuerunt per dominum dalmianum de gonzagha et dominum franciscum mariam rondanum extimatores ellectos inter ipsos et hoc vigore et in executione

octavi capituli capitulorum dicte ceche de quibus in instrumento locationis rogato per me notarium infrascriptum ad quod etc. et etiam vigore commissionum factarum per dominos magistros intratarum ducalium.

[*in margine*]: *hic cadit tenor dicte liste dicte ponzonarie.*
et que ponzonaria fuerunt consignata eidem domino angelo ut dixit de quibus etc. renuntiavit etc. quia habuit in praesentia etc. confitendo etc. unde fecit finem de eis etc. et praedicta infrascripta cum iuramento et obligatione bonorum et aliis etc. Cum pacto quod ipse dominus Jo. franciscus in eventum in quo camera ducalis non locaret dictam cecham finita locatione ipsius domini Angeli quod ipse teneatur accipere dictam ponzonariam et eam solvere pretio pro quo extimata fuit ut supra et quotiescumque camera ipsa et agentes pro ea postmodum locarent dictam cecham teneatur curare cum effectu quod ipsa ponzonaria quod futurus conductor accipere debeat dictam ponzonariam *(sic)* et eam solvere pro illo praetio quo extimata fuerit per estimatores etc.

Actum parme in domo ceche sita in vic.ª s. Vitalis praesentibus domino Jo. paulo de Taliaferris filius quondam domini Io. luce vic.ª s. pauli pro burgo plazole, magistro nicolao de leonibus de gazabria f. q. d. stephani in vic.ª s. alexandri et francisco de senis fiq. petri habitatore in dicta domo ceche de praesentia testibus etc. et presente etiam desciderio de Ferris pro secundo notario.

1554 die 15 maii pontificatus etc.

1554 adì 24 de Aprile

Ponzonarie de Jo. Fran.co Bonnome extimate per ms. Damiano Gonza: et ms. Francesco Maria Rondano: quali sono stati ellecti dalli s.ri maestri de l'entrata de S. Ecc.tia cioè ms. Damiano ellecto dalli s.ri maestri et ms. Francesco Maria ellecto per Jo. Franc.co a extimare le infrascripte robe: quale sono al presente in cecha.

1°	Uno ponzone con uno s.to Ioanne et uno s.to Hilario extimato.	A. 5	— l. 30	s. -	d. -
	Uno ponzone da scudi cōn una Parma extimato . . .	» 6	— l. 36	s. -	d. -
	Duj ponzoni da mezi julii uno con la Madona et uno con s.to Thomaso extimato .	» 4	— l. 24	s. -	d. -
	Uno ponzone da parpaiolle con s.to Hilario extimato . .	» 2 1/2	— l. 15	s. -	d. -
	Uno ponzone da colombini con s.to Thomaso extimato .	» 1 1/2	— l. 9	s. -	d. -
	Uno ponzone da quatrini con la testa de s.to Hilario extimato.	» 1 1/2	— l. 9	s. -	d. -
	Uno ponzone da sesini con una Parma extimato . . .	» 2	— l. 12	s. -	d. -
	Uno ponzone da dinarini con la testa de s.to Hilario extimato.	» 1/2	— l. 3	s. -	d. -
		A. 23	— l. -	s. -	d. -

Uno ponzone con la testa granda extimato	A. 2	— l. 12	s. -	d. -
Uno ponzone da quatrini con uno mezo s.to Hilario extimato	» 1 1/2	— l. 9	s. -	d. -
Quatro ponzoni con tre croce et uno fogheto extimato . .	» 2	— l. 12	s. -	d. -
Tre ponzoni da Regno extimato.	» 1 1/2	— l. 9	s. -	d. -
Nove ponzoni de varie sorte extimati	» 1	— l. 6	s. -	d. -
Una balanza granda con il suo marcho grando extimata .	» 5	— l. 30	s. -	d. -

Due para de balanzine per pesare argento et oro extimate .	Δ. ½	— l. 3	s. -	d. -	le quale non sono comprehese in questo inventario et pagamento et sono al soprascritto pretio Δ. 3. ½
Due para de prede da zetare piastre d' argento e d'oro extimate .	» 3	— l. 18	s -	d. -	
Uno bancho di legno da tenere sotto alle balanze grande extimato	»	l. 4	s. -	d. -	
Uno martello grosso per rebuare le monete quale pesa libre 17 extimato . .	»	— l. 4.	s. 5	d. -	
	Δ. 17	— l. 5	s. 5		
	Δ. 23				

Io Damiano Gonza extimatore electo ad extimar le soprascrite robe dico averle estimate como disopra si contene et in fede de cio me sum sotoscrito di propria mano adì 27 aprile 1554.

Io Franc.° Maria Rondano extimatore electo ad extimare le sopracrite robe dico avereli extimate como disopra si contene et in fede de cio me sum sotoscrito di propria mano adì 27 d'aprile 1554.

Io Zan F.° Bonomo . . . . [?]

Io Angelo Cantello facio fede como li suprascriti estimatori sono stati eleti da me per ordine de li mag.ci s.ri Petro Ceuellij et Gironimo Piaza meij colegi sopra la intrata de la Camera ducalle in Parma. Idem Angelus Cantellus manu propria.

DOCUMENTO N. 3.

(R. Archivio di Stato in Parma. — Collezione : « *Rogiti camerali di Parma* ». Rogiti DALL' AQUILA).

[*15 maggio 1554 — Cessione di punzonerie ad Angelo Fraschini zecchiero.*]

Magister Nicolaus de leonibus et gazabria (*sic*), fiq. d. stephani civis parmensis vic.ae s.ti alexandri sponte etc. pro se etc. fuit confessus et in concordia cum mag.co d. Angelo fraschino cecherio parme ibi presente etc. solvente etc.

se ab eo habuisse et recepisse libras ducentum nonaginta septem sol. quattuordecim imperialium occaxione praetii ponzonarie de quibus in lista introclusa.

1551 adì 9 de decembre

Extimo della ponzonaria di M.ro Nicollò Zagabria et Hieronimo detto Pennone compagni et cecheri in la cecha de Parma extimata per Ms. Michaele Angelo di Anselmi et Ms. Francesco Maria Rondano le quale ponzonarie li s.ri Maestri de l' entrata de S. Ecc.tia hano fato comprare al ditto m.ro Nicollò da Ms. Jo. Bonzagno al precio de l' extimo delli soprascripti extimatori: quale ponzonarie li detti S.ri Maestri havevano fato fare al ditto m.s Jo. Bonzagno de commissione de S. Ecc.tia

1.° Uno ponzone da Δ. con la figura ditta Secúritas con il ponzone de l' arma ducale extimato .	Δ. 16 —	l. 96	s. -	d. -
Uno ponzone da mezi iulii con la figura de s.to Thomaso integra al quale serve el ponzone de l'arma del Δ. extimato.	» 10 —	l. 60	s. -	d. -

Uno ponzone con la figura quale serve al mezo Δ. et al sesino con il ponzone de l' arma ducale extimato. . . .	Δ. 8 —	l. 48	s. - d. -
Uno ponzone da soldi con la figura de s.to Thomaso: al quale serve il ponzone de l' arma del sesino extimato.	» 6 —	l. 36	s. - d. -
Uno ponzone da quatrini con la figura de s.to Hilario: con il ponzone de l' arma ducale extimato	» 4 —	l. 24	s. - d. -
		l. 264	s. - d. -

Uno ponzone da soldi con uno liocorno con il ponzone de l'arma della communitta facto al tempo de m.ro Nicollò et de Hieronimo Pennone cecheri: extimato per ms. Damiano Gonza et ms. Francesco Maria Rondano . .	Δ. 1 —	l. 6	s. - d. -
Uno ponzone da sesini con uno Thoro con il ponzone de l' arma ducale facto in el ditto tempo extimato per li ditti ms. Damiano et ms. Francesco Maria. . .	Δ. —	l. 2	s. - d. -
		l. 8	s. - d. -

La cassa granda venetiana con due chiavature suso dove è solito a stare le ponzonarie et le stampe et stano al presente .	l. 8	s. - d. -
Una altra cassa venetiana con due chiavature dove il soprastante tene la moneta biancha et stampata inante che se leva de cassa per il s.or Commissario . . .	l. 7	s. - d. -

Una altra cassa picolla quale sta in bottega in la quale li lavoranti tengano le monete da overare quando se partano de bottega per andare a disnare et a cena et a fare altre sue facende con due chiavature suso	l. 4	s. -	d. -
Una catia de ferro da fondere argento .	l. 5,	s. 6	d. -
Concheli n° 4 de legno da tenire dentro le piastre de arzento	l. 1,	s. 8	d. -
	l. 25,	s. 14.	d. -
1554 adi XIIIII de magio.	8		
	264		
	l.. 297,	s. 14.	d. -

Per commissione de li s.ri Maestri de l'entrata de S. Ecc.tia se fato revedere le ponzonarie anteditte per ms. Damiano Gonza et ms. Francesco Maria Rondano quali hano veduto le ditte ponzonarie non essere deteriorate altramente et li detti s.ri Maestri consenteno al ditto primo extimo.

Io Damiano da Gonza dico haver visto et ben considerato le dette ponzonarie in conpagnia de ms. Francesco Maria Rondeno, ritrovamo le antedite ponzonarie non eser guaste ne detriora [*sic*] in parte alcuna.

Io Franc.° Maria Rondano dico haver visto et ben considerate le dette ponzonarie in conpagnia di ms. Dalmia da Gonza ritrovamo le antedite ponzonarie non eser guaste ne detriora in parte alcune.

[*Dichiarazione illegibile, forse di Hieronimo Pennone*].

Io nic.lo de lioni de zagabria orefece aferemo quanto in presente policia.

Io Angelo Cantello facio fede como li soprascritti son stati eletti a estimare le soprascritte poncenerie et masiritie per mi con ordini de li mag.ci sig.ri Pietro Ceullij et Gironimo Piaza meii colegi sopra le intrate ducale di Parma. Idem Angelus Cantellus manu propria.

DOCUMENTO N. 4.

(Archivio Comunale di Parma. — Mazzo: « *Zecca - Ordini, Tariffe, Scritture ecc.* », Istrumento notarile).

[*9 Giugno 1556 - Affitto della Zecca di Parma, ad Antonio Signoretti.*]

In Christi nomine amen. anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto indictione decima quarta die nona mensis iunii pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini D. Pauli divina providentia Pape quarti anno secundo.

Mag.cus dominus Petrus de Ceulis f. q. mag.ci domini Joannis habitator civitatis Parme in vic.a s. Joannis Evang. thesaurarius generalis ill.mi et ex.mi domini d. Octavii Farnesii Parmae et Placentiae ducis secundi ac

Mag.ci domini Hieronymus de Platea f. q. sp. domini Galeatii vic.e s. Blaxii ac

Angelus de Cantellis f. q. domini Hilarii vic.e s. Joannis Evang. ambo magistri intratarum E. S. et a qua ipsi tres habuerunt et habent ut dixerunt idoneum et sufficiens mandatum ad infrascripta omnia et singula rogatum per dominum Hieronymum de Crivellis notarium parmensem, dicto procuratorio nomine sponte et per se et heredes et successores prelibati ex.mi domini Ducis predicti concesserunt et concedunt

Egregio domino Jo. Antonio de Signorettis f. q. ... (*sic*) civi regiensi nunc habitatori civitatis Parme in vic.a s. Christine ibi presenti et acceptanti ac conducenti

ius et facultatem cudendi monetas aureas et argenteas in dicta civitate Parme per triennium inceptum die decima quinta mensis mai proxime et immediate preteriti et finiturum ut inde sequetur cum capitulis pactis et conventionibus et promissionibus infrascriptis et que sequuntur videlicet.

I. Primo chel mastro de ceccha sia tenuto et obligato tenere una casa nella cità de Parma sopra una via maestra più presso alla piazza puotrà nella qualle debba operare fabricare et stampare tutte le monete de oro et de argento et de ogni

altra sorte come nela fine de li presenti capituli sarà notato et in detta casa habbi a deputare una camera nella qualle detto maestro de ceccha debba tenere una cassa con due chiavi e una ne tenga il detto cecchiero e l'altra il soprastante gli sarà deputato per S. E. o suoi agenti et si debbano in detta cassa tenere chiavate tutte le stampe e monete stampade e bianchite, Sia però lecito al detto cecchiero bianchare le monette quando a lui parerà senza intervenimento del detto soprastante et di poi che saranno bianchite et stampate si debbano consegnare all detto soprastante e repuorle in detta cassa fintanto seranno levate di ceccha per il commissario.

II. Che ogni volta si levarà de ceccha si debba pigliare tanta moneta de ogni sorte sarà stampata per fare saggio che essendo necessario si puossa fare tre saggi acciò accadendo non si trovando giusto il primo si puossi fare il secondo et terzo et trovandosi tutti gli saggi differenti che per tal differenza non fossi il saggio giusto, di quella moneta si farà, detta moneta si debba tagliare e ritrovandosi dui saggi giusti tal moneta si habbi licentiare e levar di ceccha per li predetti signori deputati.

III. Se persona alcuna tanto terriera quanto forestiera portassi oro o argento a far fabricare in detta ceccha, il detto maestro non gli puossi pigliare più di soldi 25 per libra de peso de manifattura dando però il mercante largento legato col saggio alla bontà della moneta vorrà stampare et essendo portato oro per fare scudi non puossa il detto maestro pigliare a persona alchuna più di soldi uno per scudo per sua manifattura dando l'oro legato col saggio come di sopra et sii obligato il cecchiero di fare stampare gli argenti et ori che fossero portati o posti in ceccha in termino de otto giorni et dargli stampati a padroni retenendosi la mercede in raggione come de sopra.

IV. Chel detto maestro de ceccha sij essente da qualonche datio tanto per oro o argento portarà o farà portare in detta città per fabricare, quanto di ciascuna altra sorte de robbe sarà necessario per detta ceccha et così siano essente tutte le persone voranno habitare in Parma per lavorare in detta ceccha delle loro mobilie di casa conduranno in detta città et similmente sij lecito a qualunche persona così terriera come forestiera portare

o ver fare portare in detta ceccha ogni quantità d'oro et d'argento volesse far stampare in moneta senza datio alcuno come di sopra e parimenti siano essenti tutti quelli che conduranno o faranno condure oro o argento in detta città et che lo daranno al detto mastro. Siano però obligati così il cecchiero come altri che portassero gli argenti o oro a denuntiare tutta la quantità che portaranno ne la cità o contado al datio intra il termino de dui giorni dopo la portatura sotto pena di perder tal oro et argento et applicarsi alla camera ducale per la metà et per l'altra metà al datio overo acusatore.

V. Che si debbanno calare o vero bandire tutte le monete saranno più basse de quelle si stamparanno in Parma che si spendono per uno medemo corso come prima il detto cecchiero haverà fabricato de quelle medesme sorte de monete qualle non si possano spendere nè ricevere se non per quella somma saranno tassate reducendole sempre alla bontà di quelle si bateranno in Parma sotto la pena parerà all S. Governatore nella pubblicatione del bando e similmente non se habbino spendere monete de sorte alchuna che siano tose et di queste si habbi da stare alla declaratione et ordini de mastri delle intrade de S. Ecc.ª

VI. In caso de peste o guerra che Idio ne guardi sij lecito all mastro di ceccha renontiare l'impresa et non se intenda essere obligato a cosa alchuna si contiene nelli presenti capituli sin tanto durarà detta guerra, o peste facendo però le sue proteste in scritto alli agenti della detta camera in tempo debito et in tal caso se intenda essere finito il tempo del detto mastro de ceccha et sij la detta ceccha in libertà delli agenti della camera ducale.

VII. Accadendo chel mastro de ceccha manchassi de questa vita presente durante la detta locatione in tal caso se intenda essere finita la locatione e gli suoi heredi non siano tenuti a cosa alchuna per detta causa salvo se le parti non si accordassero.

VIII. Chel detto mastro de ceccha sij tenuto et obligato pigliare in consegna tutte le massaritie e mobili ponzoni, e stampe et ogni altra cosa necessaria alla detta ceccha che erano del cecchiero prossimamente passato dalli agenti de S. Ecc.ª e pagarli al prezzo honesto secondo che saranno estimate per doi estimatori

communi et in caso de differenza per gli signori mastri delle intrate de S. Ecc.ª et finita la ferma del maestro della ceccha sij obligato il successore overo la camera ducale pigliare le massaritie et altre materie che restaranno nel modo et forma predetta.

IX. Chel mag.co magistrato sij obligato dare uno saggiatore perito et idoneo qual habbi a fare saggio de tutte le monete de oro et argento si levaranno de detta ceccha et che il cecchiero sij obligato levandosi più de una sorta de moneta dare all saggiatore soldi diece imperiali et non levando più de una sorta de argento darli soldi sei imperiali et de oro soldi dodici imperiali per saggio et sij obligato detto saggiatore far tutti gli saggi così de oro come de argento gli saranno portati alla ceccha tanto per terrieri come per forestieri et per sua mercede habbi d' havere dagli padroni de detto oro et argento per ciascuno saggio de oro soldi sedici et per ciascuno saggio de argento biancho soldi diece imperiali et tutti gli saggi bianchi siano de quelle persone gli portaranno, et similmente il saggio del'oro.

X. Che detto mastro de ceccha sia tenuto et obligato accettare uno soprastante o sia cassiero qual se gli darà per gli agenti della camera ducale et habbi a stare de continuo residente in detta ceccha nel tempo si fabricarà et non possi havere altro offitio et debba tenere la chiave della cassa dove saranno le monete bianchite stampate et altre come nel primo capitulo se contiene et habbi da essere pagato ogni anno dal detto maestro de ceccha e medesimamente si debba pagare il saggiatore de detti danari de esso maestro de ceccha.

XI. Che detto mastro de ceccha sij tenuto et obligato dare e pagare in mano del mag.co thesoriere della camera ducale per honoranza de detta ceccha scudi cento venti ogni anno de oro cioè diece scudi d' oro ogni mese et in fine del mese incomenzando l' anno come de sopra.

XII. Accadendo che detto cecchiero si trovassi in qualche luogo o villa de parmeggiana con qualche soma de argento, o oro et havessi sospetto gli sia lecito domandare una persona, o più di detti luoghi che gli facciano compagnia verso la città pagando però la lor mercede, et siano tenuti gli huomini fargli compagnia sotto la pena parrà all' sig.re Governatore de Parma.

XIII. Che detto mastro de ceccha sia tenuto et obligato battere scudi a caratti e bontà di R.ⁿ 22 senza rimedio alchuno e sia il peso delli scudi italiani qual peso è in mano del detto soprastante et a quel peso se habbino a levare de ceccha et siano in numero per libra de oro scudi n.° centodue e meggio con le stampe et insegne gli saranno consegnate per li agenti de detta camera e soprastanti et trovandosi mancho de peso o in bontà gli saranno tagliate alla presentia delli deputati secondo gli ordini che gli saranno datti per Sua Ecc.ª e suoi mastri de entrade et anchora detto mastro de ceccha sij obligato alle spese delle stampe e ponzonarie che saranno necessarie.

XIV. Che quanto alla fabrica de pauli da soldi quindici l'uno, giuli da soldi diece l'uno, grossi da soldi cinque l'uno si habbi de presente da mandare gli agenti della camera ducale alla ceccha de Bologna a pigliare in detta ceccha una o più libre de ciascuna sorte de dette monete e vedere la bontà loro e quanto numero di ciascuna sorte si cava de una libra de argento et a quel medemo modo che si troverà che si fabrichi de presente detta ceccha di Bologna, de detta sorte de moneta cusi sij tenuto et obligato detto mastro de ceccha a fabricare de dette sorte cioè pauli giuli et grossi in tanto che tengano tanto de fino et habbiano tanto de remedio per libra et si levino de ceccha e siano in numero come si trovarà che siano quelle de detta ceccha de Bologna et se per l'avvenire detta ceccha de Bologna lavorassi de altra sorte alterando la buontà o vero il peso con crescerlo et minuirlo in tal caso il detto mastro de cecca habbi facultà et sij obligato fabricare le medesme sorte de monete alla bontà peso e modo che fabricarà la detta ceccha de Bologna.

XV. Le parpaiole teneranno de fino onze quattro per libra con denari dui de remedio per libra et si levaranno de ceccha a onze (tre ?) denari ventidue et saranno in numero cento settanta due per libra et valleranno l'una soldi due et denari sei.

XVI. Gli soldi teneranno de fino onze tre per libra con denari dui de remedio et si levaranno de ceccha a onze due denari ventidue et saranno in numero trecento trentauno e meggio per libra et valeranno quatro quatrini l'uno.

XVII. Gli sesini teneranno de fino onze una et denari 12

per libra con denari dui de rimedio per libra et si levaranno de ceccha onze denari per libra et saranno in numero 368 per libra et valeranno denari 6 l' uno.

XVIII. Gli quatrini teneranno de fino onze una per libra con denari dui de rimedio per libra et si levaranno di ceccha a denari 22 et saranno in numero 539 per libra et valeranno denari tre.

XIX. Le sopradette monete manchando di rimedio in bontà come è detto de sopra et in peso et in valuta de una parpaiola cioè soldi dui et denari 6 e che le dette monete siano all detto numero con la detta bontà come è detto desopra e manchando in peso o in bontà siano tagliate alla presentia delli detti deputati.

XX. Chel detto mastro de ceccha sia tenuto et obligato a fabricare nei dui primi anni scudi ventimillia de moneta grossa et quella quantità de scudi de oro che a lui parrerà.

Predictique mag.[ci] domini procuratores E.[e] Sue promiserunt, et promittunt manutenere et deffendere dictum officium fabricandi et cudendi dictas monetas et dictus dominus Joannes Antonius conductor se bene et fideliter gerere in dicto officio seu exercitio toto tempore dicte eius conductionis et solvere dictam honorantiam et observare ea de quibus supra et iuxta formam precedentium capitulorum sub refectione damnorum etc. respective de quibus etc. Et predicta omnia extendantur in forma cum clausulis consuetis iuramenti dictorum mag.[rum] dom.[rum] procuratorum in animam E.[e] Sue et dicti domini Joannis Antonii in animam propriam ac obligatione bonorum predicti ex.[mi] domini nostri et dicti domini Jo. Antonii etc. et extendantur in forma camere quantum sit respectu obligationis dicti domini Jo. Antonii cum constitutione procuratorum irrevocabilium etc.

Dato etiam per eundem dominum Jo. Antonium fideiussore quantum sit pro summa scutorum mille auri tantum in quibus ipse d. Jo. Antonius posset teneri pro inobservantia presentis contractus nobile domino Marco Antonio de Biatijs cive Parme vic.[e] ecclesie maioris qui sciens se non teneri etc. sed volens in hoc realiter personaliter presentialiter et in solidum obligari promisit etc. et ita quod faciendo possibilia non excusetur renun-

tiavit et obligavit etc. et cum obligatione in forma camere et cum constitutione procuratorum et in omnibus et per omnia prout fecit dictus d. Jo. Antonius ut supra et hoc quantum sit pro dictis scutis mille auri tantum.

Actum Parme in salla magna palatii episcopalis presentibus ibidem domino Peregrino de Fano f. q. d. Nicolai vic.e S. Michaelis de archu, d. Petro Hilario de Bandinis f. q. d. Alberti vic.e S. Marie Mag.ne, d. Joanne Dominico del Ursa f. q. d. Jo. Lazari vic.e S. Antonini testibus notis etc. ac asserentibus. etc. Et presente etiam domino Hieronimo de Crivellis pro secundo notario. [signum notarii].

Documento N. 5.

(Archivio Comunale di Parma. — Raccolta: « *Gridario* », Volume comprendente l'anno 1557, 27 marzo).

[*Grida del Governatore di Parma sull' introduzione e l'uso di monete forestiere*]

Volendo l' Ill.mo S.or il S.or Francesco Bellincini dignissimo Governatore de la cità di Parma provedere alli danni che potrebono intervenire alli citadini et habitanti in la cità di Parma et suo contado per le diverse sorte di monete che ogni giorno sono portate in detta cità et havendo fatto il sagio et parangone per homini periti de la bontà valuta dei giulij et mezi giulij di Massa e ritrovato essere li giulij di valssuta di soldi novi et li mezi giulij di soldi quatro e danari sei, però per parte di S. S. Ill.ma El si comanda ordina et statuisse chel non sia persona alcuna di qual si volia stato grado o conditione si volia o sia che ardisca ne presuma da hora inanti spendere ne pigliare in detta città et suo territorio li soprascritti iulij da Massa se non per soldi novi per ciascuno et li mezi giulij di Massa se non per soldi quatro e denari sei per ciascuno sotto la pena di scudi

vinticinque d'oro da essere tolti iremissibilmente a ciascuna persona che ne spenderà o vero ne pigliarà per più valore et pretio di quel si è detto di sopra da essere applicati per la mettà alla camera ducale per un quarto a l'acusatore al qualle sarà creduto con un testimonio degno di fede et per l'altro quarto all'executore et di perdere anchora la detta moneta che haverà speso over piliato.

FRANCISCUS GUBERNATOR

1557 die 27 Martii.

Publicat. ad campanam magnam existentem in platea magna comunis Parmæ per Petrum de la Rosa pubblicum tubatorem comunis Parmæ sono tubarum præmisso ut moris est, me notario etc.

DOCUMENTO N. 6.

(Archivio Comunale di Parma. — Raccolta: « *Gridario* », Volume comprendente l'anno 1556, Data incerta (1)).

[*Grida del Governatore di Parma sull' introduzione e l'uso di monete forestiere*]

Volendo di novo l' Illmo Sor Francesco Belincini Governatore di Parma provedere alli danni che posseno avvenire in la città per le varie e diverse monette nove che di continuo vengono fuori et si spendino ogni giorno per la città, perciò havendosi fatto il saggio e parangone sopra d'alcune per homini periti et inteligenti di tal monette, et havendosi trovate le infrascripte non agiungere al prezzo e valore per qual si spendano communamente. Perciò per tenore di questo publico bando si ordina et commanda a ciascuna persona di qual grado e conditione si voglia o sia che in la città di Parma e tutto il suo dominio non ardisca nè presuma spendere nè pigliare le monette infrascripte se non al pretio et valore infrascripto cioè

(1) V. nel testo, pag. 34, nota 1.ª

I sesini mirandolini che prima si spendevano per denari sei da hora innanci non si possano spendere se non per denari cinque.

I bolegnini della Mirandolla da quatrini sei per quatrini cinque.

I columbini e denari mirandolini da soldi tre per quatrini undeci.

E quei denari mirandolini da soldi sei per soldi cinque e mezzo.

E i quatrini mirandolini per denari duoi.

E i mezzi giuli da Masa per soldi quatri e meggio.

E i giuli da Massi per soldi novi.

E medemamente ogni e qualunque sorte di denari novi che fusseno portati dentro dalla cità di Parma per qualunque persona gli debbano presentare et consignare al predetto Ill.mo Sig. Governatore et non possino spendere in sin tanto non seranno stati consignati come di sopra. E questo sotto pena di scuti XXV d'oro d'esser tolti irresibilmente (*sic*) a ciascuna persona che ne spenderà o vero i pigliasse per più valore e precio di quel si è limitato e tratato come di sopra per ciascuna volta e per ciascuna sorta di dette monette come di sopra che fusse ritrovato spendere contra la forma del presente bando e d'essere aplicati per la mità alla camerra ducale et per uno quarto allo accusatore et per l'altro quarto allo exequtore et di perdere detta monetta.

Documento N. 7.

(Archivio Comunale di Parma — Raccolta: « *Gridario* » Volume comprendente l'anno 1557, 26 agosto).

[*Grida del Governatore di Parma sull' introduzione e l' uso di monete forestiere*]

Volendo l'Ill.mo S.or il S.or Francesco Bellincino dignissimo Governatore de la cità di Parma provedere alli danni che in l'avenire potrebeno patire li citadini et habitanti in detta cità et suo contado per le diverse sorte di monete che ogni giorno sono portate in essa cità et essendossi fatto fare il saggio de li mezi giulij

novamente batuti in la Mirandola si è ritrovato detti mezi giulij non valere se non quindeci quatrini. Però per parte di S. Illma S. el si commanda et ordina chel non sia persona alcuna di qual si voglia stato grado e conditione che ardisca nè presuma da hora inanci spendere nè pigliare in detta cità et suo territorio detti mezi giulij se non per quindeci quatrini per ciascun di loro sotto la pena di scudi vinticinque da essere tolto iremissibilmente a ciascuna persona che ne spenderà overo ne pigliarà per più valore da essere applicata per la mittà alla camera ducale per un quarto a l'acusatore al qualle sarà creduto con il suo giuramento et con un testimonio degno di fede et per l'altro quarto all'esecutore et di perdere detti mezi giulij che haverà pigliati o spesi. E più per parte di S. Illma S. el si comanda chel non sia persona alcuna come di sopra che da hora inanti non ardischi overo presuma pigliare nè spendere alcuna sorta di moneta nova tanto d'oro quanto d'argento se prima non sarà stata consegnata alli signori Deputati sopra dette monete et fatto li debiti saggij d'esse monete et ordinato per quanto pretio si haverano da spendere sotto la pena antedetta da essere tolto a chi contrafarà et da essere applicata come di sopra avertendo che se crederà all'acusatore con il suo giuramento et come di sopra.

FRANCISCUS GUBERNATOR

Die 26 Augusti 1557 — Publicat. ad campanam per Petrum de la Rosa publicum tubatorem Comunis Parme sono tubarum præmisso ut moris me notario et canc.^{rio} prelegente.

DOCUMENTO N. 8.

(Archivio Comunale di Parma — Raccolta: « *Gridario* », Volume comprendente l'anno 1559, 22 maggio.)

[*Grida del Governatore di Parma*
sul valore e l'uso delle monete nello Stato]

Modo et ordine con il quale s'ha da spendere le monette sì d'oro come d'argento nella città di Parma et suo vescovato, et altri loghi compresi con essa al pagamento della fortificatione

Havendo molte volte inteso et conosciuto l'Illmo et R.^{do} mons. Andrea Recuperato governatore della città di Parma et suo vescovato et altri luoghi come di sopra, varie et diverse dispute circa il modo di spender le monette sì d'oro come d'argento per l'abuso posto in publico a spendersi le monette basse, che in tanta somma son moltiplicate c'hanno fate cresciere l'oro, et ancho le altre bone monette non appaiono, ma si tengono in occulto, o a tanto alto pregio che è cosa molta dannosa così in generale come al particulare et ancho periculosa nel vendere et nel comperare di fare nascere qualche scandolo perciò desiderando S. S.^{ria} quanto più po' provedere a tali abusi et disordini che in questa città et suo vescovato et altri luoghi come di sopra sia più copia di buone monette, sì d'oro come d'argento che sia possibille ha ridotto ciascaduna sorte di esse al suo legittimo valore et le altre si è resoluto bandirle per commodità et beneficio universale de' sopra nominati sudditi al suo governo. Per tanto ordina dispone et commanda per questa sua pubblica grida qual vuole s'habbia da osservarsi inviolabilmente che persona alcuna sia di qual stato, grado, e conditione voglia essere o sia, subietto alla sua giurisditione et governo come di sopra non ardisca nè presuma in alcuno modo per lo avenire spendere monette di oro o di argento, et di ramo di alcuno valore, o cunio, se non secundo l'ordine infrascritto sotto la pena a chi contrafarà de scudi 25 d'oro d'aplicarsi per un terzo alla camera ducale, per un terzo all'accusatore qual serà tenuto secreto, et per un terzo all'essecutore, et la perdita delle monette, avertendo che detta pena serà esseguita senza remissione alcuna attento che è ferma resolutione di S. Ecc.^{tia}

Valore delle monette sì d'oro come d'argento nominate di sopra sono l'infrascritte

	lire	soldi	danari
1.° Tutti gli ducati larghi valerano	6	15	—
eccetto gli bolognesi, mantuani et mirandolini, che valerano	6	12	—
[2.°] Gli ducati portughesi novi dalle croci	6	10	—
[3.°] Gli ducati di camera	6	10	—

[4.°] Gli scudi di Franza et di Genua vechij	6	2	—
[5.°] Le corone di Franza	6	—	—
[6.°] Tutti gli scudi d'Itaglia per ciascaduno	6	—	—
eccetto li mirandoli	5	17	—
et gli savoini novi	5	15	—
[7.°] Gli scudi del bue	5	—	—
[8.°] Gli raini d'oro	4	12	—
[9.°] Gli talerri	4	10	—
[10.°] Gli mezzi scudi d'argento di Millano	2	19	—
[11.°] Gli quarti di Franza novi et papali	1	10	—
[12.°] Gli quarti di Millano novi	1	9	6
[13.°] Gli quarti di Franza vechii	1	7	—
[14.°] Gli quarti di Millano et Genua vechii	1	11	—
[15.°] Gli quarti fiorentini	1	10	—
[16.°] Gli grossi da XV soldi di Bologna Modena et Reggio che serano del suo peso et bolati dal deputato di S. Ecc.	—	15	—
[17.°] Gli giuli che serano bolati et di peso dal predetto deputato	—	10	—
[18.°] Gli mezzi giuli	—	5	—
[19.°] Gli reali	—	11	—
[20.°] Gli cavaloti di Regio e di Modena	—	5	6
[21.°] Gli columbini di Regio et di Modena et Bologna	—	2	9
[22.°] Le parpaiolle di Parma da due teste, et quelle della Parma assetata, le piasentine milanesi, et di Franza	—	2	6
[23.°] Le altre parpaiolle d'ogni sorte serano bandite eccetto però le nove che di presente si battino in questa città quelle valerano	—	2	6
[24.°] Gli sessini d'ogni sorta sono banditi salvo che di presente si battino nella cecha predetta	—	—	6

Intendendo che tutte le soprascritte monette così d'oro come d'argento siano giuste del suo peso. Et tutte le altre sorte non specificate di sopra si spendino alla ratta secondo la declaratione del predetto S. Governatore et commissario sopra alla ceccha avertendo che alcuna sorte de moneta nova non s'habbia da

spendere nè ricevere per alcuna persona se prima non serà approbata dalli predetti Sig. Governatore et commissario, li quali la declarerano, havuto consideratione alla sua valuta bontà et peso. Et tutte quelle persone che portarano alcuna sorte di moneta nova in detta città et altri luoghi come di sopra siano obligati subito presentargli al predetto S. Governatore, affinchè possino fare quanto di sopra è detto et contrafacendo caschano nella pena della perdita di detta monetta et di più all' arbitrio del predetto Sig. Governatore d'applicarsi come di sopra è detto, avertendo che ogni persona ne potrà fare inventione et acusatione et gli sarà creduto et tenuto secreto.

Et affine che ogni persona che haverà sessini e parpaiolle parmeggiane de bandite come di sopra se ne possa valere et habbi manco danno che fia possibile, s'ordina che ogni persona che ne haverà piacendoli gli porti a ms. Antonio da Bottone alla sua botegha deputato sopra ciò, che le receverà per peso et altretanti al peso medemo gliene restituirà della medema sorte fra il termine di XV giorni nel qual tempo gli meterà in cecha ritenendogli soldi 18 imperiali per ogni libra a peso per la manifatura del cechiero. Eccetto che alli poveri che ne haveranno per la somma d'un scudo e da ivi in giù li darà subito il suo ritrato, ritenutose perciò detta manifattura alla ratta.

Et il medemo farà a chi haverà de giuli che non serano di peso et farà la police di ricevuta ad ogni persona a chi non darà il ritratto, et il presente ordine durerà per XV giorni continui et passato detto tempo non s' accetarano poi. Et perchè il predetto Illmo et Rev.^{do} Sig. Governatore ha anchora informatione chel fare augumentar l'oro in gran parte nasce da quelle persone che lo cambiano in altre valute et gli danno maggior pretio del solito corso, perciò S. S. Illma commanda che quelli che cambiarano l'oro non possino haver più di soldi uno denari sei imperiali per ciascaduno scudo d'oro per cambio sotto pena di scudi XXV d'oro d'aplicarsi ut supra. Et acciò che si possino conoscere gli giuli fatti sino ad hora che siano del giusto peso, s'è ordinato che tutti quelli che gli hanno per volerli spendere in questa cità et altri luoghi come di sopra gli debano portare alla botegha del Monticello in mal cantone che gli serano bolati gratis d'un bollo

publico sopra ciò deputato per il detto S. Governatore, e così bolati e giusti di peso si debbano accetare d' ogni persona per soldi dieci l'uno et similmente li soprascritti grossi da soldi XV l'uno.

Et inoltre ordina et commanda a ogni persona come di sopra che in tutti li pagamenti s'haverano da far nel avenire siano di qual sorte si vogliano da lire cinque imperiali in su chel non se gli possa dare più di 10 per 100 fra sessini et quatrini contro la volontà di chi l'haverano da recevere sotto le pene sopra no minate d'aplicarsi come di sopra.

Non intendendo per questa nostra grida derogare alle altre nostre sopra ciò fatte per conto dolle monette bandite.

Die 22 mai

Publicat. etc.

INDICE

ERRATA - CORRIGE

Pag. 8	riga 11:	in vic.ª	—	vic.ªº
» 12	» 13:	(n. 1)	—	(n. 4)

LA VITA GIURIDICA

DI

UN COMUNE RURALE

Rintracciare le origini del Comune di Montecchio, seguire questo ente nella sua ulteriore evoluzione; dire per somme linee dello Statuto e delle altre disposizioni legislative che furono in vigore in questo territorio anteriormente alla pubblicazione del Codice delle Costituzioni di Francesco III (1771), questo il tema che mi proposi di svolgere.

Francesco III Duca di Modena, che nel 1755 avea raccolte in un volume le leggi pubblicate da' suoi predecessori e le sue proprie sotto il titolo di « *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. ser.* » nel 1771, sull'esempio di Vittorio Amedeo II Re di Sardegna, pubblicava il « *Codice di leggi e costituzioni per gli stati di S. A.* » diviso in cinque libri ripartiti in titoli.

Questo tentativo di codificazione non rispondeva appieno ai desiderata delle nuove scuole filosofiche e giuridiche, vuoi perchè a differenza dei codici pubblicati in seguito lasciava ancora sussistere il diritto comune e il diritto statutario; vuoi perchè riproduceva non pochi degli errori della legislazione statutaria, specialmente in materia di successioni e di diritto punitivo.

Ercole III proseguì l'opera paterna promulgando nuove leggi per modificare o completare alcune parti del Codice, che destituito d'ogni effetto giuridico per tutta la durata della dominazione francese (1796-1814) fu richiamato in vigore nel 1814 da Francesco IV il quale vi fece qualche aggiunta; Francesco V ultimo Duca di Modena pubblicava il 25 ottobre 1851 un « *Codice di leggi civili* » che abrogò definitivamente le Costituzioni del 1771 e le altre posteriori; a questo che dovea entrare in attività col 1° febbraio 1852, seguirono il « *Codice di procedura civile* » (1852), il « *Codice penale* » (1855) e il « *Codice di commercio* » (1859).

C. Tassoni.

LE FONTI.

Il non breve lasso di tempo che intercede fra le prime origini del nostro Comune e la fine del XVIII secolo si può suddividere in tre periodi, perchè tre sono i principali momenti storici attraversati dal Comune. Nel primo, che giungerebbe fino al XV secolo, Montecchio segue le vicende di Parma, e la legislazione municipale di questa città v'ha incontrastato dominio; passando sotto gli Estensi consegue una certa autonomia di cui sono espressione le compilazioni statutarie locali: verso la metà del XVI secolo questa terra viene eretta in Marchesato e comincia da allora il terzo ed ultimo periodo, periodo di transizione durante il quale da un lato i feudatarii modificano gli statuti con le loro gride, dall'altro il sovrano, che via via ha rafforzato il proprio potere, dà alacramente opera a sostituire alla multiforme legislazione locale un codice unico per tutto lo Stato.

Francesco III infatti, imitando altri principi riformatori, col codice e con una serie di ben intese disposizioni non solo riordinò i vari rami della pubblica amministrazione, togliendo molti ed inveterati abusi, e dotò il suo Stato di una buona legislazione, ma abolì molte delle immunità del clero e inaugurò un nuovo assetto nelle relazioni fra il potere civile e l'ecclesiastico, onde possiamo concludere col Salvioli che quando le armi francesi invasero l'Italia, il ducato di Modena non era più una rocca in-

violata di pregiudizii medioevali e di abusi feudali, ma fra gli Stati italiani era forse quello che maggiormente aveva progredito sulla via delle riforme (1).

a) **Lo Statuto.**

Era nelle consuetudini germaniche il principio che ogni corporazione potesse prendere quei provvedimenti che alla maggioranza degli associati riuniti in assemblea sembrassero più opportuni, e stabilire di conseguenza quelle norme che valessero a disciplinare il buono e regolare andamento dell'associazione.

Da questa consuetudine ebbero origine i più antichi Statuti delle città italiane (poichè i comuni erano la risultante, per così dire, dell'associazione delle varie consorterie nobilesche, corporazioni mercantili e corpi d'arte esistenti entro il perimetro delle mura cittadine): e la podestà imperiale dovette piegarsi con Federico 1° a riconoscere vigore di Legge a questo diritto consuetudinario comunale colla pace di Costanza (1183) (2). Da allora ogni città e quasi ogni borgo di qualche importanza ebbe proprii Statuti approvati nell'assemblea del popolo. Quando poi il supremo potere passò nelle mani di un signore, l'approvazione della generale adunanza del Comune non bastò più per dare forza di Legge alle compilazioni degli statutarii, che dovettero essere presentate al Sovrano affinchè le sanzionasse. Nel novero degli Statuti resi obbligatorii da un rescritto sovrano, rientra lo Statuto del Comune di Montecchio, opera di ignoti compilatori, sanzionato dal Duca Borso d'Este con sue lettere patenti del 12 luglio 1453, datate da Reggio (3).

(1) « Atti e mem. della R. Deputazione di st. pat. di Modena ». Tornata del 15 dicembre 1897.

(2) « Sed nos habebimus proprium nuncium in civitate vel episcopatu « qui de illa appellatione cognoscat et iuret quod bona fide causas exami- « nabit et diffiniet secundum mores et leges illius civitatis. . . . . »

(3) Per predisporre favorevolmente il principe, il comune accompagnò la domanda di conferma dello Statuto col donativo di due carra di vino, quattro forme di cacio, cento staia di spelta, cento paia di polli e dieci di piccioni. (Arch. di Stato di Reggio, Arch. Com., *Rifor. Anz.* 29 giugno 1453).

Anteriormente allo Statuto del 1453 parmi accertata l'esistenza di due altre compilazioni statutarie (1); quanta parte di queste sia contenuta nel nuovo Statuto non è dato di precisare stante la mancanza di quei codici.

Lo Statuto è ripartito in cinque libri; il primo s'occupa dell'ordinamento del Comune e contiene qualche altra disposizione d'indole generale, il secondo delle materie civili e della relativa procedura, il terzo del diritto e della procedura criminale, il quarto dei danni e l'ultimo, senza titolo speciale, contiene norme relative alle acque, alle strade e ad altri argomenti. Manca un libro delle mercedi e soltanto troviamo ricordate quelle dei nunci comunali, le sportule dei giudici e le mercedi dei notari (2).

Non va esente dai vizii di forma e di sostanza che caratterizzano la legislazione statutaria; è redatto in un latino grosso con frequenti locuzioni dialettali latinizzate, lo stile è ampolloso e le rubriche sono talvolta precedute da verbose motivazioni etico-giuridiche (3).

Il nostro Statuto sta in intimo rapporto cogli Statuti di

(1) Il Marchese Leonello aveva approvato nel giorno 4 dicembre 1441 uno statuto destinato a surrogare il vecchio secondo l'espressione dei documenti. Un principio o fosse scritto negli statuti o soltanto della consuetudine accennato in una lettera di un Podestà, del 6 luglio 1438 è quanto ho potuto raccogliere di tutta questa antica legislazione: « niuno di Montecchio faccia sicurtà su uomo forestiero, fattala sia nulla » che risponde al contenuto della r. « quod nullus fideiubere possit pro aliquo foresterio » del C. II, *Stat. Parmae*, 1347: cfr. *Stat. Regii*, 1582, r. 30. II; Arch. cit., Carteggio del Reggimento.

(2) r. I. 5; II. 6.ª e II, 38ª. IV, 24ª.

(3) Dello Statuto, a tutt'oggi, ho rinvenute due copie. Un codice cartaceo di 74 mezzi fogli numerati: allo Statuto compreso fra carte 5 e carte 69 precede un rubricario, seguono alcuni documenti, l'ultimo dei quali si chiude con una dichiarazione del notaio Giovanni Andrea Caronzi, 1606-1695, cui è dovuto, almeno per buona parte, il manoscritto. Questo codice, da alcuni confronti fatti con rubriche estratte in varie epoche dal *Volumen Statutorum* per opera di pubblici ufficiali, risultò autentico.

Le rubriche poste a confronto furono specialmente la r. 9 V. riportata in lettera 5 aprile 1462 del potestà locale (Arch. di Reggio cit. l. c.); la r. 17. II. che è trascritta in rogito autenticato del 1658 dello stesso G. A. Caronzi, esistente nell'Archivio di Stato di Parma. *Stat. di Montecchio*;

Reggio (1), e lo si rileva anzitutto dalle lettere patenti d'approvazione ove è detto essersi gli uomini di Montecchio date alcune provvisioni « instar provisiones et statuta huius civitatis nostrae [Regii] (2) — poi dalla r. 2ª del libro 1° in cui si indicano quali fonti sussidiarie e complementari, pei casi ne' quali non si possa provvedere a norma dello Statuto e delle consuetudini locali « bonas consuetudines dictae terrae longo tempore observatas, » gli Statuti di Reggio e successivamente quelli di Ferrara e il diritto comune.

Ciò si ripete nella r. 33 l. II, dove si dà anche la ragione di questo richiamarsi agli Statuti reggiani « quia homines de Monticulo sunt proximiores civitati Regii..... et magis conveniant moribus et vita cum regiuis ». I nostri statutarii pertanto oltre che servirsi delle precedenti compilazioni e delle consuetudini locali, che dovevano risentire ancora l'influenza della legislazione municipale di Parma, presero molto dagli Statuti di Reggio, introducendo nello Statuto del 1453 intere rubriche copiate *de verbo ad verbum*; altre modificarono sensibilmente sia perchè raccolsero sotto un sol titolo la materia di più capi o divisero in più parti quello che formava un sol tutto, altre finalmente

l. c., r. 30. II, 40. II, e qualche altra riportata in fogli del carteggio dei Rettori dello Stato esistente nell'Arch. di Stato di Modena.

La seconda copia è il *Cod. Chart.* in f.° saec. XVIII Ms. IV. D. 31 MLXXIV della Biblioteca Estense di Modena, che ci presenta alcune varianti: quella di maggior momento è nella r. 6. II; le altre, cfr. r. 16. 33 II, sono di poca entità, e ci permette di rendere intelligibile la lezione delle r. 11-12 III. oscura e monca nell'altro codice.

Lo Statuto è preceduto dal proemio e al rubricario del V libro sono aggiunti i titoli di sei rubriche delle quali però manca il testo corrispondente.

(1) La ricca serie che giace in quell'Arch. di Stato comprende in codici membranacei gli *Statuta compilata de a. 1242 cum addict. et deminut. usque ad a. 1266*: gli *statuta* del 1266 *cum addict. usque ad a. 1273;* quelli del 1306 *confecta libertate;* quelli del 1311; gli statuti dei giudici (1306), de' notai (1313), de' massari (1323) e una raccolta di atti del Comune dal 1314 al 1327. Vengono poi gli Statuti del 1371, del 1392 frammentarii, del 1404; quelli del 1411 ratificati da Nicola d'Este, copia alquanto mutilata e logora, una compilazione del 1439 limitata al libro dei danni.

(2) Arch. di Stato in Modena. Cancell. Ducale. Carteggio dei Rettori dello Stato. — *Montecchio* f. 1.

modificarono solo nella forma estrinseca aggiungendo, togliendo, sostituendo qualche inciso, qualche vocabolo (1). Siccome però manca una esplicita dichiarazione degli statutarii di essersi giovati della legislazione municipale di Reggio, la quasi identità che rileviamo rientrerebbe nel quarto dei gruppi in cui il Lattes raccoglie i vari modi e forme colle quali si manifesta l'identità statutaria, imitazione e trascrizione d'altri Statuti senza citarli (2).

(1) Alcuni confronti fra il nostro e gli Statuti, ancora inediti, di Reggio basteranno per dimostrarci la quasi identità che talvolta diventa identità assoluta.

Il principio della prescrizione decennale della r. 7. I. lo troviamo nello Statuto di Reggio del 1242 r. 23. I; è ripetuto in quella del 1411. r. 37. II: gli Statutarii del 1471 portano il periodo di tempo necessario a prescrivere a quindici anni, r. 63. II. 1582. Anche lo Statuto di Parma del 1347 l. II, p. 163 ammetteva la prescrizione decennale delle obbligazioni derivanti da mutuo che presentasse i caratteri di usura, richiedendosi però sei testimonii per provare l'usura laddove il nostro s'accontenta di cinque, r. 11, II. Identiche o quasi per titolo e contenuto sono le r. 51. 53. I. *Stat.* 1242 e 30. 16 II del nostro; l'ultima nello Statuto di Reggio comincia « Placet de coetero taliter observari (che leggesi anche nella r. 54 II. dello Statuto del 1582) e i nostri compilatori ripetono « Placet de coetero [to]taliter observari » e tiran via trascrivendo *ad litteram* quasi tutto il capo. L'identità si riscontra pure, fatta astrazione dell'ammontare delle doti e delle *donationes propter nuptias,* fra le r. 48. 49, 50. X. *Stat.* 1266 e le r. 18. 19, 16. 20. II dello Statuto di Montecchio. che concernono i rapporti patrimoniali fra i coniugi. Ricorderemo pure la r. *de viis dandis* dello Statuto del 1311, identica alla r. 8. V del nostro.

Gli esempi d'identità crescono esaminando gli statuti più recenti di Reggio. Così le r. 1, 6 *dè dugalibus,* 1371, e le r. 2. 6 V, 1453; le r. 11 21. 25. V, 1392, e le r. 6. 4, 14. V. 1453; le r. 13. 16 *Extraord.* 1392, e le r. 1. V; 21. II. 1453: le r. 1. 5. 26. 30. 33 Proc. civ, 1404; le r 1. 6. 39 36. 14 II, 1453; le r. 36. 37 I. 1411, e le r. 5. 6 I, 1453; le r. 31. 12. 19. 33. 29 *de damnis datis* 1439; e le r. 3. 6. 4. IV; 16 III 18. IV. 1453.

Nel 1471 s' intraprese la compilazione degli Statuti di Reggio usciti a stampa nel 1500 e poscia nel 1582, condotta come leggesi nel proemio sulle precedenti leggi municipali « reiectis superfluis interpretatis obscuris et additis necessariis » onde non parrà strano se più di cento rubriche su centotrenta del nostro Statuto presentano qualche identità con altrettante dello Statuto suindicato. Vedansi specialmente le r. 10. 14 16 27. 28. 29. 31. II del nostro e le r. 24. 5. 54. 114. 112. 105. 102. II di quello di Reggio.

(2) « Studi di diritto statutario » Nuovi esempii di identità statutaria, pag. 74. 75.

Lo Statuto non fa cenno nè della conservazione del *Volumen*, nè delle riforme ed aggiunte che eventualmente fossero da introdursi. Ciò del resto si spiega ove si consideri che il potere di far leggi non risiedeva più nel Comune, ma era stato avocato a sè dal Sovrano (1). Gli *idem* e gli *hoc addito* che leggiamo in talune rubriche non indicano già ulteriori aggiunte, ma o si trovavano già negli Statuti cui attinsero i compilatori, o ci denotano l'aggruppamento di varie disposizioni. E così pure il notaio « reformationum » ricordato nella r. 13. II, cfr. *St. Regii*, 1582, 37 — non ha che vedere colla riforma degli Statuti essendo il cancelliere del Comune che tien nota dei deliberati — provvigioni o riformazioni — del Consiglio. Cfr. St. Regii cit. 62, I.

Alle revisioni periodiche si è sostituita la pubblicazione delle leggi emanate dal Principe o dal Signore feudale che integrano, modificano gli Statuti (2) — e poichè mancò la riforma generale ch'avea divisata il Marchese D. Alfonso (3) — lo Statuto del 1458, più o meno modificato dalle gride e notificazioni dei principi estensi, rimase in vigore fino alla pubblicazione del Codice

(1) Il Principato italiano del Rinascimento rinnovava la teoria romana che « regia voluntas legis habet vigorem »: leggiamo in certi capitoli del principio del secolo XV che il potestà renderà giustizia secondo le leggi scritte: « immo statutis et ordinibus deffitientibus et plus et minus ad beneplacitum voluntatis domini », e in una lettera del 1452, che parla del modo di procedere all'elezione del Consiglio in deroga alle norme allora vigenti, è detto « tale essere intentione irrevocabile del nostro I. Sig. el quale vole che habia in perpetuum *vim legis et statuti* ». Arch. di Reggio cit., Cart. cit.

(2) Nel rescritto col quale il Duca accompagnava al Reggimento i nuovi Ordini del 1457 è detto: « commettendovi che *vice et auctoritate nostra* vui li introducati, et faciati mettere in consuetudine et observantia facendoli registrare la oltra » Arch. cit., l. c. — D. Cesare, 1587-1629, fece inserire nel nostro la r. 13. II degli Statuti di Modena. Ed. Gadaldino, 1590, lievemente modificata, esempio d'imitazione degli Statuti per opera del Principe. Il Duca Francesco II volle fossero introdotti negli Statuti delle singole terre gli ordini pel buon governo delle Comunità dello Stato pubblicati per le stampe nel 1630.

(3) « . . . la riffor matione de statuti la quale intende se habia a fare a benefitio publico, ma potrà caminare alquanto in longo . . . ». Grida 21 ottobre 1577. Arch. di Modena, l. c. — Marchesato di Montecchio.

delle Costituzioni di Francesco III (1771) — il proemio delle quali dichiarava però che le leggi municipali avrebbero conservata la loro efficacia nelle materie di cui il legislatore non si fosse occupato (1).

Nel « Volumen statutorum » erano contenuti, necessario complemento, i privilegi, grazie, capitoli, conseguiti dal Comune.

b) **Le Gride.**

Il Sovrano e i feudatarii esplicavano la loro attività legislativa mediante le gride — così dette perchè erano pubblicate, gridate dal banditore nei giorni festivi o di mercato — provvisioni, ordini, notificazioni ecc. — colle quali completavano la legislazione statutaria dove apparisse manchevole, disciplinavano i nuovi rapporti giuridici che si fossero formati, introducevano, talvolta, qualche utile riforma.

Manca un libro-gridario del Marchesato di Montecchio, però ho potuto esaminare un discreto numero di gride manoscritte o stampate. Le più sono ispirate ai principii della politica mercantile che informava l'attività eticosociale degli Stati italiani e contengono quindi una serie di vincoli posti alla libertà degli scambii commerciali, una quantità di restrizioni più o meno vessatorie imposte ai proprietarii terrieri costretti a fare determinate coltivazioni, obbligati a denunciare il numero dei capi di bestiame posseduti, la quantità dei prodotti raccolti sui fondi ecc.; provvedimenti che cercavasi di giustificare collo specioso pretesto di proteggere l'agricoltura e assicurare l'abbondanza annonaria, sebbene non infrequentemente riuscissero all'effetto opposto.

Altre gride sono dettate per provvedere a nuove figure di reati non prevedute dallo Statuto — p. e. contravvenzioni in materia di caccia e pesca, contravvenzioni al divieto di far legna o pascolare animali nei beni del principe; reati militari ecc.; — altre modificano qualche rubrica degli Statuti in materia di po-

(1) Negli atti notarili che precedono la pubblicazione di queste leggi, abbiamo la formola « servate le forme degli Statuti di Regio e Montecchio e le provisioni dei sovrani nostri estensi », che nei susseguenti si muta nell'altra « a norma del sovrano codice ».

lizia, o in materia civile o procedurale; le restanti provvedono a casi speciali e non hanno gran fatto importanza.

c) **Fonti sussidiarie.**

Finalmente dovetti aver presenti i capitoli dei dazii, della camerlengheria, delle vettovaglie, quelli delle milizie; le concessioni, i privilegi, le immunità accordate ai cittadini reggiani o ad altri forestieri, quelle accordate al Comune, i provvedimenti adottati dal Comune; i documenti relativi alla intricata materia delle irrigazioni; quelli riguardanti le corporazioni religiose, fonti tutte sussidiarie e disseminate, come le gride, per le filze degli archivii.

LE ORIGINI.

All'epoca dello stanziamento dei Longobardi in Italia alla collettività di villaggio era già sottentrato il sistema della proprietà famigliare cui partecipavano ugualmente quanti si trovavano sotto il mundio del capo della casa richiedendosi per alienare o altri menti disporre dei beni comuni il consenso di tutti i « cohe redes. » Accanto al Consorzio domestico era sorto il consorzio libero (1) che presuppone un sustrato economico ed è legato all'esistenza di una proprietà o restata indivisa allorchè si ripartirono le sortes, o posta in comune in appresso.

All'infuori della famiglia organismo politico autonomo che assicura all'individuo quella protezione che lo Stato non può garantire, all'infuori delle associazioni economiche tollerate dallo Stato, nel breve ambito delle quali raccoglievasi anche la vita dei vinti, non erano possibili altre associazioni onde la vita pubblica si riduce alle piccole assemblee del vico « vici conventus ».

(1) Per le origini del Consorzio si veda SALVIOLI, « *Consortes* e *Colliberti* etc » in Atti e Mem. della Dep. Mod di St. p., S. III., V. 2, p. 189. ss.

Lex Wisig. VIII, 6.6. - conventus ante ecclesiam » - Roth. - c. 343 - germi del Comune rurale (1).

Indeboliti i vincoli famigliari, scalzato per le molteplici eccezioni introdotte dalle leggi canoniche e civili il principio fondamentale del consorzio, collo svilupparsi della proprietà privata, si rinnovava un fenomeno verificatosi negli ultimi tempi dell'impero romano; la piccola proprietà scompariva assorbita dalla grande e con essa scompariva la libertà dei piccoli proprietarii - mediani - rachimburgi - arimanni - exercitales - i quali possedendo in nome proprio intervenivano alle assemblee politiche e giudiziarie.

Perduta la loro arimannia dovettero porsi nella altrui dipendenza, chiedere a qualche potente terre da coltivare e dalla forma più usitata di contratto agrario si dissero liberi livellari. La condizione loro divenne allora identica a quella dei minimi, personalmente liberi, ma economicamente dipendenti da un signore (2) e in un ordinamento sociale in cui presupposto necessario dell'esercizio dei diritti politici era il godimento di una libera proprietà, si trovarono al pari dei minimi esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica (3).

(1) Solmi, Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune, p. 9. 10. 17. 18.

(2) « De minimis hominibus qui nec casas nec terras habent ». Liutprando, c. 82 « De liberis hominibus qui proprium non habent. sed in terra dominica resident ». Capitolare franco dell'829, c. 6.

(3) Come un'eco delle tristi condizioni degli arimanni è nel placito matildico di Montebaranzone del 1114 in cui si accolsero finalmente le querele che gli *homines de Monticulo*, gravati straordinariamente da ministeriali matildici — persone di condizione servile incaricate dei servizi domestici del signore feudale e talvolta delle pubbliche funzioni di esattori castellani ecc., sporgevano, e da molto tempo invano, contro costoro, promettendo levare ogni abuso. « Notum igitur esse volumus..... nos omnes malos et insuetos usus quos a tempore bonae memoriae Beatricis matris nostrae habuerunt, aut per nos vel nostros ministeriales eis iniuste impositi fuerunt omnibus hominibus de Monticulo deinceps remisisse et remittentes in manus domini iamdicti parmensis Episcopi eiusdem successoribus hoc idem perpetuo refutasse videlicet quod ulterius nobis vel nostris hominibus nostrisque successoribus nullam albergariam coltam vel aliquos malos usus seu iniustam peticionem ultra illorum proprium velle persolvant aut aliquando fiant ».

Su tante rovine sorgevano le signorie patrimoniali. Per diverse vie la Chiesa era giunta a costituirsi un amplissimo patrimonio, oltre alle donazioni, alle compere vere e proprie (1) molti beni aveva ottenuti per la commendigia mediante la quale persone d'infimo grado poneansi sotto la sua protezione - commendare se et bona ecclesiae - ricevendone in enfiteusi questi beni dietro la corresponsione di un tenue canone.

Altri per non pagare i tributi o donavano alle Chiese le loro terre ricevendole poi in enfiteusi, o con vendite simulate procacciavano di renderle immuni. La legislazione imperiale s'oppose a questo abuso, dichiarando che ogni qualvolta l'antico proprietario avesse continuato a lavorare le terre cedute alla Chiesa sarebbe assoggettato a tributo; ma la Chiesa eludeva la legge e le vendite simulate continuarono (2). Ed essendo le enfiteusi ecclesiastiche « pactionatae » alla morte dell'ultimo concessionario il dominio utile si consolidava col diretto, laonde in un tempo più o meno remoto la libera proprietà delle terre tornava alle Chiese il cui possesso fondiario nei secoli X-XI pare abbracciasse i due terzi d'Italia.

I canoni però vietavano al clero di prestare il « sacramentum de calumnia » per decidere le controversie civili e di sostenere in

Il Vescovo di Parma Bernardo, che aveva appoggiato le ragioni degli arimanni di Montecchio, per la massima parte suoi livellarii, prometteva a sua volta alla Contessa Matilde di rinunciare a certe prestazioni « per se suosque successores nobis nostrisque successoribus e converso refutavit quod nostris arimannis de Monticulo nullos alios usus vel factiones deinceps requisierit nisi quos eius antecessores videlicet Cadalus et Enurardus parmenses episcopi solummodo in pace et non in guerra ex illis habuerunt ». Affò, St. di Parma, II, 144, 315. Questo placito è addotto anche dal Muratori per dimostrare che la maggior parte degli arimanni delle campagne, in causa dell'accentramento della proprietà immobiliare, erano divenuti livellarii di potenti signori laici ed ecclesiastici (*Ant. It. M. Aevi*, Diss. 13.) L'Affò poi ne deduce che anche i vassalli di chi aveva feudi e Castelli nel Contado erano sempre stati obbligati a contribuire per le fazioni e i bisogni pubblici.

(1) Nel Tiraboschi, Mem. St. mod., II, Cod. Dipl., abbiamo quattro carte di vendita degli anni 822, 903, 915, 920 di beni siti in Montecchio alla Chiesa di Reggio.

(2) Muratori, O. c., diss. 36 - Brandileone, Lez. dett. nella R. Università di Parma, a. s. 1895-96, Lez. 12 ss.

giudizio le proprie ragioni col duello, laonde i Vescovi e gli Abbati si erano fin dal IX secolo posti sotto la protezione di persone laiche - avvocati - visdomini - affidando loro la difesa e l'amministrazione dei beni e compensandoli con ampli privilegi. Gli avvocati rappresentavano l'Abbate o il Vescovo davanti al Tribunale e ne sostenevano le ragioni col duello e col giuramento, soli mezzi di prova possibili in quei tempi; extragiudizialmente poi tutelavano i beni ecclesiastici ponendosi alla testa dei vassalli e degli uomini del feudo per respingere le invasioni nemiche; esercitavano inoltre poteri giurisdizionali sugli abitanti della signoria. I visdomini «qui fungunt vice domini» erano gli amministratori delle temporalità, fra l'altre loro attribuzioni era quella di custodire l'episcopio in tempo di sede vacante fino all'elezione del nuovo Pastore (1). In seguito collo svilupparsi delle immunità ebbero anche qualche funzione giurisdizionale - come dirimere le controversie che insorgessero fra i vassalli residenti nella immunità.

L'avvocazia e il vicedominato dapprima erano conferite a tempo, poi a vita. Quando la proprietà ecclesiastica si conformò secondo le norme feudali, e lo stesso ordinamento degli uffici ecclesiastici assunse forme feudali, in quanto che agli ecclesiastici si assegnarono in luogo di stipendio beni immobili da sfruttare, d'onde il beneficio forma particolare degli ordinamenti feudali, gli avvocati e i visdomini ottennero larghe concessioni di terreni a titolo di beneficio o d'enfiteusi, e dovettero al pari degli altri vassalli prestare al Vescovo il giuramento di fedeltà. Sancito in appresso dalla legislazione imperiale il principio dell'ereditarietà del feudo e del beneficio, anche queste cariche diventarono ereditarie in certe famiglie che talvolta - come fu dei Visdomini di Montecchio - dall'ufficio esercitato ab immemorabili derivarono il cognome (2).

Economicamente la proprietà ecclesiastica era ordinata secondo il sistema curtense - l'hof sistem degli scrittori tedeschi -

(1) « Che sempre che la vostra chiesa vaca
Si fanno grassi stando a consistoro ». — Dante, Par. XVI. 112.

(2) Muratori, *A. I. M. Aevi*, diss. 63.

risultante dall'unione patrimoniale ed amministrativa di parecchi territorii dipendenti da un fondo o da un edificio dominante- domus dominica, curtis, - corte vocabolo tutt'ora dell'uso comune per denotare la casa dove risiede il rappresentante del proprietario che è come il centro della tenuta, e le terre venivano lavorate in parte ad economia e in parte concesse a vario titolo a liberi o semiliberi di modo che, quantunque fosse risorto il latifondo, l'accoppiamento della grande proprietà col sistema della piccola coltivazione portava, anzichè alla rovina al rifiorire dell'agricoltura (1).

E poichè in queste signorie patrimoniali i diritti di sovranità e quelli di proprietà erano concentrati in una sola persona ne seguì che tutti i residenti sulla signoria vennero a trovarsi « ratione terrae » in uguale condizione di dipendenza e di vassallaggio di fronte al « Senior » il quale, avendo gli stessi contratti di locazione agraria assunta forma e carattere di contratto feudale (2), esigeva dagli agricoltori oltre alle prestazioni coloniche - xenia o exenia, corvate, carreggi, giornate di lavoro - il servizio militare e le schufiae, excubiae, servizio di guardia al castello, che le fonti più recenti chiamano ancora guaite.

Amministrativamente la « curtis » costituiva un organismo autonomo che godeva della immunità largita dai sovrani ai beni del feudatario, immunità che s'ebbe quando il padrone della « curtis », protetta da una pace speciale contro chi volesse introdurvisi invito domino, potè invocare questa inviolabilità anche contro i pubblici funzionari - missi regi o dominici, conti - i quali, com'era costume, avessero voluto stabilirsi col loro seguito nella curtis

(1) Seregni, La popolazione agricola della Lombardia nell'età Barbarica, in Arch. Stor. Lomb., XXII; 1896, p. 68, 70. ss. 76. 77.

(2) La proprietà fondiaria nella prima metà dell'Evo Medio concedevasi per la massima parte a titolo feudale surrogandosi al canone livellario il giuramento di fedeltà, e l'obbligo del servizio militare sostituito più tardi da una prestazione reale. Livello e contratto feudale si confusero e poichè gli enfiteuti corrispondevano gli stessi omaggi ed opere dovute dai subinfeudati, i feudatari delle campagne trovarono modo di eludere le leggi comunali relative all'abolizione delle prestazioni feudali, concedendo la terra in enfiteusi, riunendo però all'obbligo dei canoni quello di servizi già derivanti esclusivamente dal rapporto di vassallaggio. — Brandileone, Lez. cit. Lez 10,11.

erigervi il tribunale e dimorarvi a spese della curtis medesima: - albergariae, mansiones.

Quando il Vescovo non esercitava ancora la potestà comitale, al suo avvocato grazie all'immunità erano devolute non poche attribuzioni feudali, raccogliere i tributi, far eseguire le prestazioni reali o personali, vigilare gli agenti subalterni, provvedere alla polizia locale, impedire al conte l'ingresso nella terra immune, sia che venisse per raccorre tributi, sia che venisse « ad causas audiendas » ed altre d'indole giudiziaria, come catturare i delinquenti fuggiti sull'immunità, far le veci degli ufficiali giudiziarii del Conte, esigere banni e fredii, rappresentare il Vescovo nel Tribunale del Conte, e farne eseguire le sentenze contro i vassalli ed i coloni dell'immunità (1). Ancora l'« Advocatus » non ci si presenta come un ufficiale indipendente dal Conte che interveniva alla sua nomina, anzi pur avendo a precipuo fine dell'ufficio suo la tutela degli interessi del Pio Luogo ci appare come il tramite per cui ii Sovrano - poichè talune attribuzioni, riscoter fredii, multe, catturare i rei, erangli affidate quale regio rappresentante - esercita la sua giurisdizione sull'immunità. Poscia il Vescovo profittando della debolezza del potere centrale surroga la propria all'autorità del conte, mediante una specie di « justitia familiaris », cerca di allontanare i contendenti dal tribunale di quest'ultimo, pone i suoi arimanni sotto la protezione della Chiesa, riscuote per se banni e fredii (2), gl' imperatori sassoni saranno loro larghi di privilegi e gli abitanti dell'immunità verranno così a trovarsi nella dipendenza immediata del signore ecclesiastico e del suo visdomino che ormai esercita entro i confini della immunità oltre alle attribuzioni meramente amministrative un certo potere giurisdizionale per quelle cause che, data la loro scarsa importanza, non si portavano al tribunale del Vescovo (3). Scomparse le proprietà comuni, sulle glebe fecondate

(1) Salvioli, Storia delle immunità etc., in Atti e Mem. cit, S. 3ª V. 5, p. 29. 64.

(2) Salvioli, O. c., p. 77.

(3) Quanto abbiamo detto in tesi generale si può applicare ai Visdomini del Vescovo di Parma, i quali da Ottone I erano stati equiparati ai *missi dominici*: « concedimus eiusdem episcopi misso vel vicedomino, ut si

col loro sudore vivevano accomunati dal diuturno vassallaggio i liberi e le persone di condizione servile ch'erano infrattanto assurte ad acquistare qualche diritto; per questa fusione delle varie classi dei rustici che il feudalismo compieva nelle campagne i discendenti dei vinti e dei vincitori uscivano da quell'epoca storica affratellati dai patimenti secolari dando origine al nuovo popolo italiano (1).

Le classi che avevano appoggiato il Vescovo nella lotta contro il Conte e i Valvassori, conseguendo privilegi e concessioni, pel sorgere di interessi e aspirazioni comuni formavano quasi un corpo omogeneo, partecipavano al governo della cosa pubblica prima che, rese coscienti della propria forza, riducessero nel Comune la somma delle cose (2), conquista compiuta lentamente, quasi inavvertitamente, ch'ebbe il riconoscimento legale alla pace di Costanza.

« Monticulum cum curte sua » è fra i luoghi in cui esercitavano giurisdizione i Vescovi di Parma come risulta dai diplomi di conferma concessi in loro favore da Arrigo VI (1125) e Ot-

noster missus, et habeat potestatem deliberandi tamquam nostri comes palatii (962) ». Per le immunità della Chiesa di Parma v. Affò, O. c., II, p. 301.

(1) Le nostre fonti ci presentano una professione di Legge romana del 1029, altre ne troviamo in atti del XIII secolo; con atto del 15-16 marzo 1215. Gherardo Priore del Convento di S. Felicolo compra alcune terre in Montecchio da Ottone Lusignolo e da Gandolfo ed Alberto figli del q. Gherardo Berocio che dichiarano di vivere lege lombarda; nel 22 dicembre 1223 Engezone Vicedomino di Montecchio « qui se lege longobarda vivere professus fuit » vende una casetta e un po' di terreno ai figli di Martino Macario pure di Montecchio Cfr. Ronchini, Pref. agli Statuti di Parma del 1255, p XVIII. Queste dichiarazioni sebbene rimanessero più lungamente in uso nelle campagne erano già entrate nel novero delle viete formole notarili, non rispondendo più alla realtà hanno scarsa importanza perchè, come dimostra in modo irrefragabile lo Zdekauer, La confessione di legge etc., in Rivista Ital. di scienze giuridiche, III, 234.241, non solo era ammessa la libera scelta della Legge. ma, anche dopo scelta, essa poteva venir mutata ad ogni nuovo atto giudiziario.

(2) Secondo l'Affò i diritti più rilevanti quali imporre prestazioni e collette per il sussidio della guerra, al principio del sec. XII, erano in Parma esercitati dal popolo.

tone IV (1210) (1). Questo ricorrere agl'Imperatori ci dimostra come, minacciati dal moto di espansione del Comune, cui non basta più la augusta cerchia delle mura ed esce ad invadere il contado dove esercitavano diritti i feudatarii laici ed ecclesiastici, i Vescovi cercassero tutelare col nome dell'Impero, che sì grande fascino esercitava su le menti italiane, i loro inviolati privilegi, l'esistenza delle loro immunità, conseguendone diplomi di conferma delle antiche concessioni, fondamento dei loro diritti e delle loro pretese. Altra arma erano gl'interdetti. Non tardò molto a scoppiare la lotta e il Comune invase le giurisdizioni temporali e spirituali del Vescovo (2); si addivenne a molti compromessi (3), ma giunse pur anche il tempo in cui il Comune sostituissi al Vescovo nell'esercizio della sovranità temporale su quelle terre che, come Montecchio, dipendevano dalla

(1) « ..... Concedimus et confirmamus ..... bonos usus et consuetudines quas hucusque Parm. Eccl. habuit ..... iurisdictionem in placitis et bannis et coeteris quae pertinent ad jurisdictionem omnium castrorum et locorum praefati Episcopi et Eccl. Parm..... et nominatim ... Monticulum cum curte sua..... statuentes ut terras et loca praenominata in quibus habet jurisdictionem si banniverit ea vel aliquos in eis habitantes pro bannitis habeantur ab hominibus parmensibus et eius districtu ». Affò, O. c., III. 307. 321.

(2) Il Comune di Parma « in quibusdam terris Parmens. Episcopatus ac pertinentiis earundem scilicet. ... Monticulo ... balivam ponebat et aliam jurisdictionem temporalem ac spiritualem exercebat iniuste in causis tam civilibus quam temporalibus praeterquam in matrimoniis, usuris, emancipationibus, datione tutorum et curatorum, interpositione decreti super alienationem rerum minorum, pubblicatione testium ad aeternam rei memoriam et tabellionibus faciendis.. » — Sentenza di Papa Onorio III a favore del Vescovo Obizzo in cui si dichiarano irriti gli Statuti fatti in odio al clero cui si riconosce il diritto di imporre « .. collectas hostes et cavalcatas laboreria et publicas factiones ». Affò, O. c. III. p. 336.

(3) Colla transazione del 10 luglio 1220, abrogata da Federico II (1245) e richiamata in vigore dallo Statuto del 1255 il Comune in sostanza lasciava al Vescovo « banna et placita » di alcune terre o corti dell'Appennino che venivano equiparate alle *terrae militum*; nelle altre, compreso Montecchio, il Vescovo eserciterebbe la sola giurisdizione in materia ecclesiastica e il Comune si riservava la giurisdizione di esercito e cavalcata ed altri diritti a compenso dei quali avrebbe ceduto al Vescovo metà dei banna et placita in dette terre riscossi, dal qual tributo la città avrebbe potuto redimersi esborsandogli 3000 lire imperiali da impiegarsi in acquisto di fondi ad utile

Chiesa (1) Mentre fervevano le controversie dianzi accennate, i Visdomini vennero via via sottraendosi agli obblighi di vassallaggio che loro incombevano ed esercitarono nelle terre a loro affidate, un potere arbitrario; però tale stato di cose non durò a lungo perchè il Comune, uscito vittorioso dalla lotta, ben presto li ridusse a dichiararsi suoi vassalli e li costrinse a giurare il seguimento del Comune e venire ad abitare, per qualche tempo dell'anno nella città (2). Uno dei provvedimenti presi dal Comune per abbattere gli ultimi resti del feudalismo si fu il dichiarare libere le classi degli agricoltori giacenti nella servitù, « viles - inferiores » non indotto da un principio umanitario, chè ammettere ciò - per quanto nei proemi delle leggi comunali si accenni talvolta al diritto naturale della libertà umana - sarebbe un portare nel Medio Evo principii ed idee affatto sconosciute in quell'epoca, ma mosso dall'utilitarismo che determina ogni altra esplicazione della sua attività, intendeva sollevare contro il feudalismo i vassalli del contado sui quali e pei quali il sistema feudale si reggeva. Cessate per effetto dei decreti comunali le signorie patrimoniali, tutti gli abitanti del feudo, grazie al pareggiamento di condizioni compiutosi fra le varie classi agricole, consideraronsi ad un tratto come liberi.

della mensa episcopale. Affò, O. c. III, 338. 39 *Stat. Par.* 1255, p. 196. Per le *terrae militum*, *Stat.* cit. 68. 177. i loro privilegi furono aboliti da Luchino Visconti nel 1346. Cfr. *Stat. Parm.*, 1494, p. 14.

(1) Il Vescovo talvolta pel fortunoso alternarsi delle fazioni riacquista l'esercizio del potere temporale. V. Pertile, St. del Dir. ital., II, p. 54 1.

(2) Questi feudatari dovean dare sicurtà di obbedire agli ordini del Podestà di Parma di ogni altro ufficiale del Comune « et de observando Statuta ed ordinamenta Comunis ». *Stat.* 1255, p. 123; prestavano giuramento di fedeltà, *ibid.* p. 36; non potevano cedere le castella del Comune nè erigervi case, *ib.* 265. 268; non potevano ricevere in vassallaggio i cittadini di Parma e neppure « aliquam universitatem » *ibid*, p. 338. — Lo Statuto del 1266, ove in una villa non fossero eletti i mistrali o questi non esercitassero l'ufficio loro, obbligava i « domini qui habent ad faciendum in tali terra » avendovi « honorem et jurisdictionem et vassallos » a rispondere dei dazii e colte imposte alla villa, p. 128. 129.

Lo Statuto del 1316 ordina diano fidejussione di non accogliere nelle loro castella gli sbandeggiati e di non vessare i collegi delle arti. Vedasi pure lo Statuto del 1347, p. 113.

Il Comune si trovò allora di fronte a due categorie di persone, coloro che possedevano liberamente o pur dipendendo da un feudatario avevano conservata la libertà personale (homines), e i servi della gleba (personae). I primi quantunque le loro condizioni non fossero assai dissimili da quelle dei liberi - milites, boni homines - dai quali era stato costituito il Comune, non ottennero subito la piena capacità e il godimento dei diritti politici, essendo il popolo nuovo dei Comuni restìo a concedere la parità dei diritti alle terre dipendenti, vennero considerati quali homines del Comune e giuridicamente si trovarono di fronte al Comune nello stesso ordine di rapporti in cui trovavansi prima di fronte ai feudatarii, nelle ragioni dei quali il Comune era subentrato, esercitandole con non minor rigore a carico dei vassalli sotto le due alte e mal definite potestà della Chiesa e dell'Impero. Effettivamente però la loro condizione è di tanto migliorata che a poco a poco hanno aperta la via ad acquistare la piena cittadinanza comperando una casa nel Comune e dimorandovi per qualche tempo.

I decreti comunali non determinarono una radicale trasformazione delle condizioni dei servi della gleba che, sebbene fossero dichiarati liberi e fosse loro riconosciuta capacità giuridica, non furono mai parificati ai cives nel godimento dei diritti come non erano stati sciolti dai contratti che li legavano al suolo onde venivano piuttosto a trovarsi nello stato di semiliberi. I feudatari mediante nuove forme di contratto agrario continuavano ad esigere le antiche prestazioni: e la loro condizione economica fu peggiorata dall'introduzione del contratto di colonia parziaria perchè il proprietario, indottovi dall'esuberante offerta di braccia - che fece peggiorare anche le condizioni dei liberi coltivatori - imponeva patti leonini.

Intervennero poi gli Statuti a sanzionare questo triste stato di cose colle loro disposizioni sull'economia agraria emanate nell'interesse dei proprietarii (divieto al contadino di uscire dalla sua classe, di abbandonare il podere senza il consenso del proprietario; limite dei salarii da corrispondersi al lavoratore, determinazione delle opere da eseguirsi).

Come nelle città i pesi statuali cadevano per la massima

parte « sui mali cives », così avveniva nel contado per gli « oppidani e i forenses » mentre i boni cives, i domini che costituivano il partito politico dirigente erano esenti « ab omnibus coltis, collectis, factionibus, oneribus, angariis, perangariis et ab omnibus gravaminibus rusticanis » (1). Questi contadini, questi distrettuali erano generalmente considerati come un popolo vinto ed esclusi quindi da ogni beneficio di governo finchè il governo del Comune non pervenne al popolo minuto ch'ebbe a sancire qualche provvedimento favorevole alle plebi rurali (2).

Le classi liberate divennero, prestando giuramento di fedeltà, i fideles del Comune come erano testè i fideles dei feudatarii; e politicamente furono ordinate in Comuni rurali, seguendosi nel determinarne la circoscrizione il criterio della divisione ecclesiastica in parrocchie. Queste « Universitates personarum », questi comunia si fusero colle associazioni preesistenti degli uomini liberi - universitates hominum - e il nuovo ente che sorse da tale unione denominossi comune, comunale e homines; del « Com. et homines de Monticulo » è ricordo per la prima volta negli Stat. di Parma del 1255.

Le più remote traccie del Comune rurale sono da ricercarsi nella vita dell'antichissimo vico cui assegniamo volentieri origine germanica, ammettendo tuttavia altre cause concomitanti e cooperanti col fattore economico nel determinare l'origine e l'ulteriore svolgimento del comune politico. Prima fra tutte, pur non disconoscendo ogni influenza esercitata dagli ordinamenti del popolo vinto — è a porsi l' istituzione ecclesiastica delle parrocchie, perchè la parrocchia, fra le organizzazioni locali, era forse la più radicata nella coscienza del popolo, la povera chiesa del villaggio al pari della cattedrale cittadina era il nucleo, l'oggetto del comune amore ed interesse, il centro d' irradiazione della vita comunale.

E questi abitanti di uno stesso vico già stretti in comunione di interessi dai rapporti di vicinato, dall'uso delle terre pubbliche,

(1) *Stat.* 1255, p. 392; *St.* 1266, p. 475.

I Podestà delle ville giuravano di rispettare i privilegi dei cittadini i cui beni ancora nel XV secolo erano allibrati in un estimo speciale e non contribuivano per le spese locali.

(2) Rodolico, Il popolo minuto (p. 68 s.)

lo erano viemaggiormente per quella comunanza di vita, per quei rapporti morali che derivavano dall'appartenenza a una stessa parrocchia, dal frequentare la stessa Chiesa — plaebs cappella — ove compievansi gli atti più solenni della vita pubblica e privata. All'ombra della Chiesa parrocchiale per questa comunanza di religione, di lavoro, di vita si formavano quei nuclei sociali che sviluppatisi lentamente durante le signorie patrimoniali, nel tempo che fu il trionfo del particolarismo, quando l'antica autonomia del vico sembra si sia trasfusa nella immunità, diverranno altrettanti organismi politici viventi di vita propria dopo l'emancipazione delle plebi agricole, causa prossima od immediata delle origini del Comune rurale (1).

Del Comune s'ebbe un'idea giuridicamente errata, foggiatosi sul tipo del consorzio germanico non lo si potè comprendere, nè fra le corporazioni, nè fra le fondazioni, sole figure di persone giuridiche note al diritto romano; applicandosi poi all'istituto comunale le norme fondamentali che disciplinavano i rapporti fra i membri del consorzio e gli estranei non si arrivò, per tutta l'età medioevale, a distingnere i diritti e i doveri dell'ente astratto da quelli dei singoli associati, derivandone il principio che l'associazione dovesse rispondere del fatto delittuoso di uno qualunque degli associati e questi alla lor volta fossero responsabili dei reati commessi dall'associazione (2).

Molto tardi e per influenza del diritto romano si giunse a scindere la personalità astratta del Comune da quella dei Comu-

(1) PERTILE, o. c. I. 92; II. 10-157 ss. — SOLMI, o. c. 18, 10[illegible]. — BESTA, Le orig. dei com. rur. Riv. Ital. di sociologia, fasc nov. dic. 1899. p. 749 ss. — JMBART DE LA TOUR, Les paroisses dans l'ancienne France — Revue Historique, LX.

L'esistenza di una Chiesa « ad quam homines possint convenire » è condizione sine qua non perchè un Comune « intelligatur esse villa per se et per se tantum facere mistrales et solvere coltas et facere faciones et condiciones adimplere sicuti villa per se » *Stat. Parmae*, 1266, p 127.

(2) Il Comune risponde pei danni causati da ignoti. *St Par*, 1316, p. 165, risponde pel debitore rifuggito nel suo territorio, *ibid.* 167. Coltiva i beni di chi è posto al bando. *Stat. Par.*, 1266, p. 213. Di questa responsabilità oltre che nello Statuto nostro r. 31. II. 3 IV abbiamo esempio in gride del 1544 e del 1552.

nisti e ciò fu quando si stabilì il principio di rappresentanza e non si richiese più l'intervento nei consigli di tutti gli appartenenti al Comune per deliberare validamente.

Intanto si trasformava pure la concezione del Comune che dà un condominio; per godere del quale conveniva appartenervi per nascita o per cittadinanza, o avervi famiglia e beni, essendo i proprietarii i soli « cives optimo iure »; come lo si considerò nel Medio Evo, diventava un'associazione costituita sulla base della convivenza territoriale di una parte della popolazione che assume personalità giuridica ed ha diritti patrimoniali e politici.

Ai comunelli del contado incombeva specialmente la manutenzione dei canali, dei ponti e delle strade « omnes villae et homines villarum faciant pontes in suis territoriis de lapidibus ubi convenienter fieri potest (1). Potestates de foris vel consules si potestas ibi non fuerit possint et debeant et teneantur facere aptare et expedire et reficere vias et stratas destructas, vel occupatas vel impeditas, a XX annis infra et pontes » (2).

Il Comune et homines aveva i propri ufficiali (mistrali, massari, consoli) che provvedevano alla gestione economica, ripartivano fra le famiglie le gravezze imposte al Comune.

Questi ufficiali al pari dei nunci o correrii e dei campari venivano eletti « in concordia vicinorum omnium vel eorum maioris partis » entro i primi otto giorni di Gennaio e duravano in carica un anno.

Entro otto giorni dalla loro elezione nell' Ufficio del Massaro del Comune di Parma alla presenza di uno dei giudici del podestà prestavano giuramento di fedeltà e davano idonea fideiussione. Promettevano di far giurare « vicinos suos sequi mandata Potestatis Comunis Parmae » di consegnare ogni somma riscossa al Massaro di Parma e rendere i conti agli ufficiali del Comune, e a loro vicini che ne li richiedessero: di esigere il pagamento delle colte e delle altre prestazioni da coloro che vi fossero realmente obbligati (3).

(1) *Stat.*, 1255, p. 361.

(2) Vedi anche *ib.* p. 315. 379. 382. 422.-23. 462.

(3) Le colte colpivano chiunque avesse famiglia, non esclusi i nobili, pagavansi alla porta della chiesa d'ogni villa nel presbiterio della quale si

Promettevano di vigilare sui campari incaricati di custodire le proprietà, di perseguitare chi porta armi vietate, di catturare i banditi e i malfattori, di osservare gli Statuti e specialmente quelli « loquencia di stariis comunis habendis et mensuris a Stario descendentibus et de tenendis clavis ferreis pro equis ferrandis et aliis bestiis et de observando statuta ad quae teneantur homines de Episcopatu ». Se un comune avesse trascurato di far eleggere i mistrali o se gli eletti non si fossero presentati a giurare e dar fideiussione nel tempo debito, il Podestà poteva condannare il mistrale e l'universitas in 25 lire parmensi o più o meno « pro qualitate et condictione universitatis villarum et mistralum » (1).

Oltre ai massari ogni villa doveva eleggere i proprii Sindaci che non potevano eccedere il numero di quattro, e anche un Sindaco generale « qui pro nomine suo [villae] possint agere et convenire in quolibet actu iudiciali » degli eletti si teneva

depositava un registro della colta imposta, mentre un secondo esemplare si conservava presso i consoli o i massari i quali rispondevano delle somme non riscosse, finchè lo Statuto del 1266 non li esonerò, p. 135. 137, disposizione conservata nello Statuto del 1316.

(1) *Stat.*, 1255, p. 127-128 — *Stat.*, 1266, p. 136-137.

Lo Statuto del 1316 dispone che ogni villa eleggesse « consules sive mistrales et camparios qui esse debeant de se ipsis et de eadem terra, et omnes faciones simul quas soliti erant facere et oboedire comuni et officialibus comunis teneantur. » Gli eletti entro il gennaio « coram judice reformationum » giuravano fedeltà al Podestà e al Capitano del Popolo dando malleveria.

Il Comune che non prestava giuramento incorreva nella penale di 25 lire se comprendesse più di venticinque « fuochi », di dieci lire se il numero delle famiglie fosse minore; non prestavano giuramento nè concorrevano alle fazioni del comune i vecchi maggiori di 70 anni e i fanciulli che non toccassero i 14. C. II. p. 156.

Altrettanto leggiamo nello Statuto del 1347: ogni villa doveva avere per lo meno un mistrale eletto nel gennaio « ad respondendum offitialibus Comunis et Potestatis Parmae ». Il mistrale invitava « sono campanae omnes vicini in pubblico loco » per ripartire le gravezze imposte dal Comune o per discutere degli altri affari del Comune, « et maior pars vicinorum fiat partitum ac scurtinium pro negociis Comunis eius omnibus » eccetto che si trattasse di condanne inflitte al Comune o di risarcimento di danni, p. 81. 84, 102.

nota nei libri del Comune. Il Sindaco poi poteva anche rifiutarsi di rappresentare in causa il Comune (1).

Al Podestà di Parma era affidata l'amministrazione della giustizia criminale, per risolvere le controversie in materia civile, ove non fossero inviati direttamente dalla città appositi ufficiali, come avveniva per le terre di confine, provvedeva un podestà che veniva eletto annualmente dagli *homines* di ciascuna villa congregati pubblicamente nella chiesa entro l'ottava di Natale. Se gli *homines* non avessero proceduto alla nomina, i *cives* che possedevano nella villa « qui in ea terra habeant ad faciendum » avevano il diritto di eleggere il podestà radunandosi pubblicamente ad hoc nella chiesa della terra entro il Gennaio. Dell'elezione facevasi « cartam pubblicam electionis ipsius in qua contineatur nomen et sopranomen majoris partis hominum illius terrae qui consensissent electioni praedictae » che serviva a prova del titolo. Non addivenendosi alla elezione « reddatur ius per I. D. Potestatem Parmae in omnibus hominibus dictae terrae si erit tunc discordia inter homines » (2).

Non era permesso essere contemporaneamente potestà in più ville eccetto che si fosse Podestà di un castello nel qual caso si poteva essere « potestas tocius curiae si placuerit villarum praedictae curiae omnibus hominibus vel maiori parti » (3).

Il Podestà dovea possedere nella villa certa quantità di beni (4) ed essere cittadino di Parma (5) e godere dei privilegi concessi ai cittadini.

Giurava innanzi al Podestà di Parma di osservare lo Statuto, esercitare personalmente l'ufficio suo, di mantenere in pace et concordia gli « *homines* » della villa e di non esigere « nullum bannum » all'infuori di quelli statuiti. Quanto compisse contrav-

(1) *Stat.* 1266, p. 129.131.

(2) *Stat.* 1255, p. 162, s.

(3) *Ibid*, p. 164.

(4) « Et non habeat aliquis potestariam alicuius terrae vel villae, nisi in ea habuerit ad faciendum per unum annum ante, et X bubulcas terrae vel plus et eam sequenti anno habere non possit » *ib.* 164.

(5) *Ibid.* p. 23 ad in a. 1243

venendo allo Statuto era nullo ipso iure: era poi sottoposto al Sindacato dei *cercatores* (1).

Riceveva « pro suo feudo » dalla villa in cui esercitava le sue attribuzioni « pro unoquoque pario boum unam minam frumenti et ab illo di zappa tres imperiales exceptis bobus civium de donicatu qui non debeant aliquid dare » (2).

Percepiva inoltre parte delle condanne pecuniarie che andavano al Comune di Parma. La competenza del Podestà in materia civile era limitata a 40 soldi parmensi « et possit facere placita usque ad XL sol. parm. et non ultra occasione arbitrii ». Una penale di tre soldi si comminava contro chi lo offendesse o facessegli un « dedecus rusticum »; contro chi non osservasse le sue sentenze poteva « auferre bannum de XII parm. de libra et si minus fuerit — se appartenesse cioè al popolo minuto — VI parm. tantum ».

Come officiale di polizia riceveva il giuramento e le denunzie dei campari, vigila che non si portino armi vietate, denuncia al Podestà di Parma ogni maleficio commesso nella sua villa. Fa osservare gli Statuti « de tabernis » e vieta agli osti di tener giuochi proibiti, cura non sia frodato il dazio e la gabella di Parma.

Finalmente il Podestà faceva eseguire deliberazioni prese dal Consiglio del Comune specialmente in ordine ai lavori da compiersi « de laboreriis ipsius terrae faciendis, scilicet illa quae fient de voluntate consilii illius terrae tocius vel majoris partis ».

A chi contravvenisse a' suoi ordini per mezzo del nuncio « III sol. parm. auferat bannum et tantundem de domo illius qui non observavit ».

Nello Statuto del 1347 non si fa più cenno dei podestà rurali essendo i mistrali ormai i veri capi del Comune, e portandosi tutte le cause al Tribunale del Podestà di Parma, eccettuate le sole terre privilegiate.

Siffatti ufficiali doveva avere anche il Comunale « et homines » di Montecchio, ove non si voglia ammettere che l'esercizio dei

(1) *Stat.* 1266, p. 135.
(2) *Stat.* 1255, p. 163.

diritti giurisdizionali e la nomina degli ufficiali un tempo spettanti al Vescovo fossero riservati alla famiglia Visdomini, che teneva come vassalla del Comune di Parma quel castello, ipotesi che non è suffragata da prove di fatto (1).

IL DIRITTO PUBBLICO.

IL SOVRANO E I SUOI RAPPRESENTANTI.

a) Nel secolo XV.

Il fondamento giuridico della signoria estense su Montecchio risiedeva oltre che nel diritto di conquista, perchè il trattato del 1428, che pose fine alla serie delle guerre fra i Duchi di Milano e gli Estensi, riconobbe a questi ultimi il dominio di Montecchio; nella dedizione dei terrazzani al Marchese Nicolò d'Este mentre ferveva la guerra (agosto 1426), dedizione rinnovata l'11 ottobre 1459, quando il Consiglio Generale « Communis et hominum terrae Monticuli » convocato ad hoc nella cittadella dal Podestà, udita la morte del Marchese Leonello, eleggeva in proprio signore il Marchese Borso fratello del defunto « cum pleno, libero, generale, speciale, lato ac latissimo dominio, arbitrio, ac omnimoda iurisdictione et bailia, ac omnimoda et plenissima potestate », dopo di che tutti i presenti, in numero di duecentoventicinque, prestavano giuramento di fedeltà al nuovo principe (2).

In seguito non abbiamo più traccie di siffatte dedizioni, anzi la caratteristica delle relazioni intercedenti fra il principato e il comune sarebbe una progressione costante delle tendenze dispotiche del Sovrano, che nel secolo successivo giungerà a spogliarsi di molta parte dei suoi diritti, cedendone l'esercizio ai feudatarii.

(1) Sulla fine del secolo XIV in Montecchio risiedeva un Vicario o Podestà Visconteo inviato direttamente da Milano, stipendiato dai Comuni della Podestaria; e nel castello, tolto a Visdomini fin dal 1358, era un castellano con alcuni mercenari provvisti di munizioni da bocca e da guerra dai Comuni.

(2) Rogito Bonzagni, in Arch. di Mod., l. c.

Immediatamente al di sotto del Principe sta una magistratura sui generis, corpo consultivo e ad un tempo Consiglio di Governo, cui è delegato l'esercizio della sovranità nei limiti di una data circoscrizione territoriale. Questa magistratura denominata Reggimento, quasi *regimen a regendo*, è costituita dai tre ufficiali inviati a reggere la città, e il Ducato di Reggio: il Podestà, cui d'ordinario è devoluta l'Amministrazione giudiziaria, il Capitano che accudisce al militare e il Massaro incaricato della finanza (1).

Il Reggimento compilava o dava il suo parere sulle capitolazioni pei dazii, per le acque irrigue; esaminava i nuovi Statuti; si pronunciava sulle suppliche inoltrate al Sovrano; gli si comunicavano le nomine dei castellani, dei podestà; invigilava questi ufficiali che periodicamente gli trasmettevano i rapporti militari e le relazioni sull'andamento generale della cosa pubblica.

Il Reggimento esercitava, sussidiariamente ai podestà, la vigilanza sulle amministrazioni comunali, approvava le liste dei consiglieri, curava l'osservanza delle leggi, accordava licenza per estrarre le biade, faceva i comparti per le prestazioni d'opera fra le varie potestarie e castellanze. Nel XVI secolo l' istituto scompare, e pel risorgere del feudo, e pel fatto d'avere il Sovrano avocato a sè e al suo Consiglio il disbrigo degli affari di maggior rilievo.

Rappresentante del Governo e a un tempo capo dell'amministrazione comunale era il Podestà nominato dal Principe con lettere patenti dirette al Reggimento, che doveva provvedere al Sindacato del Podestà uscente d'ufficio. Il Podestà era stipendiato dal Comune (2), e prima d'essere immesso nell'esercizio

(1) Talvolta alla magistratura collegiale è sostituito un Commissario straordinario con pieni poteri. Cfr. Venturi, Relaz. dei Govern. di Reggio.

(2) Il suo salario era fissato dapprima volta per volta « salarium suum sibi praetaxatum: r. 1., l. I: gli ordini del 1457 a. I lo fissavano in 25 lire mensili di quella moneta, forse le lire imperiali. Le monete ricordate negli Statuti sono i fiorini e i ducati d' oro, le lire imperiali, o milanesi, o correnti, suddivise in soldi e denari. Le lire marchesane moneta ferrarese coniata nel secolo XIV. Alla r. 28. III, si fa cenno di una moneta *aquilinorum veterum*, così denominata dall' impronta di un' aquila, che valeva un soldo di lira imperiale e chiamavasi anche grosso d' argento. Tacoli, Mem. storiche della città di Reggio, III, 185. 406.

delle sue attribuzioni prestava giuramento nelle mani del suo predecessore, presenti i savii e gli anziani del Comune appositamente convocati, giurando sull'evangelio, secondo la formula contenuta nello statuto, di osservare gli statuti e le consuetudini locali. Veniva revocato a beneplacito del Sovrano, e non poteva riottenere la Podesteria, se non trascorso un quinquennio.

Il Sindacato era fatto da un forestiere, inviato dal Reggimento e stipendiato dal Comune, il quale coi due sindacatori scelti dagli anziani, fra le persone riputate idonee, maggiori di trenta anni, per lo spazio di cinque giorni sedeva pro tribunali, coll'assistenza di un notaio, che registrava le querele sporte contro il podestà per iscritto od anche « ore tenus ». V'era inoltre un sindacatore speciale del Comune che denunziava ex officio le violazioni degli Statuti commesse dal Podestà. Sulle prove raccolte e sulle difese prodotte il collegio pronunciava pubblicamente sentenza di assoluzione o di condanna, e in questo ultimo caso si tratteneva al Podestà parte dello stipendio (1).

Per essere nominato Podestà non si richiedevano requisiti speciali: però sul principio del XVI secolo si volle fossero dottori in utroque, o cavalieri, o almeno persone bene qualificate, idonee a rendere giustizia.

Il Podestà era coadiuvato da un Vice Podestà, cancelliere o notaio, pure sottoposto a sindacato.

Omettendo qui di considerare il Podestà nei suoi rapporti coll'amministrazione del Comune, vediamo quali attribuzioni avesse come rappresentante del Sovrano. Come giusdicente rendeva giustizia in materia civile, criminale e mista, dirigeva il dibattimento, formulava la sentenza e la faceva eseguire; non pare percepisse le sportule delle cause, poichè nessuna rubrica vi accenna, anzi non poteva neppur pretendere parte del salario del suo notaio (2): era coadiuvato dai massari e campari delle ville, veri e propri ufficiali di polizia giudiziaria, e, per la parte esecutiva, dai nunzi del comune, che fungevano pure da custodi delle carceri (3).

(1) *Stat*, 1453. r. 1. 2. 3: I.
(2) *Ib.*, 37, II.
(3) *Ib.*, 5, I.

Per la parte finanziaria il Podestà curava la conservazione dei libri dell'estimo, soggetti a revisioni periodiche; faceva eseguire le prestazioni d'opere (carreggi, corvate, ecc.) dovute alla Camera Ducale; curava l'esazione delle imposte, delle multe, faceva osservare le capitolazioni dei dazii (1).

Il Podestà finalmente sorvegliava il castellano della rocca, obbligava coloro cui incombeva questa prestazione personale a fare la guardia alle fortificazioni della terra; faceva il novero delle persone, delle bestie, dei raccolti della giurisdizione; concedeva le licenze di trasferire la dimora o di estrarre grani od altri prodotti dal territorio della giurisdizione: si teneva in relazione col Reggimento e, nei casi straordinari, col Sovrano; faceva osservare le leggi, ed esercitava i più ampli poteri di polizia (2).

(1) I dazi di entrata, di uscita e di transito erano riscossi alle porte del castello e sui confini della giurisdizione; erano specifici, poichè si consideravano i caratteri esteriori quali il peso, il volume della merce colpita — vino, droghe, olio, legne, pannilani, biade, animali ecc. Le tariffe venivano stabilite dal Reggimento — capitolazioni del 1426 e 25 luglio 1465. — Grida 1619, 1625, dazio del sussidio 1720. — V' erano il mercato del lunedì e la fiera di S. Simone, 28 ottobre, che godevano franchigia dalle gabelle. — Grida del 1685. Erano liberi dal dazio i filugelli portati al pavaglione. — Grida del 1727.

(2) « Modi et ordines servandi a praetore Monticuli exarati circiter saeculi XV mediatate, vetustate et humido magna parte comsumpti » dice una nota d'Archivio; da porsi fra il 1430 e il 1432.

« Imprimis potestas praedictus toto tempore sui officii actionibus personalibus civilibus et criminalibus iustitia ministrare debeat in dicta terra Monticuli temporibus consuetis et debitis, statuta et ordines dictae Terrae sectando, aut civitatis nostrae Regii, aut ius commune, immo statutis et ordinibus defficientibus et plus et minus ad beneplacitum voluntatis Domini.

« Item quod D. Potestas die noctuque intendere debeat bonae custodiae terrae et burgorum ibidem et temporibus debitis aperire et claudere (portas) secundum conditionem temporum et prout sibi visus fuerit expedire.

III, IV. Curi che le guardie custodiscano le fortificazioni e che nessuno entri nella terra pei ponti levatoi, o per le porte, senza il suo permesso.

V. « Item quod D. Potestas non audeat vel praesumat recipere in dicta Terra Monticuli aliquem ex nobilibus Castellanis sine licentia spetiali Domini.

VI, VII, VIII. Procuri che il Castellano della rocca e il Capitano della cittadella non accolgano, senza il permesso del Capitano di Reggio, o del Principe, gente armata nei fortilizii (intra castra).

b) Dal secolo XVI al XVIII.

Il Sovrano durante questo periodo cede l'esercizio di alcuni diritti ai feudatarii, ma in pari tempo riduce il contenuto dell'istituto feudale a un semplice godimento di diritti patrimoniali. Il feudo è concesso, dicono gli atti d'investitura, « quasi ad usufructuandum » riservati allo Stato i diritti politici e giurisdizionali.

Il contratto feudale consisteva nell'investitura compiuta colla consegna di una spada sguainata, simbolo della trasmissione del potere fra il cedente e il concessionario, nel giuramento di fedeltà prestato dal vassallo, e nell'omaggio, cioè nella simbolica presentazione di una spada fatta dal vassallo al principe, o ai suoi ufficiali, quasi in riconoscimento del suo diritto eminente (1).

Lo si stipulava per atto pubblico, ed era equiparato ad una *donatio inter vivos* fatta « sub conditione resolutiva », poichè alla morte del donatario, o quando il vassallo venisse meno al giuramento di fedeltà, aveva luogo ipso iure la riversibilità del feudo alla Camera ducale; per questa traslazione di possesso non occorrevano gli atti materiali di apprensione che il feudatario aveva dovuto compiere nell'investitura.

Poscia il nuovo Signore per mezzo di un suo rappresentante riceveva la consegna del feudo, rogandosene pubblico istrumento dal cancelliere del Comune (2).

IX. « Item quod D. Potestas non permittat adunationem hominum fieri in dicta terra Monticuli et in aliis locis sub sua iurisdictione sine licentia Domini ». Se il Consiglio si radunasse - de licentia domini - intervenga e prenda nota delle cose trattate.

X. Multi in 5 lire imperiali chi, senz'aver ottenuta licenza, trasferisca altrove il domicilio.

XI, XII, XIII. Mantenga in buono stato le fortificazioni, faccia fare le guardie debite; sia presente quando s'aprono e chiudono le porte, si leva o si cala il ponte levatoio.

XIV, XV. Illeggibili.

XVI. Tenga un bollettario per annotarvi le licenze di estrarre biade.

XVII-XVIII. Illeggibili. Arch. di Mod. l. c.

(1) Investitura di Mont. a vari principi estensi, Arch. cit. l. c.

(2) Arch. com. di Montecchio, Atti del sec. XVII.

I Marchesi di Montecchio erano investiti del mero e misto imperio colla *gladii potestas*, eleggendo, per conseguenza, gli ufficiali incaricati di rendere giustizia « usque ad ultimum caussarum finem ». Percepivano tutte le rendite che già andavano a profitto della Camera ducale: ma il Sovrano si riservava sempre il diritto di imporre quante gravezze fossero richieste per i bisogni dello Stato (1); avevano il godimento dei beni demaniali, esercitavano le regalie della caccia e della pesca (2), esigevano una quantità di prestazioni reali e personali (3); subordinatamente all' approvazione ducale pubblicavano le loro gride, nominavano gli altri ufficiali dell' amministrazione. Ma nel corso del secolo XVIII ai feudatari, che esercitavano il potere giudiziario quali delegati del Sovrano, furono ristretti d' assai i diritti giurisdizionali, fu tolta loro la facoltà di giudicare delle cause criminali; e in materia civile il loro potere fu limitato a conoscere in prima istanza: i giudici da essi nominati, dovevano riportare la conferma del Principe. In materia finanziaria furono privati del diritto d' imporre taglie o collette straordinarie; quanto alle prestazioni, il servizio militare fin dal 1687 era riservato al Sovrano; e le costituzioni del 1771 abolirono tutte le gride, ordini, consuetudini, dalle quali traevano origine i diritti del feudatario di esigere dagli abitanti del feudo prestazioni reali e personali;

(1) Così ad es. la tassa sull' alloggio Alemanno. — Gride del 1696, 1701, 1707.

(2) La riserva di caccia e pesca era estesa a tutto il feudo, però il Signore la riduceva entro i più stretti termini; per la devoluzione del feudo seguita nel 1784, fu tolta la bandita di pesca, e limitata quella di caccia ai soli beni demaniali. Il sopraintendente alla caccia e pesca concedeva le licenze « ai terrieri, gentiluomini, civili, benestanti; escluso ogni operaio o rustico lo andarsi a divertire ». Notif. 3 giugno 1784. Nelle case contigue alle riserve non si potevano tenere cani, armi, munizioni, attrezzi venatorii; i contadini che attraversavano le riserve dovean tenere i cani con la paletta al collo, gli archibugi carichi a guerra ecc. — Gride 1588, 1600, 1615, 1619, 1658, 1663, 1672, 1674, 1680, 1690, 1714, 1718, 1754, 1758, 1772. Notif. 1782, 1784.

(3) Ricorderemo fra l' altro le prestazioni d' opera pei lavori di fortificazioni, erezioni di palazzi, i carreggi; la prestazione dei cani e dei cavalli ecc. che per i capitoli ottenuti dalla comunità il 25 febbraio 1562 fu ristretta al servizio esclusivo del Duca.

rimanevano le prestazioni derivanti da contratto di diritto privato, ma furono però sottoposte a limiti e condizioni, dovendo fra l'altro, colui nell' interesse del quale venivano fatte, corrispondere ai lavoratori, cibo, bevande, ecc. (1). Date tutte queste limitazioni dei diritti feudali, le leggi della Cisalpina sull' abolizione dei feudi, ebbero a torre via ben poco.

Al Podestà è surrogato un Commissario, incaricato di amministrare la giustizia e del buon governo, vigilanza sugli enti locali, provvedimenti di polizia, annona ecc.

Come giudice conosce delle cause in prima istanza e talvolta anche in sede di appello (2), percepisce le sportule, può farsi coadiuvare da un consultore, ed è sottoposto a sindacato (3). Sulla fine del secolo XVI° troviamo un altro funzionario dell' ordine giudiziario, il fiscale o promotore fiscale, destinato a sostenere le ragioni del fisco.

Intanto, come avveniva per gli altri rami della pubblica amministrazione, s' introduceva qualche utile riforma anche nel campo giudiziario (4): si richiesero nei giudici prove di capacità e la loro nomina (5) venne avocata allo Stato. A garanzia di una più equa amministrazione della giustizia si ordinò che mensilmente fosse inviata a Modena la nota dei malefici denunciati, delle sentenze proferite, delle persone detenute: gl' incarti dei processi criminali e civili di maggior momento venivano, del pari, rimessi all' esame della Magistratura suprema, e il Giudice doveva, nella sentenza sua, uniformarsi al parere espresso da quei Magistrati.

(1) Cost. Estensi, l. 3. t. 2.

(2) r. 6. II. Stat. 1453 (Codice Modenese).

(3) Grida sul sindacato del Commissario, 1635.

(4) Qualche cosa si era fatto anche nel periodo precedente: Borso d' Este nel 1452 aveva disposto che i Podestà dipendenti dal Reggimento rimettessero al Massaro un sommario delle cause più gravi, e, sospesa ogni procedura, attendessero il voto del Podestà di Reggio, o del suo vicario.

Nel c. 7. degli ordini del 1457 è stabilito che il Podestà di Montecchio, prima di applicare condanne eccedenti i 5 ducati, debba sentire il Consiglio del Capitano.

(5) Ordini da osservarsi dai giudici e Notai dello Stato di S. A 1604 Cost. Est. L. 1°, t. 2.

Si resero appellabili molte cause che prima non lo erano, specialmente nel criminale; e si provvide anche per i detenuti, ai quali la Camera Marchionale provvedeva il pane, ordinando che i giusdicenti dovessero visitare le carceri con una certa frequenza.

Nel secolo XVIII° finalmente fu completa la distinzione fra gli ufficiali dell' ordine giudiziario (giusdicenti) e quelli dell' amministrazione civile (governatori).

Nel secolo XVI° la riscossione di tutti i tributi (1) fu appaltata ad un camerlengo secondo un apposito capitolato; a questi subentrarono gli esattori. I difetti dei libri dell' estimo, le esenzioni, l' incertezza dei contributi, la mancanza di regolari sistemi di contabilità, l' arbitrio degli agenti fiscali, che non s'ispiravano al principio del maggior utile dello Stato conciliato col minimo aggravio del contribuente, rendevano gravosissimi i pesi tributarii, che non ricadevano poi a pro' del contribuente, sotto forma di spese di utilità pubblica, ma impinguavano i forzieri del feudatario (2).

(1) Parte dei tributi era riservata al Duca, e cioè la tassa delle spelte, il dazio per l' estrazione e vendita di merci o di bestiame fuor dello Stato, l' imposta sul macinato, sull' olio, la pece, il sapone, gli ossi di balena: i proventi delle licenze di tener giuochi d' azzardo, i proventi delle confische e condanne giudiziarie, il monopolio del tabacco, dell' acquavite, e, fino dal 1666, quello della concia dei pellami.

Al feudatario restavano parte della tassa delle spelte, la tassa sugli Ebrei prestatori, la tassa del sale, quella sulle patenti degli ufficiali, i dazii e le gabelle, i proventi delle collette imposte dal Comune, la tassa delle guardie, i donativi delle comunità. Atto di investitura del 1687 — Grida sul donativo da farsi al Signore, 1681.

La camerlengheria sulla fine del 16° secolo dava il seguente reddito: Comune generale in due paghe lire imperiali 1100; *tangit* delle guardie l. i. 600; estimo perso l. i. 150, dazi l. i. 120; la posta di S. Ilario ducatoni d' argento 130, affitto della beccheria ed osteria ducatoni 350, condanne duc. 200 circa, tassa sul sale duc 250, tassa sulle spelte staia 1100.

(2) « S. E vuole che sia fatto intendere in nome suo all'esattore delle spelte che per ogni modo debba esigere giustamente et con amorevolezza; che il medesimo sia fatto col Datiaro ordinandogli, a nome predetto, che non innovi cosa alcuna, ma piglia quel solo che ha d' havere usando piacevolezza con ogni uno ». —

Ordini nuovi di D. Cesare 1580. Arch di Mod., loc. cit.

Gl' immobili concessi (1) in godimento al Signore, che talvolta ne dava parte a livello o ad affitto a privati, venivano amministrati da un maestro di campagna, e, quando ricaddero al Demanio dello Stato, da un Ispettore camerale.

Fra gli obblighi feudali incombenti agli abitanti della giurisdizione di Montecchio era quello di far la guardia alla rocca e alle mura della terra; verso la metà del XVI secolo, quando certe classi di coltivatori furono inscritte nei ruoli delle milizie di campagna, tornando loro gravosa, a cagion delle molte esenzioni (2), l'antica prestazione personale delle guardie, chiesero ed ottennero da D. Alfonso di convertirla in prestazione reale, assumendosi di pagare una lira imperiale per ogni guardia, *tangit* delle guardie consolidato in 600 lire (3).

Transatta la prestazione dovuta al feudatario, restava l' obbligo del servizio militare riservato esclusivamente al Sovrano; perciò le milizie del marchesato andavano a presidiare le fortezze ducali e intervenivano alle spedizioni militari.

Da gli *ordini* per le milizie possiamo desumere qualche notizia.

Venivano inscritti nei ruoli i possidenti, affittuari, mezzadri, che non godessero del privilegio d' esenzione, dai 15 ai 60 anni, ad esclusione dei banditi, e di chi conducesse vita scandalosa. I militi godevano molti privilegi: permesso di porto d'arme, esenzione dalla tassa del sale. Non potevano venir sottoposti a tortura, tranne che per i reati di lesa maestà, di omicidio, ratto di vergine, stupro, furto sacrilego, ferite arrecate con animo deliberato. Il bargello non poteva arrestarli senza licenza del colonnello, eccetto che essi si fossero resi colpevoli di reati di furto, o soperchierie assurde commesse innanzi alle chiese, innanzi agli ufficiali, o nel castello: se erano detenuti, pagavano al bargello solo la metà di quanto pagavano i carcerati comuni.

(1) La Rocchetta, il Giardino, il Bosco e la possessione *Biolchetta* in Aiola.

(2) Gli abitatori di S. Ilario, i contadini dei Visdomini e di altri gentiluomini privilegiati.

(3) Gride sulla transazione delle Guardie, 1531, 1547, 1548, 1549, 1612.

I militi potevano rifiutarsi di assumere l'ufficio di tutore e quello di curatore; durante le fazioni militari fruivano della forma speciale del testamento castrense, e la famiglia di chi soccombesse in guerra godeva per un quinquennio di molte esenzioni.

Avevano per le loro cause civili o miste il foro speciale, sedendo pro tribunali il colonnello assistito da un notaio: l'Uditore Militare o il Principe fungevano da giudici d'appello. Seguono a queste alcune norme disciplinari — divieto di bestemmiare, di provocare risse, di vendere o impegnare le armi, e finalmente le disposizioni relative alle esercitazioni militari (1).

Dai rapporti degli Auditori Ducali che ispezionavano le milizie, si rilevano gli inconvenienti di questo ordinamento; mancanza di affiatamento nelle esercitazioni, mancanza d'istruzione militare, d'agilità nei movimenti « per essere li fanti carichi di ferro da parere piuttosto facchini che soldati »: mancanza di

(1) « Capitoli per la buona disciplina delle milizie del Marchesato di Montecchio dati dal Ser. Principe D. LUIGI D'ESTE » Arch. di Modena, Milizie, Colonnellato di Mont. Senza data, da porsi fra il 1638 e il 1664.

Comandavano le milizie, che costituivano un reggimento, un colonnello e un sergente maggiore nominati e stipendiati dal Principe; al primo era affidata la vigilanza, la formazione dei ruoli; l'altro era incaricato dell'istruzione militare. Il Colonnello proponeva al Principe la nomina degli ufficiali capitani, tenenti, alfieri, i quali nella seconda metà del XVIII secolo pagavano una tassa di patente per ottenere il brevetto — e nominava i subalterni sergenti, capisquadra o caporali, cancellieri o forieri, che tenevano i ruoli. Il Reggimento suddiviso in compagnie — della strada Maestra, di Montecchio e di Barco e Fossa — ripartite in squadre, era formato per un quarto di moschettieri, per un'altro quarto di picchieri, e per una metà di archibugieri. Come arma di difesa i fanti portavano un corsaletto di ferro, che più tardi fu deposto. V'era una compagnia di corazze, in cui servivano i più facoltosi, armata di sciabola, moschettone e corazza. Tutti i giorni festivi le squadre si esercitavano nel tiro dell'archibugio e nel maneggio della picca, ogni mese si adunavano le compagnie, e una volta all'anno l'intero Reggimento. I cittadini, e gli artigiani abitanti nel castello, formavano, fino dal 1625, la compagnia denominata dei caporioni, destinata a prestare servizi onorifici e non rusticali, con un capo indipendente dal Colonnello, per privilegi riportati dalla Duchessa Laura 1668, dal Duca Rinaldo 1718, dal Bagnesi 1775. Arch cit., loc. cit.

disciplina, stato miserando delle armi e degli abiti; divario grandissimo fra la forza inscritta nei ruoli e l'effettivo (1).

Ciò non ostante le milizie, esplicando la loro attività in servizii di parata e di vigilanza sulle campagne, durarono fino al 1796.

IL COMUNE.

a) Nel secolo XV.

Nei primordii della Signoria Estense il Comune era costituito dalla terra coi suoi borghi, dalle *pendices*, e dal distretto che abbracciava le comunità di Barco, Gaida, S. Eulalia e Calerno.

La sua autonomia era garantita dal Decreto del Marchese Nicolò, che aveva promesso, nel 1426, di non aggregare il territorio del Comune al distretto delle città limitrofe, « sed dictum castrum et eius castellantiam tractare per se et gubernari facere sicut civitates nostrae Ferrariae, Mutinae, Regii » (2)

La nuova signoria è caratterizzata, come dicemmo, da una progressiva diminuzione delle autonomie politiche dei Comuni; e questo fatto, di cui gli stessi Comuni maggiori — nell'epoca del massimo loro splendore — avevano dato l'esempio col privare della libertà le terre dipendenti, si verificava ovunque.

Nella nuova concezione giuridica che dello Stato s'ebbe pel rinnovato studio del diritto romano si trovava la giustificazione astratta della soppressione d'ogni libertà politica dei subbietti; soppressione suggerita da ragioni di opportunità e di prudenza.

Avocata al Sovrano, fonte esclusiva del diritto, la nomina degli ufficiali giudiziarii e la prerogativa di delegare loro l'*imperium*, il Comune diventa un semplice organismo amministrativo.

(1) Nel 1611 su 584 inscritti nei ruoli s'aveano 48 disertori; che nel 1625 erano 85 su 636, e nel 1630 ascendevano a 91 su 519. — Arch. cit. loc. cit.

(2) « Decretum comunis et hominum terrae Monticuli » — Arch. cit. Cart. dei rett. cit. — Confermato da Borso, 1459; da Ercole II, 1475; da Papa Giulio II, 1512. — Il Marchese Leonello nel 1442 concedeva al Comune le armi e le insegne.

Però - sebbene il Principato assoluto tendesse a costituirsi sulla base di un' accentrata unità - questa era affatto contraria agli istituti e alle tendenze del tempo, onde, data la varietà delle consuetudini locali, non si può parlare di uniformità dei Comuni e di un vero e proprio accentramento; ed il potere centrale, per mezzo del Reggimento e dei Podestà, si limitava ad esercitare una vigilanza, più politica che amministrativa, sugli enti locali.

Capo dell'amministrazione comunale è il podestà: esso compila le liste della rappresentanza comunale, assistendone all'elezione; convoca le adunanze del Consiglio de' savii e del Consiglio generale, v'interviene, prende nota delle prese deliberazioni e le fa eseguire. A lui è affidata la custodia dei beni comunali, la vigilanza sulle strade « ita quod per illas libere possit et equitare et carruzzare equester et pedester ac cum curribus et bestiis vaquis et oneratis », e sui canali: all' uopo ogni due mesi dovea andare in visita, ed il Comune era tenuto a provvederlo di un cavallo e delle spese di cibo e di bevanda (1).

A prevenire gli abusi che il Podestà, nel proprio o nell'altrui interesse, potesse introdurre, tendevano le disposizioni cautelari che si leggono nella formula del giuramento, e in primo luogo il divieto di entrare in soverchia intimità coi privati per ragion d'affari o per altro motivo, a reprimerli tendeva l'istituto del sindacato, mezzi che troppo di frequente riuscivano inefficaci.

La rappresentanza comunale era costituita da un Massaro, da tre savii « sapientes » o anziani, e dai « duodecim de consilio », eletti un tempo dal Consiglio generale del Comune, come rileviamo dal giuramento del Podestà: «... et singulis calendis Januarii facere congregare consilium generale populi et hominum dictae terrae

(1) Stat. 1453 — r. 1-4, I. 2-7-10-13, V. La manutenzione delle vie vicinali era a carico degli utenti cui appartenevano anche gli alberi che in dette vie si trovavano (r. 11, 12 V.); quella delle altre strade, canali, fossi spettava a frontisti, e, in parte, ai comuni delle ville; i massari, gli ufficiali delle strade e, più tardi, il giudice delle acque e strade facevano il comparto delle spese e delle prestazioni — carreggi somministrazioni di ghiaia — fra i proprietarii interessati in ragione del biolcatico delle loro terre. — Gride sul comparto dell' inghiaiatura, 1719-1766-1776.

in loco debito et consueto et ibi eligi faciam Ancianos, sapientes et consiliarios ac coeteros officiales dicti communis » — r. 2. 1.

In causa di inconvenienti di cui è cenno in documenti sincroni (1), il principe si indusse a riformare il metodo dell' elezione colla r. 4. I., senza modificare, contemporaneamente, la dicitura della r. 2.

A partire dal 1456 il podestà nel primo giorno di gennaio, o nei susseguenti, convocava gli anziani, perchè procedessero alla nomina di tanti consiglieri, quanti bastassero per un triennio; ciascuno degli ufficiali scaduti indicava uno o più nomi, sui quali si faceva la votazione per fave bianche e nere, e coloro che avessero riportati più voti s'intendevano eletti. La lista così formata veniva trasmessa al Reggimento per l'approvazione, e poscia i nomi degli eletti venivano posti in un bossolo d' onde ogni anno i consiglieri uscenti estraevano un massaro, tre savii e dodici consiglieri che doveau essere maggiori di 25 anni, dimorare continuamente nel Comune e prestare il solito giuramento.

Ciascuna delle tre circoscrizioni in cui si ripartiva il Comune — terra e borghi, pendici, distretto — era rappresentata in Consiglio da un egual numero d'anziani e di consiglieri; anche i tre massari erano scelti uno per circoscrizione. Il Consiglio eleggeva per l' anno in corso gli ufficiali minori, cioè i correttori dell'estimo, i nuncii e i corrieri del Comune, gli ufficiali delle strade, ecc.

Al Massaro « caput familiae rusticanae » (2) era specialmente affidata, la gestione economica, la cura di riscuotere le entrate, le rendite, i proventi e le collette del Comune; a lui

(1) La r. 4, I, si applicò terminata l' imbussolazione per brevi fatta per ordine ducale pel triennio 1453-1455. « per obuiare che li lupi tuto l' ano se pascano de l' ovile, perchè si è usitato eligere tali officiali non per ragione non per equità, ma si cum passione et per fortia de parentadi cum conventicole a destructione de tutto l' resto ». Lett. 21 dicembre 1452 del Pod. Cristoforo da Baiso al Reggimento di Reggio.

(2) Ad assicurare la buona fede nelle *cotidiane* relazioni commerciali *tende* la r. 1, V, che fa obbligo ai venditori di servirsi esclusivamente di pesi e misure ragguagliate con quelle del Comune, che si conservavano presso il massaro: a riprova della verifica avvenuta dovevano portar l'impronta del bollo e sigillo comunale.

il provvedere alle spese deliberate dal Consiglio onde ci appare come un esattore, un tesoriere.

Oltre al giuramento di amministrare rettamente il patrimonio e le finanze comunali dovea dare una cauzione, presentando idonei fideiussori. Doveva tenere un libro, ove annotare le entrate e le spese, nonchè un inventario dei beni mobili ed immobili del Comune; cessando dall'Ufficio, entro otto giorni, dovea fare la consegna al suo successore, e dargli il resoconto. Il Massaro riceveva uno stipendio dal Comune.

Anziani e consiglieri provvedono all'ordinaria amministrazione: nei casi di maggior rilievo « quoties necessarium et opportunum sibi videbitur et placuerit » invece di convocare, come si faceva anticamente, il Consiglio generale del Comune, considerando che « difficilimum esset semper pro una quaque re totum consilium generale populi et ipsum populum congregare » si stabilì che bastasse aggiungere agli anziani *sex boni viri*, e che le deliberazioni prese dalla maggioranza di questo Collegio avessero piena efficacia, come se fossero state deliberate nel Consiglio generale.

Però era ancora tanto radicata nei costumi e nelle consuetudini l'idea fondamentale del consorzio germanico, che non era permesso di vendere, donare o dare in locazione per un tempo superiore ai sette anni, i beni, i diritti, le giurisdizioni del Comune, se non fosse intervenuta una deliberazione presa « in pleno generali consilio populi et hominum » al quale dovevano intervenire, per lo meno, cinquanta persone; delle quali quaranta, almeno, fossero concordi: la votazione seguiva *per fabas albas et nigras*. La vendita delle cose « quae servando servari non possunt » e dei mobili era di competenza degli anziani (1).

Il Comune provvedeva agli stipendi dei suoi impiegati, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, argini, fortificazioni, coi proventi dei suoi beni patrimoniali, colle collette e colle multe giudiziarie a lui assegnate (2).

Gli altri comunelli, costituenti le pendici e il Distretto, avevano una propria personalità giuridica coi loro *consules*, o mas-

(1) r. 6, I.
(2) r. 43, III.

sari, o savii, che amministravano le rendite particolari della villa e provvedevano per la manutenzione delle loro strade, per lo stipendio del camparo, ecc. (1). Questi Comuni dovean coltivare le terre che non trovassero coltivatori, rispondevano dei danni furtivamente arrecati nel loro territorio, e custodivano le cose sequestrate e pignorate (2).

b) Dal secolo XVI al secolo XVIII.

L' organismo comunale dianzi descritto, nel corso del secolo XVI° assume la denominazione di Comune Generale, e ci presenta, in confronto degli ordinamenti del secolo precedente, non poche varianti, dovute, più che altro, alle nuove condizioni in cui vennero a trovarsi i Comuni pel risorgere del feudo.

Il Comune generale, ordinamento che incontriamo in molti altri luoghi del Ducato, è costituito da tutti i comunelli del Marchesato, che si uniscono in una forma speciale di Consorzio, ponendo in comunione una parte dei loro beni e dei loro redditi, per sopperire alle spese che interessano tutto lo Stato, mentre restano a carico dei singoli componenti le spese particolari.

Il Comune generale di Montecchio era costituito:

a) dalla terra di Montecchio, ossia dal Comune dei signori cittadini (3).

b) dai comunelli delle ville contigue e cioè:

Pozzo Ferrato - Piazza - Aiola - che talvolta venne aggregata a Barco, e Costa-Casoni.

c) dai comuni delle ville giurisdizionali Barco e Fossa, Gaida, Calerno e S. Ilario.

Ogni frazione mandava al Consiglio generale un certo numero di rappresentanti, numero che variò col decorso del tempo (4).

(1) r. 1. IV.

(2) r. 31, II. 3, IV, 34, II.

(3) Cittadini erano i terrazzani benestanti: la cittadinanza concedeasi per *rescriptum principis* anche a forestieri.

(4) La lista per gli anni 1612, 1613, 1614, ci dà 12 cittadini; 6 consiglieri per ciascuna delle ville Piazza - Ajola - Costa - Casoni - Pozzo ferrato

Nel 1625 l'elezione seguiva ancora secondo l'antico sistema, e le liste dei consiglieri, formate dal Commissario su proposta degli uscenti, venivano sottoposte all'approvazione del feudatario.

Le singole ville conservavano ancora, nel 1625, i loro consoli e massari, e le adunanze dei loro rappresentanti.

Il Consiglio generale, i cui membri ricevevano un'indennità di 12 lire imperiali annue, era convocato e presieduto dal Commissario, che esercitava le funzioni di capo del Comune già devolute al Podestà; si radunava « sono campanae in sala magna in Palatio Communis », occupandosi della nomina degli impiegati comunali, provvedendo ai mezzi per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie. Al Massaro si erano sostituiti un Tesoriere generale e l'Esattore delle colte.

Il Comune aveva un regolamento annonario, e un giudice delle vettovaglie che esercitava la polizia del mercato; ogni anno si fissava il calmiere (1).

Una riforma del Comune fu introdotta sulla fine del secolo XVII dal Principe Cesare Ignazio con la quale fu perfetta la concezione giuridica del Comune.

Fra due o più abitanti di Montecchio, propostigli dal Governatore, il Principe sceglieva il Priore, che rappresentava il Comune generale dal quale riceveva annualmente cento lire imperiali di stipendio: fra gli ufficiali che scadevano di carica sceglievasi il Sindaco o Vice-Priore: esso pure stava in carica un anno e rappresentava particolarmente il Comune dei Signori cittadini e le ville contigue, le quali gli corrispondevano 50 lire imperiali ogni anno.

Il Priore, col Sindaco ed il Cancelliere del Comune, provvedeva all'ordinaria amministrazione, eseguendo i deliberati del Consiglio generale, che si radunava in due sessioni ordinarie, oltre alle convocazioni straordinarie, che il Priore, vero capo del Comune in cui si compendiano tutte le attribuzioni già devolute al Com-

- Gaida - Calerno - S. Ilario; 9 per quella di Barco. Così che i consiglieri della campagna avevano la prevalenza; questa proporzione poi venne a cambiarsi, dando prevalenza assoluta al Capoluogo.

(1) Grida sulle vettovaglie, 1598. — Grida annonaria del 1642.

missario (ridotto a un mero organo di vigilanza e tutela sull'Amministrazione locale), credesse opportuno di indire per urgenti motivi. Il Priore presiedeva le adunanze, che potevano anche essere pubbliche.

I consiglieri poi doveano, almeno, saper leggere, e quelli d'essi che non intervenissero alle sedute pagavano un pegno (1). A determinare i limiti e gli effetti dell'ingerenza dello Stato sulle comunità, rimessi fin qui al criterio degli ufficiali inviati a reggere la giurisdizione, provvidero i principi Estensi con molteplici disposizioni coordinate e pubblicate nel 1630, rese obbligatorie per tutto lo Stato e inserte negli Statuti delle singole comunità.

La vigilanza del governo sull'amministrazione locale si esplicava coll'intervento del governatore a tutte le sedute, con diritto di veto per quelle proposte che o fossero illegali, od esorbitassero — in altro modo — dalla competenza del Comune. Il Governatore interviene del pari alle elezioni degli amministratori di Ospedali, Monti di Pietà, Monti frumentari, Congregazioni laiche, ecc. che siano sotto la cura della comunità e siede di diritto fra i Presidenti di questi corpi morali. Il Governatore provvede affinchè ogni anno segua la pubblicazione di conti finanziarii, tanto del Comune, quanto degli altri Enti sottoposti alla sua tutela, autorizza il Comune a sostenere oltre che le spese d'ordinaria amministrazione, altre più rilevanti; le spese straordinarie di maggior momento invece sono autorizzate mediante rescritti sovrani; le spese inutili o illegali sono poste a carico degli amministratori che le hanno ordinate.

Il civanzo, ove le entrate siano superiori alle spese, doveva impiegarsi nell'acquisto di beni stabili: la comunità non poteva contrarre debiti e obbligare o vincolare i suoi beni, senza permesso del Sovrano. Erano esclusi dal partecipare al Consiglio coloro che occupassero beni del Comune, o in forza di regolare locazione, o per detenzione illegale, coloro che non avessero resi i conti della gestione dei beni comunali, i debitori e gli aventi causa col Comune. I tesorieri dovean poi prestare idonea sicurtà (2).

(1) Riforma del Comune, 12 novembre 1696. Arch. Comunale di Montecchio.
(2) Ordini pel buon governo delle comunità dello Stato. Modena, 1630

Il Comune generale provvedeva allo stipendio di qualche maestro; alla sanità pubblica, stipendiando un medico, un chirurgo, un visitatore del bestiame; alla beneficenza, sussidiando i poveri e l'Ospedale; a certe spese di culto, stipendii del quaresimalista, dell'organista, concorso nella spesa per riparazioni agli edificii sacri; provvedeva alle spese d'amministrazione, ed alla manutenzione delle strade, che non fossero a carico delle ville

Le sue entrate ordinarie consistevano nelle rimanenze dell'anno antecedente, nel frutto dei censi e livelli comunali, in qualche tassa giudiziaria: le straordinarie comprendevano i proventi delle collette che faceansi a S. Pietro ed a Natale; i diritti di pesatura dei filugelli (1) e le ritenute sullo stipendio degl'impiegati negligenti. Il Comune generale, ordinamento che ridondava a favore del capoluogo, perchè i consiglieri dei cittadini avendo, almeno sulla fine dello scorso secolo, la preponderanza numerica sui consiglieri delle ville, facevan cadere su queste gli oneri maggiori, mentre i benefici erano goduti dal capoluogo, fu sciolto nel 1789, ripartendosi beni, debiti, e crediti fra le singole comunità: le ville contigue però rimasero aggregate a Montecchio.

La dominazione francese favorì la costituzione di nuovi Comuni, soppressi dal governo della restaurazione, che, volendo in tutto e per tutto tornare all' *ancien regime*, rinnovò gl'istituti comunali anteriori al 1796, di guisa che si ebbe quasi un ritorno al Comune generale (2).

Dopo il 1859 si addivenne a un nuovo scioglimento del Comune e Montecchio, Bibbiano e Barco, Cavriago, S. Ilario e Calerno, costituirono altrettanti Comuni autonomi; nel 1863 procedettero alla definitiva liquidazione delle pendenze, e al riparto dei beni.

---

(1) Le colte venivano imposte, secondo i bisogni del Comune, da sedici savii che facevano il comparto fra i contribuenti. Le partite di filugelli portate al mercato si pesavano colla bilancia del Comune, che percepiva un diritto.

(2) Legge 12 gennaio 1815. — R. Editto 12 marzo e regolamento 21 giugno 1856.

Resterebbe ora a dire qualche cosa degli enti laici ed ecclesiastici ai quali era riconosciuta la personalità giuridica. Prima per importanza viene la parrocchia, della quale, per la mancanza di documenti, sappiamo ben poco (1).

Della « ecclesia de Monticulo » è menzione in una carta del 1287 ; in altre è ricordato un *archipresbiter*, 1325, 1357; e una chiesa plebana 1364; altre notizie, sull' esistenza o meno di una fabbrica per la manutenzione della Chiesa, sul modo con cui si nominava il pievano, non ci sono pervenute. Sappiamo che nella Chiesa esistevano dei benefici e canonicati (2). Quanto alla elezione del Parroco ci pare di poter giungere alle seguenti conclusioni: ab antiquo la nomina, secondo il costume della Chiesa cattolica primitiva, dovea essere fatta dai parrocchiani riuniti nella pieve; in epoca indeterminata, forse fra il secolo XII e XIII, la famiglia Aldigieri — che parebbe tutt' uno coi Visdomini — ottenne il giuspatronato della Chiesa di Montecchio, col diritto di nominare il titolare della parrocchia e di conferirgli l' investitura del beneficio annesso, conservandolo fino al principio del secolo XVI, quando gli Aldigieri, per regolare contratto, lo cedettero all' Ordine dei Minori conventuali. In atti dello scorso secolo leggiamo questa nota: « Montecchio giuspatronato della religione dei Minori conventuali di S. Francesco, acquistato dalla stessa Religione dal sig. Abate e Giuspatrono Aldigieri di Montecchio, il quale permutò i beni dotali di detta Abbazia ed alcuni suoi allodiali, con altri di detto Ordine esistenti in Roma (così appare da Breve di Leone X e da rogito esistente presso la casa generalizia dell' Ordine); la religione medesima assegnò detta Abbazia al Padre Generale pro tempore dell' Ordine stesso, costituendolo Abbate ed Arciprete di detta Parrocchiale di

(1) I pochi atti esistenti nella cancelleria vescovile di Reggio vi furono trasferiti nel 1821 da Parma e incominciano dal XVII secolo. L'arch. parrocchiale di Montecchio pare ardesse nel secolo XVI, del pari che l'Archivio comunale.

(2) Vediamo il Vescovo di Parma conferirli a Sacerdoti parmigiani — sec. XV — più tardi la comunità chiese al Papa fossero riservati esclusivamente ai terrazzani — Cap. impetrati da Papa Giulio, 1512 — e si provvide con lettere apostoliche per tale indulto. Nel 1582 i preti di Montecchio furono ammessi a concorrere ai benefici vacanti della diocesi.

Montecchio, il quale come Abbate vi tiene un padre curato della stessa religione e un cappellano » (1).

E siccome l' Abbate provvedeva colle sue rendite alla manutenzione ordinaria della Chiesa, e, in concorso col Comune, alle riparazioni straordinarie, non troviamo la Fabbriceria. Il curato a titolo di stipendio godeva alcuni beni dell' Abbazia. Il padre Generale delegava poi le sue attribuzioni giurisdizionali, quale Vicario foraneo, all' Arciprete della Chiesa plebana di S. Eulalia, che aggiungeva al suo titolo quello di Vicario foraneo di Montecchio (2).

La religione predetta, dopo che fu spogliata dei suoi beni dalle leggi della Cisalpina, non si curò più di eleggere il parroco, che venne scelto dall' Ordinario diocesano di Parma, e, dopo il 1821, anno in cui, per Bolla e Breve dell' 11 dicembre di Pio VII, questa Parrocchia venne aggregata alla diocesi di Reggio, dal Vescovo di questa città. Il Governo del Regno italico e quindi il ducale corrisposero al parroco una congrua conveniente, e diedero un sussidio alla Fabbriceria; colla Legge Estense del 1856 queste spese vennero addossate ai Comuni. Molti beni oltre a quelli dell' Abbazia erano vincolati da censi e livelli a dotazione dei numerosi benefici semplici, e delle cappellanie laicali erette nelle Chiese, alcune di libera collazione dell' ordinario diocesano, altre di giuspatronato dei fondatori (3); a questi sono da aggiungere i beni di manomorta posseduti da enti regolari e dalle

(1) Per l' inframmettenza di alcuni padri curati, che volevano manomettere i privilegi del clero e delle confraternite laicali, sorgevano frequenti contese specialmente con la confraternita del SS Sacramento, il cappellano della quale aveva il diritto di celebrare nei dì festivi prima che nella parrocchiale fosse letta la messa « pro populo ». Per porvi un termine, fra la comunità e il Principe D. Luigi ventilossi nel 1650 il progetto di torre la Chiesa Abbaziale di S. Donnino Martire ai frati e darla ai preti, rendendo la parrocchia giuspatronato della casa d' Este; però non se ne fece nulla.

(2) Il vicariato comprendeva la Chiesa arcipretale di S. Ilario, matrice delle Chiese di Taneto, Gattatico, Praticello; i Priorati dell' Ordine di *Malta* in Calerno e Cadè; le Chiese di Gaida, S. Nicolò di Cavriago e Barco.

(3) Questo ci spiega come in una parrocchia di quasi tremila anime si contassero ben 61 ecclesiastici (1783)

confraternite laicali, beni che vennero resi di libera disponibilità dalle leggi di soppressione (1).

Nel secolo XVII è ricordo di un Monte di Pietà e d'un Monte Frumentario (2).

Godeva di certi privilegi il corpo dei notai che, nel 1508, per Decreto di Alfonso I vennero ascritti al Collegio notarile di Reggio, mentre prima facevano parte di quello di Parma. Erano nominati un tempo dal Comune, quindi dal feudatario.

Secondo i capitoli approvati nel 1607 estraevansi annualmente fra loro i cancellieri dei banchi civile e criminale. Per fruire de' privilegi dovevano dimorare stabilmente in Montecchio, e, più tardi, essere oriundi del Comune (1616). Alla spesa per la conservazione del loro Archivio concorreva il Comune.

V'erano finalmente i Consorzii per l'irrigazione formati dagli utenti di un determinato canale: questi Consorzii avevano speciali ordinamenti relativi al modo di ripartire le acque, alle spese per la manutenzione dei cavi e dei manufatti; regole o statuti

(1) Dopo l'erezione della confraternita del SS. Sacramento (1546) sorsero quella del Suffragio, del SS. Rosario, della Dottrina Cristiana, delle Stimmate di S. Francesco, il consorzio dei Preti di Montecchio, aventi in generale scopi di culto — la sola confraternita di S. Francesco, esercitava la beneficenza, e, con deliberazione del 13 settembre 1612, aveva provveduto alla erezione di un piccolo edificio per raccogliervi gli ammalati poveri della parrocchia affetti da malattie acute Le confraternite reggevansi secondo i loro Statuti approvati dal Vescovo, e le disposizioni adottate dai sinodi diocesani. Il Priore e gli amministratori erano scelti fra le persone per bene e riportavano la conferma del Parroco; il Massaro amministrava i beni immobili e teneva la cassa ove si riponevano i proventi delle questue; gl'immobili si davano regolarmente in locazione, previo appalto, notificato mediante cedole affisse alle porte della Chiesa; ogni anno facevasi la resa dei conti al parroco e alla confraternita.

(2) Il Monte di Pietà fu eretto nel 1602 e consegnato dal Comune a Filippo Macario, e a Lodovico di Francesco Maria Caronzi, che conferirono un capitale di 5589 lire imp.

L'istituto riceveva pegni contro denaro, che approssimativamente corrispondeva alla valuta del pegno, percepiva sui depositi l'annuo frutto del 5 %, dopo diciotto mesi si vendevano i pegni non riscossi, e quanto rimanesse in più della stima era dato al padrone del pegno.

approvati nelle adunanze generali dei consortisti, nelle quali si eleggevano anche gli ufficiali cui era devoluta la vigilanza sul retto andamento dell'azienda. I diritti di questi Consorzi sulle acque dei varii canali derivavano o da concessioni sovrane o dall'uso ab immemorabili (1).

IL DIRITTO PRIVATO.

Le rubriche del diritto privato sono poche ed hanno scarsa importanza, ciò del resto si spiega benissimo ove si ponga mente al fatto che nel secolo XV il diritto romano, modificato bensì da influenze canoniche, era tanto diffuso nelle scuole, nella pratica del foro, nella scienza, da diventare il diritto accolto per eccellenza, il giuscomune: data questa condizione di cose era naturale che i compilatori non si occupassero di proposito nei

(1) Il Duca Borso permise ai Signori di Correggio di condurre un Canale estratto dall'Enza in quel di Ciano, attraverso i territorii di S. Polo, Montecchio, Barco, Cavriago e Reggio, sul correggesco; e con una capitolazione dell'8 luglio 1462 stabilì le norme per il riparto dell'acque concesse agli uomini dei Comuni ch'eran concorsi al lavoro. Il Canale degli uomini di Costa di Montecchio, quondam di Razzeto, essendo stato immesso nel Canalnuovo, gli utenti ottennero di fruire dell'acqua da quest'ultimo convogliata — capit. bors. - c. 2 — costituendo un Consorzio Costa - Aiola — i loro diritti furono riconosciuti nella convenzione fra i varii Comuni stipulata a rogito Roiti 12 aprile 1562, e dal regolamento ducale del 1841.

Altra concessione era fatta ad alcuni gentilhuomini, fra cui erano i Vicedomini — cap. cit. c. 7 — il privilegio s'incorporò nel suolo e ne godettero i successivi proprietarii che formano oggidì il Consorzio Vicedomini.

Gli uomini di Pozzoferrato e Piazza derivavano dall'Enza un canalino pel quale, essendo l'incile sul territorio di S Polo, pagavano, nel principio del secolo XVII, un livello di 30 lire al Gonzaga conte di S. Polo — il loro diritto fu consacrato dal rogito Geronimo Ricci del 13 aprile 1592.

V'era finalmente il Canale Vernazza dei canonici della Cattedrale di Parma e della Commenda gerosolimitana di Calerno che serviva anche per gli uomini dal Casone e di Calerno: Don Cesare concesse di immettervi le sorgenti del Bosco e delle berlete e il quarto di macinatoria estratto dal Canal nuovo in servizio del feudatario. — Rogito Favalotti, 14 aprile 1620.

loro volumi del diritto privato, ma si limitassero a trattare di quegl' istituti che, per le condizioni dei comuni e lo spirito della loro legislazione, dovevano essere disciplinati da norme speciali.

Quel po' di diritto romano che troviamo, in mezzo a disposizioni dettate dalla gretta politica utilitaria dei Comuni, è in sostanza un diritto romano sui generis, modificato da antiche consuetudini barbariche, più specialmente longobarde, da influenze del diritto canonico, dalle errate interpretazioni e dai mutamenti introdotti nel diritto romano-giustinianeo dai post-interpreti e dai post-glossatori.

Il cozzo violento che dapprima s'era avuto fra due popoli, fra due civiltà, romana e barbarica, affatto opposte fra di loro, a poco a poco, mediante la lenta, ma sicura, opera del tempo venne trasformandosi in una pacifica coesistenza, dalla quale derivò un intrecciarsi di rapporti giuridici, un modificarsi dell'uno e dell'altro elemento sì da permettere una graduale assimilazione che portò, grazie all' intervento e all'opera assidua della Chiesa, il sorgere di una nuova civiltà, risultato spontaneo delle due civiltà preesistenti. Così essendo, il diritto germanico, modificato dalle antiche consuetudini delle popolazioni romano-italiche, e il diritto canonico dovevano necessariamente, anche dopo il risorgere del diritto romano, esercitare un' influenza non lieve sulla vita giuridica della nuova società.

LE PERSONE.

Secondo lo Statuto a 25 anni si aveva il pieno godimento dei diritti civili, purchè altre circostanze di fatto — sesso, infermità, lo stato di forestiero, la condizione sociale ecc. — non ne limitassero l'esercizio: però non tutti gli abitanti del Comune prendevano, in egual misura, parte all'amministrazione della cosa pubblica e mancava ogni criterio di una ben intesa giustizia distributiva nel riparto degli oneri statuali, che gravitavano per intero su certe classi sociali.

Gli Statuti non ci parlano in particolar modo dei privilegi degli Ecclesiastici, ma sappiamo d'altra fonte come loro competessero il privilegio del foro speciale (1) e molte altre esenzioni sì reali che personali.

Sono invece ricordati i privilegi che godevano i nobili, per concessione sovrana: le loro terre non sottostavano a tutti gli oneri che venivano imposti sulle altre proprietà: per riflesso poi queste esenzioni ed immunità si estendevano, almeno in parte, ai loro mezzadri e contadini (2), e lo Statuto, ove parla delle prestazioni dovute da questi ultimi, dichiara « salvis tamen iuribus nobilium » (9. V).

I nobili, neppure in seguito furono obbligati all'osservanza dei molteplici divieti delle gride, che frequentemente contengono la clausola « salve le ragioni dei gentiluomini ».

Le costituzioni del 1771, fino a un certo punto, pareggiarono, nei rapporti verso lo Stato, i beni degli ecclesiastici e dei nobili a quelli dei privati sottoponendoli indistintamente alle prestazioni e alle imposte.

Sui proprietarii dimoranti abitualmente nella terra e nel Distretto gravavano le prestazieni reali e tutte le restrizioni poste alla libera disponibilità dei beni mobili ed immobili, i divieti di contrarre matrimonio con forestieri, di trasferire altrove il loro domicilio ecc. Essi poi erano gli amministratori del Comune.

Venivano finalmente, esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica e sottoposti a prestazioni reali e personali, coloro che coltivavano i terreni altrui come mezzadri, terzaioli, affittuali, o con altro titolo o contratto agrario, gli artigiani, e le classi dei giornalieri o braccianti.

I Giuristi, Notai, Medici, Maestri di scuola sono esonerati

(1) Nel 1627 s' ebbe un conflitto di attribuzioni fra il Vicario Generale della Diocesi di Parma, che veniva co' suoi famigli per compiere le inquisizioni contro i preti del Vicariato di Montecchio, e il Commissario locale, che s' opponeva: Don Cesare ordinò si osservassero le antiche consuetudini, privilegi del foro e le immunità ecclesiastiche.

(2) Leonello accordando certe esenzioni allo Spedale di S. Lorenzo di Calerno - 1445 - le estendeva « habitantibus, et conducentibus, et laborantibus domus hospitium seu tabernas et possessiones ».

da ogni prestazione personale (7. V); ai forestieri poi che si trasferissero a dimorare nel Comune s'accordava l'esenzione decennale da ogni gravame, tranne che per i dazii e le gabelle (8 I).

Si ostacolava invece l'emigrazione necessitando per espatriare il permesso del principe, pena la confisca (1).

Chi non ha famiglia nel Comune e non ne sostiene le gravezze è considerato come un forestiere; pei forestieri è stabilito in linea generale il principio della reciprocità di trattamento (9. I), ma questo principio va soggetto a molte restrizioni.

I forestieri prima d'essere ammessi in giudizio dovevano prestare la « cautio iudicatum solvi o cautio pro expensis » e la « cautio iudicio sisti (8. II) »; pei loro crediti, anche se fondati su un titolo fornito di esecuzione parata, non si concedeva il privilegio del procedimento accelerato (11. II); dovevano al Notaio per i loro atti un terzo in più dell'ordinaria tariffa (38, II); i loro beni erano sempre esposti ai sequestri per parte dei creditori (34. II). Ai forestieri non si potevano alienare terreni *quovis quesito colore*, senza l'autorizzazione sovrana (2), e si impediva pure che la proprietà immobiliare pervenisse nelle loro mani in causa di matrimonii (3), per ovviare al pericolo che si rifiutassero di pagare le gravezze locali nella loro qualità di forestieri privilegiati.

Nella stessa locazione di fondi l'abitante del Comune doveva, a parità d'offerta, essere preferito al forestiere (4).

(1) Grida del 1685 — Cost. Est. C. II. t. 8.

(2) Grida dal 1634, che minaccia ai contravventori la totale confisca dei beni; la grida non contemplava i beni nobiliari « salve le ragioni dei gentiluomini ».

(3) Nella r. 30 I. II. era statuito che un forestiere non potesse sposare una donna ereditiera di Montecchio se non s'impegnasse di dimorare per quattro mesi dell'anno nel Comune di Montecchio, restando all'uopo vincolati i beni dotali della moglie, che, ove non fosse osservato lo Statuto, pervenivano *ope legis* agli agnati e in loro difetto ai cognati del *de cuius*, perdendo la donna ogni suo diritto. In alcuni capitoli del 18 febbraio 1562 si chiese la riforma dello Statuto e fu risposto colla grida 2 settembre 1582, che permise i matrimonii, previo assenso sovrano da chiedersi pena la confisca, grida vigente ancora nel 1658.

(4) Decreto del 1450.

Il disfavore vérso i forestieri continuò a lungo, e le stesse costituzioni estensi li dichiaravano, in generale, incapaci di acquistare beni immobili.

Come forestieri non erano considerati i cittadini di Reggio, che lo Statuto equipara più volte ai Montecchiesi (11, 34. II) non estendendo a loro il divieto di contrarre matrimonio con donna ereditiera (30. II), dichiarando inoltre che il soggiorno dei quattro mesi richiesto dalla medesima rubrica può farsi indifferentemente a Reggio o a Montecchio: la stessa uguaglianza di trattamento si ha pure nelle r. 11 e. 34. II; anzi i Reggiani godevano, in confronto dei terrazzani, veri privilegi.

Richiamandosi a un trattato di reciprocità stretto coi Parmigiani (1) nel quale erano dichiarati esenti da ogni straordinaria gravezza i beni posseduti dai cittadini dell'una nel territorio dell'altra città, i Reggiani chiesero e di frequente ottennero di non concorrere, essi e i loro mezzadri o contadini, alle straordinarie fazioni o gravezze imposte dal Comune, adducendo a sostegno delle loro ragioni — che il Distretto di Montecchio, nel quale erano situati tanti loro beni, doveva essere considerato quale territorio parmense per essere sottoposto alla diocesi di Parma.

Basandosi poi su altre capitolazioni concordate fra i duchi di Ferrara e la città di Reggio, i cittadini non intendevano sottostare ai divieti relativi all'estrazione delle biade, e degli altri prodotti agricoli e pretendevano l'immunità da ogni tassa o colletta straordinaria imposta dal feudatario (2).

Da questo stato di cose nascevano di continuo interminabili controversie, risolte variamente. I cittadini però continuarono a fruire di molti privilegi, e per concessione del feudatario, e perchè

(1) Convenzione 5 settembre 1423, relativa alle reciproche esenzioni dall'estimo (Arch. com. di Parma. Lettere Ducali 1421-1427, a. c. 147).

(2) Nel 1552 D. Alfonso impose la taglia di una lira imperiale per ogni biolca di terreno; i Reggiani si rifiutarono di pagare inviando a Ferrara il giurista Alberto Panciroli, il quale sostenne che il solo Sovrano poteva imporre collette, il feudatario lo potrebbe se l'atto d'investitura, ciò che nella fattispecie non risultava, gliene desse facoità; affermava poi che i Reggiani possidenti in quel feudo non erano sudditi di D. Alfonso perchè altrimenti sarebbero a considerarsi revocati i privilegi concessi nel 1426 a Reggio (Arch. di Modena cit. Cartegg. dei Rettori Marches. di Mont.).

riunivano spesso alla qualità di cittadini la condizione di gentiluomini. Disponevano liberamente delle loro proprietà, era loro permesso di condurre alla città i prodotti del fondo; e i loro agricoltori godevano delle antiche immunità (1).

I terrazzani chiesero più volte, ma indarno, di ottenere le stesse esenzioni di cui godevano i Reggiani e gli altri forestieri privilegiati (2).

Nel 1566 Ottavio Farnese e D. Alfonso d'Este stipularono un trattato di reciprocità relativamente all'acquisto dei beni immobili.

In seguito tutti i forestieri che possedevano nel Marchesato vennero sottoposti a una tassa speciale (3).

In condizione peggiore di quella dei forestieri non privilegiati erano gli Ebrei tollerati negli Stati estensi per concessione papale.

In Montecchio abitavano una casa — casa degli Ebrei — riservata esclusivamente per loro; esercitavano, manco dirlo, l'usura, tenendo banco di prestatori, e pagavano una tassa al Signore (4).

Gli abitanti non li videro mai di buon occhio (5), e più fiate ne chiesero l'allontanamento (6).

---

(1) Capitoli concessi da D. Cesare ai Reggiani nel 1587. (Arch. cit. di Reggio: Carteggio ANZIANI). Gride sull'alienazione di beni a forestieri, 1567 1587, 1600.

(2) Rescritto di D. Cesare in calce ai capitoli presentatigli dal Comune nel 1591.

(3) Grida del 1681.

(4) Relazione del Commissario D. Gatto, 1625 in Arch. di Modena, l. c.

(5) Nel cod modenese v'è una rubrica « de expressa commissione Herculis Ducis super tollerantia haebraeorum in castro Monticuli, et de respectu eis ab omnibus habendo ».

(6) In un capitolo del 1562 si chiedeva « non volendo levare il giudeo da Montecchio ne limiti le usure; tenga il banco con scrittura nostrale per comodo di tutti ».

LA FAMIGLIA.

Il Matrimonio — Relazioni patrimoniali fra i coniugi.

È stabilita dal nostro Statuto la libertà del matrimonio, previo consenso di chi esercita la patria podestà sulla donna (34. III), si ammette, accogliendo il principio canonico, che il matrimonio sia perfetto quando ne è avvenuta la legittima consumazione (17, II). Dovremmo qui parlare dei modi con cui si addiveniva alla conclusione del matrimonio, ma disgraziatamente, per difetto di fonti dirette, non possiamo, almeno per ora, dare una risposta ai vari quesiti che ci si presentano; se prevalesse cioè la forma germanica, secondo la quale il matrimonio contraevasi alla presenza di un pubblico ufficiale che aveva la « potestas interrogationes viris et mulieribus faciendi »: oppure la forma romana in cui per la validità dell'atto bastava la presenza dei testimoni? o se vi fosse equilibrio fra le due forme, come pare avvenisse a Parma nel secolo XIII? se vi fossero gli *oratores?*

La dote, che i parenti, od altre persone, potevano costituire alla donna all'atto degli sponsali, o anche dopo la celebrazione delle nozze, dovea essere proporzionata all'entità del patrimonio del dotante e alla condizione sociale della persona dotata (1).

La donna, volta che avesse ricevuta la dote legittima non avea azione alcuna per ottenere una quota dell'asse paterno, finchè esistessero discendenti maschi del *de cuius* (15, 16, II); principio del diritto barbarico, poichè la dote teneva ancora molto dell'antico faderfio longobardo, accolto favorevolmente dalla legislazione comunale sempre studiosa di conservare i patrimonii nella famiglia, nell'agnazione.

Allo scioglimento del matrimonio per premorienza della moglie, metà della dote, e la sopradote, perveniva, salvo patto in contrario, allo sposo, l'altra metà agli eredi della donna; e ciò se non rimanessero figli: che se invece alla defunta sopravvissero figli legittimi di precedenti matrimonii, metà della dote si ripartiva

(1) Principio accolto anche nelle Costit. Est. l. II. t. 13.

per capi fra di loro, l'altra metà spettava al marito; i patti con cui si volesse disporne diversamente erano nulli ipso jure (17. II).

Premorendo il marito, la vedova può chiedere agli eredi la restituzione della dote; in tale caso l'annuo legato che il marito, per atto di ultima volontà, avesse fatto alla vedova, viene a cessare se gli eredi di cui si tratta sono i figli, permane invece se sono altri parenti (32. II). La dote dell'adultera diventa proprietà del marito e in mancanza di figli comuni perviene a suoi eredi (28. III).

La costituzione della dote non toglieva alla donna la possibilità di conseguire altri beni « quominus parentes ei providere possint ut de sua processerit voluntate » (16. II): l'usufrutto di questi beni parafernali era concesso al marito « pro oneribus matrimonii supportandis » e di conseguenza allo scioglimento del matrimonio non era affatto tenuto a restituire i frutti percepiti (20. II).

La dote consisteva in beni mobili ed immobili garantiti contro l'evizione mediante la formula « ad habendum, tenendum, possidendum »; si potevano inserire nell'atto costitutivo dei patti relativi all'amministrazione dei beni dotali e alla restituzione di questi in caso di premorienza dell'uno e dell'altro coniuge. Frequentemente all'atto dotale si faceva seguire un altro istrumento in cui oltre alla confessione d'aver ricevuta la dote il marito prometteva di fare la « donatio ob nuptias ». Questa « donatio propter nuptias » detta anche « donatio ante nuptias » era un istituto del diritto romano giustinianeo che presenta una certa analogia con la meta del diritto longobardo e con la *dos* franca; dovendo servire di assegno vedovile rappresentava generalmente una quantità di beni corrispondenti al valore della dote e per questo denominavasi anche antiferne — buonincontro. L'Istituto è accolto nel nostro Statuto con le modificazioni introdottevi dagli imperatori bizantini Leone l'Isaurico e Leone il filosofo, i quali aveano stabilito che la « donatio propter nuptias » potesse essere minore della dote, e che premorendo la moglie senza figli venisse lucrata dal marito.

Seguendo infatti la tendenza delle leggi comunali di diminuire i diritti delle mogli sul patrimonio dei mariti, si fissò il limite massimo cui poteva elevarsi la « donatio propter nuptias », e

pel nostro Statuto, se la dote ammontava a 25 lire, la controdote non poteva superare i 100 soldi, se quella era di 100 lire o più, la controdote poteva elevarsi fino alle 10 lire, in nessun caso però si ammetteva superasse questa somma (18. II).

Premorendo la moglie al marito ove di lei restassero figli a questi spettava metà della controdote, che, diversamente, ritornava al marito (17. II).

I Legati e le « donationes mortis causa » che il marito poteva fare alla moglie erano limitate a 10 lire, se al marito sopravvivevano figli legittimi; erano illimitate se il marito non lasciava figli, in ogni caso avevano effetto solo alla morte del donante (19. II).

LA SUCCESSIONE *AB INTESTATO.*

Lo Statuto, rimettendosi al diritto comune per quanto riflette la successione testamentaria, s'occupa delle successioni ab intestato accogliendo i principii germanici: sono di conseguenza favoriti la linea maschile e i vincoli agnatizii: le femmine vengono chiamate alla successione solo in difetto de' maschi di pari grado: la madre, la linea materna, i cognati, vengono esclusi dagli agnati « pro dignitate agnationis conservanda »; tuttavia alla madre si concede la metà dell'usufrutto sui beni del de cuius « donec vitam vidualem et honestam duxerit ».

Cogli ascendenti concorrono alla successione i fratelli germani del de cuius, in conformità dei principii di diritto comune: i gradi di parentela dei successibili vengono computati secondo il sistema lineare romano (21. II).

CONDIZIONI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE.

Lo Statuto non ci parla del come si esplicassero i diritti dei comunisti sui « bona communia », l'uso dei quali era probabilmente regolato dalla consuetudine e neppure annovera quali e

quanti fossero, ma si limita a constatare che erano già incominciate le usurpazioni e cerca di provvedere alla conservazione del patrimonio comunale, ingiungendo al Podestà di provvedere per ricuperare quelli usurpati dai privati (10. V).

Da fonti del XVI secolo rileviamo che costituivano la proprietà comunale il bosco, le berlete e le salde (1); di questi beni, il bosco diventò proprietà demaniale, e sul principio del XVII secolo i comunisti avean già perduto il diritto di legnatico (2); una parte delle berlete venne data in enfiteusi, o a livello, a privati che con arginature si difesero dalle acque e bonificarono quei terreni, cui si dà ancora la denominazione di livelli: l'altra parte venne considerata come un' appendice del bosco; nel 1625 la popolazione seguitava a tagliarvi sterpi a farvi pascere il bestiame (3), usi civici scomparsi di lì a poco (4); le salde appartenevano ancora al Comune nel 1625.

Il bosco e le sue pertinenze appartennero ai vari Marchesi di Montecchio, i quali, dietro un compenso pecuniario, ammisero i privati a fruire dei pascoli: dichiarati beni nazionali nel periodo della dominazione francese, tornarono al Duca dopo il 1814; posteriormente al 1859 furono alienati.

Quanto alle proprietà private, manca nello Statuto un espresso divieto di alienare beni immobili a forestieri: a questa deficenza, cui forse supplivasi cogli Statuti di Reggio, provvidero, come fu già rilevato, le gride; tuttavia v'erano altre disposizioni per evitare che gli stranieri acquistando stabili nel Comune divenissero potenti e ledessero i diritti e gli interessi degli abitanti. Con queste disposizioni si introduceva a favore degli appartenenti al Comune un « retractus municipalis », un « ius congrui », analogo allo « ius praelationis » che avevano i membri del Consorzio germanico sui beni dei *consortes* defunti di fronte agli estranei: ricordiamo come questo « ius congrui » si esercitasse perfino quando si trattava di dare in locazione un immobile.

(1) Berlete sono i terreni soggetti alle alluvioni dell' Enza lasciati d'ordinario incolti; Salda è la terra lasciata a maggese.

(2) Gride del 1615, 1619, 1638.

(3) Relazione del Commiss. Gatto, cit.

(4) Gride del 1680, 1690, 1772. Notif. 1782, 1784, 1799.

Con questi principii d'opportunità si può spiegare, se non giustificare, una presunzione *iuris et de iure* in forza della quale si considerava ancora come proprietario colui che dopo d'aver alienato a persona di nobile condizione il proprio patrimonio, continuasse a possederlo e a coltivarlo (26. II), disposizione che s'incontra in quasi tutti gli Statuti. Il Campori nella prefazione agli Statuti di Modena del 1327, a proposito della r. 77. III, crede che lo Statuto in parola avesse lo scopo precipuo di impedire ai nobili di ristabilire, velandole con una forma contrattuale, quelle prestazioni personali dianzi incombenti sui rustici ed abolite dal Comune. Però quando vediamo conservata questa presunzione negli Statuti del secolo XV e XVI come in quello di Reggio del 1582, i quali già hanno altre disposizioni dirette a prevenire la risurrezione del vassallaggio (1), siamo indotti a credere che a quelle prime ragioni di opportunità politica se ne fossero sostituite altre d'indole economica.

Provvedimenti di tale natura erano già stati adottati dai Carolingi per impedire che gli uomini liberi si sottraessero a pesi tributarii e militari rendendo immuni i loro beni mediante donazioni alle chiese.

A simili criterii dovettero ispirarsi anche i Comuni quando conservarono nei loro Statuti questa presunzione che veniva opportuna per rendere irriti e nulli i contratti coi quali i proprietarii, facendo apparire le loro possessioni come terre di nobili, le sottraevano all'obbligo di concorrere ai pesi statuali con danno degli altri comunisti: si violava, è vero, il diritto di proprietà, ma il fine, l'utilità pubblica, pareva giustificasse tale violazione (2).

È accolto il principio della servitù necessaria di passaggio (8. V), provvedimento indispensabile, dato il grande frastagliamento della proprietà; gli atti ci parlano spesso di corpi di terra che non arrivavano alla superficie di 72 tavole necessarie per costituire una biolca; tuttavia non abbiamo alcuna disposizione relativa alle ingrossazioni, e alle permute; sia che i proprietarii non ne sentissero il bisogno, sia, come par più pro-

(1) R. « quod nullus possit effici vassallus alicuius personae »; 71, II.
(2) Si veda Stat. Reggio, 1583,: r. 104, II.

babile, che vi si supplisse colle disposizioni dello Statuto di Reggio (1).

La materia delle ingrossazioni fu regolata dietro istanza della Comunità di Reggio dal Duca Cesare con ventuna provvisioni pubblicate nel 1615 (2), che rimasero in vigore fino alla pubblicazione delle costituzioni del 1771, contenenti un titolo speciale — l. II. t. 29 — sul gius di prelazione e sul retratto.

Esaminando queste provvisioni rileviamo anzitutto il requisito caratteristico dell' ingrossazione, la vicinanza cioè dei fondi da permutare che devon essere situati nel territorio d'una stessa villa: fra i diversi confinanti si preferisce il parente, quindi colui che per maggior estensione confina col fondo da permutare. Nessun terreno è sottratto alle permute: se sulla terra gravita un censo, l'utilista può fare la permuta, previo consenso del direttario, ma il censo si trasferisce sul nuovo terreno, ed in simili casi, eccezione fatta pei beni ecclesiastici, non si paga laudemio.

Le controversie che insorgono sono sottratte ai magistrati ordinarii e rimesse alla decisione del Vescovo o del Governatore di Reggio, secondo che si tratta di beni laici od ecclesiastici.

Queste disposizioni ci dimostrano come in questa forma di espropriazione, mantenuta per ragioni economiche, si conservassero i caratteri degl' istituti dai quali era derivata.

Dall'epibolé, istituto romano-bizantino, consistente nell'aggregazione coattiva dei terreni di un dato distretto fatta a scopo fiscale per garantire il pagamento delle imposte, dall'*iniectio*, provvedimento d' indole agraria del Comune romano barbarico, unione di terreni sterili ai fertili onde i primi non venissero abbandonati, per l' influenza dei principii fondamentali del consorzio gentilizio germanico, s'era arrivati a quest'ultima forma assunta dal diritto di prelazione — ius congrui, retractus — ridondante all'esclusivo interesse dei grossi proprietari, che rettificavano i confini e arrotondavano i loro fondi mediante le permute (3).

(1) Stat. 1582, r. 100, 101, II.

(2) « Provvisioni fatte per l' unione dei terreni nel Distretto et ducato di Reggio, in Montecchio, ecc. » (Reggio, per Flaminio Bartoli, 1616).

(3) Tamassia, Il diritto di prelazione, ecc. Arch. Giur. 1885, V. 31 p. 139, 251, 294.

Sciolta la società parentale, ai parenti, ai consorti si erano sostituiti i vicini fra i quali perduravano le tradizioni della antica solidarietà; essi custodiscono le cose pignorate (34. II), fanno testimonianza sull' interruzione della prescrizione (7, I), in difetto dei parenti assistono i mentecatti privi di curatore o di tutore (14. II), presenziano ai contratti dei minorenni e delle donne maritate (36. II); e la Legge presume questa solidarietà quando li obbliga a risarcire i danni arrecati da ignoti sulle terre del vicinato (13. IV), a coltivare le terre incolte (31. II) e quando, quasi per ricompensarli degli oneri derivanti dalla solidarietà, riconosce loro il godimento del diritto di prelazione.

La proprietà fondiaria era concentrata in poche mani senza però che vi fosse il latifondo, poichè anche i beni nobiliari e di manomorta erano suddivisi in poderi; costituiti da un vario numero di appezzamenti più o meno contigui alla casa colonica centro del podere.

Le terre erano tenute a campi sativi, orti, vigne, boscaglie, prati stabili; nel secolo XVI si introdusse la coltivazione del riso in molti terreni posti al di sotto della strada maestra (via Emilia).

Inceppavano l'agricoltura i molteplici divieti annonarii e le disposizioni sulla denuncia dei raccolti ecc. (1).

Lo Statuto provvede che le terre non restino incolte (31. II) e che le piante non danneggino i fondi altrui (14. V) (2). Quanto ai contratti agrarii — livello, censo, fitto perpetuo, temporaneo, mezzadria, contratto a terzo ecc., — e a rapporti intercedenti fra agricoltore e proprietario, il nostro Statuto si limita a poche disposizioni.

Accoglie il principio germanico della riserva dei diritti sui frutti a favore dei lavoratori in caso d'alienazione di un immobile (25. II); ci parla dei lavori da eseguirsi dal coltivatore (28

(1) Gride sulle carni, denuncia di vitelli destinati al macello o alla vita, 1630. 1634, 1645, 1650, 1669, 1681, 1682, 1685. Gride sulla denuncia e divieto d' estrazione della paglia, strame, biada, canapa, uva legna ecc. 1588. 1685. 1721.

(2) Cfr. *Statuta Parmae* 1347, II, — p. 176.

e 29. II) e stabilisce il termine utile per fare la denuncia del contratto od escomio (27. II) (1).

Per avere un' idea dei patti colonici si possono leggere le r. 103-104 dello Statuto di Reggio del 1582, e non riuscirà difficile lo spiegarsi come il contadino abbandonato dalle leggi, che nessun limite ponevano agli arbitrii del proprietario, fosse sospinto a dar di piglio negli averi del padrone: se poi le annate andavano male, il colono finiva per uscire in farsetto dal fondo (2), dando origine a un proletariato agricolo che diventava, sotto l'assillo del bisogno, il flagello della proprietà (3).

Resta finalmente che diciamo poche cose della difesa giuridica del possesso. La turbativa del possesso è trattata nel libro dei malefici — r. 31. 32. 33. III — conservandosi ancora in questa materia per influenze del diritto barbarico un elemento penale.

Mentre pende la questione intorno al possesso, il possessore non deve essere turbato e la parte instante può venir costretta dal giudice a prestare la « cautio de non turbando ». Avvenuta la *deiectio* del possessore, il *deiectus*, ove riesca a provare anche con prove semipiene « facta summatim fide sive per testes sive per instrumenta de possessione vel quasi et tenuta illius rei » può ottenere dal giudice di essere ristabilito, entro dieci giorni, nel suo possesso.

Invece di seguire la procedura degli interdetti romani, che appariva soverchiamente lunga, per la presunzione che lo spoglio

(1) Questa rubrica fu abrogata colla grida 21 Ottobre 1577 per la quale l'escomio anzichè nel Novembre dovea essere dato nel Giugno.

(2) Il locatore ha il privilegio del rito sommario e un *ius praelationis*, sui mobili ed immobili del colono, contro la moglie, i figli e ogni altro debitore; e può, ove il locatario fosse forestiere, « capere et robare ac capi et robari facere.... boves plaustrum et bestias quascumque ad laborandum etiam utensilia, et pannos a lecto et dorso, et omnia alia quae reperiuntur in custodia vel habitatione dicti coloni ». St. Reggio, 1582, r. 111. 114, II.

(3) Gride sui furti campestri, 1576, 1579, 1615. — Capitoli impetrati da D. Cesare, 1591. — Ordini ducali perchè si riuniscano le milizie di Montecchio e Cavriago per un efficace repressione dei malefizi, 1779 — Provvedimenti contro i ladri, zingari, vagabondi, con pene varianti dalla berlina all'estremo supplizio, 1781-1782.

fosse sempre delittuoso, si doveva anzitutto far luogo alla immediata restituzione « spoliatus ante omnia restituendus », senza entrare per alcun modo nel giudizio petitorio; si accoglieva così il principio canonico dell'*exceptio spolii* introdotto dal canone *Redintegranda:* per l'influenza germanica si considerava che il possesso, come avveniva per la gewere, non fosse stato interrotto dalla dejezione, e per conseguenza il possessore che avesse potuto dimostrare il possesso anteriore allo spoglio, veniva a trovarsi quale convenuto in giudizio in una condizione di fatto assai favorevole — melior est condictio possidentis; — di qui la miscela di una procedura corrispondente solo in parte alla procedura romana degli « interdicta retinendae et recuperandae possessionis ».

Gli Statuti introdussero pure il sequestro giudiziario dell'immobile, finchè il Podestà non si fosse pronunciato sulle prove addotte dalle parti, e ciò per ovviare al pericolo che queste si facessero ragione da sè.

LE OBBLIGAZIONI

In materia di obbligazioni abbiamo qualche disposizione relativa alla validità o meno di certi contratti e poche altre eccezioni ai principii del diritto comune.

Si fa divieto di mutuare *ad ludum* a' minorenni e anche a chi abbia compiuti i 25 anni, ma sia ancora *filius familiae*, e quindi economicamente unito al padre: questo contratto è nullo ab origine, e per conseguenza il *mutuator* non ha una *condictio indebiti* per le somme sborsate (39. II).

Il figlio di famiglia, maggiore di 20 anni; che tiene una bottega — *statio* — od esercita un traffico, si obbliga validamente per quanto concerne il suo commercio; il padre però resta generalmente obbligato pei debiti del figlio, anche se dalle intraprese di questo non abbia ricavato utile alcuno, a meno che non avesse dichiarato, facendo registrare la dichiarazione nell'apposito registro tenuto dal notaio *reformationum*, sino a qual somma intendeva star garante per gli eventuali debiti del figlio (13. II).

Nei contratti dei minorenni, — purchè avessero compiuti i 14 anni se maschi e 12 se femmine – e delle donne maritate, doveansi osservare, pena la nullità del contratto, tutte le disposizioni cautelari che leggiamo nella r. 36. II; e questo per ovviare ai danni derivanti dall'applicazione della teoria canonica relativa alla forza obbligatoria del giuramento, di cui i canonisti avean fatto un vero contratto unilaterale che diventava irrescindibile per gli stessi minori e per le donne maritate a cagion del vincolo che, in forza del giuramento prestato, venivano a contrarre colla divinità, teoria accolta nella legislazione imperiale da Federico I coll'autentica « Sacramenta puberum » (1) riguardante l'efficacia conferita mediante il giuramento ad obbligazioni invalide pel diritto civile. Tale intervento dei parenti, o di chi esercita la patria potestà a prestare il proprio consenso al contratto del minorenne era richiesto in ogni caso, mentre sarebbe bastato accogliere l'istituto della « restitutio in integrum », e stabilire l'eventuale rescindibilità del contratto stipulato dal minorenne, o dalla donna, ove l'adempimento dell'obbligazione tornasse loro di danno, come ammetteva il diritto romano per gli atti compiuti dal minorenne in un certo periodo della sua minor età, e il diritto germanico per tutti gli atti dello stesso minorenne.

Le obbligazioni si estingono normalmente col pagamento, e il debitore riceve dal creditore il titolo dell'obbligazione che si lacera o si taglia nel mezzo — instrumentum incisum — (11. II).

, L'adempimento delle obbligazioni era garantito col giuramento, con pegni, mediante offerta di fedeiussori.

Le obbligazioni nascenti da mutuo, deposito, contratto, quasi contratto, da sentenza o intimazione giudiziaria fatta in una causa relativa a debiti, si estinguono anche colla prescrizione decennale, che non decorre per le obbligazioni dei minorenni e per i contratti di locazione, precaria, mezzadria, società; per le doti e donazioni matrimoniali, pei legati e le altre prestazioni dovute « jure affectus » (7. I).

Nel creditore si richiede che non abbia interrotta la prescri-

(1) *Cod. Iust.* II. 28, 1.

zione giudizialmente o extragiudizialmente (1), e nel debitore la buona fede.

Se l'obbligazione è *in diem* vel *sub condictione* la prescrizione decorre dal giorno in cui viene a scadere il termine (*dies*) dopo del quale l'obbligazione dovrebb'essere eseguita, o dal giorno in cui la condizione non sia stata adempiuta; l'estinzione dell'obbligazione principale estingue le accessorie.

Quanto ai mezzi di esecuzione delle obbligazioni offerti dalla procedura abbiamo il pignoramento, che vien eseguito dall'autorità pubblica, dietro istanza della parte creditrice, su quei mobili del debitore che possonsi pignorare secondo le norme del diritto comune: il nostro Statuto non dichiara se siano esenti dall'esecuzione forzata gli attrezzi rusticali e gli animali addetti all'agricoltura, come ammetteva lo Statuto di Reggio del 1582. Coloro cui è affidata la custodia delle cose pignorate, massari, consoli, comuni delle ville, persone private, vicini, non sono più tenuti a risponderne trascorsi quattro mesi senza che siasi deciso a chi debbano appartenere (34. II) (2).

Il Podestà può immettere il creditore, che non sia stato soddisfatto, nel possesso di tanta parte dei beni del debitore principale, o de' suoi fideiussori, quanta basti a soddisfazione del credito suo: in tal caso il creditore ha il privilegio dell'azione ipotecaria e quindi la priorità del diritto in confronto degli estranei che occupassero quei beni (23. II).

Al creditore per ultimo, in mancanza di meglio, restava la magra consolazione di far arrestare il debitore insolvente (9. 11. III).

---

(1) Il creditore doveva « coram testibus.... de dictis debitis et obbligationibus legitime in vicinia publice protestari.... » e questa interruzione extragiudiziale si provava o *per instrumentum* o almeno *per tres fide dignos testes* (7. I).

(2) *Stat. Regii*, 1582, 44,50 II. Per lo *Stat. Parmae* 1347, *de saximentis*, pp. 150, 151 la responsabilità del depositario cessa trascorsi sei mesi.

LA PROCEDURA CIVILE.

Fondamento della procedura civile degli Statuti era l'*ordo iudiciorum* del diritto romano sensibilmente modificato dal sistema processuale canonico e dalle opere dei giuristi. Il diritto canonico oltre ad innovazioni di minor momento introdusse delle nuove *actiones*, stabilì si dovessero accogliere tutte le *exceptiones*, prima le dilatorie, poi le perentorie etc., rendendo così i processi di una lunghezza interminabile; ridusse il processo di orale, com'era presso i Germani, alla forma scritta; introdusse i cancellieri, favorì la conciliazione, regolò l'appello e il sistema delle prove, elevò in pregio il giuramento individuale compreso quello *de calumnia*, togliendo, così, l'usanza che v'era nei Tribunali germanici dell'intervento dei *coniuratores*; accolse il principio barbarico che nessuna condanna fosse da ritenersi definitiva se non avesse avuto luogo la comparsa del convenuto e la *litis contestatio*. Gli scrittori di diritto processuale influirono pure, e non poco, a modificare l'*ordo iudiciorum* romano, sia per la genialità di qualche nuova concezione giuridica, sia per l'errata interpretazione che talvolta diedero ai testi romani sì da svisare addirittura alcuni istituti: essi, fra l'altro, mal compresero il sistema delle *actiones*, scambiarono le *interrogationes in iure* colle *positiones* del processo germanico, sminuzzando la lite in tante quistioni: conservarono alle prove l'importanza che avevano nei tribunali barbarici dove il giudizio non si faceva sul merito della causa, ma sull'esito delle prove.

a) **Procedimento ordinario.**

Nelle cause civili ordinarie si procede in tutti i giorni eccettuati i feriati (40. III) per osservare i quali si proroga la scadenza dei termini (22. II).

Il procedimento si inizia colla citazione del *reus debendi* fatta dal giudice mediante cedola scritta, o per pubblico banditore: la cedola contiene il nome e cognome dell'attore, il dì fissato per l'udienza, una succinta esposizione dei motivi della

causa; è firmata dal cancelliere, e vien notificata dal nuncio comunale al convenuto, o personalmente, o al domicilio. Si citano per pubblico bando gli assenti e i forestieri, in questo caso l'attore deve prima giurare che il suo credito esiste (1. 3. II). Se il convenuto era una persona incapace per età o morbo, e priva di tutore o curatore, contemporaneamente alla domanda di citazione l'attore dovea fare istanza al giudice affinchè nominasse un'idoneo curatore generale o speciale per tutelarne i diritti (14. II). Al convenuto che si presenta nel giorno stabilito vien comunicato, ove lo chieda, il libello dell'attore contenente una sommaria esposizione della domanda: se il convenuto era un forestiere, e non fosse ammessa la reciprocità di trattamento in suo favore (9. I), doveva prestare cauzione, o dare mallevadori di intervenire in giudizio e di sottostare alla sentenza (8. II).

Le parti intervenivano al giudizio personalmente e solo in caso di legittimo impedimento — cioè se fossero « absentes, infirmi vel alio impedimento occupati » — era ammesso l'intervento dei loro procuratori muniti di speciale mandato « ad ponendum, ad respondendum quoniam verisimiliter est principales melius novisse dicere veritatem procuratoribus suis, et minus cavillosos esse ». (15. II).

Ricevuto il *libellum*, il convenuto avea due giorni di tempo — terminus deliberandi — per rispondere, decorsi i quali si presume avvenuta *legitime* la *contestatio litis*, la quale si considera ora come un atto che segue ipso iure allo « spatium deliberandi », e si procede al « sacramentum de calumnia ».

S'apre quindi il dibattito vero e proprio: le parti producono le loro istanze, le eccezioni; i testimoni, atti pubblici, e le altre prove ammesse: siccome le *positiones* dell'attore dovevano limitarsi ad un *unicum factum*, e a ciascuna d'esse dovea rispondere il convenuto, per non esser dichiarato in contumacia, il processo non finiva mai; di qui la necessità di lasciare al giudice un certo arbitrio nel determinare l'ampiezza e la portata delle dilazioni da accordarsi.

Le interrogazioni del giudice, che leggeva al convenuto in segreto le *positiones* dell'avversario, dovevano essere chiare, precise; ed altrettanto chiare e precise le risposte delle parti

e dei testimoni, che, se risiedessero fuor del Comune, erano interrogati da un giudice delegato.

Il convenuto ha sempre diritto di proporre le sue eccezioni che, pena la nullità del processo, dovranno essere accolte e poste agli atti (35. II).

Raccolte le prove orali o scritte il giudice dopo un' ultimo termine concesso alle parti, ove non sia stato chiesto il « consilium sapientis » l' intervento cioè di un giudice o giurisperito forestiere cui vengono rimessi gli atti processuali perchè entro un termine delimitato dia il proprio parere pronunciandosi sul merito della causa (7. II), deve, previo giuramento, proferire la sentenza « secundum alligata et probata ».

Se mancò la decisione della lite per colpa del giudice, la causa si poteva ripresentare al suo successore che doveva terminarla entro dieci giorni; se poi la colpa fu dell' attore costui deve risarcire le spese al convenuto (5. II).

Ma non sempre il processo seguiva il suo corso normale, potendosi verificare la contumacia d' una delle parti. Per la contumacia dell' attore s' estingueva ipso iure l' azione, e l' attore doveva risarcire le spese al convenuto. La contumacia di quest' ultimo poteva verificarsi prima della *contestatio litis*, se il convenuto non si fosse presentato all' udienza nel giorno fissato dalla citazione o nel successivo, se fosse un forestiero, o non gli fosse stata consegnata personalmente la cedola, e l' attore avesse insistito perchè lo si dichiarasse in contumacia; o dopo, se il convenuto cessava di rispondere alle *positiones* dell'attore (5. II): nell'uno e nell'altro caso la contumacia del convenuto non sospendeva il corso del processo che procedeva « usque ad definitivam sententiam » come nel foro ecclesiastico. Il contumace però era sempre ammesso a purgare la contumacia e poteva ricorrere in appello ove fosse intervenuta la sentenza: però prima d'essere ammesso a produrre le proprie difese dovea all' altra parte le spese nonchè una somma « pro damno et interesse » (2. 3. II).

E poichè il convenuto poteva persistere nella sua contumacia, si escogitarono dei rimedii perchè l' attore ottenesse l'adempimento dell'obbligazione. L' attore aveva il diritto di far arrestare

il contumace: « capi et detineri et procedi contra ipsum et bona ipsius » (3. II). Poteva chiedere ed ottenere dal giudice di essere immesso « in tenutam bonorum ex primo decreto » giurando l'esistenza del suo credito e facendo constare d'aver invano interpellato il debitore, o il suo fideiussore, perchè adempissero a' loro obblighi; poi persistendo il « reus debendi » nella contumacia, l'attore poteva farne porre all'asta gl'immobili, che non presentandosi offerenti venivano aggiudicati « ex secundo decreto » al creditore, il quale pagava l'eventuale differenza fra il suo avere e la stima degli immobili aggiudicatigli. All'esecuzione immobiliare il creditore poteva sempre preferire la mobiliare. L'asta si teneva per tre giorni di seguito: prima però di procedere ad ogni atto esecutivo si dovea rinnovare la citazione del contumace, che aveva sempre diritto di sollevare le sue eccezioni (12. II) (1).

L'introduzione della r. 13. II. degli Statuti di Modena nel nostro Statuto estese questa forma di procedura ai casi in cui si agiva con azione personale contro chi non era contumace perchè soddisfacesse il creditore.

Contro la sentenza del Podestà si poteva interporre appello, ove il diritto comune l'ammettesse, al « iudex appellationum et nullitatum » di Reggio: se questi confermava il primo giudicato non era ammesso un ulteriore appello, che poteva invece aver

(1) Analogamente chi agisse con un' *actio realis* pel possesso d'un immobile poteva, verificandosi la contumacia del possessore, chiedere d'essere immesso nel possesso — datio tenutae ex primo decreto — che seguiva previa citazione notificata al contumace, al fideiussore, al locatore, al coltivatore dell'immobile per pubblico bando: decorso un breve termine, durante il quale il convenuto poteva purgare la contumacia, il giudice « ad ipsius (rei) malitiam vincendam ex secundo decreto » accorda all'attore il diritto di far suoi i frutti del fondo — usque ad mensuram debiti declarati et expensarum — riservato sempre al convenuto il diritto sulla proprietà. I capitolari franchi oltre al reintrodurre il pignoramento giudiziario a salvaguardia del diritto del contumace, sottoposto finchè duravano l'autogiustizia e il pignoramento privato, al libito del creditore, accordavano all'attore l'immissione provvisoria nei beni del convenuto contumace con forme procedurali che non differivano sostanzialmente da quelle del diritto romano.

luogo se la sentenza del podestà fosse stata semplicemente riformata (6. II).

Nel periodo marchionale si appellava al feudatario che rimetteva l'esame della causa a un giurista, o allo stesso giudice di prima istanza, il quale in questo caso doveva uniformare la sua sentenza ai considerandi del rescritto sovrano (6, II. Cod. Modenese).

b) Procedimento straordinario.

Oltre all' ordinaria v' era la « extraordinaria cognitio », il processo sommario o planario. Anche nel periodo della procedura formulare romana si ammetteva per certe cause, sottratte all'*ordo iudiciorum privatorum* una *extraordinaria cognitio* esercitata dal pretore; e posteriormente furono trattate col rito accelerato le cause aventi un piccolo valore. La chiesa avea pur essa accolte per talune questioni, ad esempio in materia beneficiaria, una forma di procedura molto sollecita, sia riducendo la durata dei termini, sia semplificando o togliendo addirittura le formalità del *solemnis ordo iudiciorum* romano-canonico, quali l'*oblatio libelli*, la *litis contestatio* - procedura che fu definitivamente regolata dalle due famose Decretali di Clemente V. *Dispendiosam* e *Saepe* (1306). Gli Statutarii trasportarono nei loro libri questa procedura che dalla formula « summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii », venne chiamata sommaria o meglio planaria, poichè nel procedimento a rito planario ha luogo semplicemente una riduzione dei termini del rito ordinario e l'esclusione di molte formalità solenni che non interessano l'essenza del giudizio, laddove la voce *summarie* indica che, oltre alla riduzione dei termini e delle solennità, ha luogo una vera e propria modificazione nell' ordine delle prove, sostituendosi ad una prova completa e bilaterale, una prova incompleta ed unilaterale.

Secondo il nostro Statuto nel processo planario basta la sola citazione verbale ed è validamente notificata anche nei giorni feriati « in honorem Dei » (I, II); lo statuto del 1453 andrebbe pertanto aggiunto ai pochi nei quali si fa luogo per la procedura planaria a una riduzione della formalità richieste

per le citazioni ordinarie (1). La comparsa delle parti equivale alla - oblatio libelli - e alla - litis contestatio; si procede oralmente per « viam contradictionis »: le dilazioni concesse alle parti, il « tempus instantiae « prefisso al giudice per la decisione, sono ridotti alla metà dell'ordinaria misura (5. II). Questa maggior semplicità dell' « ordo procedendi » non altera il sistema delle prove, non impedisce che le parti possano richiedere il « consilium sapientis » (7. II), e lascia alla parte soccombente adito per ricorrere in appello. In certe cause accelerate, nelle quali è rimesso all' arbitrio del giudice lo stabilire i termini procedurali entro un limite massimo fissato dalla Legge (9. 11. II), si modifica il sistema probatorio sì da avere una vera e propria « cognitio summaria » in cui il giudice procede « cum expeditissima celeritate, iuris ordine non servato, recepta qualicumque fide, visa tamen veritate facti » non osservando altre ferie che quelle « in honorem Dei ». È ammesso ogni genere di prova, quindi anche il giuramento decisorio limitato però ai fatti proprii di chi lo prestava, non concedendosi a coloro « qui ex facto alieno conveniuntur — propter tolerabilem alieni facti ignorantiam » (10. II). Egual procedura sollecita s'ha quando l' attore non mira tanto ad ottenere il riconoscimento del diritto che forma l' oggetto principale del giudizio, quanto la facoltà di esercitare i diritti accessorii connessivi a scopo conservativo — come per essere immesso nella tenuta dei beni —: allora infatti basta che il creditore faccia « fidem summatim saltem summarie de credito » (12. II) e questo modo di prova è sufficiente, poichè si tratta di un provvedimento temporaneo sempre revocabile.

Questa forma di procedura si osservava specialmente nelle cause nascenti da contestazioni circa il pagamento di debiti: la legge era severissima coi debitori, bastava che il creditore affermasse solennemente di aver per *suspectum* di fuga, il debitore, perchè si procedesse all' arresto di questo, che poteva sottrarsi al carcere o dando fidejussori o dimostrando d' aver nel Comune tanti beni da pagare e debito e spese (9. 11. II). Effetti ana-

(1) Solo cinque su centoventi esaminati dal Lattes. (Il procedimento sommario o planario degli Statuti. Milano, 1887, p. 53, n. 7).

loghi a quelli della « confessio in iure », che per una presunzione accolta già dal diritto romano equivale alla « condemnatio », producono i titoli forniti d' esecuzione parata, che presentati in giudizio provocano dal giudice il precetto di pagamento e quindi gli atti esecutivi: al debitore confesso non si concedeva il « consilium sapientis », e, neppure, il ricorso in appello (11. II).

All' enumerazione delle cause accelerate che si fa nella r. 4. II., chiusa coll'aggiunta formale di tutte quelle che devon essere trattate con rito sommario « de iure communi », si deve aggiungere la serie delle cause dichiarate privilegiate in altri capitoli dello Statuto. Seguendo la classificazione del Lattes possiamo distinguere (1):

A. — cause privilegiate per ragione di persona.

1. Le cause delle vedove, degli orfani « et quarumbilet personarum » (manca il *miserabilium*, che leggiamo però nella r. 2. I), classi di persone protette in ispecial modo dagli Statuti; — non concorrono p. es. cogli uomini del loro comune alla rifusione dei danni furtivi (13. IV) — come lo erano già dalle Leggi romane e barbariche (2). Fra le persone miserabili sono da comprendersi i carcerati, almeno per analogia al disposto della r. 3. III. che accorda un rito accelerato per le loro cause criminali, e fors'anco i forestieri per il principio di reciprocità (9. I): quest' ultimi però del pari che gli usurai sono espressamente privati del privilegio del rito accelerato nelle cause vertenti su crediti forniti di titolo con esecuzione parata « sententia vel laudum debiti » (11. II).

2. Le cause degli enti morali aventi carattere religioso; chiese, ospedali, confraternite laiche ecc. (4. II).

B. — cause privilegiate per ragion di valore:

1. Tutte le cause il cui valore non ecceda la somma di dieci lire (4. II).

C. — cause privilegiate per la loro natura:

a) cause attinenti al diritto pubblico.

(1) Lattes, O. c. p. 20 e seg.

(2) Questa disposizione manca nello Statuto di Reggio: cfr. r. 8, II 1582; la rinveniamo invece in quello di Parma del 1255, p. 244, 246 e del 1316, p. 169; e di Modena 1327, 49, I.

1. Le controversie fra privati in ordine al cavamento di fosse e dogaie (5. V.), dato il carattere di pubblica utilità di questi lavori.

2. Le azioni per far sgomberare le vie pubbliche (13. V), e analogamente le azioni promosse dal Podestà per rivendicare i beni del Comune usurpati dai privati (2. I. 10. V).

b) cause attinenti al diritto privato.

1. Le azioni possessorie per la manutenzione e reintegrazione del possesso (30. 31. 32. III). Rientrerebbe nel novero di queste una forma speciale d'azione che è data quando si vogliono costringere giudizialmente i Comuni a lavorare le terre « quae non laborantur propter metum » (31. II).

2. Le contestazioni fra i proprietari e i mezzadri o coltivatori (4. II).

3. Le contestazioni nascenti dai contratti di soccida (4. II).

4. L'assegnazione di dote fatta per intervento ex-officio del Podestà (15. II).

5. I crediti per mercedi pattuite o no, i crediti dovuti a titolo di salario; i crediti derivanti dal nolo di cavalli, o d'altri animali o cose; nonchè quelli che traevan la loro esistenza da contratti d'affitto, locazione ecc. (4. II).

6. Le azioni nascenti dall'esercizio della cura, della tutela, o da una qualsivoglia « negotiorum gestio » derivante o no da mandato (4. II).

Quantunque non ne sia fatta espressa menzione colla formula *summarie* ecc. sono accelerate le cause relative a un credito che trovi la sua ragion d'essere in un titolo fornito d'esecuzione parata, o quando il debitore sia confesso (9. 11. II); le cause in sede d'appello. Lo stesso rito si segue per le azioni che tendono a un risarcimento di danni agresti.

Le controversie fra i congiunti fino al quarto grado, computato secondo il diritto canonico, vengono sempre rimesse alla decisione degli arbitri (24. II): non è detto però se in queste cause si seguisse dagli arbitri il rito accelerato, come disponevano gli Statuti di Reggio, 1582, r. 53. II.

IL DIRITTO PENALE.

Nel diritto penale barbarico dominava dapprima quasi esclusivamente il concetto della vendetta privata, della faida, alla quale lo Stato rimaneva estraneo. Però per quanto rimanesse estraneo non cessava di risentire un gran danno del perturbamento che la guerra privata arrecava alla società, laonde il pubblico potere man mano che acquista in autorità e in forza dirige la propria azione a scemare l'intensità della faida, mirando allo scopo finale di sostituirsi all'individuo nell'esercizio del diritto punitivo.

Lentamente vien surrogando alla faida il pagamento di una *compositio*, che variava secondo il guidrigildo o prezzo della persona dell'offeso; poscia se l'offensore non si piega ad accettare la « compositio » lo Stato, reagendo contro questo rifiuto d'obbedienza, esige che una parte della pena, detta fredio o prezzo della pace, vada a soddisfazione della pace pubblica offesa (1). Finalmente coll'introduzione del banno « extra sermonem regis positus, in bannum regis positus » che colpiva chi avesse disobbedito al re si accentuò sempre più il carattere pubblico della pena. Col feudalismo però risorse con inaudita veemenza la vendetta privata.

Questo stato di cose, cui invano la legislazione imperiale tentò opporsi, si protrasse, come appare dalle storie municipali e dalla stessa Divina Commedia, per tutta l'epoca comunale; gli statuti del XIV secolo riprodussero l'istituto della « cautio de non offendendo » e gli altri provvedimenti escogitati dai Carolingi contro la faida, e fecero fare un gran passo all'idea della separazione della pena considerata quale riparazione sociale dalla composizione privata, senza riuscire a far scomparire del tutto la faida (2).

Modificavansi intanto anche le idee sullo scopo della pena; giustificata un tempo colla tendenza innata di trarre vendetta delle

(1) «... pars mulctae regi vel civitati exsolvitur ». Tacito, *Germ.*, XII.
(2) *Stat Regii*, 1582 l. III r. *De vindicta non facienda etc.*

offese ricevute, quindi coi principii romani, pe' quali la pena avea per fine la pubblica vendetta e l'intimidazione col mezzo de' supplizi, affinchè l'esempio distogliesse dal delinquere; e coi principi canonici, proponendosi la Chiesa non tanto la difesa della società, quanto il pentimento del reo e la sua riconciliazione con Dio mediante l'espiazione; la Chiesa non ha sete di sangue, non vuol la morte del peccatore, ma che si converta e viva, e lo punisce perchè si emendi e sia distolto dal mal fare (1).

I criminalisti poi, che, pur tenendo presente la « lex lombarda » ed il diritto canonico, si fondavano quasi esclusivamente sui libri *terribiles* del diritto romano — Dig. 47. 48. Cod. 9. — coi loro scritti introdussero la pubblicità delle pene accompagnandole con atrocità inaudite perchè servissero di salutare esempio, e non parve vero ai principati italiani di poter mascherare con queste teorie lo scopo politico cui facevano spesso servire l'esercizio del diritto penale.

L'esame del sistema penale dello Statuto nostro, non ci presenta nulla degno di speciale considerazione.

Mancando una particolare disposizione per un dato delitto il giudice procedeva « de similibus ad similia »; in fatto però questo arbitrario potere non era illimitato, poichè il giudice non poteva applicare una pena afflittiva anche se nello Statuto si leggesse « quod aliquis punire deberet in havere et in persona arbitrio D. Potestatis » (6. III), ma soltanto una multa proporzionata alla condizione del reo e alla qualità del reato (42, III).

Per arrivare alla scoperta del reo abbiamo l'istituzione dei campari (8. III); in pari tempo troviamo incoraggiato lo spionaggio coll'accordare parte della pena pecuniaria a chi denunciasse il reo (18. 24. III), sistema che dovea poi essere generalmente seguito dalle gride, che concedevano all'inventore e accusatore quando un terzo, quando un quarto della multa (2).

(1) « Ut ipse emendatus fiat » scrive Ratchis c. 10 *ad Edict* accogliendo la teoria canonica.

(1) V'erano poi dei trattati d'estradizione: ce ne da un'idea il « Decretum pro transfugis ab uno dominio ad aliud inter. I. D. Mediolani et Ducem Ferrariae » del 6 Maggio 1474 in Arch. Com. di Parma, Decr. Duc. ms. 1385-1500 a. c. 184. — Per frenare l'audacia de' malfattori e

Sono misure preventive l'istituto della « cautio de non offendendo » e il bando (14. III), nonchè il divieto fatto alle parti contendenti pel possesso di un immobile di accedervi (33. III).

In ordine al reato non è pienamente accolto il principio romano « in maleficiis voluntas spectatur non exitus », si fa gran conto dell'elemento oggettivo, si guarda al danno arrecato, all'azione delittuosa in sè e per sè (20. 37. III. 18. 24. IV).

Tuttavia si distingue fra reato mancato e reato perfetto (27. III), si parla di aggravanti e di attenuanti; il che ci prova come l'elemento soggettivo non fosse del tutto trascurato.

Sono aggravanti alcune circostanze di tempo: p. es. se il reato sia commesso di notte, e la notte si presume incominciare da quando le scolte danno l'allerta (12. III); circostanze di luogo, p. es. se il reato sia commesso nella casa stessa dell'offeso (9. 12. III), nella Chiesa, alla presenza del Podestà, nella sua dimora, nel pretorio (12. III): in tutti questi casi la pena si raddoppia, in omaggio alla santità della Chiesa, della casa; al rispetto dovuto al luogo, alla persona, all'Ufficio (1).

Aggravante è pure la condizione sociale dell'offensore; la pena inflitta al nobile è doppia (32. III), e perfino quadrupla (34. III), di quella che colpirebbe il reo se popolano; la condizione dell'offeso (18. 27. III), la parentela (11. 12. III) e altre circostanze di persona, che talvolta però possono essere scriminanti (8. 9. 15. 29. 30. 31. 37. 39. III): sono finalmente aggravanti il dolo (scienter et malitiose) (22. 27. III) e la recidiva (20. III). Oltre alle attenuanti generiche già ricordate, età, condizione del

per la quiete e sicurezza de' loro sudditi i due principi rinnovando la vecchia convenzione stretta fra Borso d' Este e Francesco Sforza addivengono a un accordo per consegnarsi dietro richiesta « hinc et inde l' uno e l' altro li malifactori che trasfuggene da uno dominio a l' altro »; l' estradiziona però è accordata solo pe' reati commessi contro la persona, stato ed onore di uno dei due sovrani e pe' reati di ratto, incendio, falso in monete, fallimento, parricidio, assassinio

(1) La casa è protetta dalle Leggi romane. Dig. II 4, 18. — e dalle longobarde — Rot. -. 35. Il portare armi vietate nelle chiese, nei trebbii, nel castello, nella presenza del Podestà, costituì un aggravante anche in seguito, Cfr. Gride sulle armi 1579, 1589, 1608, 1612, 1617, 1618, 1624, 1714.

reo, parentela ecc., si accoglie il principio romano dell'incolpabilità dell'omicida per legittima difesa (1).

La confessione del reo, eccetto nei reati gravissimi, e in quelli di bestemmia, pe' quali la gravità del fatto, e l'estrinsecarsi del reato colla violazione d'una Legge divina non lascia adito al beneficio, scema d'un quarto la pena. Ugual diminuzione vien applicata d'ufficio se prima della sentenza segua fra le parti la pace (41. III), che ha ben maggiore efficacia pe' reati compiuti nell'intimo delle pareti domestiche (11. III) (2); da questo possiamo arguire che la pace togliesse solo la parte di pena che ancora avea il carattere privato di risarcimento di danno. Che una parte della pena rivestisse ancora questo carattere si rileva dalla r. 27. III dove è statuito metà della pena appartenere al fisco, l'altra metà alla persona offesa.

Ugual pena colpisce mandatario e mandante (12. 13. III), capo e seguaci (17. III), delinquente principale e favoreggiatori ecc. (29. 31. 24. III).

Massima pena la morte, pene minori l'acciecamento, l'amputazione di membra, la fustigazione: spesso in ossequio ai principi canonici, si colpisce la parte del corpo che materialmente servì a commettere il delitto. Dovuta a principii barbarici è invece la pena del marchio. Alle afflittive s'accompagnavano le pene pecuniarie e talvolta la confisca dei beni del reo a profitto della Camera Ducale, facendosi però riserva, in quest'ultimo caso, delle doti e degli eventuali diritti dei creditori che avessero il loro fondamento giuridico in un'epoca anteriore al giorno del malefizio (13. 19. 20. 27. III). La pena pecuniaria può stare a sè e non venendo soddisfatta può convertirsi in afflittiva, perfino nella pena capitale (17. 22. 37. III). Il provento delle condanne è della Camera Ducale se si tratta di malefici; è del Comune per metà e per l'altra metà del fisco, se trattasi di semplici danni (43. III).

(1) Dig. IX, 2, 45, § 4. Cod. IX, 16, 2, 3, 4.

(2) È riconosciuto il potere correzionale del padre sul figlio, del marito sulla moglie; il padre che ecceda può punirsi, lo sposo no, « ne maior discordia inter ipsos generetur » (11, III).

Abbiamo una sola pena derisoria in sostituzione di una pecuniaria che il reo non può soddisfare (24. III).

È ricordata la pena del carcere, quale provvedimento temporaneo, e finalmente il bando, che può assumere le parvenze del confino, ordinato per misura di precauzione dal Podestà e sempre revocabile (14. III), o consistere nel bando vero e proprio colle sue tristi conseguenze: in esso vien a cadere il reo sfuggito alla pena capitale (13. 19. 20 37. III); per lui, morto civilmente — fuorbannitus, fuoriudicatus — cessava ogni protezione della Legge, chiunque poteva impunemente offenderlo e fin anco ucciderlo (10. I). L'istituto traeva origine dalla « maxima deminutio capitis » del diritto romano e dalla perdita della pace pubblica propria del diritto germanico.

Il reo è tenuto a risarcire i danni prodotti colla sua azione delittuosa. Quanto ai reati contemplati dallo Statuto li possiamo così distinguere:

a) reati contro le leggi divine; la bestemmia azione più immorale che delittuosa punita con multe più o meno forti (18. III).

b) reati contro l'ordinamento politico e sociale; la « cohadunatio hominum armatorum » (17. III), la scalata delle mura (36. III), l'inosservanza degli Statuti per parte di pubblici ufficiali, la tentata corruzione del Podestà (39. III), i reati contro la buona fede (15. 35. 38. III. 1. V.), quelli di falso (22. III), la ricettazione, il favoreggiamento (21. 25. 29. III), il portar armi (12. III), il giuocare d'azzardo (23. 24. III) il « mutuare ad ludum » (39. II); puniti in danaro.

c) reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume: il contrarre matrimonio senza consenso di chi esercita la patria podestà sulla donna (34. III), il ratto e la violenza carnale (27. III) (1) che si espiano col pagamento di una multa e perfino colla morte (2); il sodomita vien arso vivo (14. III); così l'adul-

(1) A costituire la figura del ratto sono richieste la *vis* e la *deductio de loco ad locum*, elementi del diritto canonico.

(2) Cod. IX. 13 Lo Statuto di Reggio r. 52. III. 1582, estende la pena ai complici, accoglie però il principio canonico che il reo sposando la rapita si sottrae alla pena.

tera, ove al marito non piaccia serbarla in vita: in questo caso dovrà tenerla sempre in casa, e ciò per influenze canoniche, perchè la comunione dei fedeli non ne risenta scandalo (1); conseguenza civile del reato è che l'adultera perde la dote la quale vien lucrata dal marito, da' figli comuni, o, mancando questi, dagli eredi del marito (28. III).

d) reati contro l'integrità fisica e morale delle persone: l'omicidio punito colla pena del taglione (13. III), le ferite, le percosse (12. III), le ingiurie compiute verbalmente o mediante atti materiali denotanti sprezzo ed offesa all'onore di chi le subisce (9. 10. III), punite con multe applicate secondo i grossolani criterii proprii in materia del diritto barbarico.

e) reati contro la proprietà; turbativa di possesso, esercizio arbitrario delle proprie ragioni (31. 32. III), uccisione di animali domestici (16. 3), recisione d'alberi fruttiferi, rimozione di termini (37. III), puniti in denaro; in quest'ultimo caso però la pena poteva anch'essere quella di morte; si abbrucia vivo l'incendiario (26. III); il *latro* e il *fur famosus, sive infamatus de pluribus furtis,* al secondo reato, se recidivi, sono appesi per la gola (2); per gli altri ladri la pena varia a seconda dell'entità del furto commesso, dalla fustigazione e dal marchio alla pena capitale.

I contravventori alle disposizioni di polizia contenute nel libro V vengono puniti in denaro e costretti *pignoribus captis* o con altri mezzi offerti dalle leggi all'osservanza dello Statuto.

Le gride introdussero nuove figure di reati — contravvenzioni a divieti di caccia e pesca, alle disposizioni in materia annonaria e di polizia (3), reati militari etc. — punibili in danaro,

(1) Il Cod. 6,10 *de Adult.*, vuol rinchiusa l'adultera in un convento; la Novella CXVII, 10, 12 dà facoltà al marito di flagellarla pubblicamente; quest'era anche il costume dei popoli germanici. Cfr. Tacito, *Germ.* c. 19. e Rotari, c. 223.

(2) La teoria accolta in questa rubrica s'era svolta da principii romani e barbarici elaborati dai giuristi. Cfr Dig. 48 *de penis* l. 28 § 15, Nov. CXXXIV c 13; Liut. c. 80 *ad Ed.*; Carlo M. c. 44.

(3) Così si puniva chi senza licenza avesse fatto uso della maschera fuor del tempo di carnevale. Cfr. Grida del 1578. Notific. 1782, 1783.

con tratti di corda, esposizione alla berlina e talvolta colla pena capitale e la confisca dei beni.

La materia di danni agresti si collega strettameate al diritto penale cui serve di complemento: nelle leggi barbariche colla enumerazione particolareggiata dei guidrigildi che il reo deve all'offeso vien quella delle *compositiones* che si pagano per danni dati nelle campagne; antiche compilazioni statutarie ci presentano raccolti in un sol libro i malefici e i danni, poi la materia è distinta, finalmente in qualche Statuto del XVII secolo — p. e. Brescello — il libro de' danni è ridotto a una sola rubrica, a una semplice tariffa. Anche in questo campo si verifica quanto osservammo essere avvenuto nell'evoluzione del diritto penale, il reo oltre al risarcimento del danno paga una multa che secondo il nostro Statuto appartiene per metà al Comune (43. III), il quale conseguentemente alla sua missione etico-giuridica costituiva come una società di mutua assicurazione fra i proprietari ch'egli risarcisce dei danni arrecati da ignoti (1).

Il libro dei danni è un vero e proprio regolamento di polizia rurale, contiene disposizioni relative alla vigilanza dei campi, tariffe dei danni, norme procedurali; pei criterii poi seguiti nella classificazione e valutazione dei danni ci ricorda assai le leggi germaniche. In ogni villa si eleggeva un camparo esente dagli oneri personali, stipendiato dalla villa medesima (1. 6. 8. IV); esso è responsabile de' danni di cui per sua negligenza non iscoprisse gli autori, eccetto il caso in cui si trovasse assente per ragioni d'ufficio (7. IV): il camparo (11. 12. IV) il proprietario (2. IV) (2), il colono per quella parte di danno che lo colpiva

(1) Lo Scipioni sostiene anzi che il Comune rurale non sorse dall'esistenza di *terrae publicae*, ma da quei primi nuclei necessarii costituiti fra i vicini per la tutela della proprietà privata contro gl'incendi e i danneggiamenti. (La proprietà nel diritto Statutario comunale e l'origine del Comune. Fano, 1899).

(2) Il proprietario può, invece, trattenere a titolo di risarcimento le galline trovate a far danno (21. IV), ricordo dell'antico pegno preso per privata autorità del dir. germanico; pel dir romano. Cfr. *Ist. Si quadrupes* IV, 9: il proprietario dell'animale abbandonandolo si libera da ogni responsabilità.

(20. IV), possono sporgere denunzie, che saranno accolte ove non siano calunniose (9. IV). Si ha furto, non danno, se al guasto va congiunta l'asportazione di tanti prodotti da sorpassare il valore di 40 soldi, in tal caso s'applicavano le norme relative al furto (18. IV): al risarcimento sono obbligati gli accusati convinti o confessi (22. IV), i padroni conniventi pei danni dati da' loro famigliari (16. IV), i Comuni delle ville per i danni commessi da ignoti (3. IV); dei danni prodotti da animali risponde il padrone cui è data però azione di regresso contro chi li aveva in custodia purchè sia d'età maggiore di dodici anni se femmina, di 14 se maschio, (4. 23. IV).

Per valutare l'entità del danno gli stimatori, eletti in numero di due per ciascuna villa « boni legales et majores triginta annorum », terranno conto delle circostanze di tempo e luogo, della condizione della cosa danneggiata: criteri che servono anche al Podestà per applicare la multa (10. 14. 18. 23. IV).

IL PROCEDIMENTO PENALE.

Nell'antica procedura germanica generalmente era la parte lesa che iniziava l'accusa, s'avea la pubblicità del dibattito, la discussione delle prove: fu nei tribunali della Chiesa che si formò una procedura nuova, nuova non per gli elementi che la componevano (essendo dimostrato che nelle fonti romane degli ultimi tempi dell'impero gli elementi del processo penale inquisitorio avean guadagnato assai sull'accusatorio sì da prendere il sopravvento sulle forme antiche, come conclude il Geib parlando dell'ultimo periodo del processo penale nella storia del diritto romano (1)), ma per lo spirito che l'animava. Con questo temperamento possiamo accogliere quanto scrive l'Esmein, che la Chiesa fosse la prima a passare dalla procedura accusatoria alla inquisitoria (2).

(1) BRANDILEONE. Il Dir. rom. nelle leggi normanne e sveve ecc. p. 71 ss.
(2) Histoire de la proced. criminelle en France.

Ciò seguì colla pubblicazione delle Decretali di papa Innocenzo III, abolito il dibattito in contradditorio si dovette, per tranquillare la coscienza del giudice, dare alle prove un valore prestabilito, e, logica conseguenza di un procedimento segreto, per ottenere la confessione del reo si ricorse alla « regina delle prove » la tortura; l'azione ex-officio venne quasi in ogni caso sostituita all'azione privata. Da questi precedenti s'era svolta la procedura criminale degli Statuti.

Secondo il nostro Statuto, il Podestà inizia ex-officio il procedimento per tutti i reati punibili corporalmente, o con una multa superiore alle dieci lire, eccettuati i reati d'adulterio (1. 28. III) di violenza carnale (27. III), e alcuni altri tassativamente indicati (11. 37. III) pei quali si procede solo dietro querela di parte.

Le querele private si porgevano per iscritto e doveano contenere dati sufficienti, sia in ordine alla persona del reo, sia in ordine al reato. L'accusatore prestava il giuramento *de calumnia* e dava malleveria di proseguire l'accusa e pagare le spese processuali, a meno che non fosse estremamente povero. A sue spese doveva fornire all'accusato una copia dell'accusa.

Se il delitto denunciato era assai grave, l'accusatore si costituiva in carcere, purchè non agisse nell'interesse suo proprio o dei parenti; queste disposizioni però non si applicavano ai Massari e Campari per le querele da essi sporte (2. III).

Se l'accusato si presenta dopo la citazione gli si da copia della denunzia, prestando cauzione evita il carcere preventivo, poscia il giudice gli legge in segreto l'inquisizione formata contro di lui e ne accoglie, previo giuramento, le difese che sono sempre ammesse prima della chiusura del processo. Dopo questa *contestatio litis*, vera, se le parti sono presenti, o presunta, se l'una delle parti si rende contumace, il giudice accorda alle parti parecchi termini, trascorsi i quali, presentate le difese, sollevate le eccezioni, esso entro i tre mesi da che iniziò il procedimento (tempus instantiae) proferisce la sua sentenza « super probationibus et iuribus utriusque partis ».

Se il reo era detenuto, il processo doveva compiersi nel termine d'un mese (1. III).

Pure entro il termine d'un mese, che decorre dall'ultima

citazione fatta per pubblico bando, si procede alla condanna dell'accusato che s'è lasciato porre in contumacia dopo la seconda citazione — dopo la terza se trattasi d'un forestiere — « ac si lis legitime fuisset contestata et ac si vere sic citatus confessus fuerit vel in causa convinctus »; però ove il contumace prima della sentenza si presenti, è ammesso a produrre le sue difese.

Nelle cause che importassero una « poena sanguinis » non s'ammettevano procuratori.

L'azione penale è prescritta trascorso l'anno (3. III).

Ne' processi per reati passibili di pena corporale superiore alla fustigazione è ammessa la tortura se esistano contro il prevenuto due indizii violenti e presunzioni fondate; se invece il reato è punibile con multa eccedente le 25 lire bastano, perchè il giudice possa ricorrere alla tortura, due indizii e una testimonianza; se si procede dietro denunzia al prevenuto si dà copia degli indizii e tempo per scagionarsi, negli altri casi l'accordare, o meno, al reo modo e tempo di difendersi è rimesso all'arbitrio del giudice (29. II).

Non si procede nei giorni feriati, e se il termine scade in un giorno feriato, lo si prolunga al successivo non feriato (4. 39. III).

Nelle cause di danni, posta agli atti la denuncia, entro quindici giorni si cita oralmente — o per pubblico bando se forestiere — l'accusato: se si presenta e dà cauzione, ha luogo il dibattito fra le parti: sono ammesse le prove testimoniali (9. IV), ma per lo più basta a provare l'accusa il giuramento del proprietario, o del camparo, ed anche altri mezzi di prova semipieni. L'accusato che si lascia porre in contumacia viene condannato qual reo convinto e confesso (22. IV). Il danneggiato può sempre interrompere il corso del processo ritirando l'accusa (5. IV).

L'accusato convinto e confesso nelle cause criminali, o di danni dati, non può ricorrere in appello (7. III).

ERRATA - CORRIGE

Pag. 104,	nota 1,	linea 7 :	Nicola	—	Nicolò
» 106,		» 17 :	1458	—	1453
» 127,	» 2,	ult. linea :	castra	—	rastra
» 147,	» 1,	ult. linea :	privilegi	—	i privilegi
» 148,	» 3,	linea 7 :	1582	—	1562

INDICE

DOCUMENTI INEDITI

DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE DI PIACENZA

Come *spigolature* d'archivio presento agli studiosi alcuni documenti inediti trascritti dai loro originali presso l'archivio capitolare di Piacenza.

Al valente archivista Mons. D. Pietro Piacenza, ed al chiar. erudito D. Gaetano Tononi, Arciprete di S. Antonino, che favorirono le ricerche usandomi ogni agevolezza, rendo pubblici, doverosi ringraziamenti.

I documenti che pubblico sono sette placiti degli anni: 885 Agosto; 892 Giugno; Settembre 897; 30 Settembre 990; Gennaio 26, 998; due del 18 Febbraio 999, ed un mandato di Berengario I (916-924). Questo materiale, credo, potrà servire per meglio studiare alcuni quesiti della storia medioevale di Piacenza, come la giurisdizione dei conti, il progredire dell' autorità civile del vescovo, la quale va rassodandosi ed estendendosi fino a sostituirsi di fatto e di diritto alla comitale. Il mandato di Berengario acquista per questo riguardo speciale importanza. L'imperatore nomina il vescovo Guido messo di tutte le cose della Chiesa Piacentina, delle cause tutte sue e dei fedeli, coll'autorità di giudicare, nelle controversie sorte o che potranno sorgere, come delegato imperiale. Guido viene eletto messo fisso imperiale nel suo vescovado: tale nomina, va notato, è puramente personale, e lo si rileva anche dall'essere il documento un mandato, che ha,

a differenza del diploma, valore giuridico più ristretto, transitorio, la cui concessione non si trasmette, salvo rare eccezioni, ai successori del destinatario; ma ciò non toglie importanza politica al fatto.

Osserva il prof. Ficker, come il *capitolare* del Febbraio 876 che ordinava: « ipsi nihilominus episcopi singuli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur » [1] non abbia avuto lunga durata, ed a speciale singola nomina si debbano riferire i casi in cui compare il vescovo come messo nella sua diocesi. [2] Così certo può affermarsi per il vescovo di Piacenza.

Con questo mandato il vescovo Guido ottiene diritti identici a quelli del messo imperiale. Del conte, che pure è il vero rappresentante giuridico dell'autorità imperiale, non si fa parola; questo ci permette di supporre, che la di lui giurisdizione cominciasse a restringersi, a declinare. Ci troviamo davanti ad un fatto notevole, che segna un passo decisivo, come nell'acquisto della *districtio* in determinato circuito, [3] sulla via che condurrà il vescovo all'autorità civile. Il processo è lento, ma continuo, e possiamo — e meglio si potrà quando le ricerche negli archivi saranno complete e più accurate — seguirne le fasi principali. Il vescovo Giovanni placita nel 990 [4] e nel 991 [5] come messo reale. Il conte, quando solo e quando col vescovo, placita tuttora, ma quest'ultimo va sempre più progredendo nell'acquisto dei diritti civili. [6] Nel 997 il vescovo Sigifredo ottiene da Ottone III [7] « ab uno milliario in circuitu districtum, curaturam, teloneum, placitum »....; con questi diritti il vescovo ha la vera

1) *Mon. Germ. hist.* III, 531. MÜHLBACHER. *Regesta Karolinorum*, p. 586 2) I. FICKER. *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens.* II. p. 14. *Negli anni* 892 *e* 898, *contro quanto ricorda il* FICKER, *il vescovo di Piacenza non ricorre come messo imperiale. L'errore è dovuto al Campi, che lesse* missus *dove l'originale ha* uassus. *Per il placito dell'* 892 *cfr. il testo a pag.* 9 *n.* II; *così nel placito Agosto* I, 898, HÜBNER, n. 822 *il vescovo non vien detto* missus (Orig. Archivio capitolare; *cantonale I, cassetta 5; Giudizi, n. 5*). 3) MAX HANDLOIKE. *Die Lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen.* Berlin, 1886, p. 41. 4) Cfr. pag. 19 n. V. 5) CAMPI, *Dell'historia ecclesiastica di Piacenza*, I, 494. HÜBNER, n. 1071. 6) FICKER *l. cit.* II p. 18. 7) Otto III, 997, Luglio 17. SICKEL. *Otto III*, n. 250.

autorità del conte, del quale non gli manca che il nome, che più tardi verrà assunto dal vescovo Dionigi. Questi infatti in placito del 1065, 1 Luglio vien detto: « Dionisius episcopus S. Placentine ecclesie et comes unus comitatu Placentino siue missus domni regis » [1].

Nella stampa dei seguenti documenti riproduco fedelmente il testo dell' originale, applicando solo la punteggiatura secondo l'uso moderno e scrivendo in lettera maiuscola l'iniziale dei nomi- proprii. Delle poche correzioni fatte al testo, quando credo trattarsi di errore materiale dello scrittore, si dà ragguaglio nelle note, dove pure riproduco quelle abbreviazioni, specie di troncamento, che ci lasciano incerti sulla grafia del vocabolo sciolto, dato l' uso vario delle forme e la mancanza di ogni regola grammaticale nei notai di quest'epoca.

LUIGI SCHIAPARELLI.

[1]) CAMPI, I, p. 518. HÜBNER n. 1429. *Cfr. il diploma di Dionigi del* 1049 (CAMPI, I, 511) *dove nell' arenga si legge:* « Dum ego in Christi gratia Placentine urbi presideo ».

I.

Piacenza 885, Agosto.

Gariverto diacono presenta in un giudizio, tenuto in Piacenza dal conte Adalgiso e da Noè viceconte e messo reale, un diploma di Carlo III dell'883, 11 Aprile, col quale il re gli concede, ad intercessione del vescovo Liutuardo archicancelliere, una terra con antemurale presso il muro regio.

A. Originale presso l'archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 3.* Pergamena forte: presenta guasti nella parte superiore ed uno strappo dall'alto fino alle sottoscrizioni; i due pezzi sono mantenuti uniti con cucitura. Misura larghezza 0,43 in alto, 0,41 in basso: altezza 0,56. Le sottoscrizioni, ad eccezione di quelle precedute da *signum* scritte dall'ingrossatore del testo, sono autografe.

Unica copia è quella del Boselli in « Copie ed estratti di carte antiche cavate da diversi archivi relative alle cose Piacentine » pp. 141-144 (ms. presso l'archivio capitolare di Piacenza, segnato D). In una nota marginale a pag. 141 crede il documento apocrifo od interpolato, a p. 144 al contrario scrive: « questa carta sembra autografa e pare che non se ne possa dubitare. » Lo stesso Boselli cita ancora questa pergamena nelle aggiunte manoscritte al vol. I, lib. IV della sua storia, (presso l'Arch. cap. di Piacenza) a proposito del conte Adalgiso.

Il primo a conoscere il presente placito fu il Campi [1] che ne dà un estratto abbastanza esteso, se non preciso, e ricorda il diploma inserto di Carlo III. Il Poggiali non rinvenne la pergamena, e citandola dal Campi solleva dubbi sull'autenticità di essa e sulla buona fede dell'illustre storico [2]. Alcuni dubbi ha pure sollevato il prof. Mühlbacher [3] che conobbe solo le incomplete citazioni del Campi e del Poggiali.

[1]) Campi, I, p. 230. [2]) Poggiali, *Memorie storiche di Piacenza* III, p. 52-3. [3]) Mühlbacher. *Die Urkunden Karl's* III. in: *Sitzungsberichte der Wiener Akademie* - 92, p. 393 nota 1.

Il diploma di Carlo III, riportato nel testo, non ci pervenne nell'originale; è però citato in diploma di Carlo III. 885 Aprile 11 [1].

✠ Dum in Dei nomine ciuitate Placencia in cu[rte... [a] i]n iudicio [r]essedissem ego Adelgis comes istius ciuitatis Placencia una simul cum Noe | uicecomes seu Arialdus et Adelbertus [b] iudic[es sacri palaci]i et missi domni regis, resedentibus cum eis Ioannes, Adelbertus iudex domni regis [c] seu | Landepertus iudex Ticinense adque Uualbertus et Ari[aldus d]e [d] Parmense uassi eidem comes, Petrus, Aripertus, Undulfus, Paulus, Guidoal|dus scauini Placentini seu Adelbertus scauino Parmense, [e] Tentelmus, Anselmus de Trauaciano, Rotchisus, Ratcauso, Petrus | germanis de Muretelle, Odelbertus de uicoLeoni, Graseuertus de Graciano, Adelbertus aurifex, Deusdedit, Dominus de ciuis [f] Pla|cencia, Rodeprandus de Oriolio, Paulus qui fuit n[o]tarius, Ragimpaldus et Petrus de Unglena, Zauro de Salesiano, Herchembodo, | Gamenulfus gastaldionis et reliqui plures. Ibique eorum ueniens presencia Garibertus diaconus filius quondam Ioanni de Robereto una cum Ste|fanone aduocato suo et ostenserunt ibi preceptum unum in qua [f] continebatur in eo ab ordine sicut ic supter [g] legitur: In nomine sancte et [h] | indiuidue trinitatis. Karolus diuina fauente [i] [c]lemencia rex. Homnibus sancte Dei eclesie fidelibus nostrisque presentibus silicet et futuris notum fie|ri uolumus, eo quod Liutoardus uenerabilis [l] episcopus et archicangellarius dilectusque consiliarius noster nostram [m] deprecatus est celsitudinem, | ut ob mercedis nostre aucmentum concederemus Gar[ib]erti Placentine ciuitatis diaconus aliquantulam terrolam proprietatis regni nostri | in predicta ciuitate, que prope murum Regi [f] esse uidetur iusta mansionem illius cum antemurale, et tenet [n] uno caput in terra sancti Faustini, alio in uia | que pergit ad sancto Antonino, seo [f] eciam de terra foris

[1]) Mühlbacher, *Regesta Karolinorum* n. 1649.

a) *Foro di circa 10 lettere.* b) Arialdus et Adelbertus], *su rasura di prima mano.* c) *A.* reg. d) *della* d *vedesi il tratto superiore.* e) *A.* parmens. f) *A.* g) *A.* super. h) *A.* et | et. i) *A.* uauente. l) *A.* úūblis. m) *A.* nra. n) *A.* tene.

mure [a] istius ciuitatis Placencia prope eclesia sancte Brigide, que est per mensura pertiches sex legitimes iugi|alis per fines et coerencia ambabus lateres, tenente ipsius domni regi uno caput in rio et in muro antico alio caput in strada publica. Cu|ius deprecacionem benigno [b] sussipientes affectum suprascripta terra cum omni [c] integritate sua et cum ante murale illius, ut pretullimus, eidem Gariberti diaconus | iure [d] proprietario nomine abendum perpetuo concedimus, hunde iubente pricipimus, [a] ut nemo deinceps iam dicto Garibertus de predicta terra | cum ante murale uel coque modo uiolencia seu diminuracionem illi inferre presummat, set cum omnibus muris at se pertinentibus quiete et secure | possideat tam ipse quamque in quibus contullerit in integrum. Si quis autem huius nostre auctoritatis preceptum uiolator uiolare presumbserit uel aliqua | diminuracione facere tentauerit, siat se esse compositurus quatuor milia mancoso auri obtimi, medietatem camare palacii nostri et me|dietatem predicti Gariberti diacono [e] eiusque heredibus. Et ec ut [f] uerius credatur et diligencius obseruetur, mano propria subter confirmauimus et ano|lo nostro asignari iussimus. Signum domni Karoli regi. Heuerardus notarius ad uicem Liutoardi archicangellarius recognoui. Data tercio idus aprilis, anno ab incarnacione Domini nostri octigenti octuaginta quatuor, indicione [g] prima, anno domni regi Karoli tercio. Actum Papia; in Dei no|mine feliciter amen. Preceptum ipsum ab ordine relectum interrogati sunt ipse Garibertus diaconus et Stefanus aduocato suo pro qua caussa preceptum ip|sum ostenderent. Qui dixerunt: uere ideo preceptum istum hic uestris presencia ostensimus, ut nec quislibet dicere ualeat quod nos eum silens aut ocul|tum uel conludiosum abuissem [a] aut detenuisem, et, quod plus est, querimus, ut iste Amelpertus scauino Placentino et aduocato istius comitati, qui ic ad | presens est, dicat si preceptum istum uerum et bonum est, uel si terra illa, que in eo legitur, mihi contradicere aut substraere [h] querat aut non. Qui et ipse Amel|pertus scauino et aduocato ipsius comitati seu et predictus Adelgis comes dixe-

a) *A.* b) *tra* e *ed* n *rasura di* g. c) *A* omii. d) *A.* iura. e) *A.* diac. f) *A.* uc. g) *A.* indic. h) substraere] re *corretto su altra lettera.*

runt et professi et manifesfi fuerunt: uere preceptum istum quam [a] ic ostendistis | uerum et bonum est, et uobis terra illa, que in eum legitur, non contradicimus nec contradicere querimus ad parte istius comitatum quia cum legem | non possummus, eo quod iusta ipsum preceptum ipsa terra abere debetis. Ic peractis et manifestacio facta ut supra rectum eorum omnibus paruit esse, et iudica|uerunt ut ipse Garibertus diaconus uel suos heredes terra illa, que in ipsum preceptum legitur, abere et detinere debeant ad suam proprietatem. Et finita est ca|usa, et anc noticia pro securitatem eidem Gariberti diaconus [b] inde [c] fieri admunuerunt, et Huualcarius notarius scribere admonuimus. Quidem et ego Uualcarius notarius | ex iussionem suprascripti Adelgisi comes [d] et missi seu iudicum amunicionem hanc noticia scripsi. Hanno domni Karoli rex ij in Italia tercio, mense [e] augustus, indicione [f] tercia.

+ signum + manu [g] suprascripti Adelgisi comes [d] ut supra interfui.
+ signum + manu [g] suprascripti Noe uice comes [d] et misso domni regi [h] interfui.
+ Ego Arialdus iudex domni regi ibi fui.
+ Ego Adelbertus iudex domni regi ibi fui.
+ Landepertus iudex interfui.
+ Ego Petrus scauino ibi fui.
+ Zaurus ibi fuit.
+ Teutpert ibi fui.
+ signum + manu [g] Ariperti scauino interfui.
+ signum + manu [g] Rodelprandi de Oriolo qui ibi fui.
+ signum + + + mannibus Madelberti, Deusdedi, Domin [a] de ciuis [i] Placencia qui ibi fuerunt.
+ Ego Paulus scauino ibi fui.
+ Gaidoaldo scauino ibi fui.
+ Ego Undulfo scauino ibi fui.
+ Ego Teotelmo ibi fui.

---

a) *A.* b) *A.* diac. c) *A.* in *colla* i *corretta su* o. d) *A.* coms. e) *A.* mens. f) *A.* iudic. g) *A.* ma. h) *A.* regii. i) *A.* cius.

II.

Piacenza 892. Giugno (29-30).

In giudizio tenuto alla presenza del conte di Piacenza Sigifredo, di Amelgiso visconte, del vescovo Bernardo, di scavini, vassi e notai, Ildeprando di Varsi, avvocato rappresentante la chiesa di S. Pietro in Varsi, a comprovare i possessi di questa nel Piacentino presenta cinque documenti rispettivamente datati: 892, Maggio 30; 892 Aprile 29; 892, 29 Aprile; 892 Giugno 29; 892 Maggio 30.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale 1, cassetta 5, giudizi n. 4.* Pergamena sottile con strappi e corrosioni specie alle estremità. È larga 0,43 in alto: va gradatamente restringendosi fino a terminare in punta.

Sul verso, di mano del secolo XI: « Notitia de Agnanina de Uuaribio, Montedusio » e di mano del secolo XIV « nichil valet ».

Le sottoscrizioni precedute da *signum* colla + sono del notaio *Petrus*: le altre sottoscrizioni sono autografe ed in inchiostro diverso da quello usato dall'ingrossatore del testo.

Tra i nessi corsivi abbiamo quello nella nota forma di *ti*, che però sciolgo in *ci*, trovandosi usato in parole come *faciendum* (linea 2) e *mancipassent* (linea 10) dove non si può sostituire *ti*. Cfr. quanto avvertii in: « Diplomi inediti dei secoli IX e X » (« Bullettino dell'Istituto storico Italiano n. 21 p 146-7 »). Altro nesso corsivo può lasciare dubbi se debba leggersi *ac*, *at*, *ad*, ma essendo usato in *adiacentiis* (linea 8, 14, 19, 24), *ad ipsis* (linea 19) accetto senz'altro la forma *ad*, che s'adatta a tutti i casi.

Copia nel citato ms. del Boselli « Copie ed estratti di carte antiche cavate da diversi archivi relative alle cose Piacentine » p. 144-149. Il Boselli lo cita nelle note manoscritte al libro IV della sua storia, vol. I.

Il Campi vide questo documento e lo ricorda nella sua storia; però dice erroneamente Bernardo vescovo messo dell' im-

peratore.[1] Egli lesse *missus* dove l'originale ha *uassus*. Il Poggiali si riferisce alla citazione del Campi, aggiungendo: « Questa per molti titoli ragguardevole carta meritava di vedere la pubblica luce assai meglio che molte altre prodotte dal Campi: ma la diligenza da me usata, per supplire a cotal mancamento di quel nostro storico ecclesiastico, inutile affatto mi è riuscita: nè in quel ricco archivio, che più d'una volta ho gittato sossopra, per cortesia di que' signori canonici, ho potuto aver mai la consolazion di vederla ».[2]

✠ Dum in Dei nomine, [a] ciuitate [b] Placencia, ad basilicam sancti Hantonini, ubi eius humatum corpus quiessit, intus caminata magiore qui [c] exstat prope laubia, in iudicio resider[et] | Sigefredus comes ipsius ciuitatis, per datam licenciam Bernardi episcopi eiusdem sancte P[la]centine ecclesie, singulorum hominum iusticiam faciendum hac deliberandum, resedentib[us cum eo] iamdictus Bernardus uenerabilis [d] episcopus ipsius sedis, item Bernardus uassus domni imperatoris, [Nat]alis et Aldegrausus iudices idem augusti, Johannes et item Johannes scauinis La[udensis,] | Giselbertus scauinis Laudensis, Amelpertus, Paulus, Gaidoaldus, Saxo, Garimundus, Petrus et Graseuertus et reliqui multis. [e] Ibique eorum ueniens presencia Ildeprandus [de] | Uarsi[o] auocatu[s pleb]is ecclesie sancti Petri sita in eodem loco Uarsio et ostensit moniminas uoluminas quinque ubi continebatur: In primo monimen inter cetera qualiter Martinus et A[l] perg[a] | iugalibus seu Suniuerto et Leoperga iugales et germanis de Agnianina, qui professi erant legem uiuere Romana, uenundassent una per consensum Leoperti genitor et sogruo eorum Bernar[di] sancte Placentine ecclesie episcopus per misso suo Angelbertus diaconus de Saculo sancti Petri sito Uarsio in argentum per denarios solidos centum quinquaginta finitum precium pro omnia et ex omnibus casis et rebus i[u]|ris proprietatis suorum quascumque habere uisi sunt in casale Agnianina,

1) Campi. I, 234. 2) Poggiali, III, 76.

a) A. nom̄. b) A. ciui̅. c) A. d) A. ùù.

Campilia, Uuarubiola, Montedusio et ad ipsis casaliis et locis pertinentes uel eorum adiacenciis uel pertinenciis seu per aliis | locis uel casalias ubicumque habere uisi sunt in finibus Placentina tam de paterna uel materna siue de conperacione, donacione, commutacione pro suprascripto precio presente die ad par[te]| [s]ancti Petri uindedissent, tradedissent, mancipassent, ita habendum, fruendum, possidendum et faciendum exinde quicquid uoluissent. Erat cartula ipsa firmata ab eisdem emissorib[us] | [et] a testibus roborata, scripta per manus Odelprandi notarius, legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio cal. iunias, indictione decim[a]. | [In] alio namque monimen continebatur in eo inter cetera qualiter Ariuerto et Restaldo, Ildeprando, seu Rodelando, Liuprando et Ansprando uenundassent Bernardi episcopo sancte Placentine ecclesie per [mis]|[so] suo Angelberto diaconus a) de Saculo ecclesie sancti Petri sito Uarsio in argento per denarios trescenti finitum precium, sicut inter eis bona conuenit uoluntate, pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprieta[tis] | [su]orum in casale Pissia, Muriano, Uuarubiola, Montedusio et ab ipsis casaliis et locis pertinentes uel in eorum adiacenciis et pertinenciis tam de paterna uel materna siue de conperacione, donacione, com[mu] | tacione, hereditate seu successione parentorum suorum. Erat cartula ipsa firmata ab eisdem emissoribus et a testibus roborata, scripta per manus Odelprandi notarius; legebatur tradita et con|pleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. madii, indictione decima. In tercio uero b) monimen continente in eo inter cetera qualiter Riprando, Giseprando, Ageuert[o]|, Gariuerto, Johannes, Martinus, Giselperga germanis filii bone memorie Dagiuerti, qui professi erant legem uiuere Romana, uenundassent Bernardi sancte Placentine ecclesie episcopus per misso suo Angelbertus diaconus | de Saculo sancti Petri de Uarsio argentum per denarios solidos centum finitum precium, sicut inter eis conuenit, pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprietatis suorum quascumque habere | [ui] si erant in casale Agnanina, Campilia, Uuarubiola, Montedusio ad

a) *A.* diac b) uero] *su rasura di prima mano.*

ipsis casalis et locis pertinentes uel eorum adiacenciis tam de paterna uel materna, siue de conperacione, donacione, | [com]mutacione, hereditate, seu sucessione parentorum suorum. Erat [a] cartula ipsa firmata ab eisdem emissoribus et a testibus roborata et scripta per manus Odelprandi notarius, legeba|[t]ur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. madias, indictione decima. In quarto autem [b] monimen continente in eo inter cetera qualiter | Madelbertus abitator in Agnanina, qui professus erat legem uiuere Romana, uenundasset Bernardi sancte Placentine ecclesie episcopus per misso suo Angelberto diaconus de Saculo sancti Petri sita Uarsio | argentum solidos [c] centum finitum precium pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprietatis sue quascumque habere uisus erat in casale Agnanina, Uuarubiola, [d] Montedusio, Campilia | et ad ipsis casaliis et locis pertinentes uel eorum adiacenciis seu per aliis locis et casaliis ubi [e] habere uisus erat in finibus Placentina Erat cartula ipsa firmata ab eundem Madel|[b]ertum et a testibus roborata, scripta per manus Odelprandi notarius, legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. iuli | [a]s, indictione decima. In quinto autem monimen contiuebatur iu eo inter cetera qualiter Adelprando et Lubedruda iugalibus abitatores in Agnanina, legibus uiuente|[s Rom]ana uenundassent Bernardi episcopus sancte Placentine ecclesie per misso suo Angelberto diaconus de Saculo sancti Petri sito Uarsio argentum per denarios solidos [c] centum quinquaginta finitum pre|[cium] pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprietatis suorum quascumque abere uisi erant in casale Agnanina, Campilia, Uuarubiola, Montedusio et ad ipsis casalis et locis | pertinentes ubi [e] abere uisi erant in finibus Placentine tam de paterna uel materna siue de conperacione, donacione, comutacione, ereditate, seu sucessione | parentorum suorum omnia et ex omnibus in integrum. Erat cartula ipsa firmata ab eisdem iugalibus et a testibus roborata et

a) *A.* carat. b) autem] *corretto da* uero, *con te su rasura di* ro *ed* a *aggiunta dopo.* c) *A.* sol. d) uua . . *aggiunta interlineare, ma di prima mano.* e) *A.* ubi ubi.

scripta per manus Odelprandi notarius, | legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. iunias, indictione decima. Moniminas has omnes ostensas et ab or | dine relectas interrogatus est ipse Ildeprandus auocatus, pro qua causa moniminas ipsas ostenderet. Qui dixit: ideo has ostensi moniminas, ut ne quislibet homo| dicere possit, quod pars supradicte plebis sancti Petri sita Uarsio [a] moniminas istas silens aut oculte uel conludiose [b] habuisset aut detenuisset, et paratus sum, | si quislibet homo exinde aduersus eadem plebem aliquid dicere uellint, cum eis exinde standum in racionem, et casis et rebus ipsis iusta ipsas moniminas abemus a par|te ipsius plebis et detinemus, et hanc noticia pro securitate ipsius plebis fieri iussimus. Quidem et ego Petrus notarius ex iussione suprascripto comiti et iudicum amonicione scripsi, | anno imperii domni Uuidoni Deo propicio secundo, mense iunio, indictione decima.

Signum ✝ manu [c] suprascripto Sigefredi comes qui ut supra interfuit.

✝ Bernard [d] ibi fui.

Signum ✝ manu [c] Amelgisi uicecomes ipsius civitatis Placentine qui interfuit.

✝ Natalis iudex domni imperatoris interfui.

✝ Johannes notarius interfui.

✝ Johannes notarius interfui.

✝ Ego Paullus scauino ibi fui.

✝ Ego Odelbertus ibi fui.

✝ Ego Boniprandus ibi fui.

✝ Aldegrausus iudex domni imperatoris interfui.

✝ Ego Hodeuert [d] ibi fui.

✝ Ego Ragimpaldo ibi fui.

✝ Ego Rotcarius [e] ibi fui.

✝ Ego Ragimpaldus ibi fui.

✝ Ego Ratchausus ibi fui.

a) uarsio] a *corretta su* o. b) moniminas — conludiose] *su rasura di prima mano*. c) *A.* m̄. d) *A.* e) *la* o *su rasura di altra lettera*.

† Dodo notarius ibi fui.

Signum † † manibus Odelfredi et Uulferii [a] uasalli suprascripto Sigifredi comiti qui interfuerunt.

Signum † manu Elmerici uasallo suprascripto Sigefredi comes qui interfuit.

III.

Villa Pomario 897, Settembre.

In placito tenuto alla presenza del viceconte di Piacenza e messo imperiale Elmerico, Gariberto diacono di Piacenza assistito dal proprio avvocato Gaidaldo rivendica i suoi diritti su alcune case e beni nel luogo di Tranquilliano contro le pretese di Ragimpaldo e Raginaldo figli di Ragimpaldo e Aderaldo loro cognato: presenta in giudizio tre documenti, due degli anni 896, Aprile; ed uno del Febbraio 881.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, busta 5, giudizi n. 6*. Pergamena molto forte, larga 0,425 in alto, 0,35 in basso, alta 0,675. È autografa la sottoscrizione di *Farimundus*. Del nesso *ci*, di cui a pag. 8 noto gli esempi in *taciti* (linea 32) ed *Eimerici* (linea 37). Copia, ma con parecchie omissioni, del Boselli nel ms.: « Copie ed estratti etc. » II, p. 156-8.

Viene citato dal Campi [1] e dal Poggiali: [2] questi non vide l'originale.

✠ Dum in Dei nomine, [b] uilla Pomario locus ubi Segiano [c] dicitur, in iudicio resideret Helmericus uicecomes Placenti-

[1]) Campi, I, 238. [2]) Poggiali, III, 89-90.

a) Uulferii *su cancellatura di altro nome*. b) *A*. nom̄. c) il Campi *lesse erroneamente* regiano.

nis [a] et missus domni imperatoris ad singulas deliberandas | intenciones resedentibus cum eo Farimundus iudex domni imperatoris, Amelpertus, Garimundus scaviuis ipsius Placentinis, Leo, Rodelandus, Garibaldus de Fareniano, Thomas, | Raginaldus, Ratcausus, Gausoala de Segiano, Gaidaldus, Paulo, Garibaldus de Perocledo, Eimericus, Roderado uassi suprascripti uicecomiti, Uuiterado uasso Louua | ningi, Andreas, Dominicus de Mameliano, Adelprandus, Giselpertus de Frameliassco, Garibaldus, Nazario, Adelbertus de Pomario, Andreas, Landepertus, Odel | ricus, Uualcarius notarius, [b] Dagifredus, Odelbertus de Arcelli, Petrus, Adelbertus et item Petrus et reliqui multis. Ibique eorum uenerunt presencia Gari[ber] |tus diaconus de ordine sancte Placentine ecclesie una cum Gaidaldus scauino et aduocato suo, et ostenserunt moniminas tres ubi continebatur; in primo monimen | inter cetera qualiter Teutberga consenciente ei Arimundus iugale suo et ab [c] suis parentibus interrogata uenundassent mihi Gariberti diaconus pro accepto precio | argentum per denareos bonos libras octo, id essent casis et omnibus rebus illis iuris sui quas habere uisa fuit in loco et fundo Tranquiliano uel eius pertinencia ut in | mea uel de meos heredes fuissent potestate proprietario iure faciendum quod uoluissemus. Erat cartula ipsa firmata ab eandem Teutberga et Arimodus [a] in galibus et ad parentibus idem Teutberge uel ad testibus roborata et ad puplico notario scripta; legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii | domni Lamberti quarto, mense aprelis, indictione quarta decima. In alio namque monimen continente in eo inter cetera qualiter Gotefredus uassus domni imperatoris ue|nundasset Teutberge filia Benediti pro accepto precio argentum libras octo, id essent casis et omnibus rebus illis iuris sui quas abere uisus fuit in loco et fundo| Tranquiliano uel eius adiacenciis. Erat cartula ipsa manu propria idem Gotefredi firmata et ad testibus roborata et ad puplico notario scripta; | legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa per regnorum et indictione. [d] In tercio namque monimen, quod est noticia una iudicati, continente in ea in|ter cetera qualiter presencia Sigeradi et Leoni

a) *A.* b) *A.* nōt c) ab] *su rasura di prima mano.* d) *A.* indīct.

filio ipsius Sigeradi missi domni regis ciui [a] de Placencia, in curte qui fuit quondam Uuifredi comes et iu|dices abuissent altercacione Arimundus et Teutberga iugalibus seu Ildeprandus genitor ipsius Arimundi cum Thomas et Sauino et Ragim|paldus uel cum suorum consortes de casis et rebus illis quibus essent positis in loco et fundo Tranquiliano uel in eius adiacenciis, et per iudicum iudicium | ipsi Arimundus et Teutberga iugalibus seu Ildeprandus genitor ipsius Arimundi super eosdem Thomas et Sauino seu Ragimpaldus uel suos | consortes aduicissent. Erat noticia ipsa firmata ab eisdem missi domni imperatoris et ab iudices seu scauinis adque [b] ab ceteris bonis hominibus, fir|mata et scripta per manus Anselmi notarius [c] et emissa anno regni domni Karoli regi ic in Italia secundo, mense februarii, indicione [d] quarta | decima. Moniminas has omnes relectas interrogati sunt ipsi Garibertus et Gaidoaldus aduocato suo pro qua causa moniminas ipsas | hostenderent, qui et ipsi Garibertus diaconus et Gaidaldus aduocato suo dixerunt: uere ideo moniminas ipsas hic uestri presencia ostensi|mus, ut ne quislibet dicere possit quod ego Garibertus diaconus silens aut oculte uel conludiose abuissem aut detenuissem et, quod plus | est, ecce hic uestri presencia isti Ragimpaldus et Raginaldus germanis filii quondam item Ragimpaldi seu Aderaldus cognato suorum, sicut|audiui, querent [e] mihi casis et rebus ipsis subtrahere, nec [f] simus pro qua racione; querimus ut dicant si aduersus moniminas ipsas| aliquit dicere uellunt, uel casis et rebus ipsis nobis subtrahere querent a non. Qui et ipsi Ragimpaldus, Raginaldus germanis et Aderaldus cognato eorum dixerunt et profersi [a] sunt: moniminas ipsas quam [a] ic ostensistis bonas et uerax sunt, et nos contra eas nihil dice|re querimus, quia cum lege non possumus, pro eo quod casis et rebus ipsis quas in eas legitur tuis Gariberti diaconus propriis cum lege esse debent, et, ut|diximus, nihil nobis pertinent ad abendum. Cum taliter professi et manifesti fuissent rectum eorum omnibus paruit esse et iudica|uerunt, ut iusta eorum altercacione et eorum Ragimpaldi, Raginaldi germanis

a) *A* b) *sciolgo in* ad *il nesso corsivo di cui a pag.* 8. c) *A.* not. d) *A.* indic. e) *A.* querent querent. f) *A.* ne.

et Aderaldi cognato eorum professiones casis et rebus | ipsis ipse Garibertus diaconus ad suam [a] proprietatem abere deberet [b] iustas ipsas moniminas. Et ipsi [c] Raginaldus, Ragimpaldus | et Aderaldus manerent [d] inde taciti et contenti. Et finita est causa; et hanc noticia pro securitate idem Gariperti diaconus | fieri iussimus. Quidem et ego Teutelmus notarius domni imperatoris ex iussione suprascripto misso scripsi: anno imperii domni Lamber|ti Deo propicio sexto, mense setember, indicione [e] prima.

Signum ✝ manu [f] suprascripto Elmerici uicecomiti et misso qui ut supra interfuit.

✝ Farimundus iudex domni imperatoris interfui.

Signum ✝ ✝ ✝ ✝ manibus Eimerici, Biuini, [g]. Hisembaldi, Gaidoaldi qui interfuerunt.

Signum ✝ ✝ ✝ ✝ manibus Garibaldi et item Garibaldi de Pelogledo, Aliueti et Andrei qui interfuerunt.

IV.

(915 Dicembre — 924).

Berengario imperatore nomina Guido vescovo di Piacenza messo imperiale con autorità di sentenziare in tutte le cause riguardanti la chiesa Piacentina.

A. Pergamena originale presso l'archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I*, *cassetta 4*, *mazzo 3 n. 1*. Misura: larghezza cent. 242 in alto, 235 in basso; altezza cent. 18.

Il sigillo cereo andò perduto lasciandovi una macchia che misura in diametro 0,05; il taglio della pergamena è a forma di croce. Non vi è traccia di rigatura, benchè le linee siano abbastanza diritte ed equidistanti. Vi è margine laterale, ma non determinato da alcun rigo: più irregolare è il margine di destra.

a) u *corretta su* o. b) — et *corretto su* ent. c) ipsi] *la seconda* i *corretta su* e. d) manerent] a *corretta su* e. e) *A*. ind̄. f) *A*. m̄. g) biuini] iui *su cancellatura di altre lettere*

Presenta piegature solo nel senso dell'altezza, ed in numero di quattro. La prima a destra, che poggiava sul sigillo, è più piccola delle altre. Sul *verso* sta scritto da mano del secolo XI: « epistola berengarii, » e da mano del sec. XVI: « Donazione dell' imperatore Berengario al vescovo Wido di un manso acciò possa giudicare negli affari appartenenti alla chiesa Piacentina. » [1]

Il carattere è il minuscolo librario del secolo X colla A corsiva od aperta. Lo scrittore parmi noto e di riscontrarlo in diplomi riconosciuti dal cancelliere Giovanni, ad esempio nei due originali (Böhmer 1352 e 1365) presso l'archivio capitolare di Piacenza. [2]

Il Boselli ne fece copia nel suo citato ms. « *Copie ed estratti....* » p. 121: assegna al documento l'anno 920 circa, osservando che « è autografo ed importante. »

Questo documento va ascritto tra i *mandati* e per il contenuto, in quanto ha solo carattere dispositivo e non di prova, in quanto, a differenza dei diplomi, il suo valore giuridico è limitato, transitorio, e per la maggiore semplicità delle formule. [3]

Mentre nei diplomi Berengariani il *Chrismon* viene eseguito con certa cura e lusso, in questo mandato è sostituito da una semplice croce; l' *inscriptio* è personale e colla formula di saluto: mancano la *narratio*, la *minatio* e tutte le formule dell'*escatocollo*. Anche il carattere differisce: nessuna traccia di quello allungato nella prima linea o del diplomatico nel contesto; ma il minuscolo quale si riscontra d'ordinario nel *Datum* dei diplomi e nei codici

Nel testo il documento viene detto mandato: « nostro imperiali mandato, » espressione equivalente a quest'altra « *epistola sigilata ab anulo* o *de anulo*, che incontriamo in documenti simili. [4]

[1]) *Si lesse erroneamente* mansum *dove l'originale ha* missum. [2]) *Cassettone C.* : *Diplomi*, n. 19 e 20. [3]) Cfr. *per la distinzione tra diploma e mandato:* H. Bresslau: *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien.* I, Leipzig, 1889, p. 48-9.; Paul Kehr, *Die Urkunden Otto III*, Innsbruck, 1890 p. 120-21. Cesare Paoli. *Progr.ma scol.co di paleografia e di diplom.ca*, III *diplom.ca* I, 19. [4]) *In un placito del 918 Aprile.* (Hübner, n. 855) *si ricorda un documento simile, della nomina, cioè, di*

Le parole della *inscriptio* ci mostrano quanto l'imperatore apprezzasse il vescovo di Piacenza, che saluta come vescovo, padre spirituale e suo fedele. In un diploma del 915, 20 Giugno (Böhmer, 1352) lo chiama « reuerentissimus pontifex dilectusque fidelis et deuotus auricularius noster ». In un privilegio, concesso nel 921, dicembre 20 (B. 1365) alla chiesa di S. Antonino e di S. Giustina di Piacenza ad intercessione di Guido, leggesi: « amantissimi fidelis nostri Uidoni egregii presulis continue deuotionis fidelitatem intendentes, » e più oltre: « quatenus pretaxatus Uuido ueuerabilis pontifex et karissimus auricularius noster ». In due diplomi dell'anno 920, 1 luglio (B. 1361) ed 8 settembre (B. 1363) Guido compare come intercedente a favore rispettivamente dei canonici di Monza e della moglie dell'imperatore Anna. [1] Secondo la testimonianza di Liutprando [2] sostenne Berengario nella lotta contro il competitore Rodolfo.

Come criterio per assegnare la data a questo mandato non abbiamo che la durata dell' impero di Berengario: è molto probabile che sia stato emanato negli anni 920,921, nei quali, come risulta dai citati documenti, Guido era in molta considerazione presso l' imperatore.

un messo fatta dall' imperatore Berengario mediante epistola sigilata ab anulo idem domni imperatoris : « Dum in Dei nomine ciuitate Mediolani curte Ducati in laubia eiusdem curtis in iudicio resideret Berengarius nepus et missus domni et gloriosissimi Berengarii serenissimi imperatoris auio et senior eius, qui in comitatu Mediolanensi se ab ipso imperatore missus esset constitutus tamquam comes et missus discurrens sui presencia singul[as deliberanda]s intenciones, eciam epistola sigilata ab anulo idem domni imperatoris hic Mediolani in ipso iudicio ostensa fuit et relecta, in qua continebatur, ut [ipse Berengari]us nepus idem domni imperatoris missus esset constitutus ». (Orig. Archivio di Stato in Milano ; *Museo diplom. sec. X, atti pagensi, busta IX*) Cfr. anche Sickel: *Diplomata, Otto. I.* n. 347 ; Stumpf, n. 1287. [1]) Cfr. E. Dümmler. *Gesta Berengarii imperatoris.* Halle, 1871, p. 56 nota 2. [2]) « Unde factum est, ut totius regni media populi pars Rodulfum, media Berengarium vellet. Parant itaque civile non modicum bellum, et quoniam Wido Placentinae civitatis episcopus, Berengarii partibus fovebat, XII longe Placentia miliariis iuxta Florentiolam bellum constituunt ». Liudprandi *episcopi Cremonensis opera omnia*, ed. in usum scholarum. Hannoverae, 1877, II, 65, p. 50.

✠ In nomine domini Dei aeterni. Berengarius diuina fauente clementia imperator augustus. Uuidoni reuerendissimo [a] et sanctissimo episcopo et unico ac spirituali patri karissimo ac fideli nostro per omnia dilectissimo karas affabilesque salutes. [b] Quia|cunctas sanctarum Dei ecclesiarum res sub nostro semper esse debent regimine atque defensaculo, easque ab omnibus| malefactoribus et subtractoribus regere et defendere debemus, idcirco nostro imperiali mandato iu|bentes, uos nostrum missum de omnibus uestrae ecclesiae rebus cunctisque uestris causis seu omnium uestrorum fidelium, | unde olim aliqua uareuit intentio, uel in antea orta fuerit, nostri loco et uice statuimus, quatenus| sic intentionem ortam definiatis et deliberetis tamquam ad nostram publicam et imperialem partem, | et ita ut nihil sancta Dei ecclesia aut uos uestrique omnes fideles quod suum est in aliquo perdant, [c] sed omnia olim | aut in presenti perdita nostro iuuamine uestraque laboratione in integrum acquirantur. Quod ut | uerius credatur et diligentius obseruetur, de anulo nostro subter sigillari iussimus.

(S I. D.)

V.

990 Settembre 30.

Giudizio tenuto in Piacenza alla presenza dell'arcivescovo Giovanni messo reale, nel quale si riconoscono i diritti, sostenuti dall'avvocato Broningo, dell'archiepiscopio su un massaricio nel luogo di Orbaniano, contro le pretese di Corrado figlio di Cumberto, di Damiano e di Adelberto padre e figlio.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *Cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 8.* Pergamena sottile; presenta guasti e macchie all'estremità di sinistra. È larga 0,325 in alto, 0,31 in basso; alta 0,44.

a) *A* reuer. b) *A.* salts. c) perdant] *la* n *aggiunta interlinearmente da prima mano.*

Sottoscrizioni autografe e nell' inchiostro del testo, ad eccezione di quella di *Radinus*, scritta in tempo diverso.

I giudici Antonino e Giovanni dopo *interfui* della sottoscrizione ripetono il loro nome in note tironiane. Lo stesso uso ricompare nelle sottoscrizioni dei placiti seguenti, n. VI e VII. Della lettura di queste note vado gratissimo al chiar. prof. Conte Carlo Cipolla. Sul verso di mano del secolo XI: « Noticia de Orbagnano. » *Adque* è sempre in nesso corsico; trascrivo *adque* e non *atque* per l'uso costante di *ad* e non mai di *at* nell' interno di parole in questo documento (Cfr. anche *ad non*) e per gli esempi al n. II. Sciolsi in *ipsius* l'abbreviazione *ips*, in *ipse*, *ips*.

Il Campi [1] ed il Poggiali [2] danno un breve estratto del presente giudizio; lo cita anche il Boselli. [3]

✠ Dum in Dei nomine [a] civitate Placencia, in turre propria archiepiscopio sancte Placentine ecclesie, in laubia magiore ipsius [b] turre in iudicio ressideret Iohannes archi | [episcopus] ipsius [b] archiepiscopio et missus donni regis ad singulas deliberandas intenciones adessent [c] cum eo Antoninus, Gerardus, Iohannes, item Gariardus, Gotefredus, Eroal [d] | [dus ....] Ibaldus, Ri[char]dus iudices [e] sacri palacii, Ubertus, Boso, Gauselmus, Uuido, Uuibertus uasalli ipsius [b] archiepiscopus et reliqui plures, [f] ibique eorum ueniens presencia Bro | [ningus filius] quondam Mainfredi et auocatus ipsius [b] archiepiscopio sancte Placentine ecclesie, nec non ex alia parte Conradus filius bone memorie Cuniberti et Damianus adque Adelbertus pater et filio | [de M]a[m]eliano altercapcione [g] inter se abentes, et rettulit ipse Broningus aduocatus: abeo et deteneo ad pars ipsius [b] archiepiscopio sancte Placentine ecclesie pro|p[rie]tatem [h] masaricio uno iuris ipsius [b] archiepiscopio quibus esse uidentur in loco Orbaniano que [i] est per mensura de sedimen

1) CAMPI, I, p. 280 2) POGGIALI, III, pp. 210-211. 3) BOSELLI, I, p. 53.

a) *A* nom b) *A.* ips. c) adessent] d *corretta su* u. d) *dopo* eroal *cancellatura di* d. e) [char]dus iudic *su rasura di prima mano*. f) ..q pl. *su rasura di prima mano*. g) alte .. *su rasura*. h) pro *su rasura*. i) *A.* q.

et areis ubi uites exstant iuges duas, de terris | arabilis et pratis adque stalareis seu gerbidis iuges tres, et si quislibet homo aduersus me exinde aliquit dicere uult [a] paratus sum cum eo exinde in racione standum, [b] et legitime finiendum, et quod plus est quero ut dicant iste Conradus et Damianus adque Adelbertus pater et filio, qui ic ad presens [c] sunt, si masaricio | ipso de eodem loco Orbaniano, sicut supra mensura legitur, proprio ipsius [d] archiepiscopio est aut si pars ipsius [d] archiepiscopio contradicere | [aut] subtraere uellent ad non. Cum ipse Broningus aduocatus taliter retulisset, ad ec respondens ipse Conradus adque Da | [mia] nus seu Adelbertus pater et filio, ipse Damianus eidem Adelberti filio suo ibi adstante et ei consenciente dixerunt et professi [e] sunt | : ue[r]e masaricio ipso posito in eodem loco Orbaniano, quas uos dicitis proprio ipsius [d] archiepiscopio est et esse debent [f] cum legem pro eo quod ex | inde nullun [g] scriptum, nullan [g] firmitatem nullanque [g] racionem exinde non abemus [h] neque abere uel inuinire possamus [g] | per quam parti ipsius [d] archiepiscopio sancte Placentine ecclesie predicto masaricio de eodem loco Orbaniano, sicut supra | mensura legitur, tollere possimus. set ut disimus proprio ipsius [d] archiepiscopio est et esse debent cum legem. Tunc ibi locum in eodem iudi | cio sponderunt se ipse [i] Conradus et Damianus adque Adelbertus pater et filio aut [l] suorum eredibus, ut si unquam in tempore de pre | dicto masaricio de eodem loco Orbaniano egerint aut causauerint, et omni tenpore exinde taciti et contenti non perman | serint, tunc [m] oblicauerunt conponere parti ipsius archiepiscopio [n] masaricio ipso in dublum in eodem [o] loco, insuper pena argentum libras quinqua | ginta. His actis et manifestacio ut supra facta, rectum eorum omnibus corum supra iudicum et auditoribus paruit [p] esse recte et | iudicauerunt, ut iusta eorum altercapcione et eorum Conradi et

a) uult] lt *su rasura.* b) *A.* stan. *cioè* stant c) *la seconda* s *su rasura.* d) ips. e) professi] i *corretta su* o. f) ..ent *corretto su* et. g) *A.* h) abemus] m *corretta su* re. i) *A* ips l) aut] a *aggiunta interlinearmente.* m) *A.* tun n) parti ips archiepiscopio] *aggiunto dopo, ad eccezione della prima* p, *interlinearmente dalla prima mano.* o) *A.* code. p) paruit] p *su rasura di* us *e si aggiunse dopo il segno*; *di abbreviazione alla* b *che precede.*

Damiani adque Adelberti pater et filio professione et manifestacione ipse Broningus aduocatus predicto masaricio pars ipsius [a] archiepiscopio abere et detinere deberet proprietatem, et ipse [b] Conradus et Damianus adque Adelbertus pater et filio suorumque eredibus maneant exinde omni ten | pore taciti et contenti. Et in eo modo finita est causa, et hanc noticia pro securitate parti ipsius [a] archiepiscopio | fieri admonuerunt. Quiden [c] et ego Arialdus notarius et iudex sacri palacii ex [d] iussione suprascripto misso et iudicum amonicione | scripsi. Anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi nogentesimo [e] nonagesimo, [f] pridie kal. octuber, in | dicione quarta. [g]

✝ IOHANNES DEI GRACIA [h] ARCHIEPISCOPUS [i] subscripsi.

✝ Antoninus iudex sacri palacii [l] interfui (subscripsi [m] Antoninus) [n]

✝ Gerardus iudex sacri palacii interfui. [o]

✝ Iohannes iudex sacri palacii interfui (Iohannes) [n]

✝ Radinus notarius interfui.

VI

998 Gennaio 26.

In giudizio tenuto da Balderico chierico e messo imperiale, Arialdo giudice e avvocato dell' episcopio di Piacenza ottiene riconferma del possesso di un massaricio nel luogo di Fabrica. Opponeva diritti su questo possesso dell'episcopio Gebizo figlio di Milone.

a) *A.* ips. b) *A.* ips. c) *A.* d) *A.* et. e) m *su rasura di* d. f) ge.. *corretto su* no; m *corretto su altra lettera.* g) *la seconda* a *corretta su altra lettera.* h) *A.* GRA i) *A* ARCIEPUS l) *tra* palacii *ed* interfui *rasura di segni a guisa* di note tironiane. m) subscripsi *è in corsivo.* n) *in note tironiane.* o) | *In A. segue a destra la sottoscrizione di Iohannes che prima era stata scritta immediatamente sotto. Venne poi rasa e scritta a fianco, forse, per il poco spazio rimanente della pergamena, a fine di lasciare posto a sottoscrizioni successive.*

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 9.* Pergamena forte, assai corrosa. Larga 0,30 in alto, 0,285 in basso; alta 0,475. Sottoscrizioni autografe, e tutte, ad eccezione di quella di *Addraldus*, nel medesimo inchiostro, ma diverso da quello usato per il testo. Sul *verso*, di mano del secolo XI. « Notitia de Fabrica ».

Copia del Boselli nel citato manoscritto presso l'archivio capitolare, p. 160-2.

✠ Dum in Dei nomine [a] foris urbem ciuitate Placencia in castro sancti Antonini, ubi umatum cor|pus infra eclesie ipsius sancti Antonini requiesit, in sala propria ipsius sancti Antonini, per data licencia donni Si gefredi episcopus sancte Placentine eclesie, in iudicio ressideret Baldericus clericus et misus donni imperato|ris singulorum ominum iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo [b] Antoninus, Gerardus qui et Azo, Richar|dus, [c] Albericus, Gotefredus, Sigeprandus, Uifredus, Adraldus iudices sacri palacii, Iohannes, Sigefredus| .... [d] Teodisius, Rainerius filius eius, Gauselmus, Uuido, Lanzo, uasalli ipsius episcopus [e] et reliqui plures, ibique eorum | [ueniens] presencia Arialdus iudes et auocatus ipsius episcopio nec non ex aliam parte Gebizo filius quondam Mi|[lo]ni altercabciones inter se habentes, et retulit ipse Arialdus iudes et atuocato [f] at pars ipsius episcopio: abeo, de|teneo proprietatem masaricio uno iuris predicto episcopio quibus ese uidentur in loco Fabrica, locus nominatur Ui|[co] que est per mensura de sedimen et areis ubi uites estant iuges duas, de terris arabilis et pratis iuges sex, de siluis et | stalareis, buscaleis atque gerbidis iuges tres, et si quislibet omo atuersus me exinde aliquit dicere uult, | paratus sum cum eo exinde in racione standum et legitime finiendum, et quod plus est quero ut dicat iste Gebizo si | predicto masa-

a) *A.* nom̄. b) *A.* e. c) *A.* Rihardus. d) *spazio corroso di circa 10 lettere.* e) episcopus] copus *aggiunto interlinearmente.* f) *dopo la seconda* o *di* atuocato *leggesi una* s *che pare, almeno in parte, rasa.*

ricio mihi [a] et a parti ipsius episcopio contradicere at sutraere uellet aut si proprio ipsius episcopio est a non. Cum ' ipse Arialdus iudex et auocatus taliter retuliset at ec respondens [b] ipse Gebizo disit et profesus est: uere masarici|o ipso quas tu ic denominasti proprio [c] ipsius episcopio est et ese debent cum lege, quia et mihi [a] at abendum nec requirendum nihil | pertinet nec pertinere debet cum lege, pro eo quod exinde nulum scriptum, nulam firmitatem, nulamque racionem inde non abeo | neque abere uel inuenire posum, per qua parti ipsius episcopio tollere [d] posum, set ut dixi proprio ipsius episcopio est et ese [e] debet | cum legem. Expondi [f] se ipse Gebizo atuersus eundem Arialdus iudes, ut si unquam in tempore at pars ipsius episcopio | de predicto masaricio, sicut ic denominauit, agere aut causare uel remouere quesierit, at si aparuerit ulum | datum aut factum uel colibet scriptum, quod ipse Gebizo in aliam [g] parte recuset, et omni tempore exinde taciti et | contenti non permansiset, tunc oblicauit ipse Gebizo se et suos eredes componere at pars ipsius episcopio masaricio | ipso in dublum in consimile loco insuper pena argentum libras treginta. His actis et manifestacio ut supra facta | rectum eorum omnibus corum supra iudicum et auditoribus paruit ese et iudicauerunt, ut iusta eorum altercabcio | ne et eidem Gebizoni profesione et manifestacione, ipse Arialdus iudes predicto masaricio at pars ipsius episcopio | abere et detinere deberet proprietatem, et ipse Gebizo maneat exinde tacitus et contentus. Et in eo [h] modo | finicta est causa et anc nuticia pro securitate parte ipsius episcopio fieri atmonuerunt. Quidem et ego Grimal|dus notarius ex iusione suprascripto miso et iudicum amonicione scripsi. Anno inperii tercius donni Ottoni | gracia Dei inperator agustus [f] Deo propicio secundo, septimo kalendes februarii, indicione [i] undecima.

✝ Ego Baldricus missus imperatoris subscripsi.

✝ Antoninus iudex sacri palacii interfui. (Antoninus?) [l]

✝ Gariardus iudex sacri palacii interfui.

a) *A* m̃i. b) A. *respondes* c) proprio] *la seconda* o *corretta su altra lettera, forse* a. d) *La seconda* l *corretta su* e. e) *A.* sc. f) *A.* g) *A* naliam. h) *A.* neo i) *A.* ind. l) *In note tironiane.*

† Richardus iudex sacri palacii interfui. (Richardus) [a]
† Albericus iudex sacri palacii interfui.
† Gotefredus iudex sacri palacii interfui.
† Sigeprandus iudex sacri palacii interfui. [b] (Sigeprandus) [a]
† Addraldus iudex interfui. [c]

VII.

999 Febbraio 18.

Bosone figlio di Gandolfo marchese ripete, in pubblico giudizio tenuto da Cesso diacono e messo imperiale, i suoi diritti su possessi in Portalbera ed altri luoghi nel Piacentino. Domanda ed ottiene, non essendosi presentati gli avversari Berta, il di lei figlio Ugo, e Viberto figlio di Gandolfo, l'investitura.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 10.* Pergamena forte, guasta all'estremità superiore di destra. È larga, verso la metà dove non presenta guasti, 0,29, in basso 0,225; alta 0,465. Sul *verso* di mano del secolo XI. « *Notitia* de Portoalbare ». Sottoscrizioni autografe. Quella di *Johannes* venne scritta dopo quelle tra cui è compresa, ne è prova lo spazio.

Le sottoscrizioni, ad eccezione di quella di *Eginulfus* sono nel medesimo inchiostro, diverso, da quanto pare, da quello usato per il testo.

Il testo è scorretto senza misura. Il notaio ritornò sullo scritto e vi fece correzioni su rasura, ed aggiunte interlineari. Alcune correzioni paiono di altra mano contemporanea,

a) *In note tironiane.* b) *In A. sotto alla signatura di* Sigeprandus *vi è rasura, come scorgesi da alcune lettere, della sottoscrizione di* Richardus, *che poi venne inserta tra quelle di* Gariardus *e* Albericus. *La causa va forse ricercata in qualche errore di scrittura, non certo nello spazio, chè la pergamena poteva contenere altre sottoscrizioni.* c) *Seguono poche note senza sifignicato; certo non si può leggere* Adraldus.

come *doms* (linea 2, 19) *nt et* di *uenisent et nihi* (linea 18) *nt* di *fecisent*, e *d* di *ad* (linea 19): trattandosi di aggiunte di una o poche lettere non è possibile distinguere con sicurezza la mano del notaio Ingelfredo da altra contemporanea.

Copia del Boselli nel citato manoscritto, pp. 162-5.

✠ Dum in Dei nomine [a] in uilla nocupante uico Marini iudiciaria [b] Placenti[ne, in cur]¦te propria Petri presbiteri, per eius data licencia in iudicio resideret domnus [c] Cesso diaconus et misus donni Otto[nis impera]¦toris iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo [d] Antoninus, Johannes, Agirandus, [e] Gisulfus, Euerandus, Adra[ldus, [f] Mar]¦cus, Milo, Adelbertus, Aginus, Arioldus et item [g] Johannes iudices sacri palacii et reliqui plures, ibique eorum ueniens [h] presencia B[oso filius]¦ quondam Gandulfi marchioni [i] et retulit: iam plures uices me reclamaui ad nos dunnus Cesso diaconus et misus super Berta uest¦amen sancte relionis induta et filia [l] quondam Bernardi comiti seu super Ugo filio ipsius Berte atque super Uuibertus filius quondam item Gandulfi qui mallo ordine et contra lege detinent et contradicent medietatem [m] de corte unam domui in coltile cum medietate de castro ibi [aben]¦te, et [n] medietate de capella infra eodem castro in onore [o] sancte Marie, [p] et de casis et omnibus rebus foris eodem castro reiacentes, quod [q] est [r] ipsa cor[te]¦ et castro et capella pertinente, siue medietate de seruis [s] et alcillis ibidem abitantibus uel exinde pertinentibus, quod esse uidentur ipsa corte et castro seu capella

a) *tra* Dei *e* nomine *leggesi* no̅; *la* e *di* nomine *corretta su* i. b) *prima di* iudiciaria *rasura di* in. c) doms *aggiunto interlinearmente*. d) *prima di* eo *rasura di* m e) *A*. agirandus, *colla* n *aggiunta interlinearmente*. f) adraldus] *la* r *su rasura di prima mano*. g) item] *aggiunto interlinearmente*. h) ueniens] *la seconda* n *aggiunta interlinearmente, e la seconda* e *corretta su* a. i) *dopo* marchioni *rasura di* s. l) filia] *colla* a *aggiunta interlinearmente*. m) *prima di* medietatem *rasura di* c. n) *dopo* et *rasura di* cum. o) *A*. nonore. p) marie] i *corretta su* e. q) A quod *precede rasura di* ad. r) est *aggiunto interlinearmente*. s) seruis] *la seconda* s *corretta su* i.

in loco et fundo Portoalbare; iam dicta medietatem de predictis rebus foris eodem castro tam in ipso [a] loco quamque in lo|cas et fundas Saxo, [b] casale de Raiberto, Fontanapudria, [c] Adquaria [d] et in Arena, [e] siue medietate de quarta porcione de [ca]|strum [f] unum cum tunimen [g] et fosatvm [h] circumdatum, [i] cum medietatem de quarta porcione de casis et [l] rebus foris eodem [m] castro reiacentes i[n lo]co et fundo monte [n] Aloini, siue medietate de tres porcionis de castro uno cum tonimen et fosato [o] circumdatum [p] in loco [q] et fundo Zene|uredallo, [r] cum medietate de tres porciones de casis et omnibus rebus foris eodem castro reiancentes [s] ad ipso castro pertinentes, quibus [t] | sunt positis in locas et fundas uico Liberi, casale [u] de Gisoni, uico Aloni, Runco, Paradigle, [v] Azinasca, [x] Adalassi, [y] Noceto, casale de | Anzaldo, et medietate de casis et omnibus rebus in locas et fundas alpe Sigoaldi, Sterpedo, [z] tam infra ciuitatem Placencia p[ecia] | una de tera quod est per mensura iusta tabulas sex, adque medietatem de rebus in Capanea istius [aa] ciuitatis: ec omnia | iuris mei, unde uos ei plures misos et pistolas [s] da [bb] uestra parte diresistis, [cc] ut ad uestrum placitum uenisent et [dd] mihi exinde iu|sticia fecisent [ee] set minime eos ad [ff] uestrum placitum abere potuistis, [gg] unde quero [hh] ut uos domnus [ii] Cesso diaconus et misus propter [ll] De[um] | et [mm] anime donni imperatoris ad uestre [nn] mercedem me qui [oo] supra [pp]

a) *A.* niso. b) Saxo] *dopo la* a *rasura di* z. c) fontana] fo *corretto su altre lettere.* d) adquaria] adqu *corretto su altre lettere, la seconda* a *aggiunta interlinearmente.* e) *prima di* Arena *rasura di* n. f) castru] u *corretta su* o. g) *A.* tuninem. h) fosatv] s *corretto su* i, v *su* o. i) i *corretto su* e. l) *A.* e. m) eode] e *su rasura.* n) monte] on *su rasura.* o) *A.* fotato. p) circumdatum] i *corretto su* e, *la seconda* u *su* o. q) *A.* lo. r) *la prima* l *aggiunta interlinearmente.* s) A. t) *prima di* quibus *rasura di* b u) *tra* uico Liberi e casale *rasura di una lettera.* v) paradigle] e *corretta su* o. x) azinasca] *tra* a *e* z *rasura di* d, *la* n *su rasura.* y) adalassi] *la seconda* a *su rasura.* z) sterpedo] st *su rasura.* aa) *prima di* istius *rasura di* p. bb) da] *corretto da* ad. cc) diresistis] resis *su rasura.* dd) .. nt et *aggiunto dopo.* ee) nt *aggiunto dopo* ff) ad] d *aggiunta dopo interlinearmente.* gg) potuistis] ti *corretto su* e hh) *A.* quere. ii) *A.* doms *aggiunto interlinearmente.* ll) *A.* proter. mm) *A.* e. nn) uestre] *l'ultima* e *corretta su* a. oo) qui] *corretto da* cum *con rasura di* u. pp) supra] s *corretta su* i.

Boso de iam dictis casis, castris seu capella [a] adque rebus seu ser|ui et ancillis [b] unde [c] me reclamaui, ad salua querella, inuestiatis, quod usque ipsi [d] Berta et Ugo seu Uuibertus [e] ad [f] placitum ue|niant et [g] mihi exinde [h] iusticiam faciant. Cum ipse Boso taliter [i] retuliset, ad ec ipse donnus Cesso diaconus et missus [l] recordatus disit, [m] quod [n] sic e[set ue]ritas [o] sicut ipse Boso aseruerat, [p] et tunc per fuste quam sua tenebat manu eundem [p] Bosonem de ipsis rebus unde se | reclamaui, ad salua querella, inuestiuit cousque ipsi [q] Berta [r] et [s] Ugo seu Uuibertus ad placitum ueniant [t] et eidem Bosoni iusticiam [u] faciand [v]. Insuper misit [w] bandum da pars eidem donni inperatoris in mancosos [x] auri duo m[i]|lia, ut [y] nula quelibet magna paruaque [z] persona eundem Bosonem [aa] de ipsis rebus unde [bb] se reclamabat sine legale | iudicio desuestire audead. [cc] Qui uero fecerit, predictos duo milia mancosos [dd] aureos [ee] se compositurus agn[os]|cat, medietatem parti camere donni inperatoris et [ff] medietatem eidem Bosoni eiusque [gg] eredes. [hh] Et | anc [ii] noticia, qualiter [ll] acta est causa, fieri [mm] amonuerunt. [nn] Quidem et ego Ingelfredus notarius sacri pala|cii ex iussione prefato misso et iudicum amonicione [oo] scrisi. [pp] Anno

a) capella] *l' ultima* a *corretta su altra lettera.* b) *dopo* a *rasura di* l. c) unde] n *aggiunta interlinearmente.* d) ipsi] *la seconda* i *corretta su* e. e) Uuibertns] *l' ultima* u *corretta su* i. f) ad) d *aggiunta dopo interlinearmente* g) *A*. e. h) exinde] *aggiunto interlinearmente.* i) talite. l) et missus] *aggiunta interlineare.* m) disit] t *aggiunta interlinearmente.* n) quod *su rasura.* o) *A*. [ue]ritatas. p) *A*. ascruerat. p) eundem] un *aggiunto interlinearmente, la seconda* e *corretta su* e, *segue cancellatura di* so. q) ipsi) i *su rasura* di e. r) Berta] a *corretta su* e. s) et] *corretto su altra lettera* t) ueniant] *la seconda* n *aggiunta interlinearmente.* u) iusticiam] *la* a *corretta su* d. v) faciand] n *aggiunta interlinearmente.* w misit] t *aggiunta interlinearmente.* x) mancosos] n *aggiunta interlinearmente.* y) ut] t *aggiunta interlinearmente.* z) paruaque] *su rasura.* aa) eundem Boso] *su rasura* bb) unde] n *aggiunta interlinearmente.* cc) audead] au *su rasura.* dd) mancosos] n *aggiunta interlinearmente.* ee) aureos] u *aggiunta interlinearmente.* ff) et] e *corretta su* t, *e* t *aggiunta interlinearmente.* gg) eiusque] *la prima* e *corretta su* et. hh) *A*. redes. ii) anc] n *aggiunta interlinearmente.* ll) qual] l *su rasura.* mm) *dopo* fieri *rasura di* t. nn) *A*. amonurunt, *sulla seconda* u *rasura del segno di abbreviazione.* oo) *dopo* a *rasura di* d; *dopo* amonicione *rasura di* s. pp) *A*.

imperi tercii [a] Attonis imperatoris Deo propicio tercio, duodecimo [b] kalendes marcias, indicione [c] duodecima.

✝ Cesso Dei gracia diaconus et gloriosissimi imperatoris tercii Ottonis missus subscripsi.
✝ Antoninus iudex sacri palacii interfui. (subscripsi [d] Antoninus) [e]
✝ Johannes iudex sacri palacii interfui.
✝ Eginulfus iudex sacri palacii interfui.
✝ Gisulfus iudex sacri palacii interfui. (Gisulfus). [e]
✝ Agirandus [f] iudex [g] sacri palacii interfui. [h]
✝ Euerardus iudex sacri palacii interfui. (Adraldus). [e]
✝ Addraldus iudex sacri palacii interfui.
✝ Marcus iudex sacri palacii interfui.
✝ Milo iudex sacri palacii interfui.
✝ Adelbertus iudex sacri palacii interfui. (Adalbertus). [e]
✝ Iohannes iudex sacri palacii interfui. (Iohannes). [e]

VIII.

999 Febbraio 18.

Bosone figlio del marchese Gandolfo ottiene in pubblico giudizio, tenuto da Cesso diacono e messo imperiale, l'investitura de' suoi possessi in Portalbera ed altri luoghi del Piacentino, sui quali vantava diritti il conte Lanfranco figlio di Riprando conte.

B. Copia pergamenacea secolo XII presso l'Archivio capitolare di Piacenza: *Cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 11.*

Il formulario e gran parte del testo sono uguali a quelli del precedente documento: la copia del presente è abbastanza esatta per riconoscere nel dettato le caratteristiche del notaio *Grimaldus.*

a) tercii] *la seconda* i *corretta su* c. b) duo *su rasura.* c) A ind d) *in corsivo.* e) *in note tironiane.* f) *La prima* a *su cancellatura di altra* a. g) iudex] ex *pare corretto su cancellatura di* es. h) *seguono tratti e linee incerte, forse una forma corsiva di* subscripsi.

Il Boselli nel citato ms., p. 165, non dà la copia per intiero di questo placito, si limita a notare le varianti dal testo del precedente.

✠ Dum in Dei nomine in uila nocupante uico Marino iudiciaria Placentine, in curte propria Petri presbiteri per eius|data licencia in iudicio resideret domnus Cesso diaconus et missus domni Ottonis imperatoris iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo Antoninus, Johannes et Gerardus, Gisulfus, Euerardus, Adraldus, Marco, | Milo, Addelbertus, Aginus, Arialdus, Johannes iudices sacri palacii [et] [a] reliqui plures, ibique eorum ueniens presencia Boso [b] filius | quondam Gandulfi marchionis et retulit: iam plures uices me reclamaui ad uos domnus Cesso diaconus et missus super Lanfrancus comes filius quondam Riprandi itemque comiti, quod malo ordine et contra legem detinet et contradicet medie|tatem de corte una domui [c] coltile, cum medietatem de castro ibi abente, et cum medietatem de capella [d] infra eodem castro [e] | in honore [f] sancte Marie, et de casis et omnibus rebus foris eodem castro reiacentes ad [g] quod est ipsa cortem et castro et capela pertinente, | [h] siue medietatem de seruis et ancillis ibidem abitantibus uel exinde pertinentibus, quod esse uiden | tur ipsa corte et castro seu capella in loco et fundo Portoalbare. Jam dicta medietate de predictis rebus foris eodem castro tam in ipso loco quamque in locas et fundas Saxo, casale de Rainberto, Fontanapudria, Aquaria et in Arena, siue medietatem de quartam porcionem de castro uno |cum tonimen [i] et fossatum, cum medietatem de quarta porcionem de casis et rebus | foris eodem castro reiacentem in loco et fundo monte Alloini, [l] siue medietatem de tres porciones de castro uno, cum tonimen et fossatum circumdatum in loco et fundo Zeneuredallo,

a) et] *manca in B.* b) boso] *corretto da* bosus; *la* o *su* u *e la* s *cancellata.* c) domui] *corretto da* domus; *cancellatura del segno ? e* ui *aggiunto interlinearmente.* d) capella] p *corretta su* s. e) *dopo* castro *rasura di* in. f) *B* nonore. g) ad] *aggiunto interlinearmente.* h) *segue cancellatura con tratto di lin a di:* in loco et fundo Portoalbare. i) *B.* l) *corretto da* alloinis *con cancellatura della* s.

cum medietatem de tres porciones de casis et omnibus rebus foris eodem| [a] castro reiacentes ad ipso castro pertinente, quibus sunt positis in locas et fundas uico Liberi, casale de Gisone, uico Allo|ni, Runco, Paradigle, Intinasco, [b] Atalasci, Noceto, casalę de Anzaldo, et medietatem de casis et omnibus rebus in locas et|fundas alpe Sigoaldi, Sterpedo tam infra ciuitatem Placencia pecia una de terra quę est per mensura iuxta tabule sex,| adque medietate de rebus in Capanea istius [c] ciuitatis, seu et medietatem de casis et omnibus rebus in locas et fundas Lauernasco cum medietatem de monte ibidem habente, atque et medietatem de capella una quod est edificata in honore sancti Columbani, atque in | Burla superiora et in Burla subteriora; ec omnia iuris mei, unde uos ei plures missos et pistolas da [d] uestra parte diresistis, | ut ad uestrum placitum uenisset et mihi [e] exinde iusticiam fecisset. Sed minime eum ad uestrum placitum habere potuistis, unde quero ut | uos domnus Cesso diaconus et missus propter Deum et animę domni [f] inperatoris ad uestra [m] mercedem me quod supra Boso de iam dictis casis, castris | seu capellas [h] atque rebus seu seruis et ancillis unde me reclamauit ad salua querella inuestiatis, cousque ipse Lanfrancus | comes ad placitum ueniad, et mihi exinde iusticiam faciat. Cum ipse [i] Boso taliter retulissed, at ec ipse domnus Cesso diaconus et missus recordatus dixi, [h] quod sic esset ueritas sicut ipse Boso taliter atseruerat, et tunc per fuste quam suam tenebat manu eun|dem Bosonem de ipsis casis et rebus unde se reclamauit ad salua querela inuestiuit cousque ipse Lanfrancus ad placitum | ueniat et exinde Bosoni iusticiam faciat. Insuper misit bannum da pars idem domni imperatoris in mancosos auri trex [m] mille, | ut nulla quelibet magna paruaque persona eundem Bosonem de ipsis casis et omnibus rebus vnde se reclamabat sine legale iudicio|desuestire audead. Qui uero fecerit, predictos tria milia mancosos aureos se compositurus agnoscat, medietatem

a) *segue cancellatura di* eodem. b) *Nel precedente placito* : Azinasca. c) *B* isstius. d) da *corretta da* ad. e) m̊. f) domni] *aggiunto interlinearmente.* g) *B.* ūra h) *B.* i) ipse] ip *corretto su* q. m) trex] *aggiunto interlinearmente.*

parti camere , domni imperatoris et medietatem eidem [a] Bosoni eiusque heredes. Et hanc nuticia qualiter acta est causa fieri admonuerunt. Quidem et ego Grimaldus notarius sacri palacii ex iussione prefato misso [b] et iudicum [c] amonicione scripsi. Anno imperii tercius ; Ottonis imperatoris Deo propicio tercio, duodecimo kalendes [d] marcias, indictione duodecima.

✝ Cesso Dei gracia [e] diaconus et gloriosissimi imperatoris tercii Ottonis missus subscripsi.
✝ Antoninus iudex sacri palacii interfui rogatus. [f]
✝ Johannes iudex sacri palacii [g] interfui.
✝ Egirandus iudex sacri palacii interfui subscripsi.
✝ Gisulfus iudex sacri palacii interfui.
✝ Eginulfus iudex sacri palacii interfui.
✝ Euerardus iudex sacri palacii interfui.
✝ Addraldus [h] iudex sacri palacii interfui.
✝ Marcus [i] iudex sacri palacii interfui.
✝ Milo iudex sacri palacii interfui.
✝ Adelbertus iudex sacri [l] palacii interfui.
✝ Johannes iudex sacri palacii interfui.

---

a) eidem] *corretto da* eiq ; de *aggiunto interlinearmente e* q *cancellato.* b) *B.* mitso. c) *B.* indico. d) *B.* kalds, Kalendes *nel documento precedente.* e) *B* gra. f) *La copia ha* rogatus, *errore di lettura di* subscripsi, *in corsivo, dell'originale perduto.* g) *B.* palaciis. h) *La seconda* d *aggiunta interlinearmente.* i) *corretto da* Martinus *con cancellatura di* tin *e aggiunta interlineare di* c. l) sacri] *tra la* s *e la* a *cancellatura di* c.

QUATTRO DOCUMENTI
DEI SECOLI IX, X E XII

EDITI PER CURA DELL'ARC. G. TONONI E MONS. P. PIACENZA

Il primo de' seguenti documenti è una declaratoria di giudici imperiali in favore di Cosma, abbate di Fiorenzuola, contro Orso, prete di S. Donnino, per diritti di pescagione.

Il secondo è un atto pontificio di papa Formoso, indirizzato a Bernardo, vescovo di Piacenza; è citato dallo storico P. M. Campi (*Storia eccl. di Piacenza,* I, 215). Del terzo, che è di papa Giovanni X, mandato a Teudelasio, abate di Bobbio, nessuno degli storici piacentini, nè altri, fanno menzione. I due atti pontificii riguardano la giurisdizione del vescovo di Piacenza sopra il celebre monastero di Bobbio e l'altro di Mezzano in valle di Trebbia.

Abbiamo, di data precedente, dell'anno 891, di papa Stefano V., un privilegio, dello stesso tenore, privilegio edito dal Campi; ma in esso non si nomina in particolare alcun monastero. È in forma generale.

Il quarto documento è una bolla di Adriano IV, esso pure ignoto agli storici nostri. Con questo il papa sottrae dalla giurisdizione della metropoli ravennate, Ugone vescovo di Piacenza.

I.

Giudizio

(anno 830)

Originale in pergamena, ora dell'Archivio capitolare di Piacenza (Cant. I, busta 5, n. 1. *Giudizii*) ma nel secolo XVII. era nell'Archivio capitolare di Fiorenzuola, d'onde lo trasse il Campi, come egli nota, che lo pubblicò. (*Hist. eccl. di Piacenza*, I, 456 V) con molte lacune, e poi non si curò forse di restituirlo.

Ad alcuno parve apocrifo questo documento, così come è pubblicato dal Campi; ma il valente paleografo Luigi Schiaparelli lo dichiarava autentico e del carattere del tempo. È ben conservato. Qui si pubblica per intero, non potendo servire la lezione del Campi, data inesatta e monca. In nota si pongono le lezioni errate, del Campi, e le parole in corsivo nel corpo sono da lui ommesse.

✝ dum in dei nomine resedissimus nos ursinianus notarius domini imperatoris infra claustra sancte parmense ecclesie ad singulorum || hominum causas audiendum uel deliberandum: resedente ibi nobiscum lautbertus uenerabile episcopo nandibaldo [1]) *gastaldio* || *aiari scauino teodero* de papia rimperto *de uello* raghinberto [2]) de martoriano et reliqui ibique ueniens abante nos grimoaldus || auocatus [3]) qui causa da pars monasterii sancti florenti sito in florenciola [4]) peragebat nec non ex alia parte [5]) odebaldo [6]) auocato || qui causa da pars Ursuni [7]) presbitero et uice domui tam de beneficium [8]) da parte [9]) sancti domnini quam et de proprium peragebat || dicebat in primis ipse grimoaldus da parte [10]) ipsius monasterii sancti florenti contra ipso: odebaldo malo ordinem || et contra legem preoccupauere iste urso in pischaria illas [11]) ad pissina fischina qui pertinet [12]) ipsius monasterii || et homines illos quem iste urso ibi ad pischare misit: unde dominus sancte memorie hilprandus rex in ipso monas || terio per suum confirmauit preceptum unde ad

(1) Il Campi ha *Nondibaldo.......* de papia. (2) Ommette *devello* e legge *Saghimberto.* (3) Mette una lacuna superflua. (4) Florenzola. (5) *et alia pars,* con lacuna inutile. (6) *Odobaldo.* (7) *Ursoni.* (8) lacuna inutile. (9) *da pars,* con lacuna inutile. (10) *da pars.* (11) *illius.* (12) *per Sind.*

longo [1]) tempore pars ipsius monasterii uestita fuit nisi que iste [2]) || urso modo aliquantos dies: se in ipsa piscaria pischare fecit malo ordinem. Et ecce [3]) ipsum preceptum pre || manibus abemus sic nos eorum supra auditores [4]) fecimus relegi ipsum preceptum in quo continebatur qualiter || ipse princeps confirmauerat in baselica beati et confessori Christi florenti sita in territorio placentino loco ubi dicitur || florenciola [5]) et uenerabili cosme: abbati: pissinam [6]) illam nominem fischinam [7]) in territorio *parmense* [8]) || tenente uno caput in fine sancte marie in cocullo et alio caput tenente in riuo palisione: in integrum relectum || ipsum preceptum dicebat odebaldus ueritas est quia iste [9]) ursus fecit pischare [10]) in ipsa pissina [11]) unde uos dicitis || pro eo quod illos homines qui ad parte [12]) sancti domnini res suas pro animam suam debet: et ille homo qui istius [13]) ursoni || uenumdauet [14]) uel parentes [15]) illorum semper *per potestatem* [16]) in ipsa pischaria pischauerunt et talem *preceptum* [17]) || ex inde *inuenire potemus* [18]) sic nos presentes suprascriptis [19]) auditores fecimus dare uuadia ipso odebaldo *idem* [20]) grimoaldi || qualiter dicebat de ipsum preceptum presentandum et grimoaldo dd. eidem uuadia de constitutum uenientes [21]) || utraque partes [22]) in constitutum abante [23]) stephanus *hadelmus* et tunipertur uassis [24]) dominus imperatoris: sunibertus filio andreas || paulo germano [25]) ipsius hadelmi gaidaldo [26]) hellipertus agimodo tuuiprandus filio ipsius tuuiperti rimperto filio suprascripto [27]) || stephani petro de angiola flauuius uuinpaldo adelbertus rimpertus de statilliano [28]). Johannes de pauilliano et reliquis || *coniuncti hec suprascriptis* [29]) presentes in palacio [30]) sancte parmense ecclesie infra ecclesiam sancti laurenti dicebat

(1) *lungo*. (2) *quo ipse*, con lacuna inutile dopo *Urso*. (3) et *ext*. (4) lacuna inutile. (5) *Florenzola*. (6) *piscinam*. (7) *fischinum*. (8) lacuna e poi *in se*. (9) *ipse*. (10) lacuna inutile. (11) *piscina* (12) *ad pars* (13) *ipsius*. (14) lacuna, ommesso *venundantur* (15) lacuna inutile. (16) lacuna, ommesso *per potestatem*. (17) lacuna, ommesso *preceptum*. (18) ommesso *inuenire potemus*. (19) ommesso *presentes*. (20) ommesso *idem*. (21) ommesso *venientes*. (22) *pars*. (23) *abente et*. (24) *vassus*. (25) *Zermano*. (26) *Guidaldo*. (27) *ipsius*. (28) *Pruelliano*. (29) ommesso *coniuncti hec presentes*. (30) *palatio*.

grimaldus ipsius odebaldi || ostende nobis preceptum illum qualiter mihi uuadiam dedisti dicebat odebaldus ueritas est quia sic dedit tibi uuadia || de ipsum preceptum sed menime ipsum inuenire potuimus nisi concredimus [1]) nos quod ipsa pischaria ad pars || ipsius monasterii sancti florenti debet. pertinere nec nos ipsum preceptum invenire non potuemus nec nulla || firmitatem non abemus per quam ipsa pischaria ad ipsum monasterio contendere possumus sic prise || ipse odebaldo postquam taliter refutaui uno fuste et reuestiue [2]) ipso grimoaldo ad parte [3]) ipsius || monasterii de ipsa piscaria et insuper dedet uuadia ipse odebaldo eidem grimoaldi de conscripto [4]) iuxta legem: || pro quid se in ipsa piscaria malo ordinem preuccupauit quod ita et factum est sed pro foturis tem || poribus memoria retenendum ut amplius pro hac causa non oritur intemcio [5]) admonuimus ansprandum || ex inde hanc notitia scriuere [6]) quidem et ego ansprando hanc notitia exdictato *emesindi* [7]) notarii scripsi [8]) || anno imperii dominorum nostrornm hluduichus et hluttharii [9]) in dei nomino septimo decimo [10]) et undecimo minse marcio [11]) indictione octaba.

† Ego adelmo interfui, † emesindo [12]) notario interfui
† ego sunipertus [13]) in parte interfui.

II.

Formosus

(anno 892)

Copia in pergamena, del secolo X, nell'Archivio Capitolare di Piacenza, (cassettone E, n 4) Il carattere è quello librario, con molta probabilità, del tempo, come rilevasi assai bene dall'unione delle lettere *st* e dalle poche lettere maiuscole.

(1) *con credimus.* (2) *uno fur.* .. .. *et seu estive.* (3) ad *pars.* (4) *semper.* (5) *oriatur contencio.* (6) *retinere,* lacuna inutile. (7) ommesso *emesindi.* (8) *in Dei nomine scripsi.* (9) *Hlotarii.* (10) *septimodecimo.* (11) *mense Martio* (12) *Emesendo.* (13) *Tuniperto.*

La pergamena è alquanto guasta verso l'estremità a sinistra, e presenta corrosioni e strappi. Sul verso, di carattere eguale a quello del testo, ha: *Decretum Formosi papae*; di mano del secolo XI. Seguita: *ad Bernardum placentinum episcopum de statu ecclesiae suae*. Porta pure un regesto del canonico Dal Verme, Archivista capitolare sul principio del secolo XVI, il quale assegna al documento l'anno 892, settembre.

I puntini tra [ ] nella trascrizione rappresentano approssimativamente il numero delle lettere da sostituirsi.

Formosus episcopus servus servorum dei Reverendissimo et Sanctissimo bernardo episcopo sanctae placentine ecclesiae et par [te in eodem venera] || bile episcopatu in perpetuum. Si consacerdotum fratrumque nostrorum piis supplicacionibus impertimur adsensum et dominum [nobis propitium facimus] || et ipso favente eos contra diaboli insidias ne grex dominicus ledatur soliciores reddimur quia status et honor ecclesiarum || dei quibus ipsius divinitas preesse videtur communis omnium perfectum est et communis utique salus et gloria. [Et ideo quia] || specialis tua devocio in hiis que dei sunt herens a nobis expetunt ut sanctam placentinam ecclesiam sub nostra apostolica su [scipe] || remus tuicione atque nostro privilegio stabilissemus inclinati deo dignis peticionibus a presenti decima ind [icione] || in eadem sancta placentina ecclesia confirmamus ac stabilimus omnia privilegia, seu debitas exibiciones [et consecra] || tiones monesterium videlicet et bobiensis medianensis omniumque tam virorum quam puellarum q [ue constituta in terri] || torio placentino vel in eiusdem ecclesie parochie esse noscuntur seu precepta instrumenta cartarum [et iura sive tra] || dictiones quas a decessoribus nostris pontificibus, vel a christianissimis imperatoribus seu a regibus vel reginis aut a catholicis homini [bus quidquid ipsa ecclesia] || juste promereri potuit pacifico iure possideat ita ut nullius impulsu nulliusque infausta audacia nullius etiam favore vel gratia [quilibet tirannus] || comes iudex, vel quilibet reipublice exactor contra ius sibi antiquitus traditum et actenus conservatum eam molestare praesumat [aut praeiudicium] || inferat vel sine nostro consultu quo eo modo deonestari pertemptet et si fortassis quod penitus aborremus quislibet consecration. [em monaste] || riorum vel monacharum in eiusdem ecclesiae par-

rocchia consistencium ad alteram sedem trasferre voluerit, vel si fortassis quod absit a quibus [dam qua] || si potentibus veteri decime minime dantur hi nisi resipuerint admoniti donec canonice omnia emendent ab Ecclesiae liminibus cen[suimus] || esse pellendos comminus et honor debitus et vigor ecclesiasticus eis sicut condecet praebeatur. Et canonicus ordo inlibatus [hac nostra] || apostolica praeceptione in perpetuum conservetur et si quid inordinatum in praedicta ecclesia esse dinoscitur a tua providencia et s[ollecitu] || dine ordinetur nostra plenissima auctoritate suscepta. Quum hoc noscere unusquisque poterit quod si posthac posita pat[rum regula] || neclectaque praesenti interdictione contra hoc nostrum pontificale decretum peregerit noverit se discritius vindicandum qui [vero custos] || et observator huius nostri apostolici privilegii fuerit benedictionis gratiam et remedium a domino nostro ihesu christo consequi mereatur. || Si quis autem quod absit magnus vel parvus homo hanc nostram sanccionem in toto sive in parte violare temptaver[it] || et non in omnibus custodierit sciad se anathematis vinculo innodandum et a regno domini alienando nisi resipuer[rit] || et plenam satisfactionem praebuerit exsurendum. — Scriptum per manum Sergii Scriniarii Sanctae romane ecclesie in mense [fe] || bruario indictione decima. bene valete. — Data idus novembrias per manum Stephani Secundicerii Sanctae [Sedis] || apostolice filius Tiberii dulci imperante domno piissimo augusto Uuidone a deo coronato magno imperatore || anno primo. Et anno primo indictione decima.

III.

Johannes X.

(anno 927)

Copia in pergamena del secolo X, dell'Archivio capitolare di Piacenza. (Cassettone E. n. 5).

Il carattere é quello librario del secolo X: offre qualche esempio di *a* corsiva od aperta. La pergamena é assai guasta dall'umidità verso l'estremità di sinistra: presenta corrosioni e strappi.

Sul *verso*, di mano del secolo XI: *privilegium iohannis papae ad theodelasium abbatem bobiensem qui subtrare volebat decimam et consecracionem monasterii a santa placentina ecclesia.* Segue un regesto del can. Dal Verme, il quale assegna al documento l'anno 927.

[Johannes] episcopus seruus seruorum dei. Teudelassio abbati monasterii bobiensis. Interuentum est ad nostras aposto || [licus] quod [1]) ex nostra predecessorumque nostrorum parte ostendas priuilegium, cuius auctoritate decimas a placentina || [ecclesia] substraas, et monachos et clericos sub tuo regimine positos ubicumque libet contra auctoritatem canonicam furtim || consecrare facias. et alia multa inlicita præsumas. quod absurdum esse præsumente te scimus. In hoc denique. cog || noscimus te presumtorem et biolatorem regulae tuae. atque sacrorum canonum contemptorem. quia etiam praesentia || non ostendisti coram episcopis. et aliis catholicis hominibus atque etiam Johanni uenerabili episcopo ticinensi aepistolam quasi || [a] late[re] nostro praecedent[em], per[qua]m falsidicæ fultus licuisse tibi secundum tuam uoluntatem spreto proprio uuidone || *placentino episcopo passi* (parole assai corrose e guaste da strappi della pergamena) uagando incedere quasi nos abiecta canonum auctoritate tuum mendatium || *tuamque fraudul-*[en]*tiam* (parole assai corrose e guaste) sequeremur. Si autem quales dicis litteras a sancta romana Sede, aut furtim || au[t aliqua ini] qua arte optinuisti, omnimodis inprouamus teque ipsum exinde falsidicum comprouamus || [et contra] sa cros canones eas contraire scimus. Quapropter *monendo* (parola guasta da foro) te auctoritate apostolica præcipimus || [quatenur de tua] stulticia corrigaris. aut talia agere desinas proprioque in cuius consistis parroechia episcopo || [aut legato] eius canonicae oboedias, ciens eum a sanctae recordationis decessoribus nostris apostolicis accepisse pribilegia. || ipsaque a nobis esse confirmata. et redintegrata quod deuitas exhiuitiones possideat ecclesia. nec in nullo || frauduletur sed quod canonicum erit perhenniter conserbetur. Si uero in his quae reprehendimus pertinax || esse [2]) malueris iuuemus ut cum te prædictæ ecclesiæ Uuido episcopus. aut scripto aut misso uoluerit ante nostram ||

(1) Di *quod* credo di scorgere la parte superiore di *d*.

(2) Di *esse* parmi di scorgere parte delle due *ss* e la *e* finale.

[præ]sentiam simul cum eo atque cum eius legato uenias. ut ibi in ecclæsiasticis disciplinis instruaris. quarum te admodum || ignarum *seruaueris* (parola molto guasta da corrosione). Exemplar autem huius nostri scripti apud nos in Scrinio Sanctae romanae ecclesiae retinemus || per quod te si contemptor existeris arguamus. ||

IV.

Adrianus IV.

(anno 1154).

Pergamena originale nell'Archivio Capitolare di Piacenza: Cassettone D. Bolle, n. 1.

La pergamena è tagliata nella parte inferiore. Sul *verso* si attribuisce, come da Regesti dei sec. XVIII e XIX, questa bolla, all'anno 1155 circa.

Nella *Rota* manca la *divisa*. La ✠ e la sottoscrizione del Pontefice sono autografe.

Vedi: Mons. Pietro Piacenza, Studio sulle vicende della libertà della Chiesa piacentina da qualunque metropolitano, *in cui è illustrata questa bolla*.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei ;· uenerabili fratri Hugoni placentino episcopo ;· salutem et apostolicam benedictionem ;· || Semper consueuit apostolica Sedes deuotos et speciales filios maiori prerogatiua || diligere. et habundatiorem illis gratiam et honorem iugiter exhibere Nos ergo frater episcope. quoniam || te deuotum filium Romane ecclesie et specialem fratrem nostrum esse cognoscimus. personam tuam || speciali prerogatiua uolumus honorare. ut tantum feruentius in fidelitate matris tue consistere || ualeas. quanto maiorem gratiam apud ipsam te noueris inuenisse Hac igitur uenerabilis || in Christo frater et alia quadam ratione enducti. uidelicet quoniam controuersiam quae inter Placentinam et || Rauennatem ecclesias uertitur. pro destitutione Rauennatis icclesiae diffinire non possumus. et || tum pro tua probitate atque industria tum pro nobilium parentum tuorum fidelitate atque seruitio || quod matri sue sacrosancte Romane æcclesiæ consueuerunt

necessitatis tempore exibere. personam tuam à || iure Rauennatis ecclesiæ duximus eximendam. statuentes ut nulli nisi Romano pontifici sitis *(sic)* subiectus. || et Romane tantum ecclesiæ debeas obedientiam exhibere. Si quae igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostræ || con (su rasura) stitutionis paginam sciens. contra eam temere uenire temptauerit: secundo tercioue commonita: nisi *presumptionem* (su rasura) || suam digna satisfactione correxerit: potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se diuino iudicio existere || de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini nostri ihesu Christi aliena fiat atque in extremo examine || districte ultioni subiaceat.;

(B. V.)

(Rota) Ego Adrianus Catholice Ecclesie Episcopus ss.;

† Ego Ymarus tusculanus episcopus ss;.
† Ego Gregorius Sauinensis episcopus ss.

† Ego Guido presbiter card. tituli Sancti Grisogoni ss.;
† Ego Hubaldus presbiter card. tituli Sancte Praxedis. ss ;
† Ego Manfredus presbiter card. tituli Sancte Savine ss.;
† Ego Aribertus presbiter card. tituli Sancte Anastasie ss.;
† Ego Julius presbiter card. tituli Sancti Marcelli ss.
† Ego Hubaldus presbiter card. tituli Sancte crucis in ierusalem ss.;
† Ego Guido presbiter cardinalis tituli pastoris ss ;

† Ego Guido diaconus card. Sancte Marie in porticu ss:,
† Ego Rodulfus diaconus card. Sancte lucie in septasolis. ss:.
† Ego Johannes diaconus card. Sanctorum Sergii et Bachi ss;.
† Ego Gerardus Diaconus card. Sancte Marie in Via lata ss..,
† Ego Odo diaconus card. S. Nicholai in carcere Tulliano ss;.

COMMEMORAZIONE

DEL MEMBRO ATTIVO

Cav. CARLO CALLEGARI

Sullo stemma di famiglia del cav. uff.
CARLO CALLEGARI
fu scritto in antico il motto:
Nescit vox missa reverti
promessa di lealtà da un lato; insegnamento ai nepoti dall'altro.

Carlo, nel tempo suo e nostro, fece onore all'impresa; perocchè non si troverebbe azione in lui che meritasse biasimo.

Nacque in Parma l'anno 1817 da Giov. Battista e da Teresa Cattaneo, milanese. Il padre fu professore di disegno nella nostra Accademia di Belle Arti, procacciandosi la fama d'essere assai valente; onde il celebre incisore Paolo Toschi lo tenne come fratello e si valse di lui per disegni di somma importanza.

Carlo, che si era, non senza onor suo, avviato alla scienza matematica, stava per essere ingegnere, quando diventò anch'esso famigliare di casa Toschi, che era a que' dì il tempio delle arti belle, il convegno degli artisti italiani, e sosta degli stranieri che percorrevano l' Italia.

In quel luogo, fra tanti valentuomini che altro non facevano che trattar l'arte e discorrerne (più loquace di tutti il Giordani); col padre, che a tempo opportuno l'aveva avviato al disegnare;

col Toschi che lo amava e volentieri l'aveva seco, anche Carlino (come lo chiamavano) finì per darsi all'incisione. Alcune sue stampe raffiguranti castelli tra annose quercie, si trovano ancora, con molti paesaggi all'acquerello, condotti con belle tinte e con somma verità. È però certo, che egli, come artista, non superò di molto il grado di buon dilettante. Nella sua mente educata a discipline scientifiche, l'imaginazione artistica si sentiva soprafatta dalla positività degli studi anteriori.

Se ne avvide il Toschi, il quale non impedendo del tutto l'esercizio dell'arte, rivolse altrove le felici attitudini del giovane **Callegari.** Diventò suo Segretario intimo per la corrispondenza officiale, e impiegato governativo per l'azienda della Scuola d'incisione. Nè bastò: **Carlo** ottenne la nomina di Segretario della Presidenza della ducale Accademia, riunendo così in sè medesimo i due impieghi. Ma venne giorno in cui il cumulo dei due uffici non fu consentito dalle nuove leggi di nuovo governo e Vittorio Emanuele decretò a' 29 settembre 1861 che Carlo Callegari entrasse applicato di 4.ª classe negli Archivi governativi di Parma.

Ed ecco un uomo che dalle rigidezze matematiche, passa alle idealità delle arti liberali, quindi al rigore delle aziende private e pubbliche, e ne esce con plauso, con onore, con affermazione e voce pubblica di assoluta integrità e abilità d'esercizio. La qual cosa dimostra che, se la sua mente si piegava a diverse applicazioni, la coscienza restava immobile sul centro delle azioni per illuminarle di intemerata onestà.

La nuova carica negli Archivi di Stato gli offrì nobile aringo.

Dall'anno 1861 in cui salì le lunghe scale dell'Archivio Parmense, all'anno 1895 in cui le discese pensionato, si innalzò di grado in grado sino a quello di Archivista di Stato, di prima classe e di insegnante di paleografia.

Alle promozioni, alle onorificenze, si aggiunse la stima l'amicizia, l'intera fiducia in lui del Sovraintendente professore Amadio Ronchini, celebre latinista, paleografo insigne, Archivista espertissimo; il quale riconobbe in **Carlo Callegari** le belle prerogative della mente e la nobiltà dell'animo.

Altrettanta stima e affezione gli ebbe il nuovo e chiarissimo Direttore degli Archivi Comm. Vayra, che ripose nel collega tutta la meritata fede.

Si dà per certo che egli abbia dettate pregevoli lezioni di paleografia pe' suoi scolari, e lasciato uno scritto sui *nessi*, o certa maniera di scrivere in abbreviatura, per cui si figuravano più lettere insieme con un determinato segno.

Accennata per sommi capi la vita laboriosa, e direi ufficiale, dell'amatissimo amico mio (amico da più di sessant'anni) parlerò brevemente delle sue opinioni politiche, della bontà di lui, e del carattere fortissimo.

Amò la patria con vero ardore, ma del patriottismo non fece vanto, nè sgabello a fortuna. Fu di parte costituzionale pura; nè mai pensò che fra la coscienza propria e il plebiscito potessero entrare ideali diversi. Servì governi buoni e governi tristi; quelli amò, questi detestò, ma l'opera sua fu conceduta sempre secondo il dovere.

Non potendo vivere indipendente per diffalta di fortuna, prese a lume della propria condotta la religione del dovere. Ai gratuiti incarichi diede le ore che l'ufficio retribuito lasciava al riposo; e tante ne impiegò da farsi meriti non comuni.

Presiedette per anni molti la Congregazione municipale di carità; promosse l'istituto per l'allattamento; non rifiutò mai l'opera sua quando fu chiesta (e accadde sovente) pel bene altrui.

In età matura sposò una degna signora, che vedovata del marito, traeva con sè alcuni orfani; **Carlo** li considerò figli proprii; assunse l'azienda del loro patrimonio, favorì i loro studi e li amò teneramente.

Rimasto vedovo alla sua volta, s'incontrò dopo molti anni in una giovane di spettabile famiglia, nell'animo della quale risvegliò l'affezione che la bontà del cuor suo e la nobiltà de' sentimenti sapevano procacciarsi. Divennero consorti e vissero in corrispondenza di affettuosa amicizia.

Altre soddisfazioni godette il mio amico carissimo oltre quelle arrecategli dai parenti, che lo amarono assai, e che egli riamò con l'istesso cuore.

Dal Re ebbe onoreficenze, non desiderate nè chieste, ma

gradite, appunto perchè giunte inaspettate. — La Deputazione di Storia patria lo ascrisse fra i soci attivi. Sedette nel Consiglio municipale; nella Commissione araldica, nella Commissione Conservatrice dei monumenti; fu qui accademico d'onore.

E non aggiungerò altro; fuorchè d'esser stato egli fra i pochi cittadini di merito, che in tempi di avversioni partigiane, non ebbe detrattori nè offensori. La cortesia dei modi, la modestia, l'integrità lo fecero rispettato, e simpatico a tutti.

Lo distinse sopra ogni altra prerogativa la fermezza del carattere; onde si può dire di lui che or ora ci ha lasciati — che fu di vecchio stampo! —

E. Casa.

COMMEMORAZIONE

DEL MEMBRO ATTIVO

Comm. PIETRO VAYRA

Il giorno 21 dello scorso mese di giugno fu l' ultimo della vita mortale. del comm. PIETRO VAYRA, Sovrintendente Direttore dell' Archivio Parmense di Stato e Membro attivo di questa R. Deputazione sopra gli studî di Storia Patria.

La perdita di quell' Uomo chiarissimo, come è grave lutto per il paese suo, e per i suoi, che se lo videro rapire da crudele ed immatura morte, è anche lutto per il Corpo archivistico italiano e per i Colleghi, de' quali s' era ben meritata, per la indiscussa autorità scientifica e per l' illuminato giudicare, la maggiore stima, ed anche l' affettuosa amicizia: perchè è ben certo che non vi fu alcun suo conoscente in questa nostra città che l' ospitava, che non avesse sperimentata la sua squisita cortesia, ed ammirata la gentilezza e nobiltà de' suoi sentimenti.

Noi tutti che l' avemmo Collega in questo Istituto, e tante volte qui siamo stati con Lui a raduno, per leggere e trattare materie di studî patrii, avemmo agio di conoscere quanta perizia e quanta ricchezza d'esperienza Egli avesse tesoreggiato nella sua vita, non lunga, tutta dedicata agli studi della Paleografia e della Storia, nelle varie materie della politica, del diritto, delle arti.

PIETRO VAYRA nacque a Bosconero nel Canavese nell' anno 1838. Studiò a Torino, e non ancora ventenne, secondo ripetevami egli stesso, frequentò l' Archivio di quella città, vi fu ammesso

come Uffiziale, e là stette siccome professore ed archivista, fino all'agosto del 1891, in cui venne, successore degnissimo, ad occupare il posto di Sovrintendente degli Archivi Emiliani, rimasto vacante per la morte del professore Amadio Ronchini, che ognuno di noi ancor ricorda, e ricorderà con venerazione e con affetto.

Come vedete, Onorandi Colleghi, la vita di Pietro Vayra è disegnata e circoscritta da brevi linee: dico della vita scientifica, non essendo da noi, benchè non si possa pretermettere, il discorrere dell'opera volonterosa ed intelligente che per lungo tempo il Vayra prestò nelle pubbliche amministrazioni, sia in Torino, sia nella terra natale di Boscouero, ove fu per più anni Sindaco del Comune, ed era tuttavia Consigliere. Ma la linea lunga è segnata dal lavoro paziente e continuato, di cui furono frutto le numerose pubblicazioni di storia antica e moderna, specialmente intorno al Piemonte, ed alla Casa di Savoia, di cui Egli parlava e scriveva, esprimendo coi convincimenti dello studioso, i profondi sentimenti del cuore.

Non istarò qui a ricordare queste opere, che voi conoscete, le quali pongono meritamente il Vayra fra i più competenti ed autorevoli storici della Casa di Savoia e del Piemonte, quali il Manno, il Cibrario, il Carutti, il Bianchi.

Nelle pubblicazioni del Vayra il procedimento storico è piano, e rigoroso: ed è ben evidente che Egli ha saputo con acume e con penetrazione pronta dar rilievo alla contenenza dei documenti, di maniera che lo studioso non ha che a tener dietro al peritissimo dimostratore, senza che egli pronunzî giudizio. E questo è merito grande, perchè entro le antiche carte, all'infuori degli apprezzamenti, sta tutta la storia dei maggiori nostri, nel vivere della famiglia e della casa, nei costumi, nei negozii, nelle arti: preziosa suppellettile che dice e dipinge con solido e sincero colore il passato, quando è dotto ed imparziale quegli che la discopre e l'addita.

E ben parmi che convengano al Vayra ed al metodo ch'Egli teneva, le parole che il Vayra stesso ebbe a scrivere sopra quella illustrazione della patria nostra e della scienza, che fu Quintino Sella:

« Quanti conobbero l'illustre Uomo sanno come egli amasse d'andar in fondo d'ogni anche piccola cosa, com'egli prediligesse

il metodo dimostrativo, il che lo traeva alla minutissima indagine dei fatti ed alla accuratissima raccolta dei dati, e delle prove, nella pratica del quale processo scientifico, egli non solo non rifuggiva dalla fatica, ma quasi se ne compiaceva, e voglioso sempre di nuove investigazioni affrontava, si può dire, sovra ogni piccolo fatto, all'affacciarsi di qualunque dubbio e di qualunque nuovo quesito gli si presentasse, lunghi lavori di riscontro e di ricerche, e pazientissime prove e riprove di aggrupparne i risultati in varie maniere e di cimentarli tra loro per farne scaturire l' ultima deduzione razionale ».

Un' opera insigne, a cui è associato il nome di Pietro Vayra, è quella ideata e fatta, benchè non condotta a termine, da Quintino Sella, che ebbe il Vayra come collaboratore e come amico. Questa è la pubblicazione del *Codex Astensis de Malabayla*, di cui il manoscritto, che già conservavasi nella Biblioteca di Vienna, venne dall' Imperatore d' Austria dato al Sella, e da questo destinato alla Città di Asti. La pubblicazione fu iniziata nell' anno 1880, col secondo Volume, al quale tennero dietro il terzo ed il quarto. Del primo volume, contenente le Prefazioni illustrative, e riservato per ultimo, il Sella stava stampando i primi fogli, quando la morte immatura lo colse: ed allora la Reale Accademia dei Lincei, nel cui nome e titolo era fatta la pubblicazione, affidò al Vayra, collaboratore competente, e testimone con lunga ed affettuosa dimestichezza dell' opera del Sella, il compimento dell' opera stessa. E quest' opera è un monumento.

Il Vayra stava in questi ultimi tempi lavorando attorno agli Statuti di Biella: ma lo fermò nel mezzo la morte inesorabile, che altri disegni ed imprese troncò, che Egli aveva in mente, fra i quali la pubblicazione degli importanti Carteggi di Don Ferrante Gonzaga, che sono nel nostro Archivio di Stato: e la dolorosa frase *morte praereptus* chiude con profondo rimpianto dell' universale, la nobile esistenza di Pietro Vayra, come chiuse pietosamente quella di tanti Illustri che, come Lui, furono colti da morte lavorando, perchè fino all' ultimo non credettero mai di aver terminato il loro compito.

Alberto Amadei.

INDICE DEL VOLUME VII.


Widener Library
3 2044 105 537 559